

Università degli Studi di Verona  
Dipartimento di Discipline storiche artistiche e geografiche

**Andrea Castagnetti**

**FRA I VASSALLI:**

**MARCHESI, CONTI, 'CAPITANEI', CITTADINI E RURALI**

**(dalla documentazione del Capitolo della Cattedrale  
di Verona: secoli X-metà XII)**

Libreria Universitaria Editrice  
Verona 1999

Pubblicazione finanziata parzialmente  
con i fondi M.U.R.S.T.

Proprietà letteraria riservata  
Libreria Universitaria Editrice  
Verona - via dell'Artigliere 17  
tel. 045.8032899; fax 045.8012171

## Indice

Abbreviazioni	7
Premessa	9
Cap. I. Il capitolo della cattedrale: protezione imperiale e donazioni di conti, vescovi e diaconi	
1.1. La protezione imperiale	11
1.2. Le donazioni del secolo X: terre e castelli	12
1.2.1. Famiglie franche	13
1.2.1.1. I conti	13
1.2.1.2. Vassalli comitali e altri	14
1.2.2. Famiglie di tradizione longobarda	16
1.2.2.1. Il vescovo Notkerio	17
1.2.2.2. Il diacono e visdomino Dagiberto	18
1.2.2.3. Odelberto <i>Ocio</i> , vassallo vescovile	20
1.2.2.4. Il diacono Ingelbaldo	22
1.3. La concessione di diritti giurisdizionali da Ottone II a Federico I (983-1154)	24
1.4. Castelli e signorie rurali	27
1.4.1. I castelli	27
1.4.2. La formazione delle signorie rurali	30
Cap. II. Vassalli e curie dei pari	
2.1. I rapporti vassallatico-beneficiari con riguardo al territorio veronese	
2.1.1. L'introduzione e il primo periodo (secoli IX-X)	33
2.1.2. La rarefazione documentaria (secolo XI)	36
2.1.3. <i>L'edictum de beneficiis</i> (1037) e la concezione patrimoniale dei rapporti feudo-vassallatici	43
2.1.4. Una investitura <i>in feudo sine fidelitate</i> in territorio veronese (1125)	46
2.2. I vassalli e le <i>curiae parium</i> del capitolo	
2.2.1. I vassalli dalla fine del secolo XI	50
2.2.2. Le curie dei pari	53
2.2.3. Violenze e usurpazioni	59
Cap. III. Le famiglie capitaneali veronesi	
3.1. I <i>capitanei</i> nelle relazioni feudo-vassallatiche	63
3.2. I Turrisendi	66
3.2.1. Fra Verona, Trento e territorio gardense	66
3.2.2. I dazi della porta di S. Zeno o dei Borsari	80
3.3. Gli Erzoni	
3.3.1. Il castello di Pontepossero a fitto (1036) e in feudo	84
3.3.2. La signoria su San Giorgio di Valpolicella	86
3.4. I da Nogarole	91
3.5. I da Lendinara	91
3.5.1. I da Lendinara e i marchesi estensi	95
3.5.2. I capostipiti dei da Lendinara, il castello di Cerea e il marchese Bonifacio di Canossa (1038-1042)	97
Cap. IV. I conti veronesi e il feudo di Cerea	
4.1. I marchesi di Canossa e i conti veronesi	103
4.2. La controversia dell'anno 1120 fra l'arciprete del capitolo e il conte Alberto	104

4.3. I poteri signorili dei conti	108
4.4. L'introduzione dei rapporti vassallatici	
4.4.1. I vassalli- <i>militēs</i> dei conti	111
4.4.2. I <i>ministeriales</i> dei canonici	112
4.5. I conti di Verona da Uberto (II) marchese Alberto (1068-1135)	116
4.6. Il feudo di Cerea, i Canossa e i conti di Verona	118
4.7. L'azione politica del conte e marchese Alberto	124
4.8. L'esercizio della signoria dei conti in Cerea	127
Cap. V. Signoria del capitolo e comunità rurali	
5.1.. La signoria del capitolo e la comunità di Cerea	
5.1.1. La riaffermazione della signoria (1136-1137)	135
5.1.2. Il signore, i vicini e il <i>placitum generale</i> (1139)	136
5.1.3. Nuove controversie con i conti e il vescovo (1145-1147)	138
5.1.4. I vassalli comitali o <i>militēs</i> rurali e i loro discendenti verso la città	140
5.2. Il capitolo e la comunità di Bionde	
5.2.1. La prima pattuizione tra signore e comunità: il <i>pactum</i> dell'anno 1091	144
5.2.2. Vicende ulteriori (1120-1163)	147
5.3. Investitura del castello e convenzioni con i vicini di Poiano (1138) e gli arimanni di Marzana (1121)	150
Cap. VI. Consuetudini feudali e feudo di signoria	
6.1. Consuetudine e diritto feudale in una <i>sententia</i> ducale (1123)	155
6.2. Un processo feudale	160
6.2.1. Gli antefatti: refutazione del feudo di Amizone Tusco, opposizione degli eredi e placito ducale	162
6.2.2. Le ultime fasi (1139-1140)	164
6.2.3. Il placito ducale dell'anno 1123 nelle presentazioni di due notai	166
6.3. Pervasività degli aspetti feudali	169
6.4. Dalla signoria rurale 'allodiale' al 'feudo di signoria' dall'Impero	174
Cap. VII. Dal governo del duca al comune cittadino	
7.1. La Marca Veronese e il placito ducale dell'anno 1123	
7.1.1. Il placito ducale: duca e conti	183
7.1.2. I giudici	184
7.1.3. Gli esponenti della società feudale: i vassalli maggiori o <i>capitanei</i>	186
7.1.4. Gli esponenti della società cittadina: verso il Comune	190
7.2. Curie dei pari, cittadinanza e magistrature comunali	191
7.3. Il controllo politico del comune cittadino	195
Appendice	
I. Privilegi imperiali (983 e 1014); <i>edictum de beneficiis</i> (1037)	201
II. Capitolo, comunità, castello, Canossa, conti e vassalli a Cerea (923-1147)	206
III. Patti con comunità rurali (1091-1142)	223
IV. Investiture feudali (1125-1137)	232
V. Un placito ducale e una controversia feudale (1123-1140)	235

Tabelle genealogiche	
I. I conti veronesi o di San Bonifacio nelle testimonianze del processo per Cerea (1145)	257
II. I Turrisendi fra XI e XII secolo	258
 Cartina storico-geografica	 259

[7] **Abbreviazioni**

ACV = Archivio capitolare di Verona

ACV Carte = E. Lanza (ed.), *Le carte del Capitolo della Cattedrale di Verona. I (1101-1151)*, Roma, 1998

ASV = Archivio di Stato di Verona

CDP, I = A. Gloria (ed.), *Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto l'undecimo*, Venezia, 1877

CDP, II-III = A. Gloria (ed.), *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183)*, voll. 2, Venezia, 1879-1881

CDV, I-II = V. Fainelli (a cura di), *Codice diplomatico veronese*, I, Venezia, 1940; II, Venezia, 1963

DD Berengario I = *I diplomi di Berengario I*, ed. L. Schiaparelli, Roma, 1903 (Fonti per la storia d'Italia, 35)

DD Conradi II = MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae* IV. *Die Urkunden Konrads II.*, ed. H. Bresslau, Hannover, 1909

DD Conradi III = MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. IX. *Die Urkunden Konrads III.*, a cura di F. Hausmann, Wien-Köln-Graz, 1969

DD Friderici I = MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. X. *Die Urkunden Friedrichs I.*, ed. H. Appelt, voll. 4, Hannover, 1975-1990

DD Heinrici II = MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. III. *Die Urkunden Heinrichs II. und Arduins*, ed. H. Bloch e H. Bresslau, Hannover, 1900-1903

DD Heinrici III = MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. V. *Die Urkunden Heinrichs III.*, ed. H. Bresslau e P. F. Kehr, Berlino, 1926-1931

DD Heinrici IV = MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. VI. *Die Urkunden Heinrichs IV.*, ed. D. von Gladiss, Weimar, 1941-1952

DD Lotharii III = MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. VIII. *Die Urkunden Lothars III. und der Kaiserin Richenza*, edd. E. v. Ottenthal, H. Hirsch, Berlin, 1927

DD Ottonis I = MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. I. *Die Urkunden Konrad I., Heinrich I. und Otto I.*, ed. Th. Sickel, Hannover, 1879-1884

[8] DD Ottonis II = MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. II/1. *Die Urkunden Otto des II.*, ed. Th. Sickel, Hannover, 1888

DD Ugo e Lotario = *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, ed. L. Schiaparelli, Roma, 1924 (Fonti per la Storia d'Italia, 38)

MGH = *Monumenta Germaniae Historica*

t. c. = testo corrispondente a ...

## [9] Premessa

La documentazione del capitolo della cattedrale di Verona (1) permette di conoscere le linee principali delle vicende dell'ente e di seguire la formazione del patrimonio attraverso alcune donazioni consistenti di laici e l'acquisizione dei diritti pubblici con la protezione e le concessioni imperiali. Tralasciando aspetti importanti, ad iniziare da quelli relativi alla storia ecclesiastica in senso proprio e all'organizzazione interna del capitolo, alla storia agraria, alla storia giuridica, all'assetto del territorio urbano e rurale, temi, del resto, per i quali anche in tempi recenti la documentazione dell'archivio capitolare è stata utilizzata in contributi specialistici, dopo esserci soffermati sui benefattori del capitolo del secolo X, personaggi appartenenti ai gruppi etnici dominanti degli immigrati transalpini – vescovi e conti, anzitutto – e alla società locale di tradizione longobardo-italica, e dopo avere illustrato la crescita politica della chiesa stessa, con l'acquisizione di castelli e diritti giurisdizionali che portano alla formazione delle signorie rurali, prenderemo in considerazione i rapporti vassallatici, la stratificazione sociale dei vassalli, gli aspetti feudali della società cittadina e rurale.

In merito abbiamo a disposizione pochi documenti anteriori al secolo XII; solo la documentazione del capitolo per i primi decenni del secolo mostra la diffusione dei rapporti feudo-vassallatici, poiché manca l'apporto costituito, per altre città, dall'archivio della chiesa vescovile, disperso in età moderna (2); di poca utilità si presenta [10] anche l'archivio del potente monastero di S. Zeno (3), pur se nel secondo decennio del secolo XIII vennero *manifestati* moltissimi feudi (4).

Ci soffermeremo sugli esponenti più elevati della struttura feudale, i *capitanei*, cittadini e signori rurali, e su alcuni membri della famiglia comitale veronese, che hanno avuto in feudo il castello e la signoria su Cerea dai marchesi di Canossa, ai quali erano giunti, per via indiretta, dai canonici veronesi, legittimi proprietari; ancora, su vassalli cittadini, vassalli o *milites* rurali, vassalli condizionali; sui rapporti fra curie dei pari e magistrature comunali. Tratteremo, nel contempo, di signorie, dei rapporti e delle pattuizioni di queste con le comunità rurali; segnaleremo i primi indizi di una nuova concezione della signoria rurale, che viene a riconoscere il suo fondamento non più sulla detenzione in allodio ovvero in piena proprietà di beni caratterizzanti, quali i castelli, e diritti di giurisdizione, ma su un rapporto diretto con l'Impero, dal quale la signoria appare ora detenuta in feudo. Consteremo, infine, il passaggio dalle forme istituzionali di governo, pubbliche e tradizionali come di quelle feudali, che si manifestano nell'ultimo atto solenne di amministrazione della giustizia effettuato dal duca e marchese della Marca Veronese, a quelle nuove, rappresentate dalla prima comparsa dei consoli del comune cittadino, che fin dall'inizio si prefigge di affermare il controllo politico sulle signorie rurali, laiche ed ecclesiastiche, feudali o meno, e sulle comunità di tutto il contado.

---

(1) *ACVCarte*, con due saggi introduttivi: A. Castagnetti, *Il Capitolo della Cattedrale: note di storia politica e sociale*, *ibidem*, pp. V-LIX, saggio confluito nel contributo presente; E. Barbieri, *Il notariato veronese del secolo XII*, *ibidem*, pp. LXI-LXX.

(2) G. Sancassani, *Gli archivi veronesi dal Medioevo ai nostri giorni*, Verona, 1961, p. 12. La perdita dell'archivio vescovile si presenta grave per la conoscenza della diffusione delle relazioni vassallatico-beneficarie, dal momento che già la documentazione altomedioevale mostra la presenza di vassalli presso i vescovi (cfr. sotto, par. 2.1.1.).

(3) Sancassani, *Gli archivi cit.*, pp. 30-31.

(4) F. Scartozzoni (ed.), *Il 'liber feudorum' del monastero di S. Zeno di Verona (XIII sec.)*, Padova, 1996, con due saggi introduttivi: G. M. Varanini, *Monasteri e città nel Duecento: Verona e S. Zeno*, e G. M. Varanini, *Le 'manifestationes feudorum'. Aspetti diplomatici e contenuto*.

## [11] I. Il capitolo della cattedrale: protezione imperiale e donazioni di conti, vescovi e diaconi

### 1.1. La protezione imperiale

Una lunga tradizione di studi sul capitolo (5) ha preso le mosse dalla dotazione dell'ente nella piena età carolingia ad opera del vescovo Ratoldo, dotazione attestata da tre documenti dell'anno 813 (6), che peraltro, assai presto, hanno suscitato sospetti e dubbi.

Lo studio recente di Cristina La Rocca sull'arcidiacono Pacifico ha mostrato, in modi convincenti, la falsità della documentazione (7), spostando così la 'storia' del capitolo quale ente autonomo alla seconda metà del secolo X, conformemente a quanto conosciamo essere avvenuto per i capitoli delle città del Regno Italico (8).

Il capitolo come ente o *schola* aveva ricevuto un forte impulso o era stato 'ricostruito' dal vescovo Ratoldo, che per esso aveva interceduto presso l'imperatore Ludovico il Pio, ottenendo un privilegio indirizzato all'ente nell'anno 820 (9), con il quale veniva concessa la protezione regia, il *mundiburdium*, il che, secondo la tradizione già propria dei sovrani carolingi (10), poneva il destinatario al riparo da [12] interventi illeciti da parte degli ufficiali pubblici, per i quali era previsto il pagamento di una ammenda ingente; il destinatario era poi sottratto al tribunale del conte e sottoposto direttamente a quello del re (11).

I beni e i diritti confermati non sono molto consistenti: i redditi maggiori provenivano dalla riscossione dei diritti di decima nelle *curtes* della chiesa vescovile veronese e di tre parti della decima corrisposta dai cittadini (12).

### 1.2. Le donazioni del secolo X: terre e castelli

Sul processo di formazione dell'ingente patrimonio e, come vedremo, di numerose signorie, poggianti sui castelli (13), poco conosciamo.

Il capitolo o *schola sacerdotum*, il cui patrimonio era stato restaurato dal vescovo Ratoldo, non aveva goduto di donazioni cospicue nel corso del secolo IX, poiché le donazioni da parte di cittadini veronesi e di abitanti del contado erano affluite principalmente verso il monastero di S. Maria in Organo, fondato in età longobarda (14).

All'inizio del secolo X la situazione cambia ed il capitolo o, meglio, gli xenodochi ad esso assoggettati (15) divengono destinatari di donazioni assai cospicue, ad iniziare da quella del franco Anselmo, conte [13] i Verona nel primo decennio del secolo, della quale appresso trattiamo.

---

(5) M. C. Miller, *The formation of a Medieval Church. Ecclesiastical Change in Verona, 950-1150*, Ithaca and London 1993, pp. 42 ss.

(6) *CDV*, I, n. 101 e n. 102, 813 giugno 24, Verona, e n. 104, 813 settembre 16, Verona.

(7) C. La Rocca, *Pacifico di Verona. Il passato carolingio nella costruzione della memoria urbana*, Roma, 1995, cui rimandiamo per la rassegna critica anche della storiografia specifica.

(8) *Ibidem*, pp. 81-82.

(9) *CDV*, I, n. 122, 820 giugno 13; regesto in J. F. Böhmer, E. Mühlbacher, *Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern. 751-918*, Innsbruck 1899-1908, n. 722. Il testo non è esente dal sospetto di interpolazioni: cfr. La Rocca, *Pacifico* cit., pp. 76 ss. e p. 178.

(10) M. Kroell, *L'immunità franque*, Parigi, 1910, p. 207.

(11) *Ibidem*, p. 230.

(12) Sull'introduzione della decima nel regno già longobardo e sulla sua riscossione nell'età carolingia si veda A. Castagnetti, *Le decime e i laici*, in *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, in *Storia d'Italia. Annali 9*, Torino, 1986, pp. 510-511.

(13) Lo sviluppo del potere signorile di chiese e monasteri del Veneto è delineato da A. Castagnetti, *Il Veneto nell'alto medioevo*, Verona, 1990, pp. 228-257.

(14) G. M. Varanini, *Aspetti della società urbana nei secoli IX-X*, in A. Castagnetti e G. M. Varanini (a cura di), *Il Veneto nel medioevo. Dalla 'Venetia' alla Marca Veronese*, voll. 2, Verona, 1989, I, p. 205; Miller, *The Formation* cit., pp. 65-68, 100-101.

(15) Miller, *The Formation* cit., pp. 87-88; La Rocca, *Pacifico* cit., p. 190.



### 1.2.1. Famiglie franche

#### 1.2.1.1. I conti

Il conte franco Anselmo, benefattore di chiese e monasteri veronesi, nonché del monastero di S. Silvestro di Nonantola (16), fondò nell'anno 908 uno xenodochio in una sua casa, di recente acquisto, situata in Cortalta (17), dotandolo di ampi beni in varie località: centri domocoltili in Cerea, Erbè e *Aspus* presso Nogara, e un casale presso quest'ultima località (18), nella bassa pianura veronese; coloniche nella Valpantena e altrove. Lo xenodochio venne posto sotto la direzione dell'arciprete e dell'arcidiacono della chiesa veronese; nel caso che costoro fossero venuti meno al loro compito, lo xenodochio sarebbe passato nella potestà del vescovo di Verona; in caso di inadempienza, in quella del vescovo di Trento e, ancora, del patriarca di Aquileia.

Una chiesa in Ronco, ora Ronco all'Adige, con la propria dotazione fondiaria, fu donata al capitolo anche dal franco Milone, vassallo regio (19), poco dopo conte di Verona (20).

Una grossa donazione, mezzo secolo dopo, è ricollegabile ad un conte di Verona, Gandolfo, di legge longobarda, proveniente dal [14] territorio piacentino (21). Sul finire del secolo (22) la sua vedova, Ermengarda, figlia del defunto Wiberto conte (23), dona al capitolo una *curtis* con castello e cappella in Angiari. Ermengarda, di legge franca, era sorella del conte Atto, che a sua volta, con la moglie Ferlinda, aveva effettuato due decenni prima una donazione cospicua al capitolo (24), comprendente beni in Cerea ed Angiari, nel comitato veronese, e in Gargnano, nel comitato bresciano.

Si realizza nei confronti della chiesa veronese una comunità di azione di persone e famiglie di tradizione etnico-giuridica diversa, che prelude al superamento, anche sul piano politico, della differenziazione tra società locale di tradizione etnico-giuridica longobarda e quella, dominante, di tradizione etnico-giuridica franco-alamanna (25), superamento, che avrà conferma con la nomina a conte di Verona proprio di Gandolfo.

#### 1.2.1.2. Vassalli comitali e altri

La parte iniziale del privilegio di Ottone II dell'anno 983 (26) [15], del quale appresso trattiamo (27), concerne la conferma in proprietà alla chiesa di ampi beni donati in tempi recenti, costituiti da tre *curtes*, in comitati esterni a quello veronese, dotate di *capella* e di *pertinentiae*, e due *casalia*.

---

(16) Sul conte Anselmo e sulla sua attività a favore di chiese e monasteri si vedano Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 76-78, e A. Castagnetti, *Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficiari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia*, Verona, 1990, pp. 73-74.

(17) *CDV*, II, n. 88, 908 settembre 12, Verona.

(18) Si tratta del *casale Berulfi*, menzionato in altro documento posteriore concernente Nogara: *CDV*, II, p. 219, n. 168, 920 luglio 2, Nogara.

(19) *CDV*, II, n. 205, 929 luglio 11, Ronco.

(20) Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 101-104.

(21) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 174.

(22) G. G. Dionisi, *Veteris Veronensis agri topographia*, in G. G. Dionisi, *De duobus episcopis Aldone et Notingo Veronensis ecclesiae assertis et vindicatis dissertatio*, Verona, 1758, n. 44, 995 giugno 14.

(23) E. Hlawitschka, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962)*, Freiburg im Breisgau, 1960, pp. 283-285; R. Pauler, *Das 'Regnum Italiae' in ottonischer Zeit. Markgrafen, Grafen und Bischöfe als politische Kräfte*, Tübingen 1982, p. 178: tabella genealogica dei Gandolfingi.

(24) Dionisi, *Veteris Veronensis* cit., n. 31, 973 luglio, Verona. Il conte Atto risiedeva in Lecco, donde traeva anche la connotazione comitale: Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 139-142; V. Fumagalli, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino 1976, pp. 116-117, note 8 e 9, e V. Fumagalli, *I cosiddetti 'conti di Lecco' e l'aristocrazia del Regno Italico tra IX e X secolo*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, II, Roma, 1996, p. 121.

(25) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 69 ss.

(26) App., n. 1, 983 giugno, Verona.

(27) Cfr. sotto, par. 1.3.

Le prime due *curtes*, Cinto e Teolo, con le loro cappelle, nel comitato di Monselice (28), erano state donate rispettivamente da un laico, Lanzo, e da un chierico, Angelberto detto Reginzo. Il primo potrebbe essere identificato con un Lanzo, che appare in un placito dell'anno 918 (29) tra i vassalli dell'alamanno Ingelfredo, conte di Verona, proveniente dal Friuli, come il suo *senior*, il re Berengario I, e provvisto di beni consistenti proprio nel comitato di Monselice (30), in relazioni strette con il vescovo Notkerio, che ne diviene anche l'esecutore testamentario, proprio per i beni monselicensi (31). Non è azzardato supporre che anche il chierico Angelberto appartenesse allo stesso ambiente. Alcuni atti posteriori concernono la decima della *curtis* di Cinto, prima ceduta a censo dai canonici alla chiesa vescovile di Padova (32), poi di nuovo da questa al capitolo (33) e poco dopo agli Estensi (34).

[16] La terza *curtis*, quella di *Badabones* o *Badabiones*, nel comitato di Trento, era stata donata dallo stesso vescovo Notkerio.

L'ultima donazione, confermata dall'imperatore, era stata effettuata da Andreperga detta Giza: consisteva in due *casalia* nella *curtis regia* di Zerpa, che era già stata donata da Berengario I al conte Ingelfredo, con i pieni diritti giurisdizionali (35). Scomparso il conte e persa la traccia della presenza di suoi eredi a Verona, la *curtis* di Zerpa venne riassorbita dal fisco regio, nella cui disponibilità essa appare nell'anno 942, quando i re Ugo e Lotario fanno dono alla veronese Giselberga di due *sortes* che spettano alla *curtis regia* di Zerpa (36).

Quanto conosciamo, dunque, in merito ai beni donati, alla loro dislocazione, agli attori della donazione, rinvia, oltre che al vescovo Notkerio e al suo ambiente 'longobardo', tra Verona e Trento, anche al conte Ingelfredo, in stretto contatto con il vescovo, e al suo *entourage* di vassalli e di persone di tradizione etnico-giuridica transalpina, alamanna e franca.

## 1.2.2. Famiglie di tradizione longobarda

### 1.2.2.1. Il vescovo Notkerio

Il principale benefattore del capitolo fu il vescovo Notkerio. Egli apparteneva ad una famiglia di grossi proprietari terrieri, di tradizione etnico-giuridica longobarda, originaria o risiedente nella [17] Valpantena (37). Alla sua iniziativa individuale, favorita dalla condizione sociale ed economica, può essere attribuita solo l'acquisizione di una parte dei beni; il resto proviene

---

(28) Prima dell'anno 983 il comitato di Monselice era già stato 'declassato' a *iudiciaria*, inserita nel comitato di Padova; la sua menzione è frutto di una ripresa, probabilmente, delle connotazioni territoriali presenti nei documenti anteriori di donazione: cfr. Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 193-194.

(29) *CDV*, II, n. 154, 918 gennaio, Verona = C. Manaresi, *I placiti del 'Regnum Italiae'*, voll. 3, Roma, 1955-1960, I, n. 128.

(30) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 75-77.

(31) *Ibidem*, pp. 104-105.

(32) Dionisi, *Veteris Veronensis* cit., n. 25, 969 agosto = *CDP*, I, n. 53 a, 969 agosto.

(33) *CDP*, I, n. 53 b, 1066 luglio 29.

(34) *ACV*, perg. III, 6, 8v, 1082 dicembre 28: l'investito della *curtis* di Cinto è Uberto Bastardo figlio del marchese Azzo. Tre anni prima, l'arciprete e l'arcidiacono avevano investito a fitto della *curtis* di Lusia il marchese Alberto Azzo II e i suoi figli Ugo e Folco: *CDP*, I, n. 256, 1079 maggio 31, Verona; l'investitura venne rinnovata un secolo dopo al marchese Obizzo d'Este e al nipote Azzo: *ACV*, perg. I, 8, 1r, 1190 luglio 20, Verona.

(35) *DD Berengario I*, n. 114, anno 916 = *CDV*, II, n. 142.

(36) *DD Ugo e Lotario*, n. 61, 942 maggio 23 = *CDV*, II, n. 227. Nell'ambito della *curtis* di Zerpa viene collocato il centro demico di Cavalpone: Dionisi, *Veteris Veronensis* cit., n. 38, 987 agosto, donazione alla canonica da parte di due coniugi franchi (cfr. Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 166). In seguito la *curtis* sembra essere pervenuta ai conti di San Bonifacio: A. Castagnetti, *La pieve rurale nell'Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della pieve veronese di S. Pietro di 'Tillida' dall'alto medioevo al secolo XIII*, Roma, 1976, p. 148, nota 565.

(37) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 103-104. L'opinione di L. Simeoni, *I comuni di Bondo, Breguzzo e Bolbeno nei secoli XII e XIII*, «Tridentum», 1906, p. 5 dell'estratto, che il vescovo Notkerio fosse di Pavia, si basa su un fraintendimento del diploma ottoniano dell'anno 951 (doc. citato sotto, nota 73), ove l'espressione «sancte ipsius ecclesie episcopus», va riferita non alla chiesa di Pavia, luogo di emanazione del diploma, ma alla chiesa veronese, il cui capitolo è destinatario del privilegio.

dall'eredità familiare, come risulta chiaro dalle parole stesse di Notkerio, che ricorda come i suoi genitori fossero sepolti nella Valpantena, proprio nella zona ove assai consistenti sono i suoi possedimenti, castelli compresi; attenzione particolare, del resto, egli mostra nei confronti dei sacerdoti della valle, per i quali tutti dispone un banchetto nel giorno dell'anniversario della morte dei suoi genitori.

Con un primo atto testamentario dell'anno 921 (38) il vescovo fonda uno xenodochio in città, in una sua casa nella corte del Duca, presso l'oratorio di S. Faustino, xenodochio che assoggetta al capitolo e al quale dona, fra altri beni in città e sui monti, una *curtis* situata in Marzana, sui cui terreni era stato costruito un castello, saldamente munito con torri e altre opere fortificatorie, e la porzione di un secondo castello in Grezzana; ancora beni consistenti, quattro *curtes domnicatae*, in vari luoghi.

Al medesimo xenodochio, con un altro atto testamentario dell'anno 927 (39), il vescovo dona beni e diritti su alcuni villaggi nel territorio dell'alto lago di Garda, costituiti dalle *decaniae* di Breguzzo, Bolbeno e Bondo; ancora, nella valle Lagarina, la *curtis* di *Badabiones*, località non identificata (40), e beni indeterminati, *res*, nei villaggi di [18] Lizzana, Marco e Sarno, e numerose *massariciae* in Ossenigo. I beni giungeranno nella proprietà dello xenodochio dopo un lungo e successivo godimento a titolo usufruttuario da parte di personaggi vari, fra i quali il vescovo Bernardo di Trento.

Si comprende il fatto che nel privilegio di Ottone II, del quale trattiamo appresso (41), il vescovo Notkerio sia stato qualificato come «pater Veronensium clericorum», non solo per l'ampiezza e il valore 'politico' delle sue donazioni – basta pensare ai castelli in Valpantena e ai diritti pubblici, sui villaggi trentini (42), *decaniae*, consistenti probabilmente in diritti giurisdizionali da porsi fra i diritti minori (43) –, ma anche in funzione antitetica all'azione del vescovo Raterio, che aveva tentato di limitare la posizione del capitolo e il cui nome viene taciuto (44).

### 1.2.2.2. Il diacono e visdomino Dagiberto

In relazione ancora ai castelli elencati nel privilegio dell'anno 983, ricordiamo che nello stesso periodo, in cui appaiono i castelli sulle terre di Notkerio, il diacono Dagiberto, visdomino ossia amministratore della chiesa vescovile, dona ad uno xenodochio, assoggettato al capitolo, una piccola *curtis* in Bionde, sui cui terreni è stato [19] edificato un castello, e altri beni sparsi in molti villaggi (45).

(38) *CDV*, II, n. 177, 921 febbraio 10, Mantova.

(39) *CDV*, II, n. 199, 927 novembre 15, Verona.

(40) H. von Voltelini, *Immunität, grund- und leibherrliche Gerichtsbarkeit in Südtirol*, «Archiv für österreichische Geschichte», 94 (1907), pp. 311-463, ora in traduzione italiana, da cui citiamo: H. von Voltelini, *Giurisdizione signorile su terre e persone nel Trentino medievale*, Trento, 1981, p. 12.

(41) App., n. 1; cfr. sotto, par. 1.3.

(42) I diritti giurisdizionali sui tre villaggi, *villae*, saranno confermati solo nel privilegio di Enrico II dell'anno 1014 (app., n. 2), come annota anche Voltelini, *Giurisdizione signorile* cit., p. 15.

(43) Questi diritti giurisdizionali possono essere annoverati fra quelli propri di un detentore di una signoria che suole essere definita quale 'signoria fondiaria': C. Violante, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli XI-XII*, in G. Dilcher, C. Violante (a cura di), *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, Bologna, 1996, pp. 13-16.

(44) La Rocca, *Pacifico* cit., pp. 82-83. Sui rapporti tra il vescovo Raterio e il capitolo si vedano Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 113-118, e Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 117-121, con rinvio alla bibliografia precedente.

(45) *CDV*, II, n. 214, 931 settembre 20, Verona. Sulla distribuzione dei beni di Dagiberto si veda l'analisi, accompagnata da cartine dettagliate, di G. M. Varanini, *La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento*, Verona, 1985, pp. 18-21. Ricordiamo, almeno, la donazione di un podere, *massaricia*, in *Pino*, nella valle *Provinianensis*: all'inizio del secolo XII si giunge ad un accordo tra il capitolo e i vicini di Castelrotto concernente l'esenzione dagli oneri pubblici degli abitanti del *casale* di *Pino*: *ACVCarte*, n. 13, 1107 febbraio 13, Verona.

Anche Dagiberto probabilmente era di nazionalità longobarda, dal momento che si sottosegnano all'atto testamentario tre persone di legge romana e tre di legge longobarda (46), come nel secondo atto testamentario del vescovo Notkerio (47).

Già nella piena età carolingia i Longobardi, perduta la possibilità di svolgere un ruolo politico, poterono conservare una posizione sociale di un certo rilievo, a loro assicurata, da una parte, dalla persistenza di patrimoni consistenti, anche se non paragonabili in genere a quelli dell'aristocrazia franca, dall'altra parte, dal conseguimento di uffici ecclesiastici importanti: arcidiaconi del capitolo della cattedrale e abati di monasteri cittadini, fino a tornare, alla metà del secolo IX, sulla cattedra vescovile con Audone (48) e, poi, con Notkerio.

Che fra i canonici della chiesa cattedrale fossero presenti personaggi [20] capaci anche di svolgere un ruolo politico non solo locale, lo si deduce nello stesso periodo dall'azione di un altro diacono, Audiberto Audo, che fa parte di un gruppo di cittadini veronesi che nell'anno 905 si schierarono per il re Berengario contro Ludovico di Provenza (49).

Il diacono Audiberto Audo, che aveva già ricevuto un privilegio all'inizio dell'anno 905 (50), ne riceve un altro l'anno successivo, con la licenza di costruire il castello di Nogara (51). Proprio le vicende di questo castello, dalla concessione della facoltà di erezione ai rapidi trasferimenti di proprietà (52), possono farci comprendere le vie e i tempi attraverso i quali grossi proprietari terrieri, come il vescovo Notkerio o il visdomino Dagiberto, con o senza autorizzazione regia, hanno potuto erigere castelli sulle loro proprietà, in un periodo convulso, quello dei primi decenni del secolo, che vede diffondersi la costruzione di castelli (53), per difesa contro le incursioni ungariche e i pericoli portati dalle guerre intestine.

#### 1.2.2.3. Odelberto 'Ocio', vassallo vescovile

Nell'ambito, oltre che della tradizione longobarda, dei rapporti con la chiesa e il territorio trentino, già propri del vescovo Notkerio, ma presenti anche con il conte Anselmo, si collocano altri personaggi e famiglie della prima e della seconda metà del secolo X.

Nella parte dispositiva del secondo atto testamentario del vescovo Notkerio, sopra considerato, viene nominato un vassallo del [21] vescovo, Odelberto detto *Acio* od *Ocio* (54). Già presente in Verona (55), egli è originario del Vicentino, figlio del defunto Peredeo di Brendola: a lui perverranno la *curtis* e la cappella di *Badabiones*, in val Lagarina, nel comitato trentino, dopo la scomparsa del vescovo Bernardo di Trento, che ne godrà l'usufrutto. Odelberto dovrà adempiere ad alcuni obblighi, particolarmente nella ricorrenza degli anniversari di Notkerio e del padre suo: nominare e mantenere un prete presso la cappella; offrire il pasto a quaranta po-

---

(46) Negli atti testamentari non sempre è presente la dichiarazione di nazionalità dell'attore, come poche volte appare negli atti di permuta: ad esempio, il vescovo Notkerio dichiara la nazionalità del padre solo in un atto di donazione (*CDV*, II, n. 203, 928 agosto 1), non nei due atti testamentari considerati alla nota seguente.

(47) *CDV*, II, n. 199, 927 novembre 15, Verona. Al primo atto testamentario dell'anno 921 di Notkerio si sottosegnano numerosi personaggi di rilevanza politica, fra i quali il conte Ingelfredo e suoi vassalli, che dichiarano di vivere secondo la legge alamanna, ma si tenga presente che l'atto è redatto in Mantova, al seguito di Berengario I (*CDV*, II, n. 177, 921 febbraio 10); nel secondo atto dell'anno 927 si sottoscrive anche Milone, franco e vassallo regio, il futuro conte della città, ma non dichiara la sua legge né la condizione di vassallo regio.

(48) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 45-53.

(49) Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 74-75; Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 92.

(50) *DD Berengario I*, n. 53, 905 gennaio 23 = *CDV*, II, n. 66.

(51) *DD Berengario I*, n. 65, 906 agosto 24 = *CDV*, II, n. 76.

(52) G. Rossetti, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella 'Langobardia' del secolo X*, «Aevum», XLIX (1975), pp. 270-287.

(53) Cfr. sotto, t. c. note 112-113.

(54) Su Odelberto *Ozo* si sono soffermati Varanini, *Aspetti* cit., p. 211, e Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 106-108.

(55) *CDV*, II, p. 219, n. 164, 920 aprile, Verona: Odelberto *Acio* è teste ad una locazione dell'abate di S. Zeno.

veri e a dodici sacerdoti; fornire allo xenodochio, fondato dal vescovo nella corte del Duca, due carri di vino; pagare infine un censo di cinque soldi d'argento. Beni sono lasciati anche al figlio di Odelberto, Ingelbaldo: due massarie in Ossenigo, gravate di un censo annuale di tre denari (56).

Tre decenni dopo, Odelberto *Ozo*, che si dichiara di legge longobarda, ricorda i rapporti con i due vescovi, quando dona al monastero di S. Lorenzo di Sezano una terra con viti in Valpantena, ad Alcenago, per rimedio della sua anima e per rimedio dell'anima dei suoi *domini* e *seniores* i vescovi Notkerio di Verona e Bernardo di Trento, e per l'anima dei suoi genitori, defunti, e dei numerosi figli e figlie, uno dei quali ha nome Ingelbaldo (57).

[22] 1.2.2.4. *Il diacono Ingelbaldo*

Il nome del figlio di Odelberto *Ozo* ricorda un altro personaggio, più tardo, il diacono Ingelbaldo, in una posizione sociale più elevata, in quanto canonico del capitolo, e dotato di un patrimonio individuale notevole. Questi, che si dichiara nel suo atto testamentario dell'anno 981 (58) quale figlio del defunto Norpaldo, proveniente dal comitato trentino, di legge longobarda, assegna i suoi beni ai fratelli Arnaldo e Uberto, con clausole dettagliate, le quali prevedono che, se uno o entrambi i fratelli scompariranno senza eredi, metà o tutti i beni giungano in proprietà del capitolo (59). Gli eredi rimangono, in ogni caso, tenuti ad assolvere ad obblighi specifici: debbono offrire un pranzo nell'anniversario della morte di Ingelbaldo a quindici preti della chiesa cattedrale e a quindici poveri; fornire due candele di cera del peso di cinque libbre e quaranta libbre di olio a due chiese cittadine. Ad obblighi analoghi sono tenuti i canonici, se i beni perverranno a loro; se otterranno metà dei beni, le corresponsioni alle due chiese saranno diminuite ad un pasto per dieci poveri, tre libbre di cera e dieci di olio, che i canonici eventualmente dovranno acquistare.

Il documento mostra anche la notevole consistenza patrimoniale del diacono, che possiede beni in Pontepossero, sui quali è stato eretto un castello, forse per iniziativa sua o di altri privati, se si tratta di un acquisto; ivi presso, dispone di altri beni, fra cui una *curticella*, nonché della metà di un'altra *curticella* in *Rezinaga*, forse nel Vicentino, e terre prative a Sovizzo, nel Vicentino (60).

[23] Un fratello di Ingelbaldo, Arnaldo, potrebbe identificarsi con uno dei due vassalli del vescovo Milone presenti ad un atto di permuta tra quest'ultimo ed abitanti di Monselice (61). Fra i vassalli dello stesso vescovo, dodici anni prima (62), apparivano l'altro fratello, Uberto, e un terzo fratello, Turrisingo, ora defunto: entrambi sono definiti quali figli di Norpaldo «de civitate Verona», segno che il padre si era trasferito in questo comitato da tempo, ben prima che il figlio Ingelbaldo redigesse il suo testamento, facilitandone, probabilmente, l'ingresso nel clero della cattedrale, se già non vi era presente, stanti gli stretti rapporti fra le chiese trentina e

---

(56) Pur rimanendo attivo in Verona, Odelberto mantiene interessi nel Vicentino: pochi anni dopo, effettua una permuta con il diacono Dagiberto, visdomino ossia amministratore della chiesa veronese, dando un appezzamento di terra arativa nella valle *Pretoriensis*, a Castagné, e ricevendone in cambio uno in Lonigo: *CDV*, II, n. 211, 931 agosto 3, Verona. Un mese dopo, assiste al testamento del medesimo diacono, dichiarando di vivere secondo la legge longobarda: *CDV*, II, n. 214, 931 settembre 20, Verona. Nel 938 Odelberto *Ocio*, che si definisce ancora come figlio del defunto Peredeo di Brendola, effettua una permuta con l'abate di S. Maria in Organo per terre in Valpantena: *CDV*, II, n. 220, 938 febbraio, Verona.

(57) *CDV*, II, n. 262, 959 gennaio.

(58) Dionisi, *Veteris Veronensis* cit., n. 35, 981 febbraio.

(59) Nelle disposizioni, di cui al documento citato nella nota precedente, a due fratelli del diacono dovrebbero essere assegnate tre parti e una parte, ma è probabile che si tratti di quattro porzioni di una metà del tutto, che alla fine sarebbe confluita anch'essa nel patrimonio della chiesa.

(60) Si noti che Sovizzo dista pochi chilometri da Brendola, donde era originario Odelberto *Ocio*. Già Varanini, *Aspetti* cit., p. 211, ha sottolineato i rapporti tra i territori e le città di Trento, Verona e Vicenza, che hanno come centro, appunto, il territorio e la chiesa veronese.

(61) Dionisi, *Veteris Veronensis* cit., n. 34, 980 giugno = *CDP*, n. 64. Cfr. Varanini, *Aspetti* cit., p. 217.

(62) Dionisi, *Veteris Veronensis* cit., n. 26, 969 giugno = *CDP*, I, n. 52.

veronese, come fra i due comitati, in genere (63), rapporti che il diacono Ingelbaldo, nel suo presumibile ultimo atto, vuole ribadire, sottolineando la provenienza trentina della sua famiglia. La quale, presumibilmente, avrà conservato anche possessi nel territorio trentino, pur se di essi il diacono non fa menzione.

Potrebbero esservi stati rapporti parentali tra la famiglia di Odelberto *Ocio* od *Ozo* e del figlio Ingelbaldo e quella di Norpaldo e dei figli Ingelbaldo e Turrisingo, nonostante le dichiarazioni di origini diverse, vicentina e trentina. Alcuni indizi sussistono: per la prima famiglia, origine da Brendola, nel Vicentino, e rapporti di vassallaggio con il vescovo veronese, dal quale si ricevono benefici consistenti nel Trentino; per la seconda, mezzo secolo dopo, provenienza dal Trentino, rapporti di vassallaggio con un vescovo, possessi nel Vicentino non [24] lontano da Brendola; ed ancora, un nome in comune, Ingelbaldo. Ribadiamo, tuttavia, che si tratta di indizi, non sufficienti, se non confortati da altri, a stabilire rapporti certi fra le due famiglie vicine nel tempo.

Un altro problema aperto è costituito dai rapporti delle due famiglie con quella veronese dei Turrisingi, potente in Verona nel secolo XII e in età comunale, che doveva il suo rango capitaneale al rapporto vassallatico con la chiesa vescovile di Trento e della quale prospettiamo appresso una discendenza dai nostri (64).

Prima di trattare di questa famiglia e delle altre capitaneali, ci soffermiamo a delineare la concessione imperiale dei diritti giurisdizionali e latamente politici, poi tracciamo le linee, note, dell'introduzione e della diffusione dei rapporti vassallatico-beneficiari in territorio veronese.

### 1.3. La concessione imperiale dei diritti giurisdizionali da Ottone II a Federico I (983-1154)

Le donazioni di beni assai estesi, anche di castelli o di porzioni di essi, dalle donazioni dei conti franchi Anselmo (65) e Milone (66) e del vescovo Notkerio (67) e del diacono Dagiberto (68) a quella della contessa Ermengarda (69), non avevano conferito al capitolo diritti giurisdizionali. La situazione muterà con le concessioni elargite dai [25] privilegi ottoniani, soprattutto dal secondo (70).

Dopo il privilegio di Ludovico il Pio, che aveva concesso alla chiesa il *mundiburdium* (71), mantenendola tuttavia nella soggezione vescovile, dobbiamo attendere più di un secolo (72)

---

(63) Oltre a quanto detto poco sopra, rinviamo per il secolo IX a A. Castagnetti, *'Teutisci' nella 'Langobardia' carolingia*, Verona, 1995, p. 21, per i possessi del monastero di S. Maria in Organo nella valle Lagarina; pp. 77-80 per la presenza in Trento dell'arcidiacono Audone, poi vescovo di Verona. Ricordiamo, infine, i conflitti fra i vescovi trentino e veronese per possessi nella *villa Asiana*: P. F. Kehr, *Italia Pontificia. VII. Venetiae et Histria*, voll. 2, Berlino, 1923-1925, I, p. 220, nn. 8-10, anni 876-881.

(64) Cfr. sotto, t. c. nota 257.

(65) Doc. dell'anno 908, citato sopra, nota 17.

(66) Doc. dell'anno 929, citato sopra, nota 19.

(67) Docc. degli anni 921 e 927, citati sopra, note 38 e 39. Nel secondo atto, invero, si prescrive che i coltivatori delle terre poste nei villaggi trentini non possano essere assoggettati al placito pubblico, se non ad esso condotti dall'avvocato, mentre, di norma, siano assoggettati alla potestà, *iudiciaria*, dell'ente, ma, per quanto si faccia riferimento a un trattamento analogo a quello riservato ai *liberi homines*, si tratta di servi affrancati o *libertini*.

(68) Doc. dell'anno 931, citato sopra, nota 45.

(69) Doc. dell'anno 995, citato sopra, nota 22.

(70) App., n. 1.

(71) Doc. dell'anno 820, citato sopra, nota 9.

(72) Tralasciamo il privilegio berengariano dell'anno 916 (*DD Berengario I*, n. 113, anno 916), di assai discussa autenticità. Rinviamo in merito all'ampio esame della tradizione storiografica e del testo del privilegio effettuata nell'introduzione al diploma dallo Schiaparelli (*ibidem*, pp. 290-292), il quale corregge un suo giudizio precedente sostanzialmente favorevole: L. Schiaparelli, *I diplomi dei re d'Italia. Ricerche storico-bibliografiche*, «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo», 23 (1902), p. 92. Si pronuncia decisamente per la falsificazione Voltelini, *Giurisdizione signorile* cit., pp. 12-18, che

affinché il capitolo sia gratificato da un altro privilegio, ad esso indirizzato nell'anno 951 da Ottone I (73), all'indomani della sua incoronazione regia: il re ribadisce la protezione del *mundiburdium* regio, conferma la proprietà dei due xenodochi, donati dal vescovo Notkerio e dal diacono Dagiberto; concede, inoltre, l'immunità, così che nessun ufficiale pubblico né alcun altro dotato di *iudiciaria potestas* possa esercitare la propria *potestas* sui livellari ovvero liberi coltivatori delle terre ecclesiastiche, né entrare nei villaggi e nei castelli del capitolo; un divieto non assoluto, invero, poiché in alcuni casi i funzionari pubblici possono entrarvi: ad esempio, quando l'immunista non consegna all'autorità pubblica un criminale (74). Il privilegio non si sofferma ad enumerare beni e diritti, ma la disposizione stessa sottintende che la chiesa ne è ampiamente provvista, se si parla, appunto, di villaggi e castelli, pur se in modo generico. Si veniva così a creare quella che nella storiografia odierna è definita quale 'signoria immunitaria'; in [26] seguito i signori ottennero la facoltà di esercitare direttamente i poteri connessi alla giurisdizione: l'immunità da 'negativa' divenne, come si dice comunemente, 'positiva' (75).

Più particolareggiato e più ampio nelle concessioni è il privilegio elargito nell'anno 983 da Ottone II (76). Il diploma può essere distinto in due parti (77): nella prima parte sono confermate alcune donazioni recenti, sulle quali ci siamo soffermati (78). La seconda parte del privilegio, che contiene l'elenco dei *castra* e dei diritti pubblici concessi, con l'esonazione dal fodro e dal teloneo, sembra riprendere un diploma più antico, che non ci è giunto, presentato per la conferma imperiale, assieme alla richiesta di corroborazione dei beni di acquisto recente, le tre *curtes* e i *casalia*. La cancelleria avrebbe accondisceso alle richieste dei canonici, ponendo nella prima parte la conferma dei beni donati, aggiungendo poi il contenuto del documento più antico, concernente castelli, fodro e teloneo.

L'imperatore non procede, quindi, a donazioni di nuovi beni. La 'novità' del privilegio consiste nella donazione di diritti: agli abitanti di alcuni castelli viene concessa l'esonazione per la corresponsione di alcuni tributi, in particolare del fodro, che viene riscosso illegalmente: il riferimento non è al *fodrum regis*, un tributo di natura pubblica, spettante al re quando veniva nel regno, corrisposto in natura (79), poi nel secolo XII commutato anche in denaro (80), ma al fodro esatto da ufficiali pubblici o da altri con la violenza. Viene ancora concessa l'esonazione dalla corresponsione del teloneo e, infine, ribadita in modi più espliciti l'esonazione dall'intervento degli ufficiali pubblici sui coltivatori delle terre, in particolare per l'esercizio della giustizia: i *placita* possono essere svolti solo in presenza dei canonici.

[27] Con il privilegio di Enrico II dell'anno 1014 i diritti precedenti vengono ampliati (81): ora i canonici possono raccogliere direttamente e per la propria chiesa il fodro, il fodro signorile o *Privatfodrum* (82); svolgere i placiti ovvero presiedere propri tribunali signorili, esercitare i maggiori diritti di giurisdizione, *districta*, con tutti i redditi pubblici derivanti.

Il capitolo è divenuto un potentato politico, ottenendo il riconoscimento formale di un processo che, avviato con la concessione dell'immunità dal primo Ottone e ancor più dal secondo Ottone, lo pone ora in una posizione analoga a quella della chiesa vescovile e del monastero imperiale di S. Zeno (83): il ruolo politico di questi tre enti solo nell'età comunale inizierà ad essere ridimensionato dal controllo superiore del comune cittadino (84).

conclude la sua analisi suggerendo che la falsificazione sia anteriore al privilegio di Enrico III dell'anno 1047 (*DD Heinrich III*, n. 202, 1047 maggio 8).

(73) *DD Ottonis I*, n. 137, 951 ottobre 9.

(74) Kroell, *L'immunité* cit., pp. 250 ss.; F.-L. Ganshof, *L'immunité dans la monarchie franque*, in *Les liens de vassallité et les immunités*, Bruxelles, 1958, pp. 199 ss.

(75) Violante, *La signoria rurale nel contesto storico* cit., pp. 16-17

(76) App., n. 1, 983 giugno, Verona.

(77) Voltolini, *Giurisdizione signorile* cit., pp. 14-15,

(78) Cfr. sopra, t. c. note 28 ss.

(79) C. Brühl, *Fodrum, Gistum, Servitium regis*, voll. 2, Köln-Graz, 1968, I, p. 541.

(80) Cfr. sotto, t. c. nota 345.

(81) App., n. 2.

(82) Brühl, *Fodrum, Gistum* cit., I, pp. 575-577.

(83) Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 229-239.

(84) Cfr. sotto, par. 7.3.

## 1.4. Castelli e signorie rurali

### 1.4.1. I castelli

Il privilegio di Ottone II dell'anno 983 (85) permette di conoscere la situazione patrimoniale e, possiamo ora anche dire, giurisdizionale e politica del capitolo, che appare ragguardevole.

I castelli in proprietà (86), sulla cui base si avvia il processo di formazione di altrettanti distretti signorili, sono nella pianura Cerea (87), [28] sul Menago, Porcile, l'odierna Belfiore, e Bionde (88), sulla sinistra dell'Adige; Poiano (89), Marzana (90) e Grezzana (91), nella Valpantena; Prun (92) nella Valpolicella; Castion (93) sopra Garda. Degli otto castelli del capitolo elencati nel privilegio ottoniano, tre castelli – Grezzana, Marzana e Bionde – provengono da donazioni effettuate nei primi decenni del secolo.

Ai castelli enumerati Enrico II (94) aggiunge Erbezzo (95), nella bassa Lessinia (96); Corrado II (97) Pontepossero, nella [29] pianura (98), e Calmasino, forse semplice *villa* (99) nel territorio gardense; Enrico IV (100) Lugo, Alcenago, Cologne, nella Valpantena, Angiari (101) e Fagnano nella pianura. Le conferme di Lotario III (102) e di Federico I (103) omettono Lugo, Alcenago e Cologne.

---

(85) App., n. 1, 983 giugno, Verona.

(86) Si veda in appendice la cartina della distribuzione dei castelli, elaborata sulla base del privilegio imperiale dell'anno 983 (app., n. 1), ai quali castelli si debbono aggiungere altri, documentati nei privilegi posteriori.

(87) Segnaliamo per questo e gli altri castelli la prima attestazione documentaria dell'esistenza del castello, se anteriore al privilegio ottoniano: per Cerea, app., n. 4, anno 923.

(88) *CDV*, II, n. 134, 915 agosto.

(89) F. Weigle, *Urkunden und Akten zur Geschichte Rathers in Verona*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XXVII (1938-1939), pp. 1-40, n. 10, anno 968.

(90) Doc. dell'anno 921, citato sopra, nota 38.

(91) Come alla nota precedente.

(92) La prima attestazione del castello è nel diploma ottoniano.

(93) Come alla nota precedente.

(94) App., n. 2, anno 1014.

(95) La prima attestazione del castello è nel diploma enriciano. Precisiamo che l'identificazione di *Arbetum* con il villaggio di Erbezzo costituisce una semplificazione, poiché i due siti, pur prossimi, non coincidevano: G. M. Varanini, *Linee di storia medievale (sec. IX-XIII)*, in *Grezzana e la Valpantena*, Grezzana, s. d., pp. 113-114.

(96) Nel privilegio enriciano vengono confermati altri possedimenti rilevanti: ricordiamo la *curtis* di *Clusa Gardensis*, da collocare probabilmente presso la località omonima di Chiusa, sull'Adige, che, pur non inserita nel distretto gardense in senso proprio, faceva parte con Volargne del sistema difensivo imperniato sul castello di Rivoli, questo incluso nel distretto gardense (A. Castagnetti, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona, 1984, pp. 50-51); ancora, la *silva Colegaria*, situata oltre Legnago, lungo il Tartaro, donata da un chierico della chiesa veronese anche per l'anima di Valderada, *ancilla Dei*, la sola ricordata nel privilegio (Dionisi, *Veteris Veronensis* cit. n. 37, 982 novembre, Verona): nel secolo XII la *silva* venne difesa dai canonici contro le usurpazioni: A. Castagnetti, *La pianura veronese nel Medioevo*, in G. Borelli (a cura di), *Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige*, voll. 2, Verona, 1977, I, p. 60. Da segnalare anche che solo con questo privilegio vengono riconosciuti i diritti su tre villaggi trentini, per cui si veda sopra, nota 42.

(97) *DD Conradi II*, n. 96, 1027 maggio 24.

(98) Il diploma viene, dunque, a riconoscere l'acquisizione del castello, metà del quale era stata destinata nell'anno 981 dal diacono Ingelbaldo ai fratelli e, successivamente, al capitolo: cfr. sopra, par. 1.2.2.4.

(99) Nel privilegio di Corrado II (doc. citato sopra, nota 97, redazione B) si aggiunge la dicitura *villae* ai *castra* prima dell'elencazione delle singole località, dicitura che sarà ripresa nei privilegi successivi, con l'inclusione di Calmasino (*DD Heinrici III*, n. 202, 1047 maggio 8).

(100) *DD Heinrici IV*, n. 364, 1084 giugno 18.

(101) Per il castello di Angiari si veda la donazione dell'anno 995 della contessa Ermengarda: doc. citato sopra, nota 22.

(102) *DD Lotharii III*, n. 95, 1136 settembre 25; si veda anche *DD Conradi III*, n. 171, 1147 febbraio 8, diploma in forma di un presunto originale.



Un cenno è opportuno fornire anche sui privilegi pontifici, che iniziano con quello di Benedetto VI indirizzato al vescovo Milone negli anni 972-974, con il quale il pontefice concede la protezione su tutti i beni e diritti della chiesa veronese, affidati all'amministrazione di arcidiacono e arciprete: *curtes, castella, villae, xenodochia*, senza alcuna specificazione (104); né alcuna determinazione appare nei privilegi del pontefice Leone IX (105) e dell'antipapa Clemente III (106).

Per un elenco dei beni si deve attendere il privilegio dell'anno 1122 del pontefice Callisto II (107), che enumera dapprima le chiese [30] soggette, in città e nel sobborgo (108), poi i castelli di Prun, Grezzana, Marzana, Poiano, Bionde, Porcile e Calmasino; per ultima, la *villa* di Cinto, ora Cinto Euganeo. L'elenco è incompleto rispetto a quelli presenti nei privilegi imperiali: spicca, soprattutto, l'assenza del castello di Cerea, forse perché da quasi un secolo, come vedremo (109), non era più a disposizione del capitolo.

#### 1.4.2. La formazione delle signorie rurali

Dalle grandi proprietà (110) e dalla condizione privilegiata di [31] immunità (111) si sviluppò, soprattutto sul supporto della struttura militare di un castello, la signoria territoriale o rurale, formandosi attorno ad un castello un territorio pertinente, nel quale vivevano sia gli uomini, liberi e servi, che coltivavano le terre del signore, sia gli uomini liberi dotati di beni propri (112). L'evoluzione definitiva delle strutture sociali verso forme signorili, infatti, fu accompa-

(103) *DD Friderici I*, n. 87, 1154 ottobre 26.

(104) Kehr, *Italia Pontificia* cit., VII/1, p. 233, n. 3, anni 972-974, edito in F. Ughelli, *Italia Sacra*, II ed. a cura di N. Coleti, voll. 10, Venezia, 1717-1722, V, coll. 751-752.

(105) Kehr, *Italia pontificia* cit., VII/1, pp. 234-235, n. 4, 1049 maggio 7, edito in Ughelli, *Italia sacra* cit., V, coll. 761-762.

(106) Kehr, *Italia pontificia* cit., VII/1, p. 235, n. 6, 1086 marzo 2, edito in Ughelli, *Italia sacra* cit., V, col. 769.

(107) Kehr, *Italia pontificia* cit., VII/1, p. 235, n. 7, 1121 giugno 14, edito in Ughelli, *Italia sacra* cit., V, coll. 791-793.

(108) Si tratta delle seguenti chiese *in burgo*: S. Giovanni Battista, S. Pietro in Carnario e S. Giovanni in Quinzano; a queste chiese La Rocca, *Pacifico* cit., p. 126, nella considerazione del privilegio pontificio dell'anno 1121 (non 1122), citato alla nota precedente, attribuisce la qualifica di pievi, sulla scorta di Miller, *The Formation* cit., pp. 126-127: questa autrice, invero, pone la chiesa di S. Giovanni di Quinzano fra le sette *plebes* non incluse nel privilegio indirizzato nell'anno 1145 da Eugenio III alla chiesa vescovile (Kehr, *Italia pontificia* cit., VII/1, p. 224, n. 27, 1145 maggio 17, edito in Ughelli, *Italia sacra* cit., V, coll. 791-793); ma la chiesa di S. Giovanni non ebbe la dignità plebana: cfr. Castagnetti, *La pieve rurale* cit., p. 52. È opportuno precisare, inoltre, che la pieve di Garda, inclusa dalla Miller nelle sette *plebes* non elencate nel privilegio pontificio, vi compare con tutta evidenza: «... castrum Garde cum cunctis appendiciis suis, plebem eiusdem loci cum omnibus suis capellis». Il passo è stato da noi controllato sull'originale: ASV, *Mensa vescovile*, perg. 1.

(109) Cfr. sotto, par. 3.5.2.

(110) Per il processo in generale che concerne lo sviluppo di nuclei di potere su base patrimoniale si vedano G. Fasoli, *Castelli e signorie rurali*, I ed. 1966, poi in G. Fasoli, *Scritti di storia medievale*, Bologna, 1974, pp. 53 ss.; G. Tabacco, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, a cura di R. Romano e C. Vivanti, II/1, Torino, 1974, pp. 84-88, p. 98; G. Sergi, *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in N. Tranfaglia, M. Firpo (a cura di), *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea. Il Medioevo. II. Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 377 ss.; C. Violante, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, voll. 2, Spoleto, 1991, I, pp. 347 ss.; H. Keller, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, I ed. 1979, tr. ital. Torino, 1995, p. 129; C. Violante, *La signoria rurale nel contesto storico* cit., pp. 45-47.

(111) F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle*, Roma, 1995, pp. 259 ss.; G. Sergi, *L'esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali*, in *La giustizia nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1997, I, pp. 318-332.

(112) Violante, *La signoria rurale nel contesto storico* cit., pp. 17-25.

gnata ed insieme determinata dalla diffusione del processo di incastellamento (113). Il castello, da base essenzialmente militare, divenne, per i diritti pubblici che ad esso furono spesso connessi fin dall'inizio, il più efficace supporto per la formazione di distretti signorili. Il nuovo ordinamento territoriale poté sconvolgere l'assetto precedente per *vici*: villaggi antichi scomparvero, altri furono assorbiti dal castello, i rimanenti dovettero orientarsi per gli aspetti pubblici locali verso il castello. Questo divenne il centro politico, militare, fiscale, giurisdizionale, economico, sociale ed anche, per lo più, ecclesiastico del distretto signorile. Il processo delineato si svolse in tempi diversi per località diverse in un periodo che va dal secolo X al XIII, trovando a volte compimento proprio nella piena età comunale. Si venne così a creare fra gli abitanti di uno stesso distretto signorile castrense una solidarietà di fatto, poi manifestantesi in forme esplicite: i *rustici*, come le fonti del secolo XII iniziano a designare gli abitanti del contado, [32] nei comuni obblighi di soggezione verso il signore trovarono il fondamento per lo sviluppo di legami vicinali, che per alcuni aspetti ricordano quelli esistenti fra gli abitanti degli antichi villaggi, ma rinsaldati ora dalla responsabilità collettiva nei confronti del comune signore e del castello stesso e, ancor più, dalle forme molteplici di resistenza alla pressione signorile. Proprio fra le signorie del capitolo veronese appare una di queste prime manifestazioni, relativa alla comunità di Bionde (114).

---

(113) P. Vaccari, *Il 'castrum' come elemento di organizzazione territoriale*, I ed. 1923-1924, poi in P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioevale*, II ed., Milano, 1963, pp. 159-172; G. Fasoli, *Le incursioni unghere in Europa nel secolo X*, Firenze, 1945, pp. 134 ss.; Fasoli, *Castelli e signorie rurali* cit., pp. 49-77; Tabacco, *La storia* cit., pp. 142-167; Rossetti, *Formazione* cit., pp. 243-309; V. Fumagalli, *Il Regno Italico*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, II, Torino, 1978, pp. 215-249; A. A. Settia, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli, 1984, pp. 73 ss., 168 ss. e *passim*.

(114) Cfr. sotto, par. 5.2.1.

### [33] II. Vassalli e curie dei pari

#### 2.1. I rapporti vassallatico-beneficiari con riguardo al territorio veronese

##### 2.1.1. L'introduzione e il primo periodo (secoli IX-X)

Con la conquista carolingia del regno furono introdotti nella società longobarda i rapporti vassallatico-beneficiari, che con Carlo Magno, in particolare, vennero utilizzati per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni pubbliche (115), il che avvenne anche nel regno longobardo (116), ai fini anzitutto del mantenimento del potere politico.

L'analisi delle testimonianze in merito per un territorio circoscritto, quello veronese, per il quale è disponibile una documentazione meno scarsa che per molte altre zone e nel quale, come da tempo è noto, si verificò un processo consistente di immigrazione di genti transalpine (117), mostra che i rapporti vassallatico-beneficiari, oltre che essere presenti, naturalmente, tra Franchi e Alamanni immigrati, furono [34] introdotti anche fra i Longobardi, ma che i vincoli, per lungo tempo ancora, furono contratti all'interno dei due grandi raggruppamenti etnici transalpini e longobardi. Vassalli di origine transalpina e di presumibile elevata condizione sociale, parteciparono in ogni caso del potere spettante ai gruppi dominanti di immigrati, si legarono a conti e a vescovi alamanni (118); vassalli longobardi, di presumibile condizione sociale inferiore, si legarono a personaggi della loro stessa nazionalità, che godono di una posizione rilevante sul piano sociale ed economico, ma non su quello politico: è il caso dei vassalli del grosso proprietario terriero Engelberto (119) e del diacono Audone, poi arcidiacono e infine vescovo (120). La pregiudiziale etnica agiva ancora attivamente nel periodo dei re italici (121) ed anche nella prima età ottoniana, al tempo dell'ultimo periodo di episcopato di Raterio, in un periodo nel quale il rapporto con il potere pubblico, quello centrale e quello periferico, rappresentato dal conte e dall'avvocato, era stato notevolmente rafforzato (122). Nello stesso periodo la pregiudiziale etnica fu, per la prima volta, superata per lo stesso ufficio comitale nella persona del conte Gandolfo, longobardo (123).

La crisi della solidarietà etnica, che iniziò quale crisi della grande nobiltà di tradizione carolingia e che continuò con la riduzione drastica del suo ruolo politico, a volte anche della sua presenza fisica, non provocò certo la crisi dell'istituto vassallatico, nei cui strati più elevati erano ormai entrati elementi provenienti da famiglie di tradizione longobarda: questi poterono confluire nella clientela vassallatica dei conti e del re stesso, fenomeno che fu favorito anche dalla progressiva diminuzione delle presenze di Alamanni e Franchi, e [35] giungere a rivestire gli uffici pubblici più elevati: conti, marchesi e conti di palazzo (124).

In Verona l'ufficio comitale rimase prerogativa esclusiva di Alamanni e Franchi per quasi due secoli, fino ad Ottone I, quando divenne conte Gandolfo, di famiglia professante legge lon-

(115) F. L. Ganshof, *Charlemagne et l'administration de la justice dans la monarchie franque*, in *Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben*, I, Düsseldorf, 1965, p. 388; per i caratteri delle relazioni vassallatico-beneficarie in età carolingia, F.-L. Ganshof, *Les liens de vassallité dans la monarchie franque*, in *Les liens de vassallité et les immunités*, Bruxelles, 1958, pp. 157-160; F.-L. Ganshof, *Che cos'è il feudalesimo?*, tr. it., Torino, 1989, pp. 32-33.

(116) V. Fumagalli, *Le modificazioni politico-istituzionali in Italia sotto la dominazione carolingia*, in *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare*, Spoleto, 1981, pp. 313-317; G. Tabacco, *L'avvento dei Carolingi nel regno dei Longobardi*, in S. Gasparri, P. Cammarosano (a cura di), *Langobardia*, Udine, 1993, pp. 394-396.

(117) E. Hlawitschka, *Franken, Alemannen* cit., pp. 31-33; pp. 40-41: cartina della distribuzione degli immigrati in Italia nel periodo carolingio; pp. 310-328: indicazione della documentazione della presenza in Italia di transalpini e dei loro discendenti fino all'anno Mille.

(118) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 37-40, per i vassalli di vescovi e conti di provenienza franco-alamanna in età carolingia.

(119) *Ibidem*, pp. 57-58.

(120) *Ibidem*, pp. 54-57.

(121) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 95-102.

(122) *Ibidem*, pp. 113-130.

(123) Cfr. sopra, t. c. nota 21.

(124) A. Castagnetti, *Immigrati nordici, potere politico e rapporti con la società longobarda*, in S. de Rachewiltz, J. Riedmann (a cura di), *Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14. Jahrhundert)*, Sigmaringen, 1995, pp. 57-59.

gobarda (125), avviandosi in questo periodo il superamento della discriminante etnico-giuridica anche sul piano politico.

Nel frattempo le condizioni politiche erano mutate profondamente. Pur se immigrazioni di transalpini ancora avvenivano e continueranno ad avvenire, le basi del potere politico divenivano sempre più, quasi esclusivamente, le basi locali di potere: patrimoni cospicui, castelli, soprattutto, e uomini armati per presidiarli, spesso di origine modesta.

L'assenza di indicazioni in merito alla nazionalità o alla professione di legge per le attestazioni di vassalli della seconda metà del secolo X mostra che la discriminante etnico-giuridica nell'ambito delle clientele vassallatiche è ormai superata. Sembra avviarsi a superamento anche la pratica di ricorrere, in occasione di atti privati ed ancor più in occasione di atti pubblici, alla qualifica di vassallo per sottolineare eventualmente, da un lato, un raggiunto prestigio sociale del vassallo stesso, dall'altro lato, la potenza del *senior*.

Nel secolo X la comparsa di un numero cospicuo di vassalli avviene di prevalenza, diversamente che nel secolo precedente, in alcune occasioni 'pubbliche', quali sono le sedute giudiziarie, in modi, tuttavia, non sistematici: in due placiti, svoltisi a Verona alla presenza del re Berengario I, appaiono nel primo dell'anno 913 tre vassalli del conte Ingelfredo (126), nel secondo, cinque anni [36] dopo (127), sei vassalli del medesimo conte e cinque del vescovo Notkerio, un terzo di tutti quelli che conosciamo per il territorio veronese nel periodo dei re italici; di parecchi di loro nulla possiamo dire, oltre alla presenza appunto al placito.

I vassalli vengono ostentati quale segno di potenza e prestigio personali, il che appare opportuno soprattutto nelle grandi occasioni, come appunto i placiti. I sei vassalli del conte Ingelfredo, esibiti nel placito, lo facevano ben apparire di fronte ai tre del conte Grimaldo, ai quattro del conte Didone e ai cinque del vescovo Notkerio.

Questa situazione si prolunga nella piena età ottoniana. Sei vassalli sono presenti in Verona nell'anno 972 al seguito del conte locale Gandolfo (128). All'inizio del secolo XI, Lanfranco, conte di Vicenza e di Padova, appare attorniato da almeno dodici vassalli, in un placito presieduto dal duca Ottone, che si svolge in Verona e concerne il territorio del Friuli (129). Ancora, in un placito comitale dell'anno 1023, sono presenti vassalli dell'abate di S. Zeno (130).

### 2.1.2. La rarefazione documentaria (secolo XI)

Nel secolo XI diviene più rara nella documentazione l'attribuzione della qualifica di *vassus* a singole persone. Potremmo supporre che la diminuzione di attestazioni documentarie sia dovuta ad una minore diffusione dell'istituto, ma così non è.

Altre categorie e ceti sociali potevano fornire persone idonee a testimoniare, nella quotidiana pratica documentaria, la validità e la pubblicità di un negozio giuridico, quindi della maggior parte della documentazione privata (131): giudici, notai, artigiani, possidenti [37] senza alcuna qualifica professionale, oltre agli ecclesiastici, sempre presenti anche nel passato, tanto più che ampia parte della documentazione concerne chiese e monasteri.

---

(125) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 173-174.

(126) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 125, 913 aprile, Verona.

(127) *Ibidem*, I, n. 128, 918 febbraio, Verona.

(128) *Ibidem*, II/1, n. 170, 972 luglio 4.

(129) *Ibidem*, II/1, n. 267, 1001 novembre 3.

(130) *Ibidem*, II/1 n. 320, 1023 agosto 31, Verona.

(131) G. Sergi, *I rapporti vassallatico-beneficari*, in *Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1986, pp. 155-156 per il territorio milanese; per la situazione generale si veda A. L. Budriesi Trombetti, *Prime ricerche sul vocabolario feudale italiano*, «Atti dell'Accademia bolognese delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali», LXII (1973-1974), pp. 72-73, che sottolinea come nel secolo X si verifichi una flessione nella presenza dei vassalli imperiali e regi, mentre aumenta quella dei vassalli di vescovi e abati; una diminuzione complessiva della menzione di vassalli è constatabile nel secolo XI. La posizione è confermata, per Bergamo e Brescia, ricomparendo i vassalli alla fine del secolo XI: F. Menant, *Campagnes lombardes au Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle*, Roma, 1993, pp. 643 e 657, mentre persiste ampia la documentazione per Cremona: *ibidem*, pp. 601 ss.

I rapporti vassallatici furono ancora perseguiti, ma più per i benefici che da essi discendevano, che per la qualificazione sociale e politica che se ne poteva eventualmente trarre. Le vicende di alcuni vassalli vescovili quali possono essere colte, già alla metà del secolo X, negli scritti di Raterio sono significative: ciò che viene cercato è il beneficio, mentre il vassallo, soprattutto se di condizione sociale e politica elevata, protetto dal conte veronese od anche dall'imperatore, può giungere a rifiutarsi di sottoporsi all'obbligo dell'atto della commendazione, che, nella nostra regione come nel Regno Italico, tende a non essere più documentato (132), e a quello del giuramento di fedeltà, che invece continua, in genere, ad essere richiesto da parte del signore.

Gli episodi ricordati da Raterio sono indubbiamente essenziali per cogliere aspetti importanti delle relazioni vassallatico-beneficarie, aspetti che la documentazione di tipo tradizionale, in genere, non svela, ma, per il fatto stesso di essere denunciati come 'scandalosi', debbono essere considerati come singoli episodi, non riflettenti necessariamente [38] la 'normalità' dei rapporti vassallatico-beneficari.

Per quest'ultimo aspetto, riteniamo possa essere più significativo nella sua 'muta' essenzialità descrittiva un inventario di beni della chiesa vescovile veronese, attribuibile alla metà del secolo X, il periodo di Raterio: oltre la metà dei poderi descritti risultano essere stati assegnati in beneficio a sei persone, delle quali conosciamo solo il nome. Esse avevano a disposizione, oltre che i redditi percepibili da poderi direttamente dipendenti dall'episcopio, anche quelli già attribuiti a singole chiese cittadine (133).

La descrizione fornita dall'inventario mostra che i benefici sono costituiti da erogazioni di derrate o redditi e che sono revocabili e trasferibili, mantenendo ancora una delle caratteristiche essenziali del beneficio stesso. I destinatari di tali benefici, revocati o trasferiti, non appartenevano, probabilmente, ai ceti dominanti né godevano di favori e protezioni dei potenti o addirittura dell'imperatore. Appunto per questo, riteniamo che la normalità dei rapporti vassallatici sia riflessa dalla loro condizione, non dagli episodi riferiti negli scritti, sempre polemici, del vescovo Raterio.

Nel corso del secolo XI per Verona e il suo territorio i termini *vassus* e *vassallus* divengono rari nella documentazione. Rimangono un atto di permuta dell'anno 1046, effettuato dalla chiesa vescovile, nel quale appaiono agire due *missi* e *vassi* del vescovo Vualterio (134); poi, un testamento dell'anno 1100, fra i cui testi è elencato un *vassus* (135).

[39] Anche la qualifica di *miles*, già presente negli scritti di Raterio, non appare nella documentazione veronese che nel terzultimo decennio del secolo XI, per diffondersi nel secolo seguente, nella prima età comunale.

Quando nell'anno 1073, il conte veronese Bonifacio (136), si reca ad Illasi per presiedere un placito, egli è assistito da tre giudici, da pochi astanti e da cinque «*milites de suprascripto comite*», suoi vassalli, dunque, e da tre altre persone, non qualificate.

Le attestazioni di vassalli, invero, sono poche, quasi che nel corso del secolo XI si fossero rarefatti i vincoli personali e le concessioni di beni in beneficio. Tale è l'impressione che si ricava dall'esplorazione, vasta, pur se non totale, della documentazione, costituita da centinaia di documenti e quasi tutta inedita.

---

(132) Ganshof, *Che cos'è* cit., p. 89; P. Brancoli Busdraghi, *La formazione storica del feudo lombardo*, Milano, 1965, p. 174.

(133) Castagnetti, *La pieve rurale* cit., pp. 171-181: edizione dell'inventario; *ibidem*, pp. 115-119 per le considerazioni complessive, per le quali si veda anche Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 130-134.

(134) Doc. dell'anno 1046, citato sotto, nota 755.

(135) Un *vassus*, sembra di un diacono, è presente all'atto testamentario di Epone della famiglia poi detta dei Turriseudi; nello stesso atto viene nominato un *beneficium* concesso a un giudice. doc. dell'anno 1100, citato sotto, nota 275.

(136) Sul conte Bonifacio (II) si veda A. Castagnetti, *Le due famiglie comitali veronesi: i San Bonifacio e i Gandolfingi-di Palazzo (secoli X-inizio XIII)*, in G. Cracco (a cura di), *Studi sul medioevo veneto*, Torino, 1981, p. 61.

Non migliore si presenta la situazione per quanto concerne i *beneficia*: ne abbiamo rinvenuto una sola attestazione, sulla quale ci soffermiamo perché esprime anche un processo di evoluzione verso una concezione patrimoniale ed ereditaria del beneficio.

Nell'anno 1034 (137) due fratelli, abitanti in Verona, concedono «de ficto ad census reddendum», terre in Illasi ad abitanti della valle del Tramigna, terre che fanno parte di un loro *beneficium* e che gli affittuari terranno finché i due fratelli disporranno del *beneficium* stesso: «usque dum ipsi germani ... beneficium abere et detinere deberint»; la revocabilità del beneficio è, dunque, confermata, in linea di principio, poiché nei fatti esso viene considerato come perpetuo, se subito dopo all'affittuario la terra è concessa in perpetuo: «... abere et detinere usque in perpetuum ipsa terra ...».

Nella documentazione di provenienza veronese del secolo XI non appare il termine *feudum*, come sarà di preferenza chiamato il beneficio [40] nel secolo seguente: il termine, che inizia a diffondersi in questo periodo, riflette il nuovo concetto giuridico del beneficio come *ius in re* ovvero un diritto reale, non più revocabile, se non in casi eccezionali e in forme stabilite dalla tradizione e sancite dalla legislazione (138).

La sola attestazione rinvenuta per il territorio veronese proviene da un ente 'forestiero', il monastero di S. Silvestro di Nonantola. Si tratta di due atti, di poco posteriori alla metà del secolo (139), che illustrano i rapporti di vassallaggio fra l'abate e il conte Arduino della famiglia comitale veronese dei Gandolfingi e che costituiscono una delle prime testimonianze scritte dei rapporti vassallatico-beneficiari.

Nel primo Arduino promette all'abate di astenersi, «in consilio aut in facto», di agire contro di lui, specificatamente per quanto concerne il possesso del castello, della *curtis* e della cappella in Nogara – siamo nell'ambito degli obblighi 'negativi' insiti nel rapporto vassallatico –; si impegna, poi – siamo alla parte 'positiva' –, ad aiutare l'abate a conservare il possesso di questi beni – «... adiutores erimus ... contra omnes homines, salva fidelitate imperatoris» – e a recuperarli, se perduti.

Il secondo atto consiste in una lettera inviata dal conte Arduino e dalla moglie Gisla all'abate, per protestare contro un provvedimento adottato da inviati dell'abate stesso. I due, ricordando il servizio svolto *fideliter*, si mostrano stupiti che si vietasse loro di «se intromettere» in quanto concerne il «beneficium et feudum» che a loro era stato concesso. Tanto che giungevano a chiedersi come potevano ancora dichiararsi *fideles* dell'abate se questi toglieva loro quanto era stato loro dato: si noti l'immediata correlazione istituita tra la [41] qualità di *fideles* e la detenzione del *beneficium*. La correlazione è ribadita alla fine della lettera, quando i due si augurano di continuare a godere dei beni concessi, anzi di potere in futuro, «pro fidelitate et servitio nostro», ricevere maggiori benefici.

Oggetto della controversia era un'azione di 'potestà' esercitata dal conte Arduino su certo Martinello cacciatore, *venator*. Essi dichiarano che si asterranno d'ora in poi da esercitare simili atti nei confronti di Martinello, atti che avevano in precedenza esercitato su ogni *villanus*, termine che indica i coltivatori di terre altrui (140). Mentre promettono, i due coniugi si difendono, giustificando la loro azione verso Martinello con quelle compiute verso gli abitanti del luogo che si trovano nelle condizioni di un *villanus*. La difesa non manca di insinuare il dubbio che anche Martinello potesse essere considerato un *villanus*, come essi stessi l'avevano considerato.

Possiamo considerare Martinello come appartenente a quel ceto modesto di *milites*, che avevano fra i loro compiti anche quello di andare a caccia per il signore, come un secolo prima aveva ricordato Raterio (141) e come alcuni decenni più tardi avverrà sulle terre della contessa

(137) Archivio segreto vaticano, *Fondo Veneto*, perg. 6773, 1034 novembre 8.

(138) Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 127 ss.

(139) G. Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola*. II. *Codice diplomatico*, Modena, 1785, nn. 167 e 168, databili agli anni 1053-1055: Rossetti, *Formazione* cit., pp. 278-279. Su questi atti si è soffermato brevemente anche Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 82, nota 16, e p. 120, nota 75.

(140) Il termine è impiegato, ad esempio, in un diploma indirizzato nello stesso anno da Enrico III ai Ferraresi: *DD Heinrici III*, n. 351, 1055 agosto 24.

(141) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 117.

Matilde di Canossa (142), terre non lontane da Nogara, castello, del resto, che di lì a poco entrerà a fare parte dei domini matildici (143).

L'evoluzione verso la concezione 'patrimoniale' del *beneficium* non era un processo ancora compiuto, potendo continuare ad essere vigente il principio di precarietà e revocabilità, come attesta un documento ulteriore, che utilizziamo pur se relativo al territorio vicentino, in quanto concerne anche la famiglia comitale veronese.

[42] Nell'anno 1068 il vescovo Liudigerio di Vicenza dona al monastero di S. Pietro diciannove massaricie, poderi contadini, in Creazzo e Altavilla (144). Delle massaricie donate viene specificato che erano state già detenute *in beneficio* da certo prete Wecelino: il termine *beneficium* di per sé non implica necessariamente l'avvenuta costituzione di un rapporto vassallatico, dal momento che esso mantiene un significato generico (145); nel caso in questione, può essere riferito a un *beneficium* costituente una dotazione di redditi quale corrispettivo appunto del servizio ecclesiastico prestato (146). Ma in un passo successivo del documento viene precisato che, in precedenza, le massaricie avevano costituito il *beneficium* di Enrico, figlio di Enrico conte di Verona (147): non ci sembra dubbio che si tratti di un *beneficium* concesso in corrispondenza dell'instaurazione di un rapporto vassallatico tra il vescovo e un membro della famiglia comitale veronese. Esso implica un collegamento di natura politica tra una potente chiesa vescovile, che disponeva da lungo tempo di castelli e poteri [43] signorili (148), e una famiglia comitale, che da oltre un secolo aveva posto le basi della sua potenza signorile nella zona tra i territori di Verona e di Vicenza (149), proprio su una direttrice tra le due città che era la stessa delle località vicentine nelle quali si trovavano i beni in questione.

La revoca del beneficio non dovette interrompere i rapporti tra vescovo e famiglia comitale, dal momento che all'atto di donazione è presente Uberto, conte di Verona, nipote del conte Enrico e cugino dell'Enrico citato nel documento. Forse i redditi revocati furono sostituiti da altri redditi. Certo è che il nostro documento ci mostra come ancora attuabile la revocabilità dei *beneficia*: assegnati prima ad una famiglia comitale, sono poi destinati ad un prete per divenire alla fine oggetto di donazione per un monastero, uscendo in tale modo, questa volta definitivamente anche sotto l'aspetto giuridico, dal patrimonio della chiesa vescovile. Ma non escono dal controllo della stessa chiesa: il vescovo si preoccupa di riservarsi l'esercizio dei diritti signorili (150).

---

(142) P. Torelli (ed.), *L'Archivio Capitolare della cattedrale di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Verona, 1924, n. 29, 1176 giugno (?) 11.

(143) Rossetti, *Formazione* cit., pp. 280-281

(144) D. Bortolan, *I privilegi antichi del monastero di S. Pietro di Vicenza illustrati*, Vicenza, 1884, n. 5, anno 1068; G. B. Biancolini, *Dei vescovi e governatori di Verona*, Verona, 1757, n. 8; CDP, I, n. 199, regesto; G. Gualdo, *Contributo per un Codice diplomatico vicentino*, tesi di laurea dattiloscritta, Università degli studi di Padova, Facoltà di Lettere e filosofia, Istituto di Storia medioevale e moderna, a. acc. 1953-1954, voll. 2, II, *Raccolta di documenti vicentini editi ed inediti dall'anno 974 all'anno 1183*, n. 24.

(145) Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 18, nota 1, sottolinea il carattere iniziale di genericità del termine *beneficium*, che tuttavia nel secolo IX si avvia ad assumere un significato specifico; ma ancora nel secolo XI il carattere di genericità è ribadito da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 83-102.

(146) Per redditi di beni terrieri destinati al mantenimento degli ecclesiastici che prestano servizio presso singole chiese, redditi che in un caso furono distolti dalla loro destinazione originaria e assegnati in beneficio, presumibilmente a *milites*, si veda Castagnetti, *La pieve rurale* cit., pp. 115-116.

(147) Il conte Enrico è probabilmente da identificare con l'omonimo conte di Verona nell'anno 1055: *ibidem*, p. 59-60; a p. 61 per il conte Uberto; schizzo genealogico fra pp. 58-59.

(148) A. Castagnetti, *Vicenza nell'età del particolarismo: da comitato a comune (888-1183)*, in G. Cracco (a cura di), *Storia di Vicenza. II. L'età medievale*, Vicenza, 1988, pp. 33-34; Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 243-244.

(149) Ricordiamo la proprietà dei castelli di San Bonifacio e di Ronco all'Adige, attestata alla metà del secolo X: Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 48-49.

(150) Castagnetti, *Vicenza* cit., p. 35.

### 2.1.3. L' *edictum de beneficiis* (1037) e la concezione patrimoniale dei rapporti feudo-vassallatici

Con l'evoluzione del *beneficium* in senso patrimoniale, lo sviluppo delle strutture signorili e la formazione presso i signori, ecclesiastici e laici, di gruppi di vassalli, si delineò una nuova istituzione, la *curia parium*, che riuniva in un solo organismo il signore e i suoi vassalli, fra loro 'pari', organismo che aveva il compito di rafforzare [44] la solidarietà tra *seniores o vavasores maiores* e loro vassalli o *milites*, come sono detti nell'atto sotto citato, intervenendo nelle contese che sorgevano frequenti e la cui soluzione non poteva essere più lasciata all'arbitrio del *senior*, che suscitava apprensione nei vassalli, nel timore di perdere il beneficio (151).

Ai timori diffusi e alla pratica che si stava adottando per superarli, l'imperatore Corrado II nell'anno 1037 diede forza di legge, emanando il noto *edictum de beneficiis* (152), stabilendo che nessun *miles* ovvero vassallo, maggiore o minore, potesse essere privato del beneficio dal proprio *senior*, se non fosse stato riconosciuto colpevole da una assemblea di vassalli suoi pari ovvero da una *curia parium*. I *seniores* sono i vescovi, gli abati – si intenda dei grandi monasteri regi –, gli ufficiali regi, marchesi e conti; i *milites* sono distinti in due categorie: *vavasores maiores* e *vavasores minores*: i primi, di fatto, già godevano dell'ereditarietà, poiché si ricorda l'*usus* dei figli dei vassalli maggiori di fare dono del cavallo e delle armi al loro *senior*, al momento della successione al padre, consuetudine divenuta obbligo per i *capitanei*, come saranno chiamati i vassalli maggiori (153).

Ai fini, poi, della soluzione delle controversie fra *seniores* e *milites*, che non siano state risolte nella curia dei pari, si distinguono il *senior* o il *miles*, che possono recarsi presso l'imperatore, ma solo nelle cause che coinvolgono, rispetto a loro, i vassalli maggiori; mentre per i vassalli minori, anch'essi *milites*, il giudizio avverrà nel regno, davanti al *senior* o a un *missus* dell'imperatore.

Anche se il provvedimento imperiale era dettato da fini di pubblica utilità, rivolto principalmente ai vassalli o *milites* che detenevano [45] beni del fisco o delle chiese, il cui *servitium* aveva assunto aspetti prevalentemente militari (154), esso ebbe rapida e generalizzata applicazione: documentazione cremonese di poco posteriore attesta la distinzione di categorie fra i *milites* – *seniores*, vassalli maggiori e minori –, l'antichità delle *consuetudines* vassallatiche e, soprattutto, l'applicazione nella pratica delle norme emanate da Corrado (155).

Verso la fine del secolo XI e, soprattutto, nel seguente, i rapporti vassallatici, contemporaneamente alla comparsa e diffusione del termine *feudum*, che si affiancò e, in parte sostituì quello di *beneficium*, iniziarono ad essere documentati per iscritto, mediante la redazione di *brevia*

---

(151) G. Tabacco, *Il feudalesimo*, in L. Firpo (a cura di), *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, II/2, Torino, 1983, pp. 95-96.

(152) App., n. 3, 1037 maggio 28.

(153) Si veda il richiamo della consuetudine effettuato dal vescovo di Trento nei confronti di un *capitaneus* della famiglia veronese dei Turriseudi, nel momento della successione al padre nel feudo vescovile: doc. dell'anno 1218, citato sotto, nota 282.

(154) Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 77-78; G. Tabacco, *Gli orientamenti feudali dell'Impero in Italia*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles)*, Roma, 1980, p. 225; G. Tabacco, *Vassalli, nobili e cavalieri nell'Italia precomunale*, «Rivista storica italiana», XCIX (1987), p. 266; G. Tabacco, *Regno, Impero e aristocrazie nell'Italia postcarolingia*, I ed. 1991, poi in G. Tabacco, *Sperimentazioni del potere nell'alto Medioevo*, Torino, 1993, p. 130.

(155) S. A. Anninskij (ed.), *Acty Kremeny*, Moskva, 1937, I, n. 9, 1042 febbraio 27, nel quale documento, in merito alla concessione di un beneficio agli eredi, si afferma che ciò avveniva secondo la costituzione di Corrado; pochi anni dopo (*ibidem*, n. 10, 1046 ottobre 15, da correggere in 17, secondo la riedizione di Manaresi, *I placiti* cit., III/1, n. 366), in un placito, svolto alla presenza di un *missus* imperiale, nel quale si conferma l'investitura precedente, viene fatto riferimento, oltre che alla *constitutio* imperiale, ad una *consuetudo antiqua* dei vescovi cremonesi, che è possibile fare risalire alla fine del secolo X: cfr. C. Violante, *Un beneficio vassallatico istaurato con una carta di livello (Cremona 8 novembre 1036)*, in *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di L. Prosdocimi*, a cura di C. Alzati, I, Roma 1994, p. 194, e F. Menant, *Aspetti delle relazioni feudo-vassallatiche nelle città lombarde del secolo XI: l'esempio cremonese*, in F. Menant, *Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano, 1992, p. 303.



*recordacionis*, forma consueta e ben adatta alla documentazione dei rapporti vassallatico-beneficari e poi feudali (156).

[46] Va sottolineato che in queste investiture di feudo, da quando iniziano, anche per i feudi maggiori, ad essere effettuate mediante un atto scritto, un *breve* o una *pagina recordacionis* o *concessionis* ecc., non sono inclusi quasi mai riferimenti concreti agli obblighi dei vassalli, che del resto, proprio nel corso del secolo XII, si configurano in modi essenzialmente negativi per quanto concerne gli obblighi del vassallo (157), positivi per quanto concerne la disponibilità del beneficio o feudo, che tende ad essere inteso quasi come una proprietà, “un diritto patrimoniale, reale ed ereditario”, uno *ius in re* (158). La tendenza si accentuò, soprattutto nell’ambito della società urbana, fino ad escludere il giuramento stesso di *fidelitas*, come avviene nel *feudum sine fidelitate*. Un primo esempio di investitura siffatta è di poco posteriore alla comparsa di *feuda* nella documentazione dell’area veronese.

#### 2.1.4. Una investitura ‘in feudo sine fidelitate’ in territorio veronese (1125)

Che la costituzione di rapporti vassallatici e l’assegnazione di benefici fossero pratiche diffuse, lo testimoniano alcuni documenti, che, pur scarsi, mostrano la diffusione dell’istituto feudale in ambiti diversi ed anche, contemporaneamente, la sua evoluzione in atto verso forme che ne modificano la sostanza, fino a contemplare la vendita dei beni detenuti in beneficio e a certificare per iscritto l’assenza di una subordinazione personale, anche dell’atto meno impegnativo come il [47] giuramento di *fidelitas*.

Nell’anno 1125, in Verona, nella propria abitazione (159), Egromanno, figlio del defunto Adamo, investe *per feudum* Ottone *qui Tega dicitur* di un manso, ovvero di un podere contadino, in Moruri, lavorato da altri. Rilevante il fatto che Egromanno detenga a sua volta il manso in feudo da Otto *de Saratica* ovvero da Sarego, un *capitaneus* attivo in quel periodo fra Vicentino e Veronese (160): si tratta, dunque, di una subinvestitura o suffeudo.

Alcune clausole dettagliate concernono la successione nel feudo, alla quale viene ammessa, in assenza di figli maschi, anche una delle figlie, a scelta del padre.

Non viene richiesto il giuramento di *fidelitas*: «et sine fidelitate facienda». Il *servitium* che l’investito deve all’investitore – il *vassallus* al *senior*, diremmo, ma tali termini non sono impiegati – è limitato alla sola città di Verona e consiste nel prestare assistenza: «et servire ei debet tantum in civitate Verona debet de placito et bisogno»; un *servitium*, dunque, limitato nello spazio, la sola città di Verona, e nell’oggetto, *de placito et bisogno*. Seguono le clausole di tutela, che prevedono, oltre all’obbligo del concedente di difendere l’investito nel suo possesso, se contrastato da alcuno, che l’investitore, nel caso non riuscisse a liberare il possesso da impedimenti eventuali, avrebbe dovuto procedere ad una sostituzione del bene, *cambium*, o a restituirgli la somma di lire otto, somma che il concedente dichiara di avere ricevuto per la concessione del feudo stesso.

L’atto copre una cessione di fatto dei diritti sul bene, cessione appena mascherata dall’obbligo, che continua a sussistere per l’investito, di *servire* in città *de placito et bisogno*, una clausola, presente nella documentazione toscana dall’inizio del secolo XI, poi in quella emiliana e romagnola (161), ma impiegata per la prima volta, e forse [48] l’unica, nella docu-

(156) Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 66.

(157) *Ibidem*, pp. 136-137; di recente per un’ampia area regionale, Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 687; per i vassalli maggiori e i vassalli cittadini della chiesa vescovile padovana, A. Castagnetti, *Regno, signoria vescovile, arimanni e vassalli nella Saccisica dalla tarda età longobarda all’età comunale*, Verona, 1997, pp. 250-251.

(158) Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 127.

(159) App., n. 17, 1125 febbraio 20, Verona. Per l’importanza dell’atto per l’evoluzione del feudo riteniamo opportuno darne l’edizione in appendice, anche se non è conservato nell’archivio del capitolo.

(160) Cfr. sotto, t. c. note 763-764.

(161) P. Brancoli Busdraghi, *Patti di assistenza giudiziaria e militare in Toscana fra XI e XII secolo, in Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti*, Firenze, 1982, pp. 29-31; a titolo solo esemplificativo, citiamo, per le regioni settentrionali, l’attestazione iniziale della formula in territorio modenese in un documento dell’anno 1069 (E. P. Vicini, *Regesto della chiesa cattedrale di*

mentazione veronese e veneta e non certo diffusa in seguito: essa, esprimendo in forma giuridica, ‘rozzamente privatistica’, rapporti di alleanza fra persone di condizione sociale sostanzialmente paritaria, prevede una forma generica di aiuto da prestarsi in controversie giudiziali, *de placito* appunto, e in caso di necessità, *de bisogno*, in relazione cioè a tutte quelle situazioni in cui il concedente, trovandosi in difficoltà, avesse bisogno del sostegno attivo di amici ed alleati, soprattutto in un periodo in cui la tutela dell’autorità pubblica era spesso deficiente (162).

Il documento, inoltre, costituisce il primo esempio, finora a noi noto per il Veronese, di un’investitura *sine fidelitate*, anteriore di alcuni anni alla sua diffusione iniziale in territorio padovano (163): essa copre, nei fatti, sotto la veste feudale un atto di alienazione di beni per la quale si riceve il prezzo in lire; ancor più rilevante, nel nostro caso, in quanto si tratta della cessione di beni già detenuti in [49] feudo, il che, se da un lato può avvicinare questo atto agli atti lodigiani di cessione di beni detenuti in feudo, ma senza alcun obbligo di servizio (164), dall’altro lato, lo avvicina, appunto, alle investiture padovane in *feudum sine fidelitate*, nelle quali rimangono validi il diritto del proprietario eminente, che, nel nostro caso, è rappresentato dal proprietario effettivo, Ottone *de Saratica*, e il diritto del primo beneficiario, Egromanno, e, nel contempo, mantiene in vita un sia pur debole vincolo o rapporto personale fra l’investitore Egromanno e l’investito Ottone Tega (165).

Osserviamo, infine, che la ‘novità’ della concessione ben si adatta, negli aspetti e nelle finalità che abbiamo delineato, alla condizione del destinatario, Ottone Tega. Egli appare nella rappresentanza di oltre quaranta cittadini veronesi, che, recatisi a Venezia, ricevono dal duca un privilegio— nella sostanza stipulano un trattato (166) — che concerne aspetti commerciali, con ampie implicazioni politiche, sancendo esso l’alleanza tra Venezia e Verona, filoimperiale, contro Padova, filoromana e filopapale (167). Si tratta di un folto gruppo di notabili, che rappresentano la maggioranza della popolazione cittadina, non caratterizzata in modo particolare, costituita da possidenti medi e piccoli, da artigiani fortemente specializzati, quali i monetieri, da notai e, forse soprattutto, da mercanti, i maggiori dei quali sono presenti, come due dei Crescenzi (168).

## [50] 2.2. I vassalli e le *curiae parium* del capitolo

### 2.2.1. I vassalli dalla fine del secolo XI

Per quanto concerne il capitolo dei canonici, se possiamo segnalare, in un atto dell’anno 829, la comparsa precoce, perché la prima in assoluto per esponenti della tradizionale società

---

Modena, voll. 2, Roma, 1931-1936, I, n. 260, 1069 agosto 17): gli uomini di Cittanova promettono alla chiesa vescovile modenese che, se alcuno agirà contro di essa, «adiuvabunt ... de placito et besonio»; per la comparsa della clausola in alcuni contratti di enfiteusi della chiesa ravennate nella seconda metà del secolo XII, G. Pasquali, *Agricoltura e società rurale in Romagna nel medioevo*, Bologna, 1984, p. 43; per il territorio di Imola, G. Fasoli, *Per la storia di Imola e del territorio imolese dall’alto medio evo all’età comunale (secc. VII-XI)*, in *Medioevo imolese*, Imola, 1982, p. 20; per l’inserimento della clausola nella consuetudine, *usus civitatis* o *usus patrie*, che regolava le locazioni di terreni con casa nella città e nei sobborghi di Ferrara, A. Castagnetti, *Società e politica a Ferrara dall’età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII)*, Bologna, 1985, pp. 231-232.

(162) Brancoli Busdraghi, *Patti di assistenza* cit., pp. 35-39.

(163) G. Rippe, *Feudum sine fidelitate. Formes féodales et structures sociales dans la région de Padoue à l’époque de la première commune (1131-1236)*, «Mélanges de l’École française de Rome», 87 (1975), pp. 189 ss.

(164) *Ibidem*, pp. 198-220.

(165) *Ibidem*, p. 211.

(166) A. Castagnetti, *Mercanti, società e politica nella Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, Verona, 1990, pp. 167-173, doc. 1107 maggio, Venezia, riproposto in A. Castagnetti, *Le città della marca Veronese*, Verona, 1991, cit., app. II, n. 1.

(167) *Ibidem*, pp. 82-85 sulla situazione politica generale e regionale.

(168) Castagnetti, *Mercanti, società* cit., pp. 162-164. Un profilo della famiglia dei Crescenzi in A. Castagnetti, *La società veronese nel Medioevo. II. Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona, 1987, pp. 22-23.

‘longobarda’, di un vassallo di un diacono veronese, Audone (169), poco altro possiamo dire. Anche se la possibilità di concessioni *in beneficium* venne prevista fin dagli atti di donazione del secolo X, nella clausola che vieta di alienare in alcun modo i beni o di concederli appunto *in beneficium* (170), occorre attendere la prima metà del secolo XII per conoscere un numero non modesto di vassalli, che si riuniscono nelle curie, chiamate a decidere in merito a controversie rilevanti per oggetto e per condizione sociale e politica dei contendenti.

Atti analoghi non sono stati conservati per la chiesa vescovile, anche perché la perdita dell’archivio dell’episcopio limita gravemente la possibilità delle nostre conoscenze in merito (171), diversamente che per altre città ‘lombarde’, per le quali è disponibile una documentazione concernente la chiesa vescovile (172). Tranne una presenza alla metà del secolo (173), occorre aspettare il secolo XII per rinvenire notizie sparse di vassalli vescovili (174).

[51] Vassalli degli abati del monastero di S. Zeno, dopo un primo che appare alla metà del secolo IX (175), sono attestati in un placito comitale dell’anno 1023, come abbiamo segnalato (176), per ricomparire nella seconda metà del secolo XII, ancora in modi occasionali (177); mancano per il periodo, soprattutto, atti concernenti le riunioni della curia dei pari, nei quali siano elencati con una certa ampiezza i vassalli. Sappiamo con certezza, però, che tra XI e XII secolo, come il capitolo dei canonici aveva investito un cittadino, Amizone *de Gela*, dell’ufficio feudale di avvocazia, alcuni monasteri investirono altri cittadini del feudo di avvocazia: il monastero di S. Giorgio in Braida investì il primo Godo, dal quale discese la famiglia degli Avvocati (178); il monastero di S. Zeno investì Bonzeno, della famiglia poi detta dei Crescenzi, i cui discendenti mantennero l’ufficio feudale per mezzo secolo (179). Non conosciamo, tuttavia, eventuali singoli atti di investitura, poiché, quasi certamente, di tali atti non furono redatti i *brevia* relativi (180).

[52] Non si presenta migliore la situazione per la documentazione degli altri enti veronesi: nell’anno 1107 il vescovo, nel ricostituire la dotazione patrimoniale del monastero dei Ss. Nazario e Celso, fra cui la *curtis* di Coriano, vieta all’abate di concedere beni in feudo (181). Nello

---

(169) Cfr. sopra, t. c. nota 120.

(170) Atti del vescovo Notkerio degli anni 921 e 927 (docc. citati sopra, note 38 e 39) e del diacono Dagiberto dell’anno 931 (doc. citato sopra, nota 45).

(171) Cfr. sopra, t. c. nota 2.

(172) Vassalli e curie vescovili: si vedano Keller, *Signori e vassalli* cit., *passim*, per Milano; Menant, *Lombardia feudale* cit., pp. 307 ss. per Cremona; Menant, *Campagnes lombardes* cit., pp. 601 ss., per Cremona, ancora; pp. 633 ss. per Bergamo; pp. 656 ss. per Brescia; Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 227-234 per le curie feudali tra XII e XIII secolo delle chiese vescovili di Padova, Treviso, Ceneda e Trento.

(173) Cfr. sopra, t. c. nota 134.

(174) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., *passim*. Segnaliamo, perché edito, un atto dell’anno 1138, nel quale appare accanto al vescovo Tebaldo il *fidelis* Eliazario con altri *fideles* non menzionati: *ACV Carte*, n. 83, 1138 aprile 11, Verona. Per Eliazario si veda sotto, t. c. nota 202.

(175) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 58.

(176) Doc. dell’anno 1023, citato sopra, nota 130.

(177) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., *passim*. Qui possiamo ricordare le investiture in feudo a cittadini veronesi dei castelli di Parona nell’anno 1165 (Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 96-97, e app., n. 24, 1165 ottobre 3) e, nell’anno 1169, dei castelli di Villimpenta (A. Castagnetti, *Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello di Villimpenta dal X al XIII secolo*, «Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CXXXIII [1974-1975], pp. 95 ss.) e di Moratica (Castagnetti, *I veronesi da Moratica: prestatori di denaro, signori rurali, esponenti della ‘pars Comitum’ (1136-1267)*, in *Studi in onore di G. Barbieri*, voll. 3, Pisa, 1983, I, pp. 420 ss., e app., n. 3, 1169 gennaio 21).

(178) A. Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati (secoli XI-XIII)*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen*, voll. 2, Roma, 1974, I, pp. 255-257 e *passim*.

(179) *Ibidem*, pp. 259-261.

(180) Cfr. sopra, t. c. nota 156.

(181) G. B. Biancolini, *Notizie storiche delle chiese di Verona, Verona, 1749-1771*, V/2, pp. 70-71, n. 31, 1107 dicembre 1.

stesso anno riferimenti a feudi estensi appaiono nel trattato fra Verona e Venezia (182). Due decenni dopo, di feudi dispone nel suo testamento (183) il marchese Alberto di San Bonifacio.

La documentazione del capitolo è, dunque, la sola che ci permetta di cogliere l'esistenza e il funzionamento di una *curia vassallorum* di una potente chiesa cittadina fra XI e XII secolo e nel periodo della costituzione del comune. Si tenga presente che in questa documentazione i vassalli riappaiono solo verso la fine del secolo XI, quando conosciamo due *milites* ovvero vassalli dell'arcidiacono, che, con altri cittadini, lo assistono in un atto rilevante quale il 'patto' di Bionde, come vedremo (184).

Dalla fine, tuttavia, del secolo XI, l'affermazione della nuova concezione 'patrimoniale' del beneficio o feudo e, soprattutto, la costituzione, il consolidamento e il funzionamento, vieppiù richiesto dalla conflittualità crescente tra *seniores* e *vassi*, delle *curiae parium* o *curiae vassallorum*, permettono di cogliere la presenza, persino pervasiva, di vassalli e dei rapporti feudo-vassallatici nella società cittadina e [53] rurale, in una situazione politica, sociale ed economica mutata, qual è quella della prima età comunale (185).

La diffusione generalizzata delle concessioni feudali presso il capitolo, nonostante la loro assenza dalla documentazione per tutto il secolo XI, è attestata dalla consuetudine dei singoli canonici di assegnare in beneficio, con atto individuale, beni o redditi posti a loro disposizione nella ripartizione delle prebende dei canonici del capitolo, come mostra il placito ducale dell'anno 1123, sul quale ci soffermeremo (186), un atto nel quale agisce anche l'avvocato del capitolo, il cui ufficio 'feudale' verrà trasmesso al figlio Giordano e al nipote Amizone (187), e come mostrano atti successivi della curia dei pari, che al giudizio del duca fanno riferimento (188).

L'applicazione dell'istituto alla concessione di diritti signorili è attestata dall'investitura in feudo a Tebaldo Musio (189), mentre la diffusione dell'istituto in ambito rurale e la sua applicazione anche verso il 'basso', a rivestire cioè di connotati 'feudali' i rapporti di dipendenza di amministratori e servitori, quali i *ministeriales*, dotati, quasi sicuramente, di *feuda conditionalia*, risultano dalla menzione di *feuda antiqua*, presente nella controversia dell'anno 1120 relativa alla giurisdizione su Cerea tra l'arciprete Tebaldo e il conte Alberto (190).

### 2.2.2. *Le curie dei pari*

La considerazione dei rapporti vassallatici permette non solo di [54] cogliere le vicende e l'evoluzione politica e sociale delle famiglie preminenti in età precomunale e nella prima età comunale, ma anche di comprendere il ruolo via via diverso che queste famiglie vennero svolgendo fino a costituire larga parte dei ceti dominanti nel primo comune. Verso la metà del secolo XII un gruppo di documenti fa conoscere la composizione, per così dire, abituale della curia dei vassalli, che appaiono provenienti, nello strato maggiore, dai ceti dominanti, pur mancando

---

(182) Nel trattato (Castagnetti, *Le città* cit., p. 280 ex.) compare un riferimento, in un passo, invero, corrotto e quindi poco chiaro, ad eventuali azioni ostili dei *marchiones*, che si debbono intendere quali marchesi estensi, e a coloro che dai marchesi detengono «feudum aut allodium», con un'espressione che sembra porre le due condizioni giuridiche del possesso sullo stesso livello, in relazione a eventuali 'seguaci' dei marchesi, tali anzitutto in quanto da loro hanno ricevuto e detengono beni, non importa a quale titolo, essendo in sostanza equiparabili feudo e allodio nella prospettiva politica di individuare amici dei marchesi e quindi nemici dei Veronesi.

(183) *CDP*, II, n. 275, 1135 febbraio 15, riedito in P. Torelli (ed.), *Regesto mantovano*, Roma, 1914, n. 229.

(184) App., n. 13, 1091 febbraio 28, Verona. Cfr. sotto, par. 5.2.1.

(185) Sia sufficiente il rinvio, oltre che a Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 151 ss., a G. Tabacco, *Fief et seigneurie dans l'Italie communale. L'évolution d'un thème historiographique*, «Le Moyen-Age», LXXIV (1969), pp. 5-37, 203-218. Cfr. sotto, par. 6.3. e 7.2.-7.5.

(186) Cfr. sotto, par. 7.1.

(187) Per gli avvocati del capitolo cfr. sotto, t. c. nota 221.

(188) App., n. 22, 1139 settembre 16; cfr. sotto, par. 7.2.

(189) App., n. 18; cfr. sotto, t. c. note 291 ss.

(190) App., n. 6, 1120 gennaio 28, Cerea. Cfr. sotto, par. 4.2.

fra loro quelli di rango più elevato, che non sono entrati in rapporti vassallatici diretti con il capitolo nella seconda metà del secolo precedente: i marchesi estensi, investiti delle *curtes* di Cinto e di Lusia, le avevano ricevute in locazione (191); i conti veronesi, che detenevano il castello di Cerea, ne erano stati investiti in feudo dai Canossa, per cui non potevano essere considerati vassalli del capitolo, come non lo erano nei fatti i Canossa stessi, che avevano ricevuto il castello in livello (192).

Fra gli atti delle controversie relative a Cerea, viene registrata una riunione della curia, nella quale sono presenti i vassalli di rango maggiore, alcuni dei quali non compaiono nelle altre riunioni. Nell'agosto dell'anno 1145, nella curia dei *pares* riunita nel palazzo vescovile per ascoltare le testimonianze relative alla controversia su Cerea (193), rivendicata dal capitolo nei confronti dei conti e del vescovo, [55] come vedremo, sono presenti, con pochi altri, Tebaldo Musio e il figlio Turrisingo, Rodolfo da Lendinara, Eliazario, Giovanni Monticolo, Odelrico Sacheto, Zavarisio visconte, Ottone di Ermenardo. Nella stessa occasione alcune testimonianze sono rese alla presenza dei consoli cittadini (194), dei quali, in un altro passo (195), leggiamo il nome, incompleto, di un di Carcere, e quelli completi, di Adamo di Scala (196) e Enrico di Cortine (197), conosciuti quali giudici.

Su Tebaldo Musio e il figlio Turrisingo, ai quali occasionalmente abbiamo fatto riferimento, torneremo a soffermarci (198). Rodolfo da Lendinara appartiene alla famiglia capitaneale omonima (199). Zavarisio visconte appartiene alla famiglia dei Visconti: console del comune, è chiamato nell'anno 1140 a dirimere una lite coinvolgente proprio i canonici (200). Ottone di Ermenardo, della famiglia poi nota come Ermenardi o Armenardi (201), è figlio di Armenardo e fratello di Isnardo, il *praeclarus miles* che nell'anno 1115 si trova in Este, al seguito del marchese Folco.

Eliazario, negli stessi anni tutore del conte minorenni anche nel difenderne gli interessi in Cerea, compare fra i primi consoli attestati del comune cittadino nell'anno 1136 (202).

[56] Odelrico Sacheto, che aveva ricevuto in feudo dal duca di Baviera, probabilmente nel quarto decennio del secolo, il castello e la signoria su Zevio, già aggregata al distretto gardense (203), fu anch'egli console del comune (204).

(191) Cfr. sopra, t. c. note 32-34.

(192) Negli atti relativi alla controversia per Cerea più volte appare il riferimento ai livelli degli anni 1038 (doc. citato sotto, nota 401) e 1042 (app., n. 5); a titolo esemplificativo, citiamo una memoria presentata dai canonici, nella quale, dopo la menzione dei livelli ora citati ed altre osservazioni numerose, viene anche dichiarato in modo esplicito che i conti «non sunt vassalli huius ecclesie»: *ACV Carte*, n. 126, 1146-1147, rr. 63-64. Secondo le testimonianze rese negli atti dello stesso processo, i Canossa avrebbero cercato di «legittimare» la detenzione del castello di Cerea con l'investitura «feudale» da parte del vescovo di Verona, al quale avrebbero inviato per conferma della propria investitura anche il conte veronese Uberto: cfr. sotto, t. c. note 485-488.

(193) *ACV Carte*, n. 120, 1145 agosto 22, colonna di destra, p. 223; si veda, però, per Tebaldo Musio la nota introduttiva nostra al documento in app., n. 11; cfr. anche sotto, nota 300.

(194) *ACV Carte*, n. 120, colonna di sinistra, p. 227, rr. 245-246: «in presentia consulum».

(195) *Ibidem*, p. 225, rr. 17-169, colonna di destra, con l'integrazione della lettura proposta nella nostra nota introduttiva al documento in app., n. 11. Anche in questo caso possiamo integrare le liste dei consoli del comune cittadino, che non presentano alcun nome per l'anno 1145: cfr. nota seguente.

(196) V. Fainelli, *Consoli podestà e giudici di Verona fino alla pace di Costanza*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», CXIV (1955-1956), pp. 224, 230 e 233.

(197) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 55.

(198) Cfr. sotto, t. c. note 306 ss.

(199) Cfr. sotto, par. 3.5.1.

(200) *ACV Carte*, n. 100, 1140 febbraio 10.

(201) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 61.

(202) Documenti dell'anno 1136, citati sotto, nota 771. Un breve profilo di Eliazario si legge in Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 52; per la tutela del conte cfr. sotto, t. c. nota 792; per l'usurpazione dei beni dei canonici cfr. sotto, t. c. note 238-244. Eliazario è nipote di Atto Peverada, anche questi vassallo del capitolo: *ACV Carte*, n. 122, 1146 gennaio 2.

(203) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 17.

(204) Quale console, Odelrico Sacheto promulga una sentenza in merito a una controversia feudale fra l'arciprete del capitolo ed altri: *ACV Carte*, n. 100, 1140 febbraio 10. Su lui torneremo a soffermarci.

Giovanni Monticolo, infine, capostipite della famiglia detta poi dei Monticoli, già apparso fra i testi alla sentenza emessa dal console Odelrico Sacheto (205), presenza per la prima volta agli atti dell'anno 1136, nei quali appaiono i consoli veronesi (206); egli viene definito in un atto privato, anteriore di due mesi, concernente l'acquisto di due appezzamenti, quale mercante 'ricchissimo' (207); accanto alla professione di mercante, egli svolge anche quella di prestatore, concedendo al vescovo veronese Tebaldo la somma ingente di circa duemila lire (208). La sua presenza agli atti pubblici si viene [57] poi intensificando (209). Il figlio suo, il giudice Iacobo, esperto di legge, è assessore alla fine del 1151 del rettore cittadino (210), più tardi console del comune (211).

Tra i vassalli maggiori, presenti nelle curie dei pari (212), va posto in posizione di rilievo, se non altro per l'ufficio, che lo porta più volte a presiedere la curia stessa, l'avvocato del capitolo, Giordano, figlio di Amizone *de Gera* (213), anch'egli avvocato dell'ente: da loro non trae origine un lignaggio (214).

Una posizione a parte occupano i giudici, numerosi, che appaiono nella curia dei vassalli e in molti altri atti, anche se non qualificati come vassalli: ricordiamo i giudici Adamo di Bella, Guido Butello, Bonzeno di Bonifacio, Bonzeno di Lamberto, Giovanni di Merlara. Essi non provengono da famiglie note (215), attive in ambito pubblico (216).

I professionisti del diritto, non inclusi, per i secoli anteriori, nei rapporti vassallatico-beneficari (217) o, perlomeno, non documentati [58] in questa posizione (218), sono attestati fra le clientele vassallatiche proprio nella prima metà del secolo XII (219) – ma già nel 'patto' di Bionde uno dei due *milites* o vassalli dell'arcidiacono è un esperto di diritto (220) –, investiti, invero, di benefici consistenti in beni fondiari, non in diritti di giurisdizione signorile o in castelli; fra loro non vennero nemmeno scelti gli investiti dell'ufficio 'feudale' dell'avvocazia, affida-

(205) Doc. dell'anno 1140, citato alla nota precedente. Giovanni Monticolo è presente anche ad un altro atto concernente la controversia per Cerea, questa volta tra arciprete e vescovo: *ACVCarte*, n. 122, 1146 gennaio 2, Verona.

(206) Documento dell'anno 1136, il secondo fra quelli citati sotto, nota 771.

(207) F. Gagliardi, *Economia e società attraverso le carte del monastero di S. Maria in Organo con appendice di 115 documenti. Anni 1100-1186*, tesi di laurea, Istituto di Storia, Università degli Studi di Verona, a. acc. 1996-1997, n. 19, 1136 aprile 30. Il documento è stato segnalato per primo da L. Simeoni, *Le origini del comune di Verona*, I ed. 1913, poi in «Studi storici veronesi», VIII-IX (1957-1958), p. 130.

(208) Simeoni, *Le origini* cit., pp. 172-175, doc. 2. Per fornire un punto di riferimento atto a valutare in modo assai approssimativo l'entità della somma ricordiamo che nel 1136 la *curia* di Concadalbero, nella bassa pianura padovana, fu venduta coi diritti e possessi per lire 600: A. Castagnetti, *I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al Comune*, Verona, 1981, pp. 89-90.

(209) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 27-28.

(210) Simeoni, *Le origini* cit., p. 167, nota 56, doc. 1151 dicembre 13.

(211) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 28-29.

(212) App., n. 6, 1138 gennaio 21, Verona; n. 91, 1139 gennaio 11, Verona; n. 92 1139 gennaio 21, Verona; n. 98, 1139 settembre 16, Verona; n. 99, 1140 gennaio 11, Verona; n. 133, 1148 dicembre 30, Verona.

(213) App., n. 6, 1120 gennaio 28, Cerea; n. 45, 1120 dicembre 11, Verona.

(214) Castagnetti, *La famiglia veronese* cit., p. 259, nota 45.

(215) Analoga la posizione sostenuta da G. Tabacco, *Le istituzioni di orientamento comunale*, I ed. 1989, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., p. 363, secondo il quale i giudici di professione si reclutavano fra i possidenti agiati.

(216) Dopo la metà del secolo XII alcuni membri di famiglie maggiori scelgono la professione di giudice: ad esempio, Arduino, figlio del secondo Godo avvocato, è giudice e causidico, assessore del podestà nell'anno 1156, console del comune dieci anni dopo: Castagnetti, *La famiglia veronese* cit., pp. 286-287; parimenti Iacobo o Iacobino di Giovanni Monticolo: cfr. sopra, t. c. note 210-211.

(217) Tabacco, *Le istituzioni* cit., pp. 360-362, ritiene ipotetici i rapporti fra giudici e feudalità, sostenuti da alcuni studiosi per il periodo che va dal secolo X alla metà del secolo XI.

(218) Per l'area della Marca Veronese, si veda Castagnetti, *Minoranze etniche* cit.

(219) Sergi, *L'esercizio* cit., p. 331, sulla immissione dei giudici nella giustizia signorile, favorita dalla localizzazione stessa delle carriere dei giudici.

(220) App., n. 13.

to a cittadini, nell'ambito veronese, come abbiamo notato (221), ed anche a signori, in altri comitati della Marca, almeno per le chiese vescovili di Vicenza (222) e di Padova (223).

Gli esperti di diritto, oltre che essere indispensabili nei negozi [59] giuridici e nell'attività quotidiana, affiancavano gli ufficiali pubblici nell'amministrazione della giustizia, come appare dal placito ducale dell'anno 1123, che appresso consideriamo; poi, in età comunale, le magistrature cittadine, alle quali, fin dall'inizio o assai presto, parteciparono essi stessi, consoli del comune o assessori, alla metà del secolo, dei primi *rectores* o *potestates*. La loro preparazione tecnica si presentava indispensabile per il funzionamento delle istituzioni comunali come per la loro sistemazione teorica e per la loro evoluzione, compiti che solo gli esperti di diritto potevano svolgere (224).

### 2.2.3. *Violenze e usurpazioni*

La crescita patrimoniale e politica delle chiese maggiori, fra le quali il capitolo della cattedrale, l'assunzione di funzioni pubbliche, l'esercizio dei poteri signorili, tutto questo ha accresciuto dapprima la necessità per l'ente di avere a disposizione guerrieri di professione per la difesa dai pericoli esterni e per il controllo dei castelli e dei territori soggetti alla propria signoria. Quell'obbligo della *defensio*, che nell'età carolingia era proprio del *senior*, diviene dal secolo XI compito del vassallo (225).

Nei primi decenni del secolo XII, le esigenze di difesa dai pericoli esterni diventano meno impellenti, poiché questa difesa, anche nei confronti delle singole chiese e monasteri, viene assunta immediatamente dal comune cittadino, che non permette l'intrusione nel [60] contado di potentati esterni, come la questione di Ronco dell'anno 1136 ben mostra (226) ed altri interventi confermano, ad esempio quelli diretti a difendere la signoria del monastero di S. Zeno su Ostiglia, minacciata da Ferraresi e Mantovani (227).

Il capitolo, in questo periodo, dovette difendere patrimonio e diritti dalle pretese delle comunità rurali, con le quali venne, in genere, ad accordi, e, soprattutto, dalle usurpazioni dei potenti, anzitutto dalle mire del vescovo Tebaldo (228), già come arciprete difensore dei diritti del capitolo stesso, ora della chiesa vescovile, alla quale, tuttavia, non esitò a sottrarre la disponibilità di beni e diritti, che egli assegnò in feudo al nipote Pecorario maggiore: ricordiamo i villaggi

---

(221) Oltre a Giordano *de Gera* e al figlio Amizo per il capitolo, sui quali ci siamo soffermati, e ai Crescenzi, già mercanti, avvocati del monastero di S. Zeno dal secondo decennio del secolo XII (cfr. sopra, t. c. nota 168), altri avvocati di chiese e monasteri sono segnalati in Castagnetti, *La famiglia veronese* cit., p. 259, nota 45. Si noti che dagli avvocati del capitolo, per quanto l'ufficio sia stato da loro rivestito per tre generazioni, non si fonda un lignaggio, per motivi invero a noi sconosciuti – potrebbe essersi anche estinta la famiglia –, a differenza degli avvocati di S. Giorgio in Braida (Castagnetti, *La famiglia veronese* cit., pp. 253 ss.); anche l'ufficio di avvocazia della chiesa vescovile, ufficio attestato del resto sporadicamente (*ibidem*, p. 259, nota 45), non porta alla formazione di un lignaggio che si connota dall'ufficio 'avvocaziale', il che è invece consueto per altre chiese vescovili: ad esempio, G. Biscaro, *Gli avvocati dell'arcivescovi di Milano nei secoli XI e XII*, «Archivio storico lombardo», XXXIII (1906), pp. 5-29.

(222) Avvocati della chiesa vescovile vicentina furono dapprima i da Monticello (cfr. sotto, t. c. nota 751), poi i da Vivaro (Castagnetti, *Vicenza* cit., pp. 48-49).

(223) Dagli ultimi decenni del secolo XI ai primi decenni del secolo XIII l'avvocazia della chiesa vescovile padovana fu detenuta dalla famiglia dei da Fontaniva: Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 88-95.

(224) G. Tabacco, *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, I ed. 1989, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., pp. 328-329, 332, 335 e *passim*; Tabacco, *Le istituzioni* cit., p. 367; cfr. anche A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Atti dell'11° Congresso di studi sull'alto medioevo*, voll. 2, Milano, 1989, II, pp. 512-518, e G. G. Fissore, *Origini e formazione del documento comunale a Milano*, *ibidem*, pp. 582 ss.; G. Rossetti, *Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo*, *ibidem*, I, pp. 92 e 97.

(225) Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 116 ss.

(226) Cfr. sotto, t. c. nota 771.

(227) Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 66-74.

(228) Cfr. sotto, t. c. nota 575.

e i castelli di Porto, Bovolone, Brenzone e Malcesine, recuperati in seguito alla chiesa veronese dal vescovo Ognibene (229).

Il vescovo Tebaldo apparteneva ad una famiglia cittadina. L'elezione di un esponente del clero locale era stata resa più 'facile' dopo che, con l'affermazione anche in Verona dei principi della riforma della chiesa (230) e con l'applicazione al Regno Italico degli accordi raggiunti [61] nel concordato di Worms (231), era cessata la pratica di designare da parte imperiale alla cattedra episcopale veronese vescovi provenienti dal Regno Teutonico (232), in particolare dalla Baviera (233), per cui i canonici, fra i quali erano presenti gli esponenti delle famiglie cittadine, avevano veduto aprirsi la possibilità di aspirare alla cattedra vescovile, come avvenne appunto con Tebaldo, già arciprete del capitolo (234).

L'attività di usurpazione di beni e diritti del capitolo da parte di conti, cittadini e signori rurali divenne intensa verso la metà del secolo XII, in un periodo convulso di assenza o vuoto di poteri e, nel contempo, di conflitti generalizzati fra i comuni cittadini all'interno e all'esterno della Marca (235): fra gli usurpatori si trovavano vassalli della chiesa, un aspetto questo frequente, tanto che tra i maggiori profittatori furono gli avvocati, proprio coloro ai quali era affidata la protezione delle chiese (236).

Un documento mostra la protesta dei canonici contro il vescovo, [62] che non era intervenuto contro gli autori, *pravi homines*, delle usurpazioni a danno del capitolo (237). A difesa del capitolo intervenne più volte il pontefice (238), condannando gli atti delittuosi compiuti dai *cives Veronenses*: fra i *cives* il pontefice elenca Eliazario, primo fra i consoli veronesi e tutore del conte minorene (239), poi alcuni dei San Bonifacio, quali Alberto Sordo e il fratello (240),

(229) L. Simeoni, *Documenti e note sull'età precomunale e comunale a Verona*, I ed. 1930, poi in «Studi storici veronesi», VIII-IX (1957-1958), pp. 68-69; Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 33.

(230) A Verona, già prima dell'elezione di Tebaldo, si era potuta esercitare l'influenza dei programmi pontifici di riforma, con l'elezione del vescovo Bernardo, di provenienza bresciana (G. Schwartz, *Die Besezung der Bistümer Reischitaliens unter der sächsischen und salischen Kaisern mit den Listen der Bischöfe. 951-1124*, Leipzig - Berlin, 1913, pp. 69-70; Simeoni, *Le origini* cit., p. 96), elezione che va anticipata rispetto alla datazione tradizionale che la assegna all'anno 1122: nell'anno 1121, ad esempio, il vescovo Bernardo riceve da Carlo di Godo la refutazione dell'avvocazia sul monastero femminile di S. Giorgio in Braida (Castagnetti, *La famiglia veronese* cit., p. 254); pochi anni dopo, il vescovo riforma il monastero, ponendovi una congregazione di canonici regolari (*ibidem*, p. 267). Si tenga presente che a Brescia, in seguito alla diffusione precoce delle idee della riforma, l'organizzazione del clero a vita comune nelle canoniche si era estesa all'inizio del secolo XII: C. Violante, *La chiesa di Brescia nel medioevo*, in *Storia di Brescia*, I, Brescia, 1961, p. 1045.

(231) In generale, C. Violante, *L'età della riforma della chiesa in Italia (1002-1122)*, in *Storia d'Italia*, coordinata da N. Valeri, I, Torino, 1965, pp. 269-271; O. Capitani, *Storia dell'Italia medievale*, Bari, 1994, pp. 357-360.

(232) M. Parisse, *Les évêques et la noblesse: continuité et retournement (XIe-XIIIe siècles)*, in *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII*, Milano, 1995, pp. 72 e 74.

(233) R. Bauerreiss, *Vescovi bavaresi nell'Italia settentrionale tra la fine del X secolo e l'inizio dell'XI*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo (sec. IX-XIII)*, Padova, 1964, pp. 158-159; Miller, *The Formation* cit., pp. 159-160.

(234) G. De Sandre Gasparini, *La vita religiosa nella Marca Veronese-Trevisiana tra XII e XIII secolo*, Verona, 1993, p. 14; Miller, *The Formation* cit., pp. 163-174; La Rocca, *Pacifico* cit., pp. 193-194; in generale, Parisse, *Les évêques* cit., pp. 76-77, per il ruolo acquisito dai capitoli nell'elezione vescovile.

(235) Castagnetti, *Le città* cit., pp. 119-120, per le guerre del quinto decennio del secolo XII.

(236) A. Castagnetti, *La Marca Veronese-Trevisiana (secoli XI-XIV)*, Torino 1986, pp. 20-21.

(237) *ACV Carte*, n. 109, 1141 maggio 5, Verona.

(238) Kehr, *Italia pontificia* cit., VII/1, pp. 235-239, n. 12, 1145 settembre 12; n. 15, 1146 luglio 19 (incendio del castello di Prun, con la rapina dei beni degli abitanti); n. 16, 1146 luglio 19; n. 18, 1146 dicembre 23; ed altra documentazione fino al n. 24, 1149 aprile 10, ove si lamenta l'usurpazione dei beni in Ronco e in Lusia.

(239) Cfr. sopra, t. c. nota 202 e *passim*.

(240) Cenni su Alberto Sordo e il fratello Folcoino, figli di Manfredo Maltoleto e nipoti del conte Malregolato, in L. Simeoni, *Per la genealogia dei conti di Sambonifacio e Ronco*, I ed. 1913, poi in «Studi storici veronesi», XIII (1962), p. 73, e Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 11, con tabella genealogica a p. 137.



nonché Gerardo, figlio del conte Maltraverso di Vicenza (241); ancora, Odelrico Sacheto, console del comune nel periodo (242), e nuovamente Eliazario, che il vescovo Tebaldo deve costringere a «cessare ab infestatione canonicorum» (243). Il pontefice sollecita l'intervento del patriarca di Aquileia e dei vescovi di Trento, Vicenza e Padova, oltre che di Verona, nelle cui diocesi avvenivano le usurpazioni, a prendere provvedimenti contro i *milites* responsabili (244).

Gli usurpatori appartengono, dunque, alle famiglie dei ceti dominanti: famiglie comitali e vassallatiche, che comprendono *cives* numerosi, che rivestono anche magistrature cittadine.

---

(241) Castagnetti, *I conti* cit., p. 68.

(242) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 17.

(243) Kehr, *Italia pontificia* cit., VII/1, p. 237, n. 18, 1146 dicembre 23.

(244) *Ibidem*, p. 238, n. 21, 1147 dicembre 22.

[63] **III. Le famiglie capitaneali veronesi**  
**3.1. I capitanei nelle relazioni feudo-vassallatiche**

Nella documentazione della prima metà del secolo XII possiamo notare la presenza di esponenti delle famiglie capitaneali veronesi, alcuni in diretti rapporti di vassallaggio con il capitolo. Secondo le *Consuetudines feudorum* i *capitanei* sarebbero, in senso proprio, i vassalli diretti del re, *capitanei regis*, investiti degli uffici pubblici, marchesi e conti (245); in seguito, ovvero al momento della redazione delle *Consuetudines* (246), la qualifica venne ad indicare i vassalli, già maggiori, «qui improprie hodie appellantur capitanei» (247), che hanno ricevuto il feudo da marchesi e da conti e, possiamo aggiungere, da arcivescovi e vescovi, come si deduce, in un altro passo, dalla attribuzione della medesima qualifica a coloro che sono investiti di una pieve o di parte di essa (248) ovvero dei redditi della [64] decima (249).

Le due ‘definizioni’ concernono, a mio parere, situazioni differenti: la seconda, che riguarda principalmente il beneficio di pievi e decime, riflette la situazione dell’area di influenza della chiesa arcivescovile milanese; la prima riflette le situazioni di altre zone, come appunto quella della Marca Veronese, nelle quali i *capitanei* non sono tali in quanto detengono un ‘feudo decimale’, pur potendo disporre di diritti di decima, ma in quanto detengono signorie e castelli da marchesi, conti e vescovi.

La qualifica di *capitanei* non deriva dalla posizione signorile, in se stessa, poiché essa non è attribuita a molti altri signori territoriali, che detengono in allodio, quindi per eredità familiare antica o, come pure accadeva, per acquisizione più recente, i diritti signorili su un territorio, spesso connessi alla proprietà di un castello (250). La qualifica, attribuita fra XI e XII secolo e mantenuta in seguito, non venne estesa ad altre famiglie nei tempi posteriori: essa rimase collegata strettamente, oltre che alle funzioni pubbliche connesse all’investitura di feudi derivati direttamente dai *capitanei regis* in senso proprio – duchi, marchesi e conti – o da *potestates* ad essi accostabili, come i vescovi (251), al periodo storico determinato in cui l’investitura fu concessa, un periodo che inizia, in area milanese, alla fine del secolo X, il che spiega perché, secondo le *Consuetudines*, sono *capitanei* solamente coloro che detengono il *beneficium* da lungo tempo, «ab antiquis temporibus» (252).

[65] Quanto sostenuto dalla ‘dottrina feudale’ è confermato dalla documentazione veronese: solo i lignaggi discendenti da *capitanei*, così qualificati nei primi decenni del secolo XII,

(245) K. Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht*, Göttingen, 1896, *Antiqua*, tit. I, cap. 1, p. 83; cap. 4, p. 85; tit. II, cap. 6, p. 93.

(246) Per la struttura delle *Consuetudines feudorum*, conosciute anche come *Libri feudorum*, *Usus feudorum* o *Consuetudines feudales*, la cui prima parte, la cosiddetta redazione *antiqua*, è stata elaborata nella seconda metà del secolo XII, attingendo a materiali anche arcaici, e per un inquadramento storico-giuridico, si vedano F. Calasso, *Medioevo del diritto*, I, Milano, 1954, pp. 554-555; C. Pecorella, *Feudo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, p. 266; C. G. Mor, *Leggi feudali*, *ibidem*, IX, p. 712; G. Astuti, *Feudo*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, p. 297; Brancoli Busdraghi, *La formazione cit., passim*; di recente, G. Giordanengo, *Le droit féodal dans les pays de droit écrit. L'exemple de la Provence et du Dauphiné. XIII-début XIVe siècle*, Roma, 1988, p. 125, attribuisce i primi sei capitoli o titoli dell’*Antiqua* al periodo 1037-1095; ancora, M. Montorzi, *Diritto feudale nel basso medioevo*, Torino, 1991, p. 20; E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, voll. 2, Roma, 1995, II, pp. 161-164.

(247) Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht cit.*, *Antiqua*, tit. II, cap. 6, p. 93; anche tit. VI, cap. 5, p. 101.

(248) Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht cit.*, *Antiqua*, tit. VIII, cap. 16, pp. 127-128. Il passo è ampiamente commentato in C. Violante, *Pievi e parrocchie nell’Italia centrosetentrionale durante i secoli XI e XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della ‘societas christiana’ dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie*, Milano, 1977, pp. 719-721, che ne assegna la redazione al quarto-sesto decennio del secolo XII. Cfr. anche Keller, *Signori e vassalli cit.*, p. 24.

(249) Violante, *Pievi e parrocchie cit.*, pp. 770 ss.; Keller, *Signori e vassalli cit.*, p. 113.

(250) Fasoli, *Castelli e signorie rurali cit.*; Violante, *La signoria rurale nel secolo X cit.*, e Violante, *La signoria rurale nel contesto storico cit.*

(251) Brancoli Busdraghi, *La formazione cit.*, p. 77 e *passim*.

(252) Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht cit.*, *Antiqua*, tit. VIII, cap. 16, p. 128, testo di Oberotto dell’Orto. Cfr. Brancoli Busdraghi, *La formazione cit.*, pp. 154-155; Keller, *Signori e vassalli cit.*, p. 148.

mantengono la qualifica, sia pure ad essa ricorrendo in modi occasionali (253). Nessun altro ‘feudatario’, anche se ha ricevuto, più tardi, una signoria in feudo direttamente dall’imperatore o dal duca, si fregerà della dignità di *capitaneus*, come mostra il caso di Odelrico Sacheto, investito, intorno all’anno 1137, dal duca Enrico X il Superbo, duca di Baviera e poi anche di Sassonia, della signoria feudale sul castello di Zevio (254). Ed ancora, possiamo constatare che *capitaneus* è di volta in volta un solo esponente di una famiglia, quello che in un dato momento, presumibilmente, appare come il personaggio più rappresentativo della famiglia od anche del lignaggio, per diritto ereditario o per funzioni assunte, mentre l’attribuzione ‘collettiva’ della qualifica di *capitanei* a più di una persona di una stessa famiglia può essere giustificata da una differenziazione accentuata del gruppo familiare o, per quanto finora abbiamo potuto constatare, dalle caratteristiche della documentazione: ad esempio, documenti ove appaiono elenchi di persone che assistono ad un atto pubblico rilevante, quale il placito ducale [66] dell’anno 1123, sul quale ci soffermeremo più volte (255); ancora, documentazione di età avanzata rispetto al periodo qui considerato. Questo processo è analogo a quello che si svolge nell’ambito dei lignaggi comitali: anche se, a volte – poche volte, invero –, nella documentazione privata può accadere che la qualifica comitale sia attribuita a più membri della famiglia comitale, il *comes* del *comitatus* è sempre uno solo, come si può constatare quando il conte viene definito in modo proprio in relazione appunto al suo comitato, il che accade di norma nella documentazione pubblica (256). Anche nell’ambito delle famiglie capitaneali, in analogia a quanto avviene in quello delle famiglie comitali, la trasmissione ereditaria della qualifica al primogenito o ad altro specifico discendente rafforza l’affermazione di una mentalità dinastica.

((%66))

### 3.2. I Turrisendi

#### 3.2.1. Fra Verona, Trento e territorio gardense

Fra i *capitanei* veronesi, alcuni esponenti della famiglia dei Turrisendi, che giunsero ad assumere anche la massima magistratura della prima età comunale, furono in rapporti frequenti e proficui con il capitolo.

Sorvolando sui possibili collegamenti con la famiglia del diacono Ingelbaldo (257), soffermiamoci su vari personaggi di nome Turrisendo, [67] che appaiono, oltre che nella documentazione privata (258), in quella pubblica fra X e XI secolo, costituita da placiti che si svolgono a

---

(253) Dalla considerazione della documentazione veronese risulta con certezza che solo quattro famiglie capitaneali, così qualificate nei primi decenni del secolo XII, mantengono la qualifica nel periodo posteriore, come si deduce da un documento vescovile dell’anno 1171, edito in Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., app., n. 1, 1171 giugno 7 ss., Verona, nel quale il vescovo dà un elenco, quasi completo, di persone e famiglie dominanti, includendovi tutti i *capitanei*. Due sole famiglie capitaneali sono attestate a Vicenza (Castagnetti, *Vicenza* cit., p. 46: famiglie da Sarego e da Monticello) e a Ferrara (Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 116 e 142: Marchesella-Adelardi e Torelli).

(254) Va esclusa l’inclusione, di fatto, di Odelrico Sacheto tra i *capitanei* veronesi, prospettata in Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 17-18. Per le vicende generali, cui si accenna nel testo, si veda Castagnetti, *Le città* cit., pp. 89-90.

(255) App., n. 20, 1123 settembre 22, Verona: sono presenti due *capitanei* da Monticello; cfr. sotto, par. 7.1.

(256) Ci limitiamo a rinviare ai due saggi sui conti della Marca Veronese: Castagnetti, *I conti* cit., e Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 43-93.

(257) Il patrimonio, pur consistente, del diacono Ingelbaldo non doveva esaurire quello della sua famiglia, la quale poteva disporre, come abbiamo supposto, di altri possessi, alcuni probabilmente situati nel territorio trentino di provenienza. Questa provenienza e il fatto che un fratello, già defunto, del diacono Ingelbaldo si chiamasse Turrisendo costituiscono indizi per prospettare l’ipotesi che a questa famiglia si ricollegli la famiglia veronese dei Turrisendi: Varanini, *Aspetti* cit., p. 217; Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 138, nota 14.

(258) Un Turrisendo appare in uno degli atti falsificati relativi alla presunta dotazione del capitolo veronese ad opera del vescovo Ratoldo: *CDV*, I, n. 102, 813 giugno 24, p. 132; cfr. La Rocca, *Pacifico* cit., p. 191. Un Turrisendo è presente fra i vassalli del conte Adalberto Atto di Canossa: Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 38, 981 novembre 6.

Verona e nella Marca Veronese (259): dalla fine del secolo X agisce anche un Turrisingo giudice (260).

Della famiglia non riusciamo a cogliere brani genealogici se non nei primi decenni del secolo seguente. Il primo personaggio inseribile nella prosopografia familiare è un Macili, figlio di un defunto Turrisingo, che nell'anno 1031 assiste in Verona ad un placito, presieduto dal conte Tado (261). In un atto posteriore alla metà del secolo (262) una sua figlia, Gisla, *nobilis femina*, risulta sposa di un Arduino, abitante nel castello di Isola, membro della famiglia comitale dei Gandolfingi (263). Un altro figlio di Macili, Turrisingo, di legge longobarda, abitante presso la porta di S. Zeno – connotazione rilevante, come vedremo –, con la moglie Tetuica, di legge salica, conferma due donazioni di beni al monastero di S. Zeno, effettuate in precedenza, l'una da lui stesso e dal padre (264), l'altra da un Liutolfo, [68] abitante fuori porta Organo, di legge salica, probabilmente in rapporto con i due coniugi, come lo era stato con la sorella di Turrisingo, Gisla (265). In seconde nozze, Turrisingo sposa una donna, anch'ella di nome Gisla, *nobilissima femina*, figlia del conte Bosone, di legge alamanna, come risulta da una donazione al monastero di S. Michele in Campagna, effettuata appunto da Gisla, vedova di Turrisingo e abitante presso la porta di S. Zeno, e da Liutolfo, ora nominato, per l'anima del marito e del padre defunti (266). Questa Gisla sposa, a sua volta, in seconde nozze, un membro della famiglia comitale dei San Bonifacio (267).

Turrisingo, figlio di Macili e nipote di Turrisingo, va probabilmente identificato con il Turrisingo, chiamato *noster fidelis* [69] dall'imperatore, su preghiera ed intervento del quale Enrico IV indirizza nell'anno 1077 un privilegio agli uomini di Lazise (268), confermando

---

(259) Manaresi, *I placiti* cit., II/1, n. 170, 972 luglio 4, Verona; n. 218, 993 novembre 11, Verona; n. 220, 995 febbraio, nel comitato di Vicenza.

(260) *Ibidem*, II/1, n. 240, 998 luglio 18, Verona; II/2, n. 278, 1013 maggio 10, Monselice; n. 320, 1023 agosto 31, Verona.

(261) *Ibidem*, III/2, n. 335, 1031 luglio 6, Verona; cfr., sul placito e sul conte Tado, Castagnetti, *Le città* cit., p. 59.

(262) ASV, *S. Michele in Campagna*, perg. 7, 1059 agosto 8, Angiari. Per quanto veniamo dicendo, si tengano presenti i due brani genealogici nella tabella II in appendice.

(263) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 54, nota 68.

(264) ASV, *Ospitale civico*, perg. 56, 1072 ottobre 20, Verona.

(265) ASV, *S. Michele in Campagna*, perg. 14, 1079 marzo 15, Verona: Liutolfo del fu Aicardo, di legge salica, dona beni al monastero di S. Michele in Campagna per l'anima di Gisla defunta; perg. 16, 1082 novembre 22: donazione di Liutolfo del fu Aicardo abitante fuori della porta Organo di case e *res* in Legnago e Minerbe, beni acquistati dalla defunta Gisla, figlia del fu Maceli, la quale aveva assunto la veste monacale, donazione effettuata per l'anima sua, della defunta Gisla e del fratello di lei Turrisingo e degli altri parenti, per cui apprendiamo che Gisla e Turrisingo erano fratelli. Su questi atti si è soffermata V. Recchia Monese, *Aspetti sociali ed economici nella vita di un monastero benedettino femminile di S. Michele in Campagna di Verona dal secolo XI al periodo ezzeliniano*, «Archivio veneto», ser. V, XCVIII (1973), pp. 8-9. Gli interessi comuni sono attestati da un documento dell'anno 1094, nel quale appaiono fra i confinanti di un appezzamento in Soave Turrisingo e gli eredi del fu Liutolfo: ASV, *Ss. Nazaro e Celso*, perg. 1206, 1094 settembre 1. Per gli interessi dei Turrisingi in Soave si veda sotto, note 285 e 308.

(266) G. B. Biancolini, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, Verona, 1749-1771, V/1, p. 178, n. 71, 1082 febbraio 12, Verona: assiste il fratello di Gisla Alberto di legge alamanna; al seguito della contessa Matilde di Canossa compare un Alberto conte figlio del fu Bosone conte: Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 123, 1099, novembre 12, Brescello; n. 128, 1104 aprile 24 o 25, castello di Nogara; n. 135, 1105 novembre 30, castello di Nogara; n. 136, 1107 gennaio 24, Campitello; n. 159, 1114 novembre 6, Bondeno; n. 162, 1115 maggio 4, Bondeno di Roncore.

(267) Biancolini, *Notizie storiche* cit., II, pp. 721-723, doc. 1105 ottobre 31. Cfr. sotto, t. c. note 319 ss.

(268) *DD Heinrici IV*, n. 287. Cfr. G. Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto, 1966, p. 153; A. Castagnetti, *Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo (secoli VIII-XIV)*, in G. Borelli (a cura di), *Un lago, una civiltà: il Garda*, voll. 2, Verona, 1983, I, p. 50.

quanto concesso un secolo prima da Ottone II (269). L'intervento di Turrisingo mostra un interesse per la regione gardense, che rimarrà proprio della famiglia (270).

Parente di Turrisingo fu un Tebaldo, la cui vedova, Adelasia, è attestata nell'anno 1092 con i figli Epone e Tebaldo, che, nell'atto di donazione di beni al prete Siginzio del capitolo (271), svolgono il ruolo di mundoaldi. Adelasia, da parte sua, dichiara di essere figlia di un defunto Erizo da Sarego, appartenente ad una famiglia capitaneale operante tra Verona e Vicenza (272).

Il prete Siginzio, attivo in ambito patrimoniale (273), mantiene [70] rapporti con la famiglia: a lui tre anni dopo Epone promette di cedere beni in varie località, se non sarà in grado di corrispondere entro la festività di s. Michele la somma di cinquanta lire, dando per garanzia i documenti di acquisto dei beni (274). I rapporti con la famiglia fanno comprendere le motivazioni generali, se non quelle particolari e contingenti, della presenza del prete fra i destinatari di lasciti nel testamento di Epone.

Questi, dichiarandosi figlio del defunto Tebaldo, testa nell'anno 1100, alla presenza di Ubaldo, figlio del fu Liutolfo, abitante presso la porta di S. Maria (in Organo), e del fratello Tebaldo (275): le notizie fornite dal documento permettono, oltre che di delineare con sicurezza maggiore un brano prosopografico, di conoscere, pur con lacune, la situazione patrimoniale. Epone lascia erede per la maggior parte dei beni, che quindi non specifica, il figlio, di cui non viene detto il nome; fra i destinatari di lasciti compaiono il fratello Tebaldo e lo zio Turrisingo, che non può essere identificato con il precedente Turrisingo, marito di Gisla, in quanto risulta già scomparso nell'anno 1082. Fra i beni si ricordano una *casa terranea* e un mulino presso il *palacium anticum* di porta S. Zeno, porta della quale i Turrisingi detenevano l'esazione dei dazi, come appare da un documento dell'anno 1125, sotto considerato (276); un complesso edilizio, nel quale Epone abita, costituito da case, una torre – la prima torre cittadina a noi nota, a sottolineare l'appartenenza della famiglia ai ceti dominanti (277) – e una porzione della cappella di S. Matteo, la chiesa che tuttora si trova presso la porta; gualchiere e mulini sul fiume Fibbio (278), strumenti di [71] una 'rivoluzione tecnica' che 'rivoluzionò' il processo di follatura dei panni (279); beni nel castello di Montorio (280); ed ancora, a testimoniare gli interessi esterni al comitato veronese, beni, purtroppo non specificati, nel comitato trentino, altri in Castiglione, ora Castiglione Mantovano e, infine, in Sarego.

---

(269) *DD Ottonis II*, n. 291, 983 maggio 7, Verona; cfr. A. Castagnetti, *Arimanni in 'Langobardia' e in 'Romania' dall'età carolingia all'età comunale*, Verona, 1996, pp. 217-221.

(270) Basti ricordare l'ufficio di conte di Garda, assunto per l'Impero, da un altro Turrisingo nell'anno 1156; per gli interessi dei Turrisingi nel distretto gardense nella seconda metà del secolo XII e, in particolare, per il controllo della rocca di Garda, si veda sotto, t. c. note 310-311.

(271) ACV, perg. I, 5, 6v, 1092 marzo 20, Verona: i beni donati entro e fuori il castello di Montorio provenivano dall'eredità paterna di Adelasia.

(272) Sulla famiglia capitaneale dei da Sarego si veda sotto, t. c. note 755 ss.

(273) ACV, perg. II, 5, 7r, 1099 maggio 10: Siginzio acquista una «casa terranea que est stazone ... non longe ab macello et prope moneta» da due *monetarii*, Tebaldo e Bernardo figli del fu Ottone; perg. II, 5, tv, 1100 settembre 15: Adelgarda figlia del fu Bernardo *monetarius* (cfr. il documento precedente) vende ad Aldo del fu Wido due appezzamenti con viti, con uno dei quali confinano i beni del prete Siginzio; perg. II, 5, 7r, 1100 settembre 16: Aldo vende i due appezzamenti appena acquistati al prete Siginzio, svolgendo, dunque, la funzione di intermediario.

(274) ACV, perg. II, 6, 1r, guasta, databile all'anno 1095: si tratta di un prestito su pegno fondiario.

(275) Castagnetti, *Mercanti, società cit.*, app., n. 1, 1100 marzo 12, Verona.

(276) App., n. 18; cfr. sotto, par. 3.2.2.

(277) A. Castagnetti, *'Ut nullus incipiat hedificare forticiam' . Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona, 1984, p. 38.

(278) Per l'importanza delle gualchiere sul Fibbio si vedano Castagnetti, *Mercanti, società cit.*, pp. 62-67, e G. M. Varanini, *Energia idraulica e attività economiche nella Verona comunale: l'Adige, il Fiumicello, il Fibbio (secoli XII-XIII)*, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV*, Bologna, 1988, pp. 359 ss.

(279) La 'rivoluzione tecnica' è paragonabile alla meccanizzazione della tessitura e della filatura introdotta nel secolo XVIII: Castagnetti, *Mercanti, società cit.*, pp. 62-67.

(280) Beni in Montorio e nelle località vicine sono oggetto anche di transazioni effettuate in alcuni dei documenti finora considerati.

I beni nel comitato trentino sono da ricollegarsi ad una eredità familiare; ma solo un secolo dopo la documentazione ci mostra che Tebaldo del fu Turrisingo deteneva dalla chiesa vescovile trentina in feudo ereditario, già dell'*avus* e del *besavus* – quindi almeno da quattro generazioni, il che ci porta verso il periodo di Epone –, la *curtis* di Osseningo (281), alla quale sono connessi anche beni spettanti all'ospedale di Sarno (282): si tratta proprio delle località – Osseningo, anzitutto, ma [72] anche Sarno –, ove erano situati i beni del vescovo Notkerio, una parte dei quali venne lasciata a Ingelbaldo, figlio di Odelberto (283).

I beni in Sarego sono da connettere con la provenienza di Adelasia dalla famiglia signorile omonima. I beni, infine, in Castiglione, anch'essi di provenienza probabilmente familiare, sono ricollegabili ad una presenza della famiglia nel territorio mantovano, della quale appresso diciamo.

Pochi anni più tardi, nell'anno 1107, veniamo a conoscere che il figlio di Epone, ora defunto, si chiama Turrisingo (284). Egli, alla presenza di Rodolfo visconte ed altri, investe, con la moglie Gemma, il monastero dei Ss. Nazaro e Celso di beni, riservandosene l'usufrutto e con il patto che, alla morte dei due coniugi, il monastero soddisfi alcune clausole, fra lasciti e celebrazione di anniversari. Sono cedute terre nel castello di Montorio, mulini e gualchiere sul Fibbio e prati.

Due anni dopo, lo stesso Turrisingo assiste, in San Bonifacio, ad un atto della famiglia comitale, qualificato ora come figlio del defunto Epone *capitaneus*, precedendo nell'elenco dei presenti Rodolfo visconte e Ubaldo figlio del fu Liutolfo (285).

[73] Per una quindicina di anni mancano notizie dirette della famiglia nella documentazione veronese, ma ne sussistono alcune provenienti dalla documentazione del monastero mantovano di S. Andrea, in relazione alla località di Castiglione. Qui un Turrisingo risulta possessore nell'anno 1110 (286). Quattro anni dopo, Turrisingo, figlio di Epone, e la moglie Gemma donano tutti i loro beni in Castiglione al monastero, ricevendoli, probabilmente, in usufrutto (287). Dopo altri due anni, Tebaldo, che è definito in una nota a tergo, di poco posteriore, come Tebal-

---

(281) I. Dossi, *Documenta ad vallis Lagarinae historiam spectantia ex archivis episcopatus Tridenti eruta*, «S. Marco», I (1909), 125-134; III, 1911, pp. 185-191, reg. n. 13, 1202 luglio 3: il vescovo di Trento dà in feudo la *curtis* di Osseningo a Tebaldo di Turrisingo; reg. n. 25, 1215 aprile 6: Tebaldo del fu Turrisingo designa i confini del feudo di Osseningo, che detiene dall'episcopio trentino.

(282) B. Bonelli, *Notizie storico-critiche intorno al B. M. Adelpreto vescovo e comprotettore della chiesa di Trento*, II, Trento, 1761, n. 74, 1215 settembre 2 (regesto in Dossi, *Documenta* cit., n. 26): Tebaldo del fu Turrisingo refuta al vescovo trentino beni e diritti sulla chiesa e ospedale di S. Leonardo di Sarno, nel territorio di Ala. Dal rapporto vassallatico verso la chiesa vescovile trentina i Turrisingi derivarono il titolo capitaneale, come dimostra l'obbligo di fornire al vescovo un destriero da parte di colui che succede nel feudo, a seguito della morte dell'investito, obbligo, come è detto esplicitamente, derivante dalla condizione di *capitaneus* del vescovo, secondo una consuetudine già sancita nell'*edictum de beneficiis* per i vassalli maggiori (app., n. 3; cfr. sopra, t. c. note 152-153): il documento è edito da C. Leonardelli, *Economia e territorio in area trentina tra XII e XIII secolo (sulla base di 155 documenti trascritti e pubblicati)*, tesi di laurea, voll. 2, Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Padova, a. acc. 1976-1977, II, n. 154, 1218 giugno 27, Trento, e regestato da F. Huter, *Tiroler Urkundenbuch. II. 1200-1230*, Innsbruck, 1949, n. 637.

(283) Cfr. sopra, t. c. nota 56.

(284) E. Marino, *Il monastero dei Ss. Nazaro e Celso e i rapporti con l'economia e la società veronesi nella prima età comunale con l'appendice di 99 documenti inediti (1100-1165)*, tesi di laurea, Istituto di Storia, Università degli Studi di Verona, a. acc. 1995-1996, n. 7, 1107 marzo 26, Verona.

(285) Biancolini, *Notizie storiche* cit., V/2, n. 32, 1109 luglio 17, San Bonifacio. Cfr. Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 66-67. Segnaliamo che una figlia di Epone, sorella di Turrisingo, Gota, sposa Manfredetto detto Maltoleto dei San Bonifacio; i due coniugi donano alla chiesa di S. Maria di Soave un appezzamento nel villaggio, fra i cui confinanti si trova Gemma, da identificare con la moglie di Turrisingo (cfr. doc. dell'anno 1107, citato sopra, nota 284): Marino, *Il monastero* cit., n. 30, 1117 gennaio 8, San Bonifacio.

(286) U. Nicolini (ed.), *L'archivio del monastero di S. Andrea di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Mantova, 1959, n. 22, 1110 novembre 16, Mantova: Turrisingo menzionato fra i confinanti di una terra in Castiglione.

(287) *Ibidem*, n. 24, 1114 luglio, Verona: il documento è parzialmente guasto.

do Muso, restituisce al monastero i beni donati da Turrisingo, probabilmente suo padre, anche se non viene precisato il rapporto di parentela (288).

Nel terzo decennio del secolo la famiglia ricompare nella documentazione del capitolo. Un Tebaldo, il cui eventuale soprannome non si legge nella pergamena (289), che noi identifichiamo con Tebaldo Muso o Musio, viene elencato, primo dei *capitanei*, fra gli astanti al placito che presiedette il duca Enrico IV di Carinzia, marchese della Marca Veronese. Tebaldo Musio viene definito *capitaneus* un'altra volta, quando concede il suo consenso ad una permuta effettuata dal priore del monastero di S. Vittore di Colognola (290).

[74] Nell'anno 1125 (291) l'arciprete Tebaldo investe Tebaldo Muso del feudo su Alcenago (292), Lugo e Cologne, nell'alta Valpantena, e metà di Trezzolano (293), di quattro mansi in Negrar, che sono tenuti, però, dalla *domus* (294) di un *dominus Tedunus*, lettura che noi proponiamo di correggere in quella di *dominus Turisendus* (295), e del palazzo [75] di S. Zeno ovvero presso la porta omonima, con i dazi della porta: il tutto viene concesso «cum omni honore et districtu» (296), alle condizioni medesime nelle quali la canonica lo detiene in feudo

(288) *Ibidem*, n. 25, anno 1116, senza luogo: il documento è parzialmente guasto.

(289) App., n. 20, 1123 settembre 22, Verona: nel placito ducale – ne tratteremo sotto, par. 7.1. – il nome *Tebaldus* è seguito da una lacuna, dovuta all'inchiostro sbiadito, che noi riteniamo possa essere integrata con sicurezza relativa con il soprannome Musio, dal momento che il solo Tebaldo *capitaneus* noto per il periodo nella Marca Veronese è appunto Tebaldo Musio, veronese, e a un *capitaneus* veronese e forse a più di uno, compresi probabilmente nella lacuna che segue, spettava indubbiamente di aprire l'elenco dei *capitanei* della Marca, come il conte veronese precedeva gli altri conti della Marca.

(290) ASV, *S. Michele in Campagna*, perg. 28, 1127 gennaio 14: il nome di Tebaldo Musio *capitaneus* è seguito da una parola, non leggibile nemmeno ai raggi della lampada di Wood: potrebbe trattarsi della parola *advocatus*, il che si accorderebbe con la funzione esercitata in quell'atto da Tebaldo Musio.

(291) App., n. 18, 1125 dicembre 30, Verona, sulla scorta di C. Cipolla, *Le popolazioni dei XIII Comuni veronesi*, Venezia, 1882, p. 39, edizione per ampio estratto. Il Cipolla dichiara di avere tratto il documento da un *Libro di investiture del secolo XIII*, membranaceo, giacente nell'Archivio capitolare di Verona (*ibidem*, p. 24, nota 1), che non siamo riusciti a reperire, forse scomparso dopo la devastante inondazione dell'Adige dell'anno 1882. Anche se l'atto ci è giunto in copia, ora non più reperibile, non riteniamo che vi sia da dubitare sulla sostanza, come mostrano anche le considerazioni seguenti; cfr. anche sotto, par. 6.4.

(292) Segnaliamo che già Odelberto Ozo possedeva in Alcenago: cfr. sopra, t. c. nota 57.

(293) Si noti la concessione *pro indiviso* di metà di Trezzolano, la quale svela che non era stata effettuata una divisione successoria in quote effettive, situazione che permane nell'atto dell'anno 1137 (app., n. 19).

(294) La restituzione del passo, da noi proposta, permette di conoscere quella che è forse la prima attestazione in territorio veronese del termine *domus* per indicare la struttura familiare dei ceti dominanti, ad iniziare da quelli signorili e poi da quelli cittadini, una prima attestazione che ben si addice alla famiglia dei Turrisingi, famiglia di tradizione cittadina e già potente per rango signorile. Ad essa si può accostare il riferimento alla *domus Erzonum* per la metà del secolo (cfr. sotto, t. c. nota 331). Sulla *domus* si vedano considerazioni e letteratura in Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 74-80; per le famiglie signorili del Veneto, Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 351-361, e pp. 362-365 per quelle cittadine.

(295) La specificazione che i mansi in Negrar appartengono alla *domus* del *dominus Tedunus* o *Turisendus* viene omessa nella *manifestatio* del feudo effettuata dal figlio di Tebaldo Musio, Turrisingo, nell'anno 1137 (app., n. 19), che, dunque, sono ora nella disponibilità del figlio, mentre non lo erano in quella del padre. Poiché, come appresso constatiamo, il secondo documento mostra di essere frutto di un 'aggiornamento' preciso della situazione patrimoniale del feudo, questa 'modifica' può costituire un indizio per considerare il *dominus Turisendus* dell'atto precedente come il figlio stesso di Tebaldo Musio, che a lui avrebbe assegnato, con un atto di emancipazione, una parte del patrimonio, ivi compresi beni detenuti in feudo. Presente è, invece, il riferimento alla disponibilità *pro indiviso* di metà della *curia* o distretto di Trezzolano, che, dunque, conferma la persistenza di una potenziale divisione familiare ed ereditaria del patrimonio feudale.

(296) Mentre il termine *districtus* sta a significare la detenzione della giurisdizione sulle persone singole o su quelle abitanti su terre o ancora su un territorio, il termine *honor*, che nel secolo XII appare solitamente in connessione con *districtus* nell'indicazione dei diritti signorili (Menant, *Campagnes lombardes* cit., pp. 723-724), non riveste un significato preciso, indicando soprattutto una condizione 'onorevole', che è propria, fin dall'età carolingia, dei vassalli: essere provvisto dell'*honor*, detenere i propri beni *cum honore*, significa porsi e, soprattutto, volere essere collocati fra le persone che, essendo in rapporti vassallatici con il *dominus loci*, non sono perciò soggette alla giurisdizione signorile come gli altri abitan-

dall'imperatore, una dichiarazione, questa della detenzione in feudo dall'Impero, che denota una concezione 'nuova' dei rapporti, sulla quale torneremo (297); l'investito giura fedeltà e l'arciprete lo investe con una *bereta* e scambia il bacio, una pratica, quella del bacio, poco diffusa nelle regioni italiche (298).

[76] La conferma proviene da un altro atto, giuntoci in originale, posteriore di poco più di un decennio. Nell'anno 1137, il figlio del defunto Tebaldo Muso, Turrisingo, 'manifestò' il feudo, già detenuto dal padre, il cui contenuto risponde sostanzialmente a quello descritto nell'atto precedente, con alcune modifiche risultanti da esatti 'aggiornamenti' (299).

Per gli anni immediatamente successivi risulta difficile ricostruire la prosopografia della famiglia, poiché appare un secondo Tebaldo Musio, senza qualifica inizialmente (300), poi, in due occasioni, definito *capitaneus*, in atti rilevanti, concernenti controversie circa la detenzione di feudi tra l'arciprete del capitolo e suoi [77] vassalli (301), nei quali ricorda atti avvenuti prima dell'anno 1123 (302). Questo Tebaldo Musio teneva anche un feudo dall'abate del monastero di S. Zeno, consistente in molti beni sparsi nel territorio veronese, che erano affidati ad altre persone (303). Non osta il fatto che abbia assunto la qualifica capitaneale dall'anno 1139, dopo la scomparsa del *capitaneus* omonimo precedente, forse suo padre, con il fatto che ricordi avvenimenti di poco anteriori all'anno 1123.

Va osservato che i Turrisingi, in ambito veronese, non sono più qualificati come *capitanei*, dopo Epone e i due Tebaldo Musio: anzi, ancora mezzo secolo dopo, nell'anno 1180 Ottonello, nell'atto di matrimonio con la figlia del conte Bonifacio di San Bonifacio, viene definito come figlio appunto di Turrisingo, a sua volta definito figlio del defunto Tebaldo *miles capitaneus*,

---

ti: in caso di trasgressioni o contestazioni, esse vengono sottoposte al *laudum curiae* ovvero alla *curia* dei *pares*, costituita dai vassalli del signore. Più ampio e concreto il significato fra XI e XII secolo, quando con *honores* si indicava la totalità dei diritti signorili, quali si erano venuti costituendo di diritto e di fatto, nonché, in riferimento a singole persone, la condizione privilegiata di appartenenza al ceto vassallatico: Tabacco, *La storia* cit., p. 154; Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 141. Cfr. anche J. F. Niermeyer, *Mediae Latinitatis lexicon minus*, Leiden, 1954, p. 495.

(297) Cfr. sotto, par. 6.4.

(298) Lo scambio del bacio fra *senior* e *vassallus* avviene anche in un'altra investitura di feudo, più tarda, con la quale un canonico concede in feudo la metà della *curtis* di Porcile a Folcoino e ai suoi nipoti, membri della famiglia comitale dei San Bonifacio (Castagnetti, *La società veronese* cit., p. 137): «... dominus Fulcoinus fecit fidentiam manu sua propria in manu ... presbiteri ..., sicuti vasallus et nobilis homo facere debet suis senioribus et osculatus est eum» (ACV, perg. III-8-3v, 1156 ottobre 21, Verona).

(299) App., n. 19, 1137 maggio 27, Verona, da perg. originale (già edito per ampio estratto da Cipolla, *Le popolazioni* cit., pp. 39-40, da copia nel *Libro di investiture* citato sopra, nota 291: il confronto conferma l'autenticità della copia). Un particolare mostra, tuttavia, l'aggiornamento dell'atto, che non riprende pedissequamente la descrizione precedente del feudo: nel primo documento dell'anno 1125 (app., n. 18) vengono eccettuate dall'investitura le terre che in Cologne deteneva, presumibilmente in feudo, Odelrico da Bussolengo, nel secondo si dichiara che queste terre sono detenute da Garzapano, che conosciamo essere figlio di Odelrico. Cfr. Castagnetti, *La Valpolicella* cit. p. 113, ove sono tratteggiate le vicende dei da Bussolengo.

(300) Un Tedaldo, cioè Tebaldo, Muso, senza qualifica, è al seguito dell'arciprete del capitolo a Cerea: app., n. 8, 1139 gennaio 26; pochi anni dopo, Tebaldo Musio e il figlio Turrisingo sono elencati per primi fra i *pares* della curia negli atti della controversia con i conti per Cerea (ACV Carte, n. 120 B', 1145 agosto 22, p. 223, colonna a destra, con la lettura corretta nella nostra app., n. 11, nota introduttiva). Tebaldo Musio, senza qualifica, assiste ad atti del vescovo Tebaldo: A. Rossi Saccomani (ed.), *Le carte dei lebbrosi di Verona tra XII e XIII secolo*, Padova, 1989, n. 2, 1141 aprile 6, e n. 6, 1146 gennaio 1, ove appare primo fra i testi, precedendo Alberto Tenca e altri cittadini ragguardevoli. Si consideri, inoltre, il documento dell'anno 1138 (doc. citato sotto, nota 305), in cui agisce come estimatore Turrisingo figlio di Tebaldo Musio.

(301) App., n. 22, 1139 settembre 16, Verona; n. 23, 1140 gennaio 11, Verona: fra i testi appare un Ugo figlio del *dominus Turisendus*.

(302) Cfr. sotto, t. c. note 659 ss.

(303) Scartozzoni, *Il 'liber feudorum'* cit., n. 48, 1215 febbraio 13, nel qual atto viene presentata da Turrisingo, figlio del fu Tebaldo, una *manifestatio* dei feudi già di Tebaldo Musio: dai nomi delle numerose persone, che a loro volta avevano ricevuto in feudo, anzi in suffeudo, molti beni sparsi in molte località, risulta una situazione attribuibile ad un periodo posteriore alla metà del secolo XII.



una sottolineatura di ‘nobiltà’, assai opportuna nel momento dell’imparentamento con la famiglia comitale veronese (304).

Turrisingo, figlio del defunto Tebaldo Musio, investito dall’arciprete nell’anno 1137 del feudo, già detenuto dal padre, dovrebbe essere distinto (305) dal Turrisingo che appare nell’anno 1145 nella [78] curia dei *pares* del capitolo, secondo elencato dopo il padre Tebaldo Musio (306), e poi nell’anno 1147 concede un’investitura feudale (307) di beni in Povegliano e della decima (308) in Soave. Si potrebbe [79] supporre che il secondo Tebaldo Musio fosse figlio, non sappiamo se primogenito o meno, del primo Tebaldo Musio, come il Turrisingo dell’anno 1137: egli ripeterebbe nome e soprannome del padre e verrebbe a svolgere un ruolo sociale e politico rilevante, confermato dall’assunzione della qualifica di *capitaneus*, forse per essere stato investito dell’eredità ‘feudale’ dalla chiesa vescovile di Trento, per una spartizione concordata o per inagibilità ‘politica’ del suo coetaneo Turrisingo, per scomparsa od altro, fossero o non fratelli. Ma anche questo Tebaldo Musio esce presto dalla vita politica, subentrando al suo posto il figlio Turrisingo.

Un Turrisingo, forse il figlio del secondo Tebaldo Musio o un suo omonimo, si era presentato nell’anno 1143 al re Corrado III per chiedere ed ottenere l’investitura in feudo di cinque mansi in Nogara, avvalendosi poi dell’investitura regia per rivendicare *tota Nogaria*.

---

(304) G. B. Verci, *Storia della Marca trevigiana e veronese*, I, Venezia, 1786, n. 27, 1180 dicembre 3, Verona.

(305) Simeoni, *Le origini* cit., p. 121, nota 114, ritiene i due Tebaldo Musio una sola persona, ipotizzando che il riferimento, presente nel documento dell’anno 1137 (app., n. 19), a Tebaldo Musio come defunto sia dovuto ad errore, indotto nel notaio da una eventuale assenza dalla città di Tebaldo Musio, che avrebbe potuto partecipare alla spedizione di Lotario III nell’Italia meridionale, il che spiegherebbe come, sempre secondo il Simeoni, egli non appaia nelle curie dell’anno 1138, motivazione non valida per l’anno 1138, dal momento che Lotario III muore, al ritorno, in Tirolo nel dicembre 1137. Ma, oltre alla considerazione che il riferimento alla morte di Tebaldo Musio nel documento del maggio 1137, pervenuto in originale, concernente la manifestazione ad opera del figlio Turrisingo del feudo, già del padre ‘defunto’, è assai esplicito e ripetuto (app., n. 19: «Turisendus filius condam Tebaldi Musi»; «eius pater Tebaldu Musius, olim defuntus»; «ille meus pater defuntus»), scomparsa ribadita dal fatto che il figlio chiede il feudo che era già stato del padre, proprio dell’anno 1138 abbiamo a disposizione un documento, ignoto al Simeoni, nel quale appare un *dominus* Turrisingo, figlio del *dominus* Tebaldo Musio – quindi vivente –, che agisce come estimatore in una permuta fra il vescovo e l’abate dei Ss. Nazaro e Celso: Marino, *Il monastero* cit., n. 40, 1138 febbraio 24, Verona, originale. Crediamo che sia più accettabile l’ipotesi, prospettata nel testo, di due Tebaldo Musio, il secondo dei quali appare nella documentazione poco dopo l’avvenuta certificazione della morte del primo, ha anch’egli un figlio di nome Turrisingo e assume presto, già in documenti degli anni 1139 (app., n. 22) e 1140 (n. 23), la qualifica capitaneale. Accanto a questa qualificazione, del resto, sembra opportuno sottolineare il titolo di *dominus* attribuito ai Turrisingi, come appare dal documento, ora citato, dell’anno 1138, nel quale esso è attribuito al figlio e al padre e anche in documenti della nostra appendice: app., nn. 18, 19 e 21; ed ancora, in un documento dell’anno 1134, citato sotto, nota 330. Il titolo di *dominus*, non ancora diffuso nel periodo per i laici, è attribuito in precedenza, rimanendo nell’ambito documentario dell’appendice, solo al conte Alberto (app., n. 5) e ai conti nel loro complesso quali *domini de Sancto Bonifacio* (n. 19). Sull’impiego del titolo *dominus* e sulla sua diffusione progressiva, dai sovrani e dagli ecclesiastici ai marchesi e ai conti e, infine, ai signori rurali, per primi ai *capitanei*, si veda G. Andenna, *Territorio e popolazione*, in G. Andenna et alii, *Comuni e signorie nell’Italia settentrionale: la Lombardia*, in *Storia d’Italia* diretta da G. Galasso, VI, Torino, 1998, pp. 80-85.

(306) *ACV Carte*, n. 120 B’, p. 225 (ma si veda sopra, nota 300).

(307) C. Cipolla, *Verona e la guerra contro Federico Barbarossa*, I ed. 1895, poi in *Scritti di Carlo Cipolla*, voll. 2, Verona, 1978, II, p. 329, nota 38, doc. 1147 luglio 7, Verona: Turrisingo figlio di Tebaldo Musio. Cfr. Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 26 e p. 88, nota 112.

(308) Quasi sicuramente Turrisingo deteneva, a sua volta, la decima di Soave in feudo dalla chiesa vescovile, il che non viene detto nel documento dell’anno 1147, citato alla nota precedente, ma in un atto posteriore che concerne la medesima decima: Cipolla, *Verona* cit., p. 330, nota 40, doc. 1160 giugno 12; in un’altra investitura di decime in Trevenzuolo, concessa da Turrisingo, viene esplicitamente detto che l’investitura avviene con il consenso del vescovo Tebaldo, presente all’atto: Castagnetti, *‘Ut nullus’* cit., app., n. 3, 1156 agosto 23, nella *sala* del vescovo Tebaldo. Sulla detenzione delle decime da parte dei signori, si veda A. Castagnetti, *La decima da reddito signorile a privilegio economico dei ceti cittadini. Linee di ricerca*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*, voll. 2, Roma, 1983, I, pp. 221 ss.

All'usurpazione reagì l'abate del monastero di S. Silvestro di Nonantola, che ottenne l'appoggio del re Corrado, il quale diresse un precetto al vescovo, ai consoli e al *populus* di Verona affinché intervenissero e, all'occorrenza, costringessero Turrisingo alla restituzione, se nella sua *superbia* insistesse nell'usurpazione (309).

Assunta la corona imperiale Federico I, un Turrisingo – difficile pronunciarsi su quale Turrisingo si trattasse, stante l'intreccio dei nomi – diviene nell'anno 1156 conte di Garda per l'Impero e [80] nello stesso tempo rettore del comune cittadino (310); il medesimo, alcuni anni dopo, si ribellava all'Impero, asserragliandosi nella rocca di Garda, nella quale resistette fino all'anno successivo alla presa e distruzione di Milano (311).

### 3.2.2. I dazi della porta di S. Zeno o dei Borsari

Legate ai Turrisingi sono anche le vicende del dazio di una delle porte della città, la *porta Sancti Zenonis*: in seguito, questa stessa porta o quella corrispondente della nuova cinta muraria di età comunale, venne detta *porta Bulsariorum* ovvero, come ora, porta dei Borsari (312).

Conosciamo per sommi capi le vicende del dazio su questa porta, che risale, come altri dazi sulle porte e sui mercati, alle concessioni del primo imperatore carolingio alla chiesa vescovile, come informa un diploma posteriore. Nell'anno 967 Ottone I, indirizzando, subito dopo il suo soggiorno in Verona (313), un privilegio al vescovo Raterio (314), fra altri diritti, concesse per intero – un terzo era stato donato da Carlo Magno (315) – i diritti fiscali su due porte della città, [81] quelle di S. Zeno e di S. Fermo, con riguardo particolare al *theloneum de plaustis* ovvero alla tassa sulle merci che passano attraverso le due porte sui carri, che, data la collocazione delle due porte rispetto al contado, possiamo presumere giungessero dai territori rurali, costituenti, l'uno in relazione alla porta di S. Zeno, il distretto gardense, fra Adige e lago di Garda; l'altro, in relazione alla porta di S. Fermo, la pianura sulla destra dell'Adige, che in età più tarda sarà nota come Zosana. Viene confermato il diritto sui due mercati annuali che si svolgono nelle festività delle Palme e di s. Zeno, ai primi di dicembre. In questo modo le attività economiche principali, connesse con l'economia urbana, allora in fase iniziale di sviluppo (316), sono sottoposte al controllo del vescovo o di enti e famiglie cui eventualmente siano in seguito da lui concesse, una situazione che perdura in Verona per tutta l'età medioevale e, in parte, per l'età moderna (317).

Mezzo secolo dopo, nell'anno 1007, il dazio della porta di S. Zeno risulta in possesso del capitolo, al quale, in tempi e forme a noi non note, era stato evidentemente concesso dall'episcopio. In quell'anno l'arciprete e l'arcidiacono del capitolo concedono in livello ventinovenale, al censo annuale di dieci soldi, una porzione, non specificata, del *teloneum* e del *portenaticum* della porta di S. Zeno a Giovanni, prete della chiesa dei Ss. Apostoli (318).

All'inizio del secolo seguente, possiamo constatare che i diritti sono detenuti dai Turrisingi, in feudo, come confermano documenti di poco posteriori.

(309) *DD Conradi III*, n. 111, 1144, giugno/agosto, Regensburg.

(310) Castagnetti, *Le città* cit., p. 144. Documenti sul rettorato di Turrisingo: Simeoni, *Documenti e note* cit., app. n. 5, 1156 gennaio 19, Verona, nel quale agiscono gli assessori, tutti giudici, di Turrisingo, qualificato come conte (di Garda) e rettore di Verona; Castagnetti, *'Ut nullus'* cit., app., n. 3, 1156 agosto 3, Verona: sono presenti gli stessi assessori di Turrisingo, che è certamente ancora rettore di Verona, ma viene qualificato solo come conte di Garda.

(311) *Ibidem*, p. 153. Già nell'anno 1164 Turrisingo si riappacificò con l'imperatore, ottenendo il riconoscimento della signoria sulla *curtis* di Nogara: *DD Friderici I*, n. 434, 1164 aprile 17. Egli continuò a difendere i propri interessi nel distretto gardense, tornando ad esercitarvi l'ufficio comitale e rivendicandone anche i proventi di fronte ai giudici del comune cittadino nell'anno 1179: *ibidem*, pp. 178-181.

(312) L. Simeoni, *Dazii e tolonei di diritto privato a Verona*, I ed. 1907, poi in «Studi storici veronesi», VIII-IX (1957-1958), p. 194, nota 8.

(313) Castagnetti, *Il Veneto* cit., p. 107.

(314) *DD Ottonis I*, n. 348, 967 novembre 5.

(315) *CDV*, I, n. 96, assegnato dubitativamente all'anno 812.

(316) Varanini, *Aspetti* cit., pp. 221-223.

(317) Simeoni, *Dazii* cit., pp. 191-192.

(318) Biancolini, *Notizie storiche* cit., I, pp. 125-126, doc. 1007 settembre 3, Verona.

Nell'anno 1105 (319) Gisla, la figlia del conte Bosone, alla quale abbiamo accennato (320), già vedova di Turrisingo e sposa in seconde [82] nozze di un San Bonifacio (321), e il figlio Manfredo detto Maltoleto, abitanti in Ronco, donano, con il consenso dell'altro figlio Bosone, più tardi detto Malregolato, futuro conte di Verona, al monastero di S. Maria di Pomposa (322) una porzione della cappella di S. Matteo, assieme ad una *casa terranea*, con il transito per la porta di S. Zeno e la via che per essa passava (323): vi erano compresi probabilmente, anche se non sono menzionati, i diritti fiscali. La porzione della cappella e dei diritti eventuali sulla porta proviene certamente dal patrimonio familiare di Turrisingo, il primo marito di Gisla, poiché nel testamento di Ebone dell'anno 1100 si nomina la cappella di S. Matteo (324) e altri beni presso la porta di S. Zeno; anche il Turrisingo dell'anno 1072 abitava presso la porta, come dichiara di abitarvi la vedova Gisla (325).

Due decenni dopo, abbiamo finalmente la conferma che beni e diritti dei Turrisingi nella zona derivano dal capitolo. Nell'anno 1125 l'arciprete Tebaldo investe, come abbiamo notato (326), Tebaldo Muso di un feudo, comprendente, fra altri beni e diritti, il teloneo della porta di S. Zeno e il *palacium* detto anch'esso di S. Zeno; analogo contenuto presenta la manifestazione del feudo effettuata nell'anno 1137 dal figlio Turrisingo (327) e, verso la fine del secolo, la richiesta di rinnovo dell'investitura del feudo, rivolta all'arciprete da Nicolò [83] e Ottonello, per sé e per il fratello Tebaldo, figli del defunto Turrisingo (328).

La posizione dei Turrisingi nella città di Verona diviene sempre più solida e potente: notabili cittadini, nei primi tempi probabilmente anche giudici, interessati al distretto gardense, detentori dei dazi della porta attraverso cui passano le comunicazioni con tale distretto, proprietari di un complesso edilizio con case e torre e di una chiesa privata, possessori di mulini e gualchiere sul Fibbio, mezzi essenziali per il decollo dell'attività tessile, investiti di una *curtis* ad Ossegno, ai confini tra i territori di Verona e di Trento, sulla via del Brennero, detentori di feudi signorili dal capitolo in Valpantena, di diritti di decima dalla chiesa vescovile in Soave e in Trenzuelo, di beni cospicui dal monastero di S. Zeno, già alla metà del secolo XII rettori del comune cittadino e conti di Garda, in rapporti parentali con la famiglia comitale dei San Bonifacio, vincoli rafforzati nella seconda metà del secolo, imparentati direttamente con la famiglia capitaneale degli Erzoni, alla quale appartiene l'altro rettore cittadino, Alberto Tenca, rappresentano con efficacia la sintesi tra una situazione politica tradizionale e feudale ed una nuova, che si avvale con spregiudicatezza delle posizioni tradizionali, raggiunte e ampliate, e di quelle nuove, costituite dalle nuove possibilità di affermazione politica offerte dalle istituzioni comunali. Diviene a questo punto comprensibile come, quando alla fine del secolo si delineano due *partes* avverse fra i ceti dominanti, una di esse sia capeggiata dai Turrisingi, contrapposta all'altra, capeggiata dai conti di San Bonifacio (329).

---

(319) Doc. dell'anno 1105, citato sopra, nota 267.

(320) Cfr. sopra, t. c. note 266 ss.

(321) Per l'individuazione del marito di Gisla si vedano Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 65, e Castagnetti, *I conti* cit., 93-94.

(322) Per il significato 'politico' della donazione, nell'ambito del conflitto fra Impero e Papato, si veda Castagnetti, *I conti* cit., p. 58.

(323) Doc. dell'anno 1105, citato sopra, nota 267: « ... capella una ... Sancti Mathei, una cum modicum de terra cum casa terranea ibi prope ... una cum accessione foris per portam usque in via, andandi et veniendi, que est posita in civitate Verona prope porta Sancti Zenonis».

(324) Doc. dell'anno 1100, citato sopra, nota 275.

(325) Documenti degli anni 1072 e 1082, citati sopra, note 264 e 266.

(326) App., n. 18.

(327) App., n. 19.

(328) ACV, perg. I, 7, 6v, 1189 maggio 26, Verona, nel chiostro dei canonici. Nel rinnovo, infine, della manifestazione del feudo, compiuta nell'anno 1266 da Turrisingo, figlio del defunto Tebaldo dei Turrisingi, atto che riprende la manifestazione dell'anno 1137, viene specificato che il *palacium* di S. Zeno si chiama ora *palacium Bulserorum*: Cipolla, *Le popolazioni* cit., pp. 40-41, doc. 1266 marzo 22, Verona.

(329) Castagnetti, *Le città* cit. pp. 231-233.

[84] **3.3. Gli Erzoni***3.3.1. Il castello di Pontepossero a fitto e in feudo*

Una sorella del primo Tebaldo Musio, Adelmota (330), ha sposato il *capitaneus* Guglielmo, della famiglia degli Erzoni (331), il cui membro più noto è appunto Alberto Tenca, sul quale torneremo a soffermarci (332). Orbene, il capostipite di questa famiglia è un Erzone, che nell'anno 1036 viene investito con livello ventinovenale dal capitolo di metà del castello di Pontepossero (333), per il canone di venti soldi, due galette d'olio e due candele di cera dal peso di due libbre.

Il canone richiesto nel livello riflette le disposizioni testamentarie di Ingelbaldo dell'anno 981, ove, fra l'altro, si prevedeva l'obbligo che il capitolo, se fosse giunto a disporre in integro dell'eredità, procurasse cinque libbre di cera per fare candele e acquistasse quaranta [85] libbre di olio, o della metà di tali prodotti, se fosse giunto in possesso della metà dei beni (334). Il castello di Pontepossero, in effetti, era in seguito giunto al capitolo, come attesta il diploma di Corrado II (335).

Più tardi, in un periodo imprecisato, anche l'altra metà del castello fu concessa, ora in feudo, agli Erzoni, come attestano ampiamente le deposizioni di alcuni testi, i quali, nei primi anni Ottanta del secolo XII (336), ricordano che Alberto Tenca e il fratello Guglielmo (337) ne erano stati investiti in feudo dall'arciprete.

Nelle testimonianze viene sottolineata una particolarità del rapporto feudale, in forza del quale il giuramento di *fidelitas* per un singolo feudo deve essere prestato da un solo vassallo, anche se esso viene poi ripartito tra più d'uno degli eredi del primo investito (338): per tale principio, Alberto Tenca, alla richiesta dell'arciprete che il giuramento di *fidelitas* fosse prestato anche da Guglielmo, replica che, trattandosi un unico feudo, una sola persona, come era accaduto al tempo del padre suo, doveva prestare il giuramento, il che egli era disposto a fare.

Negli stessi atti viene descritta in modo vivace una scena 'feudale', avvenuta due decenni prima, dalla quale traspare il rispetto delle prerogative formali e del rituale 'feudale' da seguire in conseguenza dell'atto di investitura: nel palazzo vescovile sedevano il patriarca di Aquileia, il vescovo di Verona e, accanto a loro, Alberto Tenca, che, vedendo entrare l'arciprete del capitolo, si alzò in piedi di scatto, lasciando [86] il posto a sedere presso il vescovo all'arciprete, dichiarando che lo doveva *honorare*, poiché era suo *dominus*, detenendo da lui un feudo.

---

(330) Biancolini, *Notizie storiche* cit., V/2, p. 73, n. 33, 1134 maggio 11, Verona: Adelmota, vedova di Guglielmo *capitaneus*, con il consenso del fratello Tebaldo Musio – elencato fra i sottoscrittori con il titolo di *dominus* –, secondo quanto prescritto dalla tradizione giuridica longobarda, che richiede il consenso dei parenti della famiglia di origine, compie con i figli Bassafoia e Guglielmo una donazione alla chiesa di S. Maria di Marcellise. Come annota Simeoni, *Le origini* cit., p. 123, nota 116, sulla scorta di una testimonianza più tarda, Adelmota fu uccisa dal figlio Bassafoia, del quale, forse proprio per questo, non rimane alcuna altra documentazione. Ancora del Simeoni è l'ipotesi che questo delitto abbia contribuito a rendere tesi i rapporti fra Turrisendi ed Erzoni, in contrasto fra loro alla metà del secolo, quando due membri delle due famiglie furono rettori cittadini: Castagnetti, *Le città* cit., pp. 137-154.

(331) Il nome di Erzoni, riferito alla 'casata', *domus Erzonum*, appare in atti processuali dell'anno 1183, in relazione ad un periodo precedente, prima della scomparsa della famiglia: Simeoni, *Le origini* cit., app., n. 3, 1183 luglio 1, p. 176.

(332) Cfr. sotto, t. c. note 343 ss..

(333) ACV, perg. I, 5, 2v, 1036 luglio 7, in cattivo stato di conservazione, il cui testo è leggibile solo in parte, anche con l'ausilio della lampada di Wood.

(334) Doc. dell'anno 981, citato sopra, nota 58.

(335) Doc. dell'anno 1027, citato sopra, nota 97.

(336) Doc. dell'anno 1183, citato sopra, nota 331.

(337) Alberto Tenca e un secondo Guglielmo, figlio di suo fratello Guglielmo, sono i protagonisti dei 'patti' di San Giorgio di Valpolicella: cfr. sotto, t. c. note 343 ss. Per alcune discordanze nell'indicazione dei gradi di parentale si vedano le osservazioni di Simeoni *Le origini* cit., p. 175, nota 121.

(338) Cfr. Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 125 e pp. 143-144, ove si riportano due documenti dei secoli XI e XII.

### 3.3.2. La signoria su San Giorgio di Valpolicella

Anche se le origini della famiglia degli Erzoni sono intrecciate profondamente con la disponibilità del castello di Pontepossero, ricevuto a fitto e a feudo dal capitolo, la qualifica capitaneale derivò a loro, probabilmente, dall'investitura della signoria sul distretto di San Giorgio di Valpolicella, concessa verso la fine del secolo XI dal vescovo e dal conte, che, a loro volta, l'avevano ricevuta, per metà ciascuno, dal duca di Carinzia, marchese della Marca Veronese (339).

Prima di soffermarci ad illustrare gli atti concernenti questa signoria, ricordiamo che l'Erizo o Erzone, che riceve nell'anno 1036 il castello di Pontepossero, appartiene, secondo la ricostruzione prosopografica del Cavallari, ad un ramo della famiglia di Cadalo, diacono e visdomino ovvero amministratore della chiesa veronese (340), poi vescovo di Parma e, infine, antipapa con il nome di Onorio II (341).

La qualifica di *capitaneus* è attribuita per la prima volta ad un membro della famiglia, Guglielmo, in un documento dell'anno 1107, nel quale appare assieme a un altro *capitaneus*, Rodolfo, attribuibile ai da Lendinara (342).

[87] Nell'anno 1139, conformemente ad un processo generale già avviato nel territorio veronese, la comunità rurale di San Giorgio, costituitasi in un organismo complessivo degli abitanti di questa località e di altre località minori, comprese nella circoscrizione plebana, ottenne di fissare per iscritto i 'patti' con i signori.

Gli atti, che si svolsero a Verona, nell'episcopio, riflettono una complessa trattativa fra signori e abitanti del distretto (343). Il notaio estensore del documento appare particolarmente attento nel designare la gerarchia pubblica: egli ricorda che regnava in quell'anno il re Corrado III, che era vescovo di Verona Tebaldo e conte Malregolato – è il primo documento che lo definisce tale (344) –. Alla presenza di vescovo e conte, Alberto Tenca, figlio del defunto Erzone, e il suo consanguineo Guglielmo, figlio del defunto Guglielmo, concludono, con l'approvazione di vescovo e conte, una convenzione, *pactum et conventum*, con gli abitanti del distretto, rappresentati dal gastaldo e da alcuni uomini di diverse località – Ponton, Mazzurega, Corgnan –, tutti appartenenti alla pieve di S. Giorgio, agenti per sé e per i loro vicini della pieve e della *curia*.

Il patto stipulato fra signori e vicini contemplava principalmente i tributi di natura pubblica che i secondi erano da tempo soliti corrispondere ai loro signori: il duca e marchese della Marca dapprima, poi il conte e il vescovo. Oggetto dell'accordo fu soprattutto il pagamento del fodro, di per sé un tributo, come sappiamo, spettante al re quando veniva nel regno, il *fodrum regis*, dapprima corrisposto in natura, da non molto tempo commutato anche in denaro: il nostro documento è uno dei pochi e fra i primi esempi di questo tipo di pagamento (345); veniva ribadita la consuetudine di corrispondere la [88] somma di lire sedici al duca in occasione del placito da lui presieduto, e di venti lire per il fodro da corrispondersi quando il re entrava nel regno:

«quando rex venerit de ultramonte»; si precisava altresì, ad evitare abusi nelle richieste dei signori, che le somme dovevano essere corrisposte quando vi fossero stati obbligati gli abitanti nel comitato veronese, soggetti al carico delle *publicae functiones*, con la quale espressione si designavano da tempo i tributi pubblici.

(339) Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 60-62. L'investitura era stata concessa in un primo tempo solo dal vescovo, poiché per un certo periodo la signoria fu esercitata contemporaneamente da conti ed Erzoni, dal momento che si fa riferimento al fodro corrisposto al conte Bonifacio e, insieme, ad Erzone.

(340) V. Cavallari, *Cadalo e gli Erzoni*, «Studi storici veronesi», XV (1965), pp. 63-72.

(341) Per le vicende generali si vedano Violante, *L'età* cit., pp. 175 ss., e Capitani, *Storia* cit., pp. 292-296.

(342) ASV, *S. Nicolò*, perg. 1, 1107 agosto 7, Verona. Per Guglielmo *capitaneus*, defunto, cfr. doc. dell'anno 1134, citato sopra, nota 330; per Erizo *capitaneus*, defunto: Biancolini, *Notizie storiche* cit., V/2, p. 200, n. 11, 1129 gennaio 25; Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 207, 1130 marzo 12.

(343) App., n. 16, 1139 dicembre 9 e 1142 novembre 11, Verona.

(344) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 75.

(345) La trasformazione dei tributi in natura per il fodro regio in contributi in denaro, attestata poche volte nel secolo XI, si afferma nel secolo XII: Brühl, *Fodrum, Gistum* cit., I, p. 556, ove si cita l'esempio appunto di San Giorgio di Valpolicella. Ma si veda anche il documento di Marzana, non noto al Brühl, perché ancora inedito: cfr. sotto, t. c. nota 632.

Verso i signori gli abitanti erano tenuti alla corresponsione annuale di nove lire, somma sostitutiva degli obblighi per il placito signorile; quando questo si sarebbe svolto, ogni terzo anno, gli abitanti sarebbero tornati a fornire ai signori ospitalità diretta, «inter pastum et omnes res», per il valore di nove lire.

Altre norme concernevano l'esazione del *bannum* – il *bannum* rappresenta il potere di costringere i soggetti a presentarsi al cospetto del tribunale signorile e quello di infliggere la pena ai colpevoli; il termine è usato anche per indicare la pena stessa, come nel caso presente –, il quale veniva fissato nella somma di cinque soldi. Fra le trasgressioni viene fatto riferimento specifico all'adulterio, *ius adulterii*: esso, solitamente elencato fra i diritti signorili, indica il potere del signore di punire gli adulteri e, soprattutto, quello di riscuotere il *bannum* relativo; poiché appare in quasi tutte le enumerazioni di diritti signorili come nei 'patti' o negli statuti rurali e, ancor più, appare frequentemente come reato nella documentazione relativa allo svolgimento dei placiti signorili, dobbiamo concludere che esso, rappresentando una forma diffusa di trasgressione, costituiva anche una fonte di reddito non indifferente.

A ribadire la precedente soggezione diretta all'imperatore e al duca, nonché a riconoscimento dei persistenti diritti eminenti del conte e del vescovo, i vicini impegnavano i signori ad ottenere la conferma del 'patto' dall'imperatore e dal duca, appunto, nonché dal conte e [89] dal vescovo, che invero erano presenti e già avevano consentito a tutta l'operazione. I due Erzoni, alla presenza del vescovo, del conte e di cittadini eminenti – ricordiamo Eliazario (346), Odelrico Sacheto (347), e Garzapano (348) –, promettono quanto loro richiesto, impegnandosi a pagare ai *vicini*, in caso di inadempienza, la somma cospicua di 200 lire veronesi.

Dall'esame del documento ricaviamo immediatamente l'impressione di essere sì in presenza di una comunità rurale soggetta a signori, ma ben conscia della propria forza, della propria tradizione e, soprattutto, di un collegamento diretto con il potere pubblico – e quindi anche protezione –, da quello regio e quello ducale e marchionale, effettivo, anche se sempre meno presente. La forza contrattuale è notevole: le ultime clausole, in particolare, ribadiscono il rapporto, già esistente, con il potere pubblico, che gli abitanti non vogliono cada in oblio, mentre impegnano, più che gli abitanti, proprio i signori all'osservanza del patto, sotto la minaccia del pagamento di una grossa penalità. La condizione di uomini liberi, soggetti ai gravami pubblici, ma orgogliosi del loro rapporto diretto con le autorità centrali, non è del tutto tramontata e condiziona pesantemente l'esplicazione del potere e dei diritti signorili.

Un ultimo aspetto è forse opportuno sottolineare. Dall'anno 1136 era costituito il comune veronese, i cui consoli compaiono all'indomani della scomparsa del conte Alberto, uno dei personaggi più potenti della dinastia comitale, marchese e duca, già capo della vassallità matildica (349). E i primi consoli erano apparsi proprio in occasione di questioni concernenti la famiglia comitale, priva del proprio capo, a difesa degli interessi della città nel territorio (350). Per San Giorgio, tre anni dopo, assunta la funzione comitale Malregolato – scomparirà [90] anch'egli di lì a poco, lasciando erede un figlio minorenni –, non c'è traccia di intervento e di interessamento diretti del comune; sembra quasi che tutto si svolga nell'ambito delle strutture pubbliche tradizionali: Impero, ducato e marchesato, comitato, complicate invero dalla formazione delle signorie e dalla investitura di diritti signorili al conte e al vescovo, che li detenevano, ormai possiamo dire in feudo, anche se il termine non compare in questi atti per San Giorgio.

Nel 1142, in Verona, i signori strinsero un altro *pactum* con il gastaldo della *curia* di San Giorgio, che agiva a nome dei *vicini*, alcuni dei quali erano presenti, provenienti dalle località di Corgnan e Ponton e da altre, non identificate. Viene ribadito che gli abitanti debbono pagare ogni anno nove lire, compresa la *custodia* del placito ogni terzo anno; sono confermate anche le somme da corrispondersi per la venuta del re e del duca. Di interesse notevole, per l'autonomia amministrativa della comunità, è la clausola finale che assegna il compito della riscossione dei tributi non ai *ministeriales* dei signori, che pure esistevano, essendo nominati nell'atto precedente, ma al gastaldo, al quale solo evidentemente spetta, oltre che l'esazione, anche la ripartizione del carico fiscale.

(346) Cfr. sopra, t. c. nota 202.

(347) Cfr. sopra, t. c. note 203-204 e *passim*.

(348) Cfr. sopra, nota 299.

(349) Cfr. sotto, par. 4.7.

(350) Cfr. sotto, t. c. nota 771.

Alberto Tenca, protagonista con il consanguineo Guglielmo, delle vicende ora esposte, oltre ad essere stato tutore del giovane conte Bonifacio (351), svolse per il comune veronese importanti funzioni politiche: fu rettore della città per due volte, negli anni 1151-1152 (352) e negli anni 1162-1163 (353). Dopo la sua scomparsa, avvenuta probabilmente avanti la primavera del 1164, nonostante che siano documentati degli eredi, la famiglia degli Erzoni declinò rapidamente; una parte dell'eredità confluì nella famiglia dei da Lendinara, in modi non ancora chiariti. La signoria su San Giorgio ritornò direttamente al conte e al vescovo (354).

#### [91] 3.4. I da Nogarole

Nella documentazione del capitolo appaiono anche alcuni membri delle famiglie capitaneali dei da Nogarole e dei da Lendinara.

Per i da Nogarole si tratta dei primi documenti finora noti fra quelli che li concernono. Girardo, *capitaneus* da Nogarole, dopo essere registrato occasionalmente in un documento dell'anno 1117 (355), fa parte nell'anno 1120 del gruppo di *boni homines*, capeggiato dal marchese estense Roberto, che è chiamato a dirimere la controversia tra il conte Alberto e l'arciprete del capitolo relativa agli obblighi dei *ministeriales* della chiesa in Cerea (356).

I rapporti che in questo atto egli si trova ad intrattenere con marchesi estensi e conti veronesi non sono casuali. Poco dopo, nell'anno 1123, egli partecipa a Badia Polesine ad una curia dei vassalli del locale monastero di S. Maria di Vangadizza, nella quale interviene per testimoniare sull'assegnazione di un feudo il marchese estense Folco; tra i vassalli sono presenti esponenti di altre famiglie, veronesi e ferraresi, che conosciamo di rango capitaneale, pur se non viene loro attribuito il titolo: i *capitanei* veronesi erano due da Lendinara, Alberico e Alberto, della cui famiglia appresso diciamo; quelli ferraresi, Guglielmo I dei Marchesella o Adelardi (357) e Pietro Torello (358).

La conoscenza della situazione politica della regione, i rapporti con la dinastia marchionale estense e quelli con il 'loro' monastero di S. Maria di Vangadizza, rapporti anche vassallatici, i contatti, inevitabili, con gli altri vassalli degli Estensi e del monastero, particolarmente [92] con quelli di pari rango capitaneale, tutto questo rendeva i *capitanei* veronesi come le persone più adatte a svolgere compiti anche 'diplomatici'. Ne conosciamo un episodio.

Nel conflitto che opponeva per il controllo del castello di Ostiglia (359) il monastero di S. Zeno e il comune di Verona, che lo sosteneva attivamente, alla chiesa vescovile e al comune di Ferrara, che pure sosteneva la prima, il comune veronese, cercando un accomodamento, aveva inviato nell'anno 1144, in uno stesso momento o in momenti diversi, a Ferrara per trattare della questione due personaggi di rango capitaneale, Rodolfo da Lendinara e Alberico da Nogarole (360), contando, evidentemente, sulle relazioni che essi e le loro famiglie avevano da tempo con le maggiori famiglie ferraresi, rapporti che si sperava potessero facilitare il raggiungimento di un accordo, che, invece, non fu conseguito.

I contatti stretti con gli Estensi continuano per alcuni decenni: nell'anno 1142 Alberico da Nogarole assiste in Montagnana al testamento del marchese Azzo (361); nell'anno 1154, poi, ben tre da Nogarole assistono all'atto di investitura di Enrico il Leone, duca di Sassonia e di

(351) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 76-77.

(352) Castagnetti, *Le città* cit., pp. 143-144.

(353) *Ibidem*, p. 153.

(354) Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 65-67.

(355) *ACV Carte*, n. 36, 1117 maggio 7, Verona: Gerardo da Nogarole è confinante di una terra fuori porta S. Zeno, *subtus Clevo*. Ancora, un Alberico da Nogarole è presente ad un atto del vescovo Bernardo: *ibidem*, n. 69, 1135 agosto 26, Mazzagatta.

(356) *App.*, n. 6, 1120 gennaio 28, Cerea. Cfr. sotto, par. 4.2.

(357) Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 119.

(358) *Ibidem*, p. 142.

(359) *Ibidem*, pp. 66 ss.

(360) *Ibidem*, p. 73.

(361) *CDP*, II, n. 407, 1142 luglio 15, Montagnana.

Baviera, dei feudi aviti ai marchesi estensi (362), svoltosi presso Povegliano, alla presenza, fra gli altri, di molti cittadini e dei da Lendinara. Ed ancora tre anni dopo, un da Nogarole assiste in Monselice all'atto finale di una controversia fra le due comunità di Monselice e di Pernumia, atto che si svolge alla presenza del marchese estense Bonifacio (363).

[93] Altrettanto stretti i rapporti con la famiglia comitale veronese, per la precisione con il conte Alberto. Una disposizione testamentaria di questo, non datata (364), ma posteriore di poco al 15 febbraio 1135, quando fu dettato il primo testamento (365), mostra presenti in Bari, accanto al conte e con lui, forse con l'intenzione di passare in Terra Santa, che non sembra sia stata realizzata (366), Girardo da Nogarole con il figlio Isnardo, con altri veronesi, un da Lendinara e due *de Carcere* (367).

Alberico da Nogarole si trova elencato per primo fra i vicini di Cerea che approvano gli accordi con l'arciprete del capitolo (368), ivi presente non certo perché abitante nel luogo, ma perché doveva possedervi o detenere beni in feudo dai conti.

I legami con il conte Alberto continuano con i suoi figli, che sappiamo illegittimi (369): Alberico da Nogarole assiste, con alcuni membri della famiglia poi detta degli Ermenardi (370), ad un atto complesso concernente una transazione di beni in feudo, situati in Orti, operazione che ha fra i protagonisti Garsendonio e Bonifacio, figli illegittimi del defunto marchese Alberto (371). Tralasciamo di seguire la famiglia per la seconda metà del secolo, limitandoci a segnalare una menzione di quattro di loro, qualificati cumulativamente [94] come *catanii* da Nogarole (372).

Rimane sospesa una questione importante, concernente la 'derivazione' del titolo stesso capitaneale e, subordinatamente, anche il possesso del castello di Nogarole, da cui la famiglia trae la sua 'cognominazione'. La frequenza con cui i da Nogarole appaiono al seguito dei marchesi estensi, assieme ai signori da Lendinara, induce ad avanzare l'ipotesi che, come i da Lendinara, essi debbano il loro titolo capitaneale proprio ai marchesi: come il primo *capitaneus* da Lendinara, d'altronde, anche la prima e, per lungo tempo, unica titolazione capitaneale dei da Nogarole è attribuita, due volte nello stesso documento, a Girardo, il più autorevole fra gli 'arbitri' dell'anno 1120, dopo il marchese estense Roberto (373). Ancora con il marchese estense Folco, e con i *capitanei* da Lendinara, veronesi, e Marchesella-Adelardi e Torelli, ferraresi, incontriamo Girardo nel secondo documento che lo concerne, qui senza titolazione, come gli altri *capitanei* (374). E numerosi da Lendinara e da Nogarole assistono all'investitura feudale del duca Enrico il Leone ai marchesi estensi (375).

(362) MGH, *Die Urkunden Heinrichs des Löwen Herzogs von Sachsen und Bayern*, ed. K. Jordan, I, Stuttgart, 1949, n. 30, 1154 ottobre 27 = CDP, II, n. 628. Cfr. K. Jordan, *Enrico il Leone e la Lega Lombarda nella politica di Federico Barbarossa*, in *Popolo e stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa*, Torino, 1970, p. 214.

(363) CDP, III, n. 685, 1157 agosto 26. Cfr. Castagnetti, *Arimanni in 'Langobardia'* cit., pp. 88 e 105.

(364) Archivio segreto vaticano, *Fondo Veneto*, I, perg. 7868, copia non autenticata, coeva o di poco posteriore: Alberto conte, stando nella chiesa di S. Nicolò di Bari, conferma un testamento precedente, con cui lasciava i suoi beni in Orti a S. Giorgio in Braida: doc. citato alla nota seguente.

(365) CDP, II, n. 275, 1135 febbraio 15, edito anche in Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 229.

(366) Cfr. sotto, t. c. nota 524.

(367) Sui *de Carcere* si veda Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 59-60.

(368) App., nn. 8 e 9, 1139 gennaio 26, Cerea. Cfr. sotto, par. 5.1.2.

(369) Simeoni, *Per la genealogia* cit., p. 79, che si avvale appunto del documento citato alla nota 371.

(370) La famiglia degli Ermenardi o Armenardi fu in contatto con i marchesi estensi e con i da Lendinara: Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 61.

(371) ASV, *S. Silvestro*, perg. 6, 1143 ottobre 6, Verona.

(372) ASV, *S. Silvestro*, perg. 40, 1186 aprile 27, Lepia: i *catanii* sono menzionati per un feudo che altri da loro detengono.

(373) App., n. 6, 1120 gennaio 28, Cerea.

(374) CDP, II, n. 144, 1123 dicembre 7, Badia Polesine.

(375) Doc. dell'anno 1154, citato sopra, nota 362.



Se la nostra ipotesi cogliesse nel segno, dovremmo arguire che anche il possesso del castello di Nogarole, come quello di Lendinara per la famiglia omonima, deriverebbe da una concessione dei marchesi estensi. Non ne sussiste traccia nella documentazione che concerne la famiglia marchionale, anche se la sua presenza nella zona veronese sud-occidentale è attestata nel diploma di Enrico IV dell'anno 1077, nel quale fra le *curtes* del comitato veronese di proprietà dei marchesi viene elencata quella di Sommacampagna (376), situata al limite della *campanea maior Veronensis*, in un territorio pressoché [95] privo di centri abitanti consistenti (377). Il nome stesso di Nogarole suggerisce un impianto non antico (378), risalente probabilmente ad un periodo non anteriore al secolo X: potrebbe essere avvenuto un fenomeno di nuovo impianto in relazione alla 'colonizzazione' della zona, forse nel secolo XI, con un processo di evoluzione insediativa analogo a quello del castello di Nogara (379). La *curtis* di Sommacampagna, tuttavia, è separata da Nogarole dal territorio del *vicus*, questo sì antico, di Povegliano (380).

### 3.5. I da Lendinara

#### 3.5.1. I da Lendinara e i marchesi estensi

Tra i vassalli del capitolo, riuniti in una *curia parium* (381), nel palazzo vescovile, per ascoltare le testimonianze sulla giurisdizione per Cerea dell'anno 1145, si trova Rodolfo da Lendinara.

Il primo incontro con un membro certo e 'qualificato' della famiglia avviene in un atto dei marchesi estensi, quando il marchese Folco, nell'anno 1115, stando presso il castello di Este, effettua una donazione al monastero della SS. Trinità di Verona (382): fra coloro che assistono all'atto, oltre ad un *miles* del marchese e al *preclarus miles* Isnardo figlio di Ermenardo, cui abbiamo accennato (383), [96] Rodolfo *capitaneus* da Lendinara, da distinguere dal secondo Rodolfo presente alla curia per Cerea (384).

Nei decenni seguenti ritroviamo i da Lendinara ai medesimi atti cui partecipano i da Nogarole: due da Lendinara sono nella curia dei vassalli del monastero di Vangadizza (385); un altro si trova in Bari con il conte Alberto (386); Rodolfo, quello probabilmente presente alla curia per Cerea, si reca, come un da Nogarole, a Ferrara intorno all'anno 1144 (387); molti assistono all'investitura del duca Enrico il Leone ai marchesi (388).

Con gli Estensi, a differenza che per i da Nogarole, i loro rapporti durano assai a lungo, il che è comprensibile facilmente, anche sotto l'aspetto esterno: il castello di Nogarole era eccentrico rispetto alle aree di radicamento estense nel secolo XII – da Montagnana ed Este a Badia Polesine, Rovigo e Gavello –, mentre il castello di Lendinara vi era inserito pienamente. I rapporti si concretizzano anche in legami matrimoniali, poiché il marchese Obizzo I sposa Sofia da Lendinara (389).

(376) *DD Heinrici IV*, n. 289, anno 1077.

(377) Castagnetti, *La pianura* cit., pp. 62-63; in generale, A. Castagnetti, *La 'campanea' e i beni comuni della città*, in *L'ambiente vegetale nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1990, I, pp. 139-162

(378) Castagnetti, *La pianura* cit., p. 54.

(379) Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 172-173.

(380) *Ibidem*, p. 147: attestazione del *vicus* di Povegliano nella tarda età longobarda.

(381) *ACV Carte*, n. 120, p. 223; cfr. app., n. 11, introduzione.

(382) *CDP*, II, n. 71, 1115 ottobre 2, Este.

(383) Cfr. sopra, t. c. nota 201.

(384) Il primo Rodolfo da Lendinara, il *capitaneus* dell'anno 1115, va probabilmente identificato con il Rodolfo, defunto, padre di Uberto da Lendinara, il quale ultimo nell'anno 1144 compie un atto, stando nella casa di Eliazario: Rossi Saccomani, *Le carte*, n. 5, 1144 gennaio 23. Il secondo Rodolfo è da identificare, probabilmente, con l'omonimo che, assieme a Isnardo, assiste alla restituzione della decima di Cinto effettuata da Tridentino: cfr. sotto, t. c. nota 390.

(385) Cfr. sopra, t. c. nota 374.

(386) Cfr. sopra, t. c. nota 364.

(387) Cfr. sopra, t. c. nota 360.

(388) Cfr. sopra, t. c. nota 362.

(389) Simeoni, *Le origini* cit., pp. 124-125

Anche l'altro documento capitolare concernente la famiglia e la decima di Cinto è da porre in relazione agli Estensi. Tridentino da Lendinara, alla metà del secolo XII (390), su ingiunzione della madre e alla presenza di alcuni parenti, Rodolfo e Isnardo, refutò la decima e, forse, la chiesa di Cinto e mezzo podere pertinente all'arciprete del [97] capitolo. Diritti e beni erano giunti, probabilmente, ai da Lendinara attraverso gli Estensi, a un cui membro la *curtis* di Cinto era stata in precedenza assegnata dal capitolo (391), al quale era stata donata da un laico, Lanzo, come è attestato nel privilegio ottoniano (392).

### 3.5.2. *I capostipiti dei da Lendinara, il castello di Cerea e il marchese Bonifacio di Canossa (1038-1042)*

I da Lendinara, che derivavano la propria connotazione dal castello posto sul basso corso dell'Adige, oltre il comitato veronese, erano in origine e rimasero cittadini veronesi, come svelano gli atti del secolo precedente concernenti il castello di Cerea.

Nello stesso periodo delle donazioni dei primi castelli da parte di privati al capitolo veronese – Marzana e Grezzana, nella Valpantena (393), e Bionde, nella pianura (394) –, disponiamo di un documento rilevante, concernente l'edificazione e regolamentazione del castello di Cerea, nella bassa pianura veronese (395), un atto che appare uno dei primi e dei più importanti nel suo genere (396): nell'anno 923 una sessantina di uomini, impegnatisi ad ultimare le fortificazioni del castello, di proprietà del capitolo dei canonici, a custodirlo e a mantenerlo, ottennero di abitarvi dietro corresponsione di un censo di quattro soldi nella festività di s. Zeno di dicembre (397), da corrispondersi [98] al *ministerialis* della chiesa, un agente, dunque, signorile (398). Seguono altre clausole dettagliate, come quella che consente la vendita dei terreni solo fra gli abitanti, con l'esclusione di persone 'forestiere', e l'altra, che prescrive un'ospitalità, adeguata alle possibilità, per il *missus domini*, le volte che si recherà nel castello. Nel complesso sembra che gli abitanti mantenessero ampi spazi di autonomia.

Non conosciamo nel caso specifico come la chiesa sia giunta a possedere grossi beni terrieri nel luogo, senza la cui disponibilità non era certo possibile procedere all'edificazione di un castello. Conosciamo solo la donazione di un centro domocoltile in Cerea da parte del conte veronese Anselmo, nell'anno 908, cui abbiamo accennato (399).

---

(390) *ACV Carte cit.*, n. 134, 1149 marzo 11, Verona.

(391) Cfr. sopra, t. c. nota 191.

(392) App., n. 1.

(393) Cfr. sopra, t. c. nota 38.

(394) Cfr. sopra, t. c. nota 45.

(395) App. n. 4, anno 923, Verona.

(396) C. G. Mor nell'anno, *Dalla caduta dell'Impero al Comune*, in *Verona e il suo territorio*, II, Verona, 1964, pp. 96 e 212. Sempre valida la presentazione di Fasoli, *Castelli e signorie rurali cit.*, p. 68.

(397) Il censo di quattro soldi, in tutto quarantotto denari, se pagato cumulativamente, come sembra essere prescritto, corrisponde a meno di un denaro per testa, se si ritiene che il censo sia ripartito tra tutte le persone elencate, una sessantina; se queste, invece, rappresentavano tutti gli uomini maggiorenni, si potrebbe ritenere che il censo fosse corrisposto per famiglie, il cui numero poteva essere inferiore. In ogni caso il censo si aggirava su non più di un denaro a testa, poca cosa rispetto ai censi, variabili tra soldi uno e più di tre, che i coltivatori delle terre della chiesa vescovile nella bassa pianura veronese alla metà del secolo X corrispondevano nella medesima festività di s. Zeno (possiamo supporre che il censo in denaro fosse corrisposto da questi coltivatori per il terreno con la casa), accanto, tuttavia, ad altri canoni in natura e prestazioni, usualmente richiesti per il periodo ai coltivatori di poderi contadini completi: Castagnetti, *La pieve rurale cit.*, p. 80. Il censo di un denaro corrispondeva al censo richiesto, negli stessi anni, dall'abate di S. Silvestro di Nonantola ai singoli abitanti per i terreni con casa nel castello di Nogara: *CDV*, II, n. 168, 920 luglio 2, Nogara.

(398) Sui *ministeriales* si veda sotto, par. 4.4.2.

(399) Cfr. sopra, t. c. nota 17.

Poche notizie sparse rimangono per un secolo (400), fino a che nell'anno 1038 i canonici diedero in locazione, con un livello ventinovenale, il castello di Cerea al censo annuo di cinque lire a Isnardo [99] e ai figli Adelardo e Alberico, abitanti nella città di Verona (401). Pochi anni dopo, nel 1042 (402), Isnardo, che si qualifica ora come figlio del defunto Adelardo, «de comitatu Veronensi» – si noti la diversa qualificazione: non abitante di Verona, ma nel comitato, a sottolineare ora la disponibilità del castello –, recatosi presso Mantova, a Porto, diede a sua volta a livello per lo stesso censo il castello al marchese e duca Bonifacio di Canossa.

Il castello venne locato in entrambi i casi con tutto ciò che era ad esso pertinente, «in integrum», e con i diritti giurisdizionali, espressi nel primo contratto con l'espressione «cum omni districtu» e nel secondo, in modo più ampio, con le espressioni «cum omni districtu, placito» e «cum placitum et districta». Entrambi i termini erano già stati impiegati nel diploma enriciano dell'anno 1014 per indicare la detenzione della giurisdizione sui castelli, confermati appunto, fra altri diritti, con *placita* e *districta* (403).

Il secondo livello differisce dal primo, non casualmente crediamo, nell'omissione dell'indicazione della durata: mentre nel primo essa era indicata in ventinove anni, conformemente alla consuetudine, nel secondo caso essa è lasciata indeterminata, non osandosi affermare che si tratta di un livello perpetuo, che, anche se previsto dalla consuetudine, sarebbe apparso in questo caso troppo in contrasto con la concessione precedente, pur comparando in seguito nel documento l'espressione «ante expletum suprascriptum tempus», che sostituì quella, esatta, del documento precedente: «ante expletos annos numero viginti et novem». Ridotta la pena in caso di infrazione, da dieci lire a cinque.

L'assegnazione in livello del castello a cittadini veronesi, oltre a [100] non costituire un episodio isolato per il territorio veronese – due anni prima era stato locato dallo stesso capitolo il castello di Pontepossero (404) –, rientrava nelle forme di concessione impiegate ancora nella prima metà del secolo XI, prima che si facesse ricorso alle investiture feudali (405). Al confronto, tuttavia, con alcuni di questi 'contratti' o 'grandi livelli' dobbiamo rilevare che nel nostro caso il censo richiesto non è modesto, con una funzione di ricognizione, quali sono i censi di pochi denari, ma remunerativo, almeno parzialmente, poiché consiste in cinque lire, cioè in ben milleduecento denari.

Pur nella scarsità di documentazione per il periodo, possiamo identificare i veronesi Isnardo, figlio del defunto Adelardo, e i figli Adelardo e Alberico con i capostipiti della famiglia capitaneale poi detta dei da Lendinara, dal possesso del castello omonimo. Lo attesta chiaramente un diploma di Federico I dell'anno 1160, che, nel confermare ai membri della famiglia dei da Lendinara l'investitura in feudo dei diritti fiscali sulle loro terre allodiali, situate in città, a Zevio e a Bonavigo, ricorda anzitutto che analoga concessione era stata indirizzata dall'imperatore Corrado II, quindi nel periodo 1027-1039, ai loro antenati, Isnardo e i figli Ade-

---

(400) Ci limitiamo a ricordare, oltre alla donazione del conte Atto di Lecco dell'anno 973, concernente beni anche in Cerea (doc. citato sopra, nota 24), un documento della fine del secolo X (ACV, perg. II, 4, 7v, 994 gennaio 30), con il quale il diacono Gausulfo concede a livello ventinovenale terre in Cerea, nel casale Berengario, terre che spettano allo xenodochio di Gotefredo, per un censo di quindici denari di argento da consegnare ad un messo nel castello di Cerea.

(401) Ughelli, *Italia sacra* cit., V, coll. 754-755, 1038 gennaio 4, Verona: si corregga la lettura *turrim* in *tonimen* (una siepe viva o una palizzata sul terrapieno): ACV, perg. I, 5, 2v. Sulle strutture del *castrum* di Cerea si veda Settia, *Castelli* cit., p. 202 e *passim*.

(402) App., n. 5, 1042 settembre 18, Porto di Mantova.

(403) App., n. 2.

(404) Cfr. sopra, t. c. nota 333. Per l'assegnazione nel secolo XI di castelli e diritti signorili in forme contrattuali e non in beneficio, si veda, in generale, Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 162-163; per una regione, L. Provero, *Aristocrazia d'ufficio e sviluppo di poteri signorili nel Piemonte sud-occidentale (secoli XI-XII)*, «Studi medievali», ser. III, XXXV (1994), pp. 619 e 623.

(405) Sui contratti di livello o 'grandi livelli' con concessionari che non solo non erano lavoratori della terra, ma appartenevano a ceti elevati, fino a conti, marchesi e duchi, come nel caso dei Canossa, si veda C. Violante, *Fluidità del feudalesimo nel Regno Italico (secoli X e XI). Alternanze e compenetrazioni di forme giuridiche delle concessioni di terre ecclesiastiche a laici*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXI (1995), pp. 11-39; a p. 34 la definizione di 'grandi livelli'.

lardo e Alberico abitanti nella città di Verona per i beni nella stessa città, a Zevio e a Bonavigo (406).

[101] L'appellativo signorile della famiglia, con la quale essa viene conosciuta dai primi decenni del secolo XII, derivava dal possesso, acquisito in un tempo precedente, del castello di Lendinara, sull'Adige, forse per investitura del monastero di S. Maria di Vangadizza, cui era stato donato nell'anno 996 da Ugo marchese di Toscana (407), o dagli Estensi, continuatori nella regione fra Marca Veronese e *Romania* (408) della sua politica di protezione e di favore, che si concretizzava in donazioni ulteriori, verso il monastero; anche nel primo caso, la concessione del castello di Lendinara da parte dell'abate non sarebbe avvenuta contro la volontà degli Estensi.

Alla famiglia dei da Lendinara giunse anche il castello di Pontepossero, assumendo essa l'eredità degli Erzoni anche sul piano politico (409).

L'acquisizione del castello di Cerea da parte di Bonifacio si inseriva in una politica di espansione portata avanti in quel periodo dal marchese, tendente a controllare la bassa pianura veneta, particolarmente quella veronese, ed il basso corso del Tartaro, che, attraverso una fossa, fatta scavare dallo stesso marchese, permetteva il passaggio nel Po, ponendo in comunicazione fluviale diretta il territorio veronese con quello mantovano e ferrarese, nonché con le altre regioni sulla sinistra del Po, controllate in larga parte dai Canossa (410). Essi [102] possedevano beni anche nel castello di Angiari (411) e detenevano il castello di Nogara dal monastero di S. Silvestro di Nonantola (412). Loro vassalli erano, inoltre, i Gandolfingi, che erano signori del castello di Isola della Scala (413).

---

(406) *DD Friderici I*, n. 316 a, anno 1160; sulle vicende più antiche della famiglia dei da Lendinara, in origine cittadini veronesi, si vedano i brani genealogici in M. Pozza, *Introduzione*, in *Statuti di Lendinara del 1321*, Roma, 1984, pp. 15-17.

(407) *CDP*, I, n. 76, 996 dicembre 26.

(408) Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 183-184; A. Castagnetti, *Tra 'Romania' e 'Langobardia'. Il Veneto meridionale nell'alto medioevo e i domini del marchese Almerico II*, Verona, 1991, pp. 66-69.

(409) *Ibidem*, p. 14. Per i rapporti, non chiariti ancora, tra le famiglie degli Erzoni e dei da Lendinara si veda Simeoni, *Le origini* cit., pp. 22-23.

(410) A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circostrizioni ecclesiastiche e civili nella 'Longobardia' e nella 'Romania'*, II ed. Bologna, 1982, pp. 200-201. Sulla politica di espansione del marchese Bonifacio si vedano anche M. G. Bertolini, *Bonifacio di Toscana*, in *Dizionario biografico* cit., XII, Roma, 1970, pp. 98-107; Fumagalli, *Terra e società* cit., pp. 44-45.

(411) A. Falce, *Documenti inediti dei duchi e marchesi di Tuscia (sec. VII-XII)*, «Archivio storico italiano», ser. VIII, VII (1927), pp. 63-87, a pp. 77-84, doc. 1010 ottobre 10, rogato nel castello di Nogara: acquisti di Richelda, di lì a poco sposa di Bonifacio di Canossa.

(412) Rossetti, *Formazione* cit., pp. 280-281.

(413) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 64. Cfr. sotto, t. c. note 456 ss.

[103] **IV. I conti veronesi e il feudo di Cerea**  
**4.1. I marchesi di Canossa e i conti veronesi**

Di fronte all'affermazione crescente dei Canossa, lontano ed inefficace l'Impero, la famiglia comitale dei San Bonifacio cercò di avvicinarsi a loro. Da tarde testimonianze, già edite in parte e studiate dal Simeoni (414) e qui riedite (415), veniamo a conoscere che il conte Uberto dei San Bonifacio, *infantulus* nel 1055, figlio di un San Bonifacio e di una figlia del conte Arduino, ricevette in beneficio dai Canossa negli anni sessanta del secolo il castello di Cerea, ove egli stesso esercitò una attività giurisdizionale di natura signorile (416).

Poco dopo, tuttavia, durante il conflitto tra Impero e Papato, mentre i Canossa con Matilde si schieravano decisamente per il secondo, i conti veronesi assunsero un atteggiamento filoimperiale (417), che durò fino al primo decennio del secolo XII, incorrendo perciò nella ostilità della contessa Matilde, che li privò del feudo di Cerea.

In quel periodo la politica dei Canossa era stata assai attiva anche nella bassa pianura veronese: le loro truppe avevano sostenuto una vittoriosa resistenza di fronte all'assedio posto dagli imperiali a Nogara (418); in Cerea era stato costruito un nuovo castello (419). Dopo [104] che nell'anno 1106 il conte Alberto si fu riconciliato con il pontefice e la contessa, gli fu restituito il feudo di Cerea (420).

**4.2. La controversia dell'anno 1120 fra l'arciprete del capitolo e il conte Alberto**

Nell'esercizio della signoria il conte Alberto, per quanto potente, come vedremo, trovò un ostacolo nell'arciprete del capitolo, Tebaldo (421), che non accettò che gli amministratori dei beni della sua chiesa in Cerea continuassero ad essere sottoposti alla signoria del conte. La risoluzione della controversia (422) fu affidata, per volontà delle parti, ad un collegio di *boni homines*, che, elencati inizialmente quali testi presenti, sono poi con chiarezza definiti come *iudices* e *sapientes*, costituendo, dunque, un collegio arbitrale, riunitosi per l'occasione in Cerea. Si tratta di personaggi autorevoli per posizione politica e sociale e per esperienza 'professionale' giuridica, autorevolezza e professionalità necessarie, considerato il ruolo dei protagonisti della controversia e la loro scelta volontaria di sottoporsi all'arbitrato e di dare il loro consenso al giudizio emesso.

Il primo menzionato, in posizione di assoluto rilievo, precedendo i giudici di professione, è il marchese Roberto, personaggio poco noto (423), appartenente sicuramente alla famiglia marchionale che [105] sarà poi detta degli Estensi (424). I due giudici, Adamo e Alberto, sono pro-

---

(414) Simeoni, *Per la genealogia* cit., pp. 82-85.

(415) App., n. 11. Altra documentazione pertinente, che verremo utilizzando: *ACVCarte*, nn. 120-122, 126, 130, 131, anni 1145-1147.

(416) Simeoni, *Per la genealogia* cit., pp. 74-75. Per quanto veniamo dicendo, si tenga presente la seconda tabella genealogica in appendice, che delinea uno schizzo prosopografico per i membri della famiglia che hanno detenuto il feudo di Cerea.

(417) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 62.

(418) Simeoni, *Le origini* cit., p. 93; T. Struve, *Matilde di Toscana - Canossa ed Enrico IV*, in *I poteri dei Canossa da Reggio Emilia all'Europa*, a cura di P. Golinelli, Bologna, 1994, p. 451.

(419) App., n. 11, testimonianza di *Paltonarius notarius*.

(420) Cfr. sotto, t. c. note 515-516.

(421) La Rocca, *Pacifico* cit., pp. 194-196, si sofferma ad illustrare l'attività dell'arciprete Tebaldo, sottolineando, fra l'altro, come egli, dal momento dell'assunzione della carica, nello stesso anno 1120, inizi ad agire da solo, senza la presenza dell'arcidiacono.

(422) App., n. 6, 1120 gennaio 28, Cerea.

(423) Roberto marchese appare fra i sottoscrittori di un atto coevo (*CDP*, II, n. 120, 1121 giugno 27, Este), con cui il marchese Azzo (III) dona al monastero di S. Maria delle Carceri di Este due appezzamenti di terra; fra i testimoni compaiono il marchese Folco, il figlio Azzo (IV) e, appunto, il marchese Roberto. Per il Muratori (L. A. Muratori, *Delle antichità estensi ed italiane*, voll. 2, Modena, 1717-1740, I, pp. 328 e 334), Roberto era figlio di Ugo, fratello questi di Folco, e fratello di Azzo (III).

(424) I marchesi iniziarono ad assumere la qualificazione 'da Este' o 'estensi' nel terzultimo decennio del secolo XII: Castagnetti, *I conti* cit., p. 84, nota 346.

fessionisti noti e ‘quotati’: entrambi assistono, ad esempio, al placito ducale dell’anno 1123 (425); Alberto, inoltre, era stato attivo in Monselice (426), il centro del distretto pubblico, come vedremo, governato dai marchesi estensi, il che meglio spiega la sua presenza, al seguito quindi del marchese Roberto.

Dopo i due giudici, appare il *capitaneus* Girardo da Nogarole, la cui qualificazione capitaneale è sottolineata anche nel prosieguo del documento, quando, nell’elencazione degli *iudices*, torna ad essere nominato con il marchese Roberto, senza titolo – si tratta probabilmente di una omissione della copia –, e Girardo, connotato nuovamente dal suo titolo capitaneale. La sua presenza era ben giustificata dalle relazioni che egli e la sua famiglia avevano con i marchesi estensi e con lo stesso conte Alberto (427).

Seguono l’avvocato del capitolo, Amizone, che conosciamo quale Amizone *de Gera* o *de Gela* (428), e altri numerosi, quasi sicuramente vassalli, come sappiamo essere tali Amizone Tusco (429) e Zavarisio dei Visconti (430); Girardo fratello di Warimberto e Aldegero, figlio di questo, sono da identificarsi con due abitanti locali, vassalli del conte Alberto, poiché tale era certamente Warimberto (431).

Anche se buona parte dei componenti il collegio è costituito da persone che risultano da atti successivi quali vassalli del capitolo, suggerendo l’impressione che essi svolgano la funzione di una curia dei [106] vassalli o dei pari, di questa non si tratta, poiché vassalli del capitolo non sono i marchesi estensi (432), né Girardo da Nogarole.

Noi riteniamo che la presenza del marchese Roberto si riallacci, in qualche modo, alla posizione di preminenza che la famiglia marchionale continuava a mantenere nell’area della bassa pianura veneta, esercitando anche un’attività di amministrazione della giustizia secondo la tradizione pubblica, che il titolo marchionale richiamava, come ancora era avvenuto pochi anni prima in Monselice, sul cui territorio i marchesi continuavano ad esercitare una giurisdizione di natura pubblica (433), quando il marchese Folco, nell’ambito di una pratica consueta di amministrazione della giustizia, aveva presieduto un placito (434), che si era concluso con l’imposizione del *bannum* per chi osasse attentare ai diritti del proprietario legittimo senza procedere attraverso un processo, *sine legali iudicio*: il *bannum* era fissato nella somma consueta di duemila mancosi d’oro, che sarebbe dovuta essere corrisposta metà alla *pars publica*, metà alla parte danneggiata (435). In questa occasione la presenza del marchese può essere stata suggerita, da un lato, dall’opportunità di ricorrere per una presidenza di un collegio giudicante tale ‘di fatto’, ad un personaggio che superasse, per titolo pubblico, ormai ereditario, e per prestigio della casata marchionale di appartenenza, il titolo e il prestigio del conte [107] Alberto; dall’altro lato, dal fatto che rapporti sussistevano fra marchesi e conti, come attesta, sia pure alcuni decenni dopo, il ruolo che il conte veronese Bonifacio svolgerà per i marchesi come loro garante in un’importante investitura feudale da loro ricevuta (436), rapporti che nel caso presente potevano essere stati ‘mediati’ da Girardo da Nogarole, assiduo presso i conti quanto presso i marchesi.

(425) Cfr. sotto, par. 7.1.2.

(426) Cfr. sopra, t. c. nota 737.

(427) Cfr. sotto, par. 3.4

(428) Cfr. sopra, t. c. nota 221.

(429) Cfr. sotto, par. 6.2.

(430) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 19.

(431) Cfr. sotto, t. c. note 598-599.

(432) Cfr. sopra, nota 34.

(433) Castagnetti, *Arimanni in ‘Langobardia’* cit., pp. 103-105.

(434) *CDP*, II, n. 70, 1115 giugno 30, Monselice.

(435) Sul banno regio imposto dai tribunali si veda G. Diurni, *Le situazioni possessorie nel medioevo*, Milano, 1988, pp. 307-311 per il secolo XI; per un confronto con il *bannum regis* imposto nella seconda metà del secolo XI dai marchesi di Canossa, M. G. Bertolini, *I Canossiani e la loro attività giurisdizionale con particolare riguardo alla Toscana*, in *I poteri dei Canossa* cit., p. 119.

(436) *CDP*, III, n. 710, 1159 gennaio 6, Crema, già edito in Muratori, *Delle antichità estensi* cit., I, p. 343; regesto in K. F. Stumpf-Brentano, *Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts*. II. *Die Kaiserurkunden des X., XI. und XII. Jahrhunderts*, Innsbruck, 1865-1883, n. 3877, con la data 1160 gennaio 6.

L'arciprete ottenne una sentenza a lui favorevole contro il conte Alberto, che pretendeva di esigere tributi e prestazioni dagli agenti dei canonici, *ministrales*, forma contratta per *ministeriales*, i quali detenevano in Cerea dalla chiesa veronese beni in feudo, da lungo tempo – *feudum anticum* è detto –, concessi per servizi specifici attinenti alla condizione di *ministeriales*, corrisposti cioè per un servizio, feudi che possiamo definire quali *feuda conditionalia* (437). Ancora, i 'giudici' stabiliscono che il conte Alberto e i suoi ufficiali – gastaldi e decani – non potranno disporre delle terre che nel territorio di Cerea spettano, ovvero sono di proprietà diretta della canonica.

Si noti che, nel caso specifico, il termine *iudices* designa sia i giudici 'di professione' sia coloro che compongono il collegio giudicante, dal marchese Roberto al *capitaneus* Girardo da Nogarole, i quali, infatti, in un passo successivo del documento sono definiti *iudices* con gli altri membri del collegio e con l'esclusione proprio dei giudici di professione; un aspetto, questo, che ricorda i placiti altomedioevali (438).

### [108] 4.3. I poteri signorili dei conti

Anche se i riferimenti alle forme di signoria, agli obblighi imposti e agli ufficiali addetti alla loro esecuzione, come al governo della comunità e alla riscossione di canoni, censi e tributi, sono espressi in modi essenziali, noi possiamo constatare che, almeno dalla seconda metà del secolo XI, l'esercizio della signoria su Cerea era attuato in forme complesse e, per altro verso, la comunità degli uomini liberi aveva perduto quegli ampi spazi di autonomia che sembrava ancora detenere nel terzo decennio del secolo X, al momento della 'pattuizione' per il castello con l'arcidiacono veronese.

Gli obblighi che gravano sulla popolazione degli uomini liberi abitanti nel distretto di Cerea non sono, invero, oggetto della controversia, ma sono deducibili proprio da quelli che il conte pretende di esigere dai *ministrales* del capitolo. Gli obblighi, prestazioni ed oneri, richiesti ai *ministrales* della canonica sono i seguenti: *placitus* o *placitum*, indicante le sedute giudiziarie periodiche; *districtus*, la facoltà cioè di costringere i soggetti a presentarsi in giudizio e di fare eseguire le sentenze e, in generale, di far sì che adempiano ai loro obblighi; *fodrum*, indicante il tributo pubblico dovuto al re e ai suoi ufficiali, ora 'privatizzato' dai signori (439); *colta* o *collecta*, altro tributo, indeterminato, che poteva avere un carattere non regolare e periodico (440); *albergaria*, l'obbligo dell'ospitalità, al quale vanno connesse le forniture del porco e del montone, obbligo che dovrebbe essere richiesto dal signore solo quando si reca nel distretto per funzioni pubbliche, nella sostanza per il placito (441).

Nella parte finale della sentenza i giudici vietano, inoltre, al [109] conte Alberto e ai suoi ufficiali, *gastaldiones* e *decani*, di concedere ad alcuno investiture di terre di proprietà del capitolo.

Gli obblighi e i tributi, di natura e tradizione pubbliche, potevano essere stati imposti dal conte, attuando un processo di 'privatizzazione' dei suoi poteri comitali; ma un tale processo, invero, poteva già essere stato posto in atto dai precedenti signori, i potenti marchesi di Canossa, che per almeno due decenni avevano avuto il controllo diretto del castello (442), o, probabilmente, essere nella sostanza già in atto sui distretti signorili del capitolo veronese, poiché una

(437) Cfr. sotto, t. c. nota 466.

(438) In età longobarda e carolingia la qualifica di giudice indicava i grandi o meno grandi del regno, incaricati direttamente dal re di amministrare la giustizia: Manaresi, *I placiti* cit., *Introduzione*, pp. XV-XVII; Ch. M. Radding, *The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150*, New Haven - London, 1988, p. 47; A. Petrucci, *Scrivere «in iudicio». Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del «regnum Italiae» (secc. IX-XI)*, «Scrittura e civiltà», 13 (1989), pp. 9 ss.

(439) Cfr. sopra, t. c. nota 82.

(440) Per la *colta* corrisposta ai marchesi d'Este nel secolo XII, si veda A. Castagnetti, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona, 1983, p. 20.

(441) Si tratta del diritto del signore ad essere ospitato dagli abitanti del distretto soggetto, quando vi si reca per funzioni 'pubbliche'.

(442) App., n. 5.

situazione evoluta ed articolata di esercizio della signoria mostra il ‘patto’ tra canonici e abitanti di Bionde (443), sul quale appresso ci soffermiamo, una situazione che, per il fatto stesso di essere ‘patteggiata’, rinvia, nelle sue origini e sviluppo, ad un periodo precedente non prossimo.

I conti, nell’esercizio del loro dominio, si servivano di ufficiali propri, che, per tradizione pubblica e locale, insieme, erano designati quali *gastaldiones* e *decani*, ricordando entrambi ufficiali risalenti all’età longobarda: i primi sono anzitutto gli amministratori dei beni fiscali (444); i secondi, dei quali non riusciamo a cogliere le funzioni [110] specifiche, sembrano i responsabili delle comunità di villaggio (445).

Anche se nell’atto per Cerea essi sono presentati come ufficiali signorili (446), dovevano, secondo noi, svolgere un ruolo duplice, di ufficiali signorili e di rappresentanti, nel contempo, della comunità locale, come risulta anche dalla considerazione della documentazione in appendice: proprio i gastaldi appaiono in tali funzioni fin dal *pactum* di Bionde dell’anno 1091 (447), poi a Marzana nel 1121 (448), a San Giorgio di Valpolicella (449); parimenti i decani, il primo dei quali è menzionato in una posizione non rilevante nel *pactum* di Bionde, mentre è a capo dei vicini in Cerea nella controversia dell’anno 1139 fra l’arciprete dei canonici e la comunità di Cerea (450). Possiamo concludere che la signoria dei conti si esercita su Cerea riprendendo, utilizzando e rafforzando strutture e tradizioni ‘pubbliche’ di governo, in forme, però, sostanzialmente non diverse da quelle attuate da altre signorie, come quella appunto del capitolo dei canonici.

Si rilevi, infine, che fra conti veronesi, detentori della piena signoria su Cerea, e il capitolo dei canonici, che mantengono la disponibilità di diritti minori sui loro dipendenti, si è formato un rapporto analogo a quello che vige, appunto, tra una signoria territoriale e una signoria fondiaria (451), solo che, paradossalmente, i detentori della [111] seconda sono, legittimamente, gli effettivi signori originari, mentre i detentori della prima sono divenuti tali per vie traverse.

#### 4.4. L’introduzione dei rapporti vassallatici

##### 4.4.1. I vassalli-‘milites’ dei conti

I conti, e assieme a loro, i Canossa, soprattutto nel periodo in cui tornarono con Matilde ad esercitare direttamente la signoria su Cerea (452), avendo sottratto il ‘feudo’ alla famiglia comi-

(443) Cfr. sotto, par. 5.2.

(444) *Edictus Rothari*, Rothari, in F. Bluhme, *Edictus ceteraque Langobardorum leges*, Hannover, 1869, capp. 15, 210 e 271 (gastaldo e *actor* in relazione alla *curtis regis*), 375 (gastaldo o *actor* preposti all’amministrazione della *curtis regis*); *Liutprandi leges, ibidem*, capp. 59 (riprende la norma precedente) e 78. Un gastaldo è attestato nell’iscrizione del ciborio di San Giorgio di Valpolicella: se ne legga il testo in S. Lusuardi Siena, *Le tracce materiali del Cristianesimo dal tardo antico al Mille*, in Castagnetti, Varanini, *Il Veneto nel medioevo. Dalla ‘Venetia’* cit., II, p. 213; per il gastaldo, cfr. Castagnetti, *La Valpolicella* cit., p. 15 (a pp. 57-59, riproduzione fotografica del ciborio e dell’iscrizione). Gastaldi in territorio veronese sono attestati nell’età carolingia: *CDV*, I, n. 71, 806 aprile = Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 18; *CDV*, I, n. 114, 814 maggio 7; n. 128, 827 marzo 11 = Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 2, pp. 566-568; *CDV*, I, n. 234, 866 ottobre 22.

(445) Castagnetti, *L’organizzazione* cit., p. 51; Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., p. 10. Ricordiamo che gastaldi e decani appaiono, a volte, quali ultimi fra gli ufficiali pubblici nelle formule precettive dei privilegi regi e imperiali: «dux, marchio, comes, vicecomes, gastaldius, decanus ...».

(446) Negli atti dell’anno 1145 (app., n. 11, teste *Gandulfus de Cereta*) vengono rammentati solo i *degani* del conte.

(447) App., n. 13.

(448) App., n. 14.

(449) App., n. 15.

(450) App., nn. 8, 9 e 10.

(451) Sulla distinzione tra signoria fondiaria e signoria territoriale si vedano Sergi, *Lo sviluppo signorile* cit., pp. 377-386, e Violante, *La signoria rurale nel secolo X* cit., rispettivamente pp. 347 ss. e pp. 358 ss.; il tema è stato ripreso ampiamente in Violante, *La signoria rurale nel contesto storico* cit., *passim*.

(452) *ACV Carte*, n. 133, 1148 dicembre 30, Verona, che concerne una controversia relativa a un feudo in Cerea, ricevuto dalla contessa Matilde e dal conte Alberto.



tale, schierata in un primo tempo con l'Impero nel conflitto con il Papato (453), ricorsero anche ad altri strumenti per rafforzare la loro signoria, instaurando rapporti vassallatici 'onorevoli', come vedremo, con abitanti locali, che potevano fornire loro anche aiuto militare, aspetto documentato per Cerea solo dopo la fine della signoria dei conti (454).

Possiamo, tuttavia, utilizzare in merito quanto apprendiamo da altra documentazione circa l'utilizzazione di forze militari, costituite da vassalli o *milites*, nello scontro tra il conte veronese Alberto e il gandolfingio conte Riprando.

Negli atti di un processo svoltosi alla metà del secolo per la giurisdizione su Ostiglia (455), nella rievocazione delle vicende locali durante il conflitto tra Canossa e Papato, da una parte, e Impero e i suoi sostenitori, dall'altra, un teste, Vifredo di Nogara, narra di una *werra* fra il conte Alberto e il conte Riprando, un gandolfingio (456), [112] vassallo dei Canossa, un conflitto, dunque, svoltosi anteriormente all'anno 1106, quando il conte Alberto si riconciliò con il pontefice e con Matilde.

Il teste, il cui padre era stato coinvolto direttamente negli avvenimenti e nelle vicende belliche, narra che il padre, già abitante in Isola, ora Isola della Scala, e soggetto alla signoria del conte Riprando, dopo essere stato da questo allontanato per motivi non dichiarati, si era recato presso Liuto da Barbasso, vassallo matildico (457), che per la contessa Matilde reggeva Governolo, sul basso corso del Mincio, presso la confluenza con il Po, altro nodo importante di comunicazione fluviale. Poco dopo, il conte Riprando ruppe in guerra con il conte Alberto *de Verona*; mandò a chiedere aiuto anche a Liuto, che accorse con venti suoi *milites*, fra cui il padre di Vifredo, poiché era appunto un *miles*, come dichiara il figlio.

Il teste non svela l'esito della guerra, che comportò, come viene ricordato in altre testimonianze, anche devastazioni nelle zone prossime ad Ostiglia. Non ci sembra forzato dedurre che, se il conte gandolfingio poteva ricorrere a vassalli matildici, diretti e indiretti, ottenendo il soccorso di un numero di *milites* non indifferente, anche il conte Alberto, di una famiglia assai più potente, poteva disporre di *milites*; e avrà certo fatto ricorso anche ai *milites* residenti nelle località vicine, come erano i vassalli di Cerea.

#### 4.4.2. I 'ministeriales' dei canonici

Su un piano sostanzialmente diverso si svolge l'azione dei canonici: condizionati dalla perdita del potere signorile a vantaggio di Canossa e San Bonifacio, essi cercarono di mantenere nella loro [113] disponibilità diretta almeno le terre di loro proprietà e di esercitare poteri signorili minori sugli abitanti che le coltivavano. Ai fini, dunque, di una gestione del patrimonio, dei canoni e altri redditi signorili 'minori', essi mantennero in vita una rete di addetti all'amministrazione e, presumibilmente, a servizi specifici, agenti che nel nome e nelle funzioni si riallacciavano agli amministratori dei secoli precedenti, poiché già nell'atto dell'anno 923, per così dire, costitutivo della signoria in Cerea, gli abitanti del castello si erano impegnati a pagare il censo al *ministerialis* del capitolo (458). A *ministeriales* fa riferimento anche l'inventario dei beni della chiesa vescovile nella bassa pianura veronese, redatto alla metà del secolo X (459).

Se inizialmente ai canonici poteva bastare l'invio di un *ministerialis* in Cerea per la riscossione del censo annuale, in seguito, con l'affermazione della signoria, i servizi tradizionali, necessari all'attività complessa di gestione dei beni terrieri, in conduzione diretta o indiretta, divennero sempre più ampi e, soprattutto, si affiancarono ad essi i compiti amministrativi connessi alla gestione dei poteri signorili.

(453) Cfr. sotto, t. c. note 515 ss.

(454) Cfr. sotto, par. 5.1.4.

(455) ASV, *Ospitale civico*, perg. 1 app. e perg. 223, anteriori al 31 maggio 1151.

(456) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 64.

(457) Un cenno su Liuto *de Burbasio* si trova in P. Torelli, *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*. II. *Uomini e classi al potere*, Mantova, 1952, p. 84, in nota. In *ACV Carte*, n. 79, 1138 gennaio 21, si ricordano feudi in Angiari concessi da Uberto da Barbasso.

(458) App., n. 4; cfr. sopra, t. c. nota 398.

(459) Castagnetti, *La pieve rurale* cit., p. 181; cfr. *ibidem*, p. 111-112.

Il numero dei *ministeriales* dovette aumentare sensibilmente, poiché poterono essere affidate a loro, oltre alle funzioni patrimoniali, anche funzioni latamente pubbliche (460).

Conformemente al processo di evoluzione e diffusione dei rapporti vassallatici, che tendevano oramai ad impregnare di sé molti aspetti delle relazioni economiche, sociali e giurisdizionali fra la popolazione delle campagne e i signori rurali (461), anche i rapporti [114] costituiti dai servizi tradizionali, necessari all'attività complessa di gestione dei beni terrieri, in conduzione diretta o indiretta, e al mantenimento e al funzionamento delle strutture materiali locali, che continuarono ad essere affidati ad uomini dipendenti che in antico erano di condizione originaria servile, i *famuli*, o, se liberi, di basso livello sociale (462), furono ora trasformati in rapporti vassallatici, per cui i *ministeriales* divennero vassalli investiti di *feuda ministerialia*, trasmissibili ereditariamente, rafforzando negli investiti la volontà di *servire*, poiché anch'essi poterono godere di una posizione privilegiata, per quanto modesta, e, soprattutto, sperare in un miglioramento della stessa.

Il processo avvenne nel corso del secolo XI, poiché già nell'anno 1120 esso si presenta compiuto fin dai 'tempi antichi', «per antiqua tempora», costituendo il feudo dei ministeriali-vassalli un *feudum antiquum*.

Non rimane documentazione che faccia conoscere i 'servizi' svolti dei *ministeriales* dei canonici. Possiamo ricorrere alla documentazione della chiesa padovana, che attesta per lo stesso periodo l'esistenza sulle terre della Saccisica di lavoratori che dovevano *operare* per i vari *ministeria*, affidati probabilmente a *ministeriales* (463), e, più tardi, di detentori di feudi di 'servizio' o condizionali, concessi a coloro che svolgono mansioni domestiche, già proprie dei *famuli*: alcuni sono addetti «ad faciendum muros», a «ligare vegetes», ad assicurare ospitalità al vescovo e al suo seguito, cioè a «portare lectos ad curiam», «albergare equos» fino a «pascere galinas episcopatus Paduani»; altri sono addetti alla raccolta delle decime e dei fitti; gli investiti del *feudum ambaxarie* debbono «portare ambaxatas» per tutto il territorio padovano, per la sola Saccisica o per il solo *iudicatus* di Piove, feudo equivalente al *feudum comandarie*; uno ha il compito di «caçare» (464).

[115] Con la dotazione di *beneficia* i *ministeriales* dei canonici, da una condizione presumibilmente servile o modesta, si innalzarono ad una condizione superiore di privilegio, consistente nell'esenzione dagli obblighi 'signorili' gravanti sugli uomini liberi del distretto, non, si badi, sui vassalli dei signori, obblighi connessi, come abbiamo notato, all'ospitalità e alla corresponsione dei tributi, che, pur se qui non è specificato espressamente, sono quelli che gravano appunto sugli uomini liberi e che, per un processo di inversione terminologica, ben riflettente, tuttavia, la condizione effettiva, sono qui denominati come *servitium*, mentre la detenzione dei *feuda* da parte dei *ministeriales* avveniva *cum omni honore* (465), come si afferma nell'atto. Poiché i *ministeriales*, per la loro stessa condizione personale, non potevano detenere feudi 'onorevoli', soggetti come erano ai *servitia*, ma solo *feuda conditionalia* (466), si tratta di un'esagerazione funzionale al fine da conseguire, la sottrazione dei *ministeriales* alla signoria del conte.

In tale modo i canonici, che già avevano rafforzato la 'fedeltà' dei *ministeriales*-vassalli, investendoli di *feuda ministerialia*, trasmissibili ereditariamente, ne sollecitavano il rafforza-

---

(460) A funzioni pubbliche di amministrazione della giustizia sui coltivatori delle terre della chiesa vescovile, funzioni affidate ai *ministeriales*, fa riferimento il privilegio di Ottone I al vescovo Raterio: *DD Ottonis I*, n. 346, 967 novembre 5; cfr. Castagnetti, *La pieve rurale* cit., p. 111.

(461) Cfr. sotto, t. c. nota 616.

(462) Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 32.

(463) Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., p. 79.

(464) *Ibidem*, p. 278.

(465) Sul significato complesso di *honor* si veda sopra, t. c. nota 296.

(466) Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 138-142. Le consuetudini feudali non considerano feudi onorevoli i feudi di servizio o condizionali. Solo in redazioni più tarde, nei *capitula extraordinaria*, aggiunti nel periodo di cui stiamo trattando, tra XII e XIII secolo, appaiono i *feuda scutiferorum*, dei quali si afferma che non possono essere revocati *ad libitum dominorum*, se non dopo la *laudatio curiae*: Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht* cit., p. 186, cap. 2.

mento ulteriore, facendo balenare a loro la possibilità di un ulteriore miglioramento effettivo e soprattutto sociale, con il passaggio nella categoria dei vassalli che detenevano *feuda cum honore*, feudi che li potevano avvicinare alla condizione dei vassalli maggiori e dei vassalli cittadini, per i quali gli obblighi vassallatici si presentavano essenzialmente come negativi (467).

[116] Essere provvisto dell'*honor*, detenere i propri beni, allodiali e feudali, *cum honore*, significa essere collocati fra le persone che, per il fatto di essere in rapporti vassallatici propri con il *dominus loci*, non sono soggette alla giurisdizione signorile come gli altri abitanti: in caso di trasgressioni o contestazioni, esse vengono sottoposte al *laudum curiae* ovvero alla *curia* dei *pares*, costituita dai vassalli del signore.

In questo modo i canonici introdussero nella comunità di Cerea, che nei primi decenni del secolo X era apparsa organizzata in forme elementari, senza una presenza di ufficiali, anche locali, e con tratti accentuati di egualitarismo, fattori essenziali di differenziazione sociale, dotati di una forte spinta dinamica. Ma una effettiva crescita sociale e affermazione politica saranno conseguite, come vedremo (468), dai vassalli già comitali, non da questi *ministeriales*-vassalli.

#### 4.5. I conti di Verona da Uberto (II) al marchese Alberto (1068-1135)

Le testimonianze dell'anno 1145, oltre a fare conoscere gli aspetti connessi all'esercizio della signoria su Cerea e all'usurpazione di diritti dei *domini* legittimi, offrono elementi utili per la ricostruzione della prosopografia dei conti di Verona ed anche per alcuni momenti delle vicende concernenti i Canossa e il pontefice Pasquale II, in momenti cruciali del conflitto tra Papato e Impero (469).

I testi hanno una conoscenza in genere precisa della stirpe comitale, nei suoi vari membri e nelle loro successioni, anche se una confusione iniziale può provenire dall'impiego alternante dei nomi Alberto e Uberto per designare una medesima persona, il conte e poi marchese Alberto, designato anche con frequenza come Alberto Terzo (470), [117] il terzo Alberto/Uberto conte: il primo Uberto conte, attestato nell'anno 1009, è fratello di Enrico (III) conte e zio di un Uberto, che non è qualificato come conte (471) e che conosciamo solo dopo la sua morte, quando nell'anno 1055 agisce la vedova Berta con il figlio, *infantulus*, il nostro Uberto (II) (472), poi conte del comitato veronese nell'anno 1068 (473). Dopo un intervallo di tempo, assunse il comitato il figlio, Bonifacio (III), attestato quale conte solo nell'anno 1095 (474).

I testi ricordano che Bonifacio esercitò i suoi poteri in Cerea assieme alla moglie Richelda, ma dovette scomparire presto, prima ancora che fosse giunto alla maturità il figlio Alberto detto

---

(467) Per le aspirazioni di ascesa sociale dei detentori di feudi condizionali che tendono a 'promuovere' i loro feudi alla condizione di feudi *cum honore*, si veda Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 284 ss. e *passim*.

(468) Cfr. sotto, par. 5.1.4.

(469) Simeoni, *Le origini* cit., p. 93; per un quadro generale, Capitani, *Storia* cit., p. 350.

(470) App., n. 11, testimonianze di *Iohannes Regis, Personaldus de Cereta, Gunivertus de Revre, Rusticus de Novalle*. D'ora in poi daremo in nota solo il nome del teste, senza altra indicazione.

(471) Ci limitiamo a fornire solo alcune indicazioni documentarie essenziali, rinviando agli studi precedenti citati.

(472) Biancolini, *Dei vescovi* cit., n. 5, 1055 aprile 8, Verona, concernente, come i seguenti, gli accordi con il monastero veneziano di S. Zaccaria per la corresponsione del censo per il castello di Ronco; nello stesso giorno altri due atti vengono compiuti dal conte Enrico, conte del comitato veronese (*ibidem*, n. 7) e da altri membri della famiglia (*ibidem*, n. 8). Sottolineiamo che già in questi atti alcuni membri della famiglia vengono designati con la qualificazione 'signorile' - «comes de loco Sancto Bonifacio» -, riferita ad Uberto (I) (*ibidem*, pp. 127 e 128). Negli atti processuali dell'anno 1145 (app., n. 11) i vari conti che fra XI e XII secolo hanno tenuto in feudo la signoria di Cerea, sono designati, quasi sempre, semplicemente come *comites*; solo un teste, *Paltonarius notarius*, associa il loro titolo ereditario alla condizione signorile, designandoli quali *comites Sancti Bonifatii*, mentre un altro, *Iebetanus*, opta per la qualificazione signorile di *domini de Sancto Bonifacio*.

(473) *Ibidem*, n. 8, anno 1068.

(474) Manaresi, *I placiti* cit., III/2, n. 475, 1095 maggio 31, Padova.

a volte Terzo, a volte denominato solamente Uberto, poiché numerosi testi (475) sottolineano l'azione in Cerea di Richelda, vedova di Bonifacio (III) e madre di Alberto Terzo (476), in nome del quale ella deteneva il [118] feudo (477); ancora, ricordano l'azione del conte Enrico, fratello di Bonifacio (III).

Richelda, presumibilmente dopo la morte del marito, fu investita direttamente dalla contessa Matilde (478), atto dovuto, probabilmente, per la minorità dei figli, uno dei quali, Alberto, tenne poi placito, nei primi tempi, assieme a lei (479).

#### 4.6. Il feudo di Cerea, i Canossa e i conti di Verona

A Uberto (II), *infantulus* ed orfano del padre Uberto nell'anno 1055, poi conte del comitato nell'anno 1068, che a volte viene definito, con esattezza, come padre di Bonifacio (III) (480) e di Enrico (481) e nonno di Grasso (482), figlio di Enrico (483), risale l'inizio della signoria dei conti su Cerea. Almeno tre testi ricordano di avere assistito direttamente alla sua azione di amministrazione della giustizia nel distretto (484) e un altro assistette alla sua richiesta di investitura [119] del feudo al vescovo veronese (485), dopo che il feudo gli era stato concesso dalla *comitissa* Matilde (486), per comando della quale egli, appunto, si presentò (487) ad Adelbero, vescovo negli anni 1063-1070 (488), chiedendo di essere investito in feudo di Cerea, così come egli la teneva in feudo da Matilde.

Negli anni immediatamente precedenti aveva tenuto la signoria su Cerea il duca Goffredo di Lorena, detto il Barbuto, morto nell'anno 1069, il quale l'aveva potuta esercitare per la moglie Beatrice, vedova del marchese Bonifacio, sposata nell'anno 1053 (489), alla quale Cerea era giunta per eredità dal primo marito, che aveva ottenuto a livello nell'anno 1042 il castello da cittadini veronesi (490). Nel periodo in cui Goffredo, riaccolto nell'anno 1056, dopo la ribellio-

---

(475) *Gandulfus de Cereta, Iohannes Regis, Personaldus de Cereta, Albertus de Cereta, Paltonarius notarius.*

(476) La nostra ricostruzione contrasta con quanto affermato in una 'memoria' preparata per i giudici dai canonici (*ACV Carte*, n. 126, anni 1146-1147), nella quale Richelda è definita come figlia di Alberto Terzo e madre del marchese Alberto e si afferma che il conte Bonifacio (III) tenne Cerea per la moglie Richelda, affermazioni che crediamo dipendano da una interpretazione approssimativa delle testimonianze, favorita, da un lato, dalle omonimie e dall'alternanza, per le medesime persone, dei nomi Uberto e Alberto, dall'altro lato e soprattutto, dalle precisazioni di due testi (citati alla nota seguente), secondo i quali Richelda teneva Cerea per Alberto Terzo, affermazioni che sono state intese, erroneamente, come se Richelda fosse figlia di Alberto Terzo, mentre esse significano che Richelda svolgeva le funzioni di tutrice e amministratrice dei beni e dei diritti del figlio Alberto Terzo, nel periodo in cui questi doveva essere minorenni.

(477) *Iohannes Regis, Personaldus de Cereta.*

(478) *Gandulfus de Cereta, Albertus de Cereta, Paltonarius notarius.*

(479) *Gandulfus de Cereta.*

(480) *Bonussenior de Gusolengo, Guittardus, Rustico de Novalle.*

(481) *Teuço.*

(482) *Guniverto de Revre.*

(483) *Guniverto de Revre, Rusticus de Novalle.*

(484) *Guniverto de Revre, Rusticus de Novalle, Bonussenior de Gusolengo.* Poiché le vicende si svolgono in un periodo anteriore di oltre sette decenni, il che comporta che i testi, che dovevano avere almeno dieci-quindici anni all'epoca dei fatti narrati – un teste, *Rusticus de Novalle*, dichiara di averne avuti quindici –, debbono essere al momento della testimonianza sui novanta anni, aspetto questo che suscita alcune perplessità, ma non mancano certo attestazioni documentate di longevità quasi centenaria.

(485) *Guittardus.*

(486) *Guittardus, Idraldus de Porto.*

(487) Il conte si presentò alla *curtis* – «venit ad curtem» (*Guittardus*) – del vescovo, forse da intendersi come una curia feudale, nel qual caso si tratterebbe di una prima attestazione di questo tipo per la chiesa e il territorio veronesi.

(488) Datazione proposta da Simeoni, *Per la genealogia* cit., p. 74; documenti degli anni 1063-1068, citati da Schwartz, *Die Besetzung* cit., pp. 66-67.

(489) Violante, *L'età* cit., p. 158.

(490) App., n. 5.

ne, nella grazia imperiale, venne a sviluppare sempre più la sua potenza (491), dovette essere instaurato il rapporto vassallatico con il vescovo veronese.

Un teste (492) afferma che il diritto del duca su Cerea derivava dall'esserne egli stato investito in feudo dal vescovo Tebaldo, sulla [120] cattedra veronese negli anni 1058-1063 (493), al quale vescovo il duca aveva giurato fedeltà. Da questa investitura, effettiva o pretesa, derivò per i Canossa, prima, poi per i conti veronesi la legittimazione 'feudale' della signoria su Cerea, una legittimazione, invero, 'illegittima', in quanto Cerea non apparteneva alla chiesa vescovile.

Difficile chiarire lo svolgimento effettivo degli avvenimenti, tanto lontani, da suscitare per questa stessa lontananza dubbi anche sul contenuto delle testimonianze. Ma altri elementi ne rafforzano la veridicità: non solo più volte i testi affermano che Canossa e conti di Verona avevano ricevuto Cerea in feudo dai vescovi veronesi, con riferimenti precisi nella corrispondenza, anche temporale, fra i singoli personaggi (494), ma le pretese e, quindi, gli atti dei vescovi trovano conferma e nello stesso tempo giustificano l'iniziativa del vescovo veronese Tebaldo di contendere Cerea al capitolo, proprio negli stessi anni della contesa fra questo e i conti (495).

L'azione dei Canossa e la 'trasformazione' della concessione del castello di Cerea da livello a feudo erano conformi alle tendenze dell'epoca. Ancora nella prima metà del secolo XI, a volte oltre, gli esponenti della 'nobiltà' di ufficio ricevevano da vescovo ed abati beni ed anche diritti di giurisdizione mediante contratti di livello, di precaria o di enfiteusi (496), preferiti alle investiture in beneficio, poiché, da un lato, [121] le seconde non offrivano ancora una sufficiente sicurezza giuridica; dall'altro lato, permaneva una certa resistenza da parte dei concessionari a legarsi con rapporti vassallatici con un ente ecclesiastico – è il caso delle concessioni del capitolo ai marchesi estensi (497) –, resistenza superata, nella nostra regione, proprio nei decenni seguenti, come mostra, per i Canossa, il nuovo atteggiamento assunto, dovuto, anzitutto, al processo di patrimonializzazione del beneficio, che ne assicurava stabilità ed ereditarietà, come abbiamo notato (498). Dai Canossa, inoltre, il rapporto vassallatico venne cercato e instaurato con un ente, l'episcopio, indubbiamente di prestigio e potenza maggiore rispetto al capitolo, verso il quale anche i conti veronesi non contrassero rapporti vassallatici. Nel contempo, la concessione, che ormai possiamo chiamare 'feudale', di Cerea ottenuta dal vescovo permetteva anche ai Canossa di rafforzare ulteriormente la loro presenza 'politica' nel territorio veronese, legando a sé, con la concessione in suffeudo, la famiglia comitale veronese, anzi, ancor meglio, i membri del ramo della famiglia che in quei decenni, da Uberto (II) in poi, dettennero, quasi ininterrottamente, l'ufficio comitale.

Analogo comportamento fu tenuto dai marchesi, poi detti di Este, che prima della fine del secolo instaurarono rapporti vassallatico-beneficiari, ormai feudo-vassallatici, con la chiesa

(491) Violante, *L'età* cit., pp. 161-165.

(492) *Guitardus*.

(493) Simeoni, *Per la genealogia* cit., p. 74; Schwartz, *Die Besetzung* cit., p. 66.

(494) Fra i vescovi veronesi sono ricordati Tebaldo, Adelbero e Bernardo, del quale ultimo un teste autorevole, Odelrico Sacheto (cfr. sopra, t. c. note 203-204), afferma che concesse in feudo Cerea, Bovolone, *Canova* ed Angiari al marchese Alberto. Nella sentenza del cardinale Guido, relativa alla controversia, sempre per Cerea, tra l'arciprete e il vescovo, sentenza favorevole al primo, il secondo sostiene che anche il vescovo Zufeto aveva investito di Cerea in feudo la contessa Matilde: *ACV Carte*, n. 123, 1146 gennaio 2, Verona, così come, in seguito, il vescovo Bernardo aveva investito il marchese Alberto.

(495) Cfr. sotto, t. c. nota 575.

(496) Cfr. sopra, t. c. note 404-405. Per quanto concerne i Canossa, possiamo ricordare le forme della loro presenza signorile nella bassa pianura veronese: i beni in Ostiglia furono, per la parte di proprietà del monastero veronese di S. Zeno, usurpati direttamente dal marchese Bonifacio (*DD Heinrici III*, n. 357, 1055 novembre 11, Verona) e, per quella di proprietà del monastero di S. Silvestro di Nonantola, fatti assegnare dallo stesso marchese in precaria ai da Baggiovara, suoi vassalli (Castagnetti, *L'organizzazione* cit., p. 132). Nogara, già controllata dai Canossa e poi detenuta in beneficio alla metà del secolo XI dal conte Arduino (cfr. sopra, t. c. note 139-140), venne in seguito dal monastero nonantolano assegnata in enfiteusi alla contessa Matilde: Rossetti, *Formazione* cit., pp. 280-281.

(497) Cfr. sopra, t. c. note 32-34 e 191.

(498) Cfr. sopra, t. c. nota 158. Inoltre, la 'trasformazione' del livello in feudo poteva comportare anche la cessazione dell'obbligo della corresponsione del censo di cinque lire, ammesso che i Canossa lo avessero corrisposto.

vescovile [122] padovana, ottenendo l'investitura di castelli, che a loro volta concessero in feudo alla famiglia comitale padovana e ad altre famiglie, che dai castelli trassero la loro connotazione signorile, come i da Baone e i da Calaone. In tale modo i legami di vassallaggio con l'episcopio costituirono un punto di raccordo e insieme un tramite dei rapporti complessi instauratisi fra gli esponenti della società signorile e gli eredi delle funzioni pubbliche, marchesi e conti (499).

Da Uberto (II) il feudo passò al figlio Bonifacio (III), conte del comitato (500), e poi al figlio di questo, il conte Alberto, detto Terzo negli atti processuali per Cerea. Alberto fu privato del feudo, intorno al 1100, dalla contessa Matilde, dalla quale riottenne l'investitura alla fine dell'anno 1106.

Un particolare narrato da un teste autorevole, Enrico di Artuico (501), mostra che il conte Alberto respinse il suggerimento datogli da una persona, indeterminata, la quale gli aveva fatto presente l'opportunità di richiedere l'investitura di Cerea per il figlio Bonifacio, consiglio che il conte non adottò, dichiarando che il proprio feudo era un *feudum hereditarium* (502), come tale, pertanto, spettante agli eredi legittimi; ma noi sappiamo che di questi Alberto era privo, poiché aveva solo figli illegittimi, il primo dei quali si chiamava appunto Bonifacio (503).

[123] Alla morte di Alberto successore legittimo nel feudo diveniva il cugino Grasso, figlio di Enrico, quell'Enrico, che, con la qualifica di conte – ma non fu conte del comitato veronese –, è più volte ricordato nei nostri atti, quale figlio del conte Uberto, primo investito di Cerea, e quale fratello del conte Bonifacio, padre del conte Alberto (504), ma anche quale padre di Grasso.

Grasso, infatti, tentò, subito dopo la morte del marchese Alberto, di occupare Cerea, senza successo, a quanto risulta dalle vicende posteriori. Le testimonianze non sono fra loro concordi. Uno dei testi, che appare peraltro bene informato (505), afferma che un *missus* di Grasso sarebbe venuto, di notte, per occupare Cerea «nomine chanonichorum»; si tratta probabilmente di un errore del teste, del notaio che ha verbalizzato o dell'estensore della copia, dovendosi supporre che Grasso avesse agito contro i canonici, per cui si potrebbe supporre che il teste avesse detto o voluto dire che l'azione di Grasso sulla *terra* di Cerea avveniva contro il diritto dei canonici.

Un altro teste (506), riferendosi alla medesima azione, narra che un *miles* di Grasso, un suo vassallo, dunque (507), venne, di notte, subito dopo la morte del marchese Alberto, per acquisire la signoria, ma fu a lui impedito, dagli uomini stessi del luogo, come si afferma in un'altra testimonianza (508).

Questo *miles*, molto probabilmente, va identificato con uno dei testi (509), che narra di essersi egli stesso, la sera in cui morì il marchese Alberto, recato ad occupare Cerea, per incarico di Grasso e degli [124] altri suoi parenti, e di avere agito, con il *consilium* di Carnarolo (510) e

(499) Castagnetti, *I conti* cit., pp. 85-87.

(500) *Iohannes Regis, Personaldus de Cereta, Albertus de Cereta, Iohannes conversus, Ugerio, Iohannes de Fasco, Willelmus de Rechiomina, Henricus de Artuicho.*

(501) Enrico di Artuico è giudice e assessore del rettore di Verona negli anni 1151 e 1156: Castagnetti, *Le città* cit., pp. 135 e 144.

(502) Anche un altro teste, *Willelmus de Rechiomina*, senza entrare nel merito, sottolinea che quello del conte Alberto è un *feudum hereditarium*, aspetto che egli doveva ben conoscere, avendo molte volte accompagnato il conte e marchese Alberto in Cerea ed avendo assistito ai suoi placiti.

(503) Simeoni, *Per la genealogia* cit., p. 79.

(504) *Richardus Cauchi.*

(505) Si tratta di *Paltonarius notarius*, per il quale si veda anche l'attività svolta per i canonici in relazione alla controversia sul feudo di Amizone Tusco: sotto, par. 6.2.

(506) *Iohannes de Cereta.*

(507) Per la presenza di *milites*, al seguito di signori ecclesiastici e laici, nei territori veneti, si veda Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 199-212.

(508) *Albertus de Cereta.*

(509) *Albinellus.*

(510) Su Carnarolo cfr. sotto, t. c. nota 587.

*Carnenbrase* (511) ed anche con l'aiuto, a quanto pare, di altri abitanti locali (512), sancendo la presa di possesso con un atto e un segno 'pubblici', ponendo cioè una *wifa* su una siepe del castello per interdire l'ingresso (513).

#### 4.7. L'azione politica del conte e marchese Alberto

Alberto, il più attivo, sul piano politico, dei conti fra XI e XII secolo, si ribellò alla contessa Matilde, schierandosi con l'Impero e combattendo contro i vassalli canossiani nella bassa pianura veronese (514); venne perciò privato, con la madre, del feudo di Cerea, che riottenne solo dopo che alla fine dell'anno 1106 (515) si fu recato presso il pontefice Pasquale II, allora di passaggio in Verona, nel viaggio, interrotto, che avrebbe dovuto portarlo in Germania, alla corte del nuovo re Enrico V: gli fu permesso di 'servirlo', passò cioè dalla sua parte contro l'Impero, e, per le preghiere papali, venne reinvestito del feudo da Matilde (516).

[125] Il conte Alberto, che non fu seguito dalla sua città in questa politica (517), si tenne in disparte, a quanto pare, nel periodo seguente, riavvicinandosi all'Impero, dopo che Matilde si fu riconciliata con l'imperatore nell'anno 1111 (518), sicuramente dopo la sua scomparsa nell'anno 1115: durante la seconda discesa di Enrico V, negli anni 1116-1118, il conte Alberto appare al suo seguito (519).

Scomparsa Matilde, i suoi domini, che nell'ultimo periodo della sua vita ella stessa aveva iniziato a smembrare, soprattutto a favore di monasteri (520), non mantennero l'unità politica, anche se un tentativo in questo senso fu compiuto. I vassalli dei Canossa si diedero un'organizzazione unitaria, eleggendo un capo della vassallità già canossiana, nella persona del conte veronese Alberto. La designazione fu riconosciuta **dopo** il 1125, alla scomparsa di Enrico V, erede dei beni matildici per diritto di parentela, dal pontefice Onorio II, che, rivendicando l'eredità matildica alla chiesa romana, riconobbe la designazione del conte Alberto, nominandolo marchese e duca (521).

Sorsero presto contrasti fra il conte e i vassalli. Alberto rinunziò alla sua funzione, mantenendo tuttavia una posizione di primo piano: conservò il titolo di marchese e continuò ad amministrare i beni matildici, dei quali mostrava di poter disporre ancora all'inizio degli anni trenta (522).

[126] La sua posizione in Verona non era contrastata: la città lo seguì, ad esempio, nel 1132 nella sua politica favorevole a Corrado di Svevia, rifiutando l'ingresso a Lotario III. Tre anni

(511) Di *Carnenbrase* conosciamo il figlio Bericino, podestà di Cerea fra XII e XIII secolo: Castagnetti, 'Ut nullus' cit., p. 51, e G. M. Varanini, *Società e istituzioni a Cerea tra XII e XIII secolo*, in B. Chiappa, A. Sandrini (a cura di), *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*, Cerea, 1991, p. 88.

(512) Anche *Albertus de Cereta* afferma che nella sera, in cui il marchese Alberto era morto, egli, a nome dei canonici, aveva preso possesso *per wifam del castrum*.

(513) G. Biscaro, *La polizia campestre negli statuti del comune di Treviso*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXXIII (1902), p. 60.

(514) Si veda sopra, t. c. note 456 ss., un episodio della *werra* fra il conte Alberto e il conte Riprando dei Gandolfingi, vassalli dei Canossa, avvenimenti svoltisi prima dell'anno 1106, prima cioè della riconciliazione del conte Alberto con il papa e con Matilde.

(515) Per la vicenda e il periodo si vedano Simeoni, *Le origini* cit., p. 93, e Violante, *L'età* cit., p. 248.

(516) *Paltonarius notarius, Bonussenior di Bussolengo*.

(517) La cittadinanza veronese espresse la sua contrarietà con un tumulto contro il pontefice; poco dopo, nel maggio dell'anno 1107, strinse un trattato con Venezia contro la 'filopapale' Padova: Castagnetti, *Le città* cit., pp. 82 ss.

(518) Violante, *L'età* cit., p. 252.

(519) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 67.

(520) V. Fumagalli, *I Canossa tra realtà regionale e ambizioni europee*, in *Studi matildici*, III, Modena, 1978, p. 33.

(521) A. Overmann, *Gräfin Mathilde von Tuscien*, Innsbruck, 1895, pp. 48 ss.; Simeoni, *Per la genealogia* cit., p. 83; G. Fasoli, *Note sulla feudalità canossiana*, in *Studi matildici*, I, Modena, 1963, pp. 78-80; Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 65-70.

(522) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 68.

dopo, diretto probabilmente in Oriente, faceva redigere un secondo atto testamentario a Bari (523). Poco dopo, tornato a Verona, forse perché ammalato, come sembrano suggerire alcune testimonianze, egli scompariva (524).

Il capitolo, che non aveva richiesto la restituzione del castello, obiettivo assai difficoltoso, stante la potenza del personaggio, se ne reimpossessò prestamente.

Alcuni passi delle testimonianze dell'anno 1145 rendono con efficacia l'attesa da parte dei canonici del momento propizio rappresentato dalla morte del conte e marchese Alberto: scomparso il potente marchese, si trattava solo di agire con accortezza e tempestività per impadronirsi del castello e quindi per riappropriarsi della giurisdizione signorile.

Ancora prima della morte del conte, i canonici, che, evidentemente, avevano avuto sentore delle sue condizioni, avevano già posto all'erta i loro uomini – «estote providi ...» – e preparato l'occupazione o meglio la rioccupazione del castello di Cerea, che essi fecero eseguire immediatamente dopo la sua morte, di sera e quasi furtivamente, per cogliere di sorpresa, probabilmente, i sostenitori e i fedeli eventuali del conte o i tentativi dei parenti, come quello di Grasso (525), riprendendo finalmente la disponibilità della loro signoria, che la potenza dei Canossa prima, dei conti poi, fino ad Alberto, non aveva reso possibile.

L'anno seguente, nel 1136, la città accoglieva l'imperatore Lotario III nella sua seconda discesa. Al medesimo anno risale per Verona [127] la comparsa dei primi consoli del comune cittadino (526).

#### 4.8. L'esercizio della signoria dei conti in Cerea

Non interessa in questa sede illustrare e commentare gli aspetti giuridici della controversia tra il capitolo e la famiglia comitale, che si concluse dopo alcuni anni con la vittoria del capitolo, che già aveva iniziato a rendere effettiva la signoria recuperata, come vedremo nel prossimo capitolo.

Poniamo ora in luce alcuni aspetti dell'esercizio della signoria dei conti su Cerea. Un ruolo decisivo svolge il castello, il cui controllo si cerca appunto di assicurarsi da parte dei signori, legittimi o meno. I conti, quando 'entrarono' in Cerea, occuparono *per forciam* il castello (527), riscuotendo anche i fitti spettanti alla chiesa; così un uomo dei canonici (528), la sera della morte del marchese, nel 'primo sonno', occupò il castello e ne segnò il possesso per i canonici, ponendo una *wifa* (529) sulla siepe del castello. In precedenza, quando Matilde tolse il feudo ai conti, costruì un nuovo castello, tenendolo sotto il suo controllo diretto, *ad suam manum* (530).

Accanto al controllo del castello, l'altro aspetto essenziale del dominio era costituito dal placito, l'atto di rendere giustizia in luogo pubblico e al cospetto degli uomini liberi del villaggio. Il placito signorile, le cui forme di svolgimento, pur modificate, ancora si ispiravano alla tradizione carolingia (531), rappresentava per gli abitanti, [128] i *villani*, l'atto fondamentale connesso con la detenzione della giurisdizione e nello stesso tempo il modo più efficace e sicuro per fare conoscere chi effettivamente deteneva tale giurisdizione.

---

(523) Doc. dell'anno 1135, citato sopra, nota 364.

(524) Dalle testimonianze riceviamo l'impressione che il marchese Alberto sia morto in territorio veronese e non durante il viaggio in Oriente, come ha fatto supporre il secondo atto testamentario da lui compiuto in Bari (per l'ipotesi, cfr. Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 104, nota 378, e Castagnetti, *Le città* cit., pp. 87-88).

(525) Cfr. sopra, t. c. nota 505.

(526) Castagnetti, *Le città* cit., pp. 103-104.

(527) *Paltonarius notarius*.

(528) Si tratta di *Albinellus*, come si apprende dalla sua testimonianza.

(529) Cfr. sopra, t. c. nota 513.

(530) *Paltonarius notarius*.

(531) Per i caratteri del placito in età carolingia, si veda L. F. Bruyning, *Il processo longobardo prima e dopo l'invasione franca*, «Rivista di storia del diritto italiano», LVII (1984), pp. 121-158; F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie aux IXe-Xe siècles*, in *La giustizia* cit., I, pp. 133-176; per la volontà dei signori di presentarsi nella loro attività di amministrazione della giustizia quali eredi della tradizione pubblica, Sergi, *L'esercizio* cit., p. 335.



I testi (532) mostrano che ai placiti tenuti dai signori erano presenti gli uomini liberi, ai quali spettava, come in età carolingia (533), il compito di *custodire* il placito; al cospetto del conte si presentavano gli uomini per ottenere *iustitia* (534). Un teste (535) ricorda anche un episodio specifico. Un uomo aveva tolto due buoi a certo Adelardo, che si presentò al conte Enrico, denunciando il fatto, «conquestus est»; il conte costrinse il colpevole all'impegno formale di accettare di comparire in giudizio – «dare wadium in manu iudicis comitis», il *dare wadia* o il *wadiare se* della tradizione longobarda e carolingia (536) – e fece restituire i buoi ad Adelardo.

I richiami all'attività di amministrazione della giustizia – *ire ad placitandum, placitari* e, più frequente, *tenere placitum* – sono insistenti e riferiti a tutti i conti noti: Uberto (537) ovvero Uberto II, il figlio Bonifacio (III) (538), che fece costruire in Cerea anche una abitazione adeguata (539), il fratello Enrico (540), Richelda, moglie di [129] Bonifacio (541), e il figlio Alberto Terzo (542).

Molti testi, dunque, insistono sull'attività del 'placitare' svolta dai conti; alcuni negano che essa sia stata svolta dall'ultimo conte, Alberto Terzo, probabilmente in relazione al periodo di 'revoca' del feudo da parte di Matilde (543). Solo un teste (544), chiaramente ostile ai conti, nega ogni loro attività, anzi ricorda che il tentativo del conte Uberto, forse Uberto II, di entrare nel paese fu respinto dagli abitanti, *vilani*, con lancio di frecce; aggiungendo subito che non vide i conti Bonifacio e il marchese Alberto «tenere Ceretam» e «facere placitum»; anzi, a «distringere pro placito» furono sempre i canonici, che ricevevano per l'occasione cento soldi, come avevano sempre ricevuto il fitto del castello, cioè quattro soldi – il fitto del castello stabilito nell'anno 923 –, un fascio di fieno e uno staio di *annona*, probabilmente di frumento.

Lo svolgimento del placito avveniva in periodi fissi, che non conosciamo (545), e implicava un'attività di preparazione, nei confronti anzitutto del signore. Un teste (546) sottolinea che alcuni *missi* del conte si recavano a Cerea per comandare, *precipere*, agli abitanti di 'preparare' tutto quanto fosse 'necessario', «ut prepararent necessaria», per ospitare, dapprima, il conte e poi, il giorno seguente – il placito comportava una presenza del signore per almeno due-tre giorni, anche se un solo teste (547) ricorda che il conte Enrico tenne placito per tre giorni –, 'custodire' il placito alla presenza del conte, al quale, eventualmente, chiedere di ottenere giustizia. Anche un teste (548), [130] avverso sostanzialmente ai conti, pur senza accennare al placito, dichiara di avere visto il conte Uberto (II) 'essere ospitato' in Cerea per sette volte; altri sottolineano il diritto all'*albergaria* (549).

Un teste (550), infine, descrive, con vivezza, un episodio recente, che ha protagonisti il conte Alberto e un abitante del luogo, che appare per nulla intimorito nel trattare con il potente signore, conte e marchese. Il teste, dopo avere dichiarato di avere appreso dai suoi avi, *maiores*,

---

(532) *Teuço, Idraldus de Porto*.

(533) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 89 ss.

(534) *Teuço, Dominicus*.

(535) *Richardus Cauchi*.

(536) G. Astuti, *I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano*, I, Milano, 1952, pp. 203-208, sulle caratteristiche dell'istituto della *wadia* e dell'atto della *wadiatio*.

(537) *Guniverto de Revre, Rusticus de Novalle*.

(538) *Iohannes Regis, Ugerius, Iohannes de Fasco, Iohannes conversus, Willelmus de Rechiomina*.

(539) *Iohannes conversus*, il quale «vidit comitem Bonifacium domum donnicatam in Cereta facere et tenere ibi placitum».

(540) *Teuço, Dominicus, Idraldus de Porto*.

(541) *Gandulfus de Cereta*.

(542) *Gandulfus de Cereta, Willelmus de Rechiomina*.

(543) Cfr. sopra, t. c. nota 515.

(544) *Michael*.

(545) Il *placitum generale*, che i marchesi estensi tenevano in Monselice, si svolgeva nel mese di maggio: Castagnetti, *Arimanni in 'Langobardia'* cit., p. 104.

(546) *Teuço*.

(547) *Dominicus*.

(548) *Iohannes conversus*.

(549) *Dominicus, Idraldus de Porto*.

(550) *Gandulfus de Cereta*.

che Richelda *comitissa* (551) ‘teneva’ Cerea ingiustamente, *a torto*, narra di avere egli stesso visto la contessa e il figlio – si tratta certamente di Alberto, conte e poi marchese, altre volte negli atti denominato quale Alberto Terzo – ‘placitare’ in Cerea. In una di quelle occasioni, mentre il conte Uberto ovvero Alberto era ospitato nella casa del teste, sopraggiunse tale Ottone di *pre Beriço*, che, rivolgendosi al conte, lo rimproverò perché non si era fatto ospitare nella propria casa – «Ser conto male facitis quod [non] ospitamini in chasa mea» (552) –, riferendosi il teste al rifiuto o ad impegno disatteso del conte di essere ospitato in casa sua per lo svolgimento del placito: [131] potremmo sospettare che in tale modo Ottone avrebbe potuto ricevere speditamente giustizia, chiunque fosse stato l’offensore eventuale, anche il conte stesso o i suoi uomini, e nel contempo avrebbe potuto ‘influenzare’ l’esito del giudizio. Il conte, rifiutandosi di spostarsi, invitò Ottone a trattenersi e a sedersi con lui al fine di rendergli giustizia – «... setete iusta me et abiai dritu»: si notino le espressioni che riecheggiano la lingua volgare –; ma Ottone replicò che non avrebbe accettato l’invito e non avrebbe presentato la sua querela, se prima il conte non avesse reso giustizia di se stesso ovvero del suo comportamento, cioè, secondo noi, non avesse accettato di recarsi presso di lui o giustificato il suo rifiuto (553).

Dalle numerose testimonianze non emerge, perché diverso era il loro fine, il peso della presenza signorile, come emerge, invece, da altra documentazione posteriore per Cerea, come vedremo, ma anche dai riferimenti essenziali dell’atto dell’anno 1120; parimenti gravosi erano tributi ed obblighi, tradizionali o meno, da lungo tempo imposti nei distretti signorili soggetti al capitolo, come appare dal ‘patto’ di Bionde e come confermano le pattuizioni tra signori e comunità della prima metà di questo secolo.

Se per la comunità rurale la presenza signorile per il placito con la conseguente ospitalità comportava un onere gravoso in se stesso, ancor più gravoso, fino ad apparire intollerabile, poteva divenire il [132] comportamento del signore o dei suoi accompagnatori, come è ampiamente testimoniato per altre zone da documentazione coeva, che descrive appunto il comportamento prevaricatore e anche violento di signori, *milites* e scudieri (554).

Dalle testimonianze emergono solo due episodi di prevaricazione compiuta dai conti, come narra un teste (555), una narrazione, invero, di seconda mano all’interno di una deposizione che è in tutto avversa alla parte comitale. Nell’ambito, probabilmente, di esazione delle prestazioni connesse all’*albergaria* – il teste dichiara di avere visto il conte in Cerea ben sette volte –, il conte Uberto, che abbiamo identificato con Uberto II, aveva preteso di partecipare al pranzo in occasione delle nozze di un abitante; la sua presenza, con quella dei suoi eventuali accompagnatori, dovette provocare tale risentimento e tali danni, che lo sfortunato *vilanus* si allontanò, ad-

---

(551) Per quanto ci consta, Richelda è la prima donna della famiglia comitale alla quale è attribuito il titolo di *comitissa*, attribuzione dovuta, per un lato, dalla dinastizzazione e privatizzazione del titolo comitale, come prova il titolo di *comes* attribuito in varie occasioni ai fratelli del conte ‘in carica’ – ad esempio, ad Enrico, fratello di Bonifacio III –; dall’altro lato, dal fatto di essere succeduta al marito nella gestione del feudo, a nome del figlio Alberto Terzo, finché fu, come abbiamo supposto, in età minore. Di tale titolo è qualificata Richelda anche in un atto da lei compiuto con i due figli, Alberto conte e Malafredo: Biancolini, *Notizie storiche* cit., V/2, n. 32, 1109 luglio 17, nel castello di San Bonifacio. Notiamo per inciso che i conti refutano all’abate del monastero veronese dei Ss. Nazaro e Celso il diritto di *albergaria*, che essi avevano preteso sul villaggio di Coriano, dopo che il loro diritto era stato negato da alcuni ‘giurati’ del luogo. In seguito, l’attribuzione della qualifica di *comitissa* alle donne della famiglia diverrà frequente.

(552) Riteniamo opportuno per l’intelligibilità del dialogo l’inserimento di un ‘non’.

(553) Non stupisca il ricorso al tribunale del signore per avere giustizia di torti subiti dal signore stesso, ché tale era la pratica fin dall’età carolingia, potendo un ufficiale pubblico presiedere il placito, nel quale egli stesso era stato convenuto e accusato. Secondo Diurni, *Le situazioni possessorie* cit., p. 173, nota 352, nei processi in cui la *pars publica* o il fisco sono coinvolti, gli ufficiali pubblici sono presenti come parte privata, anche se presiedono il placito; il controllo è assicurato dalla presenza degli scabini; per un esempio, si veda Maresi, *I placiti* cit., I, n. 18, 806 aprile, Verona, descritto e commentato in Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 53-54. Ora, nel placito signorile il controllo viene assicurato, dal punto di vista giuridico, da esperti del diritto, giudici e notai che solitamente accompagnano il signore, e dagli uomini liberi che ‘custodiscono’ il placito.

(554) Esemplicazioni in Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 21-23.

(555) *Iohannes conversus*.

dolorato, dal paese. Lo stesso teste riferisce, sempre di seconda mano, che in altra occasione gli 'uomini' del conte Uberto avevano requisito porcelli e pennuti per il loro pranzo, precisando che quanto era avvenuto, era stato compiuto *per vim*, quindi non per un diritto legittimo di esazione.

Viene ricordata una volta anche l'esazione illecita del *fictum* del *castrum*, che i conti esigevano *a tortum* (556), come *a tortum* avevano tenuto e tenevano la signoria su Cerea (557), giungendo anche a disporre *a tortum* di terre in proprietà, *alodium*, dei canonici (558).

Altri episodi non sono narrati circa le eventuali prevaricazioni dei conti, né i testi insistono su altri aspetti dell'esercizio dei poteri signorili, sugli obblighi e tributi corrisposti dagli abitanti. Di questi rimangono fermi alle notizie scarse ricavabili dall'atto dell'anno [133] 1120, che, informando sull'esenzione pretesa per i *ministeriales* dei canonici, ci informa anche sugli obblighi e tributi degli abitanti verso il signore. Le testimonianze, invece, qui considerate rispondono essenzialmente alla finalità di accertare i diritti dei conti sulla giurisdizione, conformemente ai quesiti, a noi non pervenuti, che dovettero essere posti dai giudici.

Un ultimo aspetto rimane da considerare, aspetto che non emerge dalle testimonianze, se non per deduzione. I conti, per mantenere ed esercitare la signoria, si servivano, come è dichiarato anche nella controversia dell'anno 1120, di *gastaldiones* e *decani* (559); solo i secondi sono ricordati in una testimonianza (560).

I conti, tuttavia, avranno avuto al loro seguito anche guerrieri di professione, *milites* o vassalli. Un indizio emerge dalla menzione di un *miles* di Grasso, che venne per impadronirsi della signoria, in modi invero furtivi, di notte, e senza successo (561).

Di vassalli locali i testi non fanno cenno, ma essi esistevano, come subito vediamo, e dovettero opporsi all'esercizio effettivo della signoria da parte dei canonici, fino a che giunsero ad un accordo.

---

(556) *Iebetanus*.

(557) *Albertus de Cereta, Iohannes de Cereta, Paltonarius notarius*.

(558) *Iebetanus*.

(559) Cfr. sopra, t. c. note 444 ss.

(560) *Gandulfus de Cereta*.

(561) Cfr. sopra, testimonianza di *Iohannes de Cereta*.

[135] V. Signoria del capitolo e comunità rurali

5.1. La signoria del capitolo e la comunità di Cerea

5.1.1. La riaffermazione della signoria (1136-1137)

Nell'anno 1136, l'anno seguente alla scomparsa del marchese, i canonici si affrettarono a richiedere un privilegio di conferma di beni e diritti all'imperatore Lotario III (562). Ancora, nel novembre dell'anno successivo, soffermatosi l'imperatore Lotario e la regina Richenza ad *Insula Cenese* ovvero Isola della Scala, due canonici veronesi, *missi* del loro arciprete, si presentarono a chiedere il loro aiuto per essere immessi nel possesso del castello e della *curtis* ovvero del distretto di Cerea e di quello di Angiari. L'imperatrice, su mandato del consorte, scelse due persone, *nobiles homines*, del suo seguito e li incaricò di recarsi sui luoghi, 'munire' e 'custodire' i castelli, per consegnarli poi ai canonici (563).

Rioccupato il castello di Cerea con l'aiuto dell'Impero, un mese dopo (564) l'arciprete dei canonici si recò in Cerea, con al seguito un giudice Bonzeno e poche altre persone, fra cui alcuni suoi vassalli certi, pur se ora non dichiarati tali: Ugo *sine fatiga* (565), e Giordano, da identificare con l'omonimo avvocato del capitolo (566). Qui l'arciprete investì sei persone di Cerea del *feudum*, che essi già detenevano per concessione del conte Alberto, e del *bandum*, ovvero il *bannum*, sopra i loro uomini nella misura di un terzo; ancora – ma il testo [136] non è chiaro – la riscossione del terzo dei proventi esatti nel *placitum generale* (567) o qualora i vicini di Cerea fossero in contrasto – «... menam facient» – con l'arciprete, certamente per motivi, aggiungiamo noi, legati all'esercizio della giurisdizione. La concessione, pur se non è detto, tendeva anche ad ottenere il sostegno dei maggiorenti locali nella previsione, rivelatasi tosto esatta, di contestazioni proprio in relazione allo svolgimento del placito generale, le cui modalità, in quel momento, l'arciprete riteneva potessero essere oggetto di pattuizione: «quando omnes vicini dei Cereta fuerint pacti cum suprascripto archipresbitero aut cum suis successoribus ne veniant in iamdicta Cereta ad tenendum placitum generale»; una siffatta previsione si basava, probabilmente, su 'patti' analoghi che già erano stati concordati o si stavano concordando con altre comunità rurali, come potremo constatare di seguito in relazione al patto di Bionde dell'anno 1091, di Marzana e di Poiano degli anni 1121 e 1138.

5.1.2. Il signore, i vicini e il 'placitum generale' (1139)

Con la reinvestitura in feudo dei beni e, soprattutto, dei diritti giurisdizionali al gruppo di vassalli comitali, l'arciprete aveva cercato di assicurarsi il loro appoggio nell'esercizio della signoria sulla comunità locale, esercizio che tanti ostacoli incontrava, anzitutto nelle contestazioni mosse a lungo dal vescovo e, soprattutto, dai membri della famiglia comitale.

Poco più di un anno dopo, verso la fine del gennaio 1139, due documenti, sostanzialmente affini per contenuto (568), e un terzo, che riporta l'impegno del decano dei vicini (569), mostrano l'arciprete dei canonici presiedere in Cerea un *placitum generale*, assistito da quattro [137] giudici, tre notai e alcuni *boni homines* di Verona, fra i quali alcuni *milites* – così sono designati, cumulativamente, alla fine dell'atto stesso: *milites archipresbiteri* –, in larga parte cittadini, appartenenti a famiglie socialmente e politicamente rilevanti: ricordiamo Riprando figlio del

(562) *DD Lotharii III*, n. 95, 1136 settembre 25.

(563) *DD Lotharii III*, pp. 231-234, n. 4, 1137 novembre 6: il privilegio è redatto dal notaio Paltonario, per il quale si veda sotto, par. 6.2.

(564) *App.*, n. 7, 1137 dicembre 17, Cerea.

(565) Ad esempio, Ugo *sine fatiga* appare nella la curia dei vassalli in Verona, due anni dopo: *ACV Carte*, n. 92, 1139 gennaio 21.

(566) Su Giordano, avvocato del capitolo, si veda sopra, t. c. nota 213.

(567) Sul *placitum generale* nell'ambito delle signorie rurali si veda Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 81-82.

(568) *App.*, nn. 8 e 9.

(569) *App.*, n. 10.

conte Wiberto, della famiglia comitale dei Gandolfingi (570); Adelardo avvocato dell'episcopo; Ugo *sine fatiga*, già incontrato (571); Atto Pevrada, zio di Eliazario (572); Ottono figlio di Ermenardo, della famiglia degli Armenardi (573), e, dopo altri, Tebaldo Musio, qui in posizione non rilevante (574). Sorse immediatamente una contesa con i vicini per il pranzo; furono convocati alcuni 'giurati' – *sacramentales* li definisce il documento – per provare sotto giuramento i diritti signorili, che comprendevano anche il pasto da fornire all'arciprete e al suo seguito due volte al giorno per la durata del placito; dagli obblighi di ospitalità o *herbergariae*, erano esentate solo le abitazioni, *domus*, dei *milites* che detenevano beni in feudo dalla chiesa. La promessa di rispettare i patti è fatta, a nome dei vicini di Cerea, dal loro decano, Giovanni di Landolfo, che è, forse, il figlio di uno degli investiti del 1137; fra i vicini, come già abbiamo notato, sono elencati, tra i primi, altri due investiti, Carnarolo e Wasco, e il figlio di un quarto, Aldegerio di Warimberto, che svolge anche la funzione di fideiussore. È evidente il ruolo di 'mediatori' che i vassalli locali svolgono: da una parte sostengono l'arciprete, almeno in linea di principio, dall'altra sono i rappresentanti 'naturali' dell'organizzazione vicinale.

La sostanza della controversia – uno o due pasti al giorno – potrebbe sembrare poco rilevante, pur tenendo presente che l'ospitalità anche per un solo pranzo ad una comitiva numerosa costituiva un peso non indifferente. L'intento principale dell'arciprete, tuttavia, [138] consiste nella riaffermazione dei diritti signorili propri e della sua chiesa, diritti che la lunga vacanza di esercizio aveva compromesso gravemente: ciò spiega, da un lato, il largo e qualificato seguito con cui egli si reca in Cerea, dall'altro lato, l'insistenza sul diritto specifico, la cui negazione da parte della comunità è giudicata come una menomazione dei propri diritti e, forse ancor più, una offesa, *offensa*, al proprio 'onore'.

### 5.1.3. Nuove controversie con i conti e il vescovo (1145-1147)

Negli anni seguenti il castello fu conteso al capitolo dal vescovo Tebaldo (575), l'arciprete che aveva agito in difesa di Cerea, e, soprattutto, dalla famiglia comitale, divisa nei due rami di San Bonifacio e di Ronco: presso il primo si trasmetteva l'ufficio comitale, ma in quel momento, scomparso nell'anno 1142 il conte Bosone detto Malregolato, l'ufficio risultava vacante per la minorità del figlio Bonifacio, per il quale agirono i tutori Alberto Tenca ed Eliazario (576). Le dichiarazioni testimoniali sono riportate in appendice (577).

La controversia vide interventi ripetuti del pontefice e di suoi delegati negli anni 1145-1147 (578); le pretese, prima del vescovo, poi [139] dei conti vennero più volte respinte, anche dai *consules civitatis Verone*, al cui tribunale la causa era poi giunta (579).

Nel marzo dell'anno 1147 intervenne anche il re Corrado III, mediante l'invio di un *missus et legatus regis*, certo Benedetto *Bucafusca*, che, stando in Cerea (580) e in Angiari (581), pose

(570) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 81.

(571) Cfr. sopra, t. c. nota 565..

(572) Cfr. sopra, nota 202.

(573) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 61.

(574) Cfr. sopra, nota 300.

(575) *ACVCarte*, n. 122, 1146 gennaio 2, Verona; regesto in Kehr, *Italia pontificia* cit., VII/1, p. 236, n. 14: il cardinale Guido, *missus et legatus* del pontefice Eugenio III, decide la lite in favore del capitolo. Il vescovo Tebaldo in precedenza sembra che avesse conteso al capitolo anche la giurisdizione su Porcile, ora Belfiore, cedendo poi alle ingiunzioni del pontefice e del patriarca di Aquileia: *ACVCarte*, n. 83, 1138 aprile 11, Verona; regesto in Kehr, *Italia pontificia* cit., VII/1, p. 235, n. 9.

(576) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 75-76.

(577) App., n. 11, 1145 agosto 22 e 23.

(578) A. Padoa Schioppa, *Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII*, «Nuova rivista storica», LXIV (1980), pp. 279-280, e cfr. sopra, nota 238; *ACVCarte*, n. 121, anno 1145; n. 126, anni 1146-1147. Cfr. Simeoni, *Per la genealogia* cit., pp. 73-87.

(579) *ACVCarte*, n. 130, 1147 maggio 18; n. 131, 1147 maggio 19. Gli atti della controversia videro impegnati molti esperti di diritto, *sapientes* anche di Milano e di Brescia: Padoa Schioppa, *Il ruolo* cit., pp. 278-284.

(580) App., n. 12.

(581) *ACVCarte*, n. 128, 1147 [marzo], Angiari.

i canonici nel possesso dei due castelli e del loro territorio, alla presenza di un gruppo di abitanti, fra i quali sono nominati per primi i *milites de Cereta*, distinti dai rimanenti e più numerosi *habitatores in vico Cereta*. Ricordiamo personaggi già incontrati: per il primo atto, in Cerea, Wasco, Castellano, Ottone figlio di Carnarolo, Warimberto e Girardino fratelli, tutti qualificati come *milites* di Cerea; per il secondo atto, in Angiari, Aldegerio figlio di Warimberto, Wiberto figlio di Wasco, Ottone figlio di Carnarolo, qui senza qualifica, ma il testo presenta ampie lacune.

Senza attardarci oltre, ricordiamo, almeno, la motivazione fondamentale con la quale i canonici ottennero sentenza favorevole, contro la pretesa dei San Bonifacio di riottenere il feudo, del quale erano stati investiti dai Canossa e, in particolare, dalla contessa Matilde: rifacendosi agli atti degli anni 1038 (582) e 1042 (583), i canonici sostennero che non era lecito assegnare in feudo ciò che era stato concesso in locazione; pertanto la concessione dei Canossa ai San Bonifacio doveva ritenersi nulla; né poteva valere contro questo argomento il lungo possesso della signoria esercitato dai secondi per investitura feudale, *iure feudi*, ricevuta dai Canossa (584).

[140] Nelle controversie fra signore e comunità rurale, ora descritte, non intervennero i magistrati del comune cittadino. Interventi, nei primissimi anni, avvennero nei confronti, spesso a difesa, di persone singole, famiglie ed enti cittadini, fossero conti o chiese e monasteri potenti, come mostra l'assistenza dei primi consoli cittadini alla famiglia comitale, affinché mantenesse il possesso del castello di Ronco, come noteremo (585). Ampio poi fu l'intervento del comune veronese nelle lunghe controversie fra capitolo e membri della famiglia comitale, come abbiamo notato.

Ben presto i magistrati del comune, in forme volontarie e arbitrali o, in seguito, di loro autorità, intervennero anche nelle controversie fra signore e soggetti.

Un documento, pur se non del tutto leggibile (586), concernente Cerea, relativo ad una controversia fra l'arciprete e gli abitanti circa l'esercizio della giurisdizione, mostra che nell'anno 1144 il comune interveniva in materia di conflitti tra signori e comunità soggette del contado.

#### 5.1.4. I vassalli comitali o 'milites' rurali e i loro discendenti verso la città

Le sei persone, che furono investite nell'anno 1137 del feudo o, per essere esatti, reinvestite del feudo e dei diritti, dei quali già disponevano, erano, dunque, già state in rapporti vassallatici con il conte Alberto, il marchese scomparso da poco. Anch'esse, forse, avranno fatto opposizione alla ripresa 'legittima' della signoria da parte del capitolo. Fra loro, d'altronde, si trovava Carnarolo, con il cui [141] *consilium* – ricordiamo che il prestare il proprio *consilium* era fra gli obblighi del vassallo verso il suo *senior* – era stata posta in atto l'azione del *miles*, da identificare con il teste stesso, che aveva tentato di occupare Cerea per Grasso, cugino del marchese Alberto, e degli altri parenti (587).

I sei investiti, oltre a Carnarolo, furono Landolfo, Wasco, Castellano, i due fratelli Warimberto e Girardino, figli del fu Girardo. I loro nomi o di loro parenti, tranne quello di Castellano, compaiono negli atti di pattuizione dell'anno 1139, sui quali subito ci soffermiamo.

(582) Doc. dell'anno 1038, citato sopra, nota 401.

(583) App., n. 5.

(584) Padoa Schioppa, *Il ruolo* cit., pp. 279-284 per gli aspetti giuridici.

(585) Cfr. sotto, parr. 7.2.-7.3.

(586) *ACV Carte*, n. 117, 1144 marzo 26, Verona. Il documento inoltre ci fa conoscere un nome di un console veronese, Alberico Pastora, che non appare nelle liste di magistrature finora redatte sotto l'anno 1144 (liste in Simeoni, *Il comune veronese* cit., p. 106). Per gli interventi del comune cittadino, cfr. sotto, par. 7.3.

(587) Cfr. sopra, t. c. nota 505. Ottone, figlio di Carnarolo, assiste ad un atto del *missus regio* in Angiari: *ACV Carte*, n. 128, 1147 marzo.

Le poche notizie che ci accingiamo a fornire su loro mostrano che la condizione di vassalli dei conti non solo li ha posti in una posizione di rilievo nell'ambito locale, ma li porta, loro o i loro discendenti, ad una affermazione in un ambito più vasto, fino a svolgere, una volta inurbati, un ruolo politico, per quanto minore, nel comune cittadino.

Castellano, che non ricompare due anni dopo fra i vicini, assiste nell'anno 1147 all'atto del legato regio per Cerea, elencato fra i *militēs* (588); nell'anno 1154 all'atto di investitura di Enrico il Leone, duca di Sassonia e di Baviera, dei feudi aviti ai marchesi estensi (589), svoltosi presso Povegliano, alla presenza, fra gli altri, di molti cittadini e dei *capitanei* da Lendinara e da Nogarole; assente il conte Bonifacio, probabilmente perché minorenni (590). Due anni dopo, assiste in Verona ad un atto concernente Wibertino di Wasco, di cui subito trattiamo (591). Un Castellano, probabilmente un discendente del nostro, fu podestà di Cerea fra XII e XIII secolo (592).

Degli altri investiti, segnaliamo che un Giovanni di Landolfo è [142] il decano nell'atto dell'anno 1139 e un Landolfo appare tra i vicini.

Fra questi, subito dopo Girardo di Nogarole, il *capitaneus* dell'anno 1120 (593), qui presente perché doveva essere fra i possessori di terre nel distretto o fra gli investiti di feudo – dai conti, probabilmente, il che meglio spiegherebbe la sua presenza nell'atto ricordato –, è nominato Carnarolo: di lui conosciamo due figli, il primo dei quali, Ottone, presenza ai due atti del messo regio (594); il secondo, Bericino (595), che sarà più volte podestà di Cerea, fra XII e XIII secolo (596), e, inurbatosi, diverrà anche consigliere del comune cittadino (597).

Fra i vicini compare un Aldegerio, figlio di Warimberto, che ricorda i fratelli Warimberto e Girardino, figli del fu Girardo, presenti ad uno degli atti del messo regio (598); in precedenza, Girardo, fratello di Warimberto, con il figlio di questo, Aldegerio, erano stati presenti, elencati dopo personaggi rilevanti, alla controversia per Cerea dell'anno 1120 (599).

Compare anche Wasco, che assiste fra i *militēs* di Cerea all'atto del messo regio (600) ed anche a quello in Angiari (601); i suoi discendenti saranno fra i protagonisti delle vicende della comunità locale, per poi trasferirsi in città, ove svolgeranno un ruolo politico attivo. Un Wiberto figlio di Wasco, da identificare presumibilmente con il Wibertino, subito citato, è presente in Angiari ad un atto del [143] *missus* regio (602). Wibertino, che in alcuni atti più tardi è detto esplicitamente figlio di Wasco (603), nell'anno 1156, nel palazzo del vescovo Tebaldo, alla presenza di numerosi personaggi, fra i quali gli assessori e giudici del rettore di Verona, Turrisendo, e altri maggiorenti veronesi, ricevette la rinuncia da Anto di Palude di tutta la decima, vecchia e nuova, del territorio di Trevenzuolo, eccettuata la quarta parte spettante alla pieve locale. Turrisendo, dichiarando di essere il detentore della decima per investitura feudale da parte dell'episcopio, presente e consenziente il vescovo Tebaldo, investì in feudo della stessa Wibertino di Cerea (604). L'atto complesso copre probabilmente un atto di vendita compiuto da Anto, investito della decima in feudo, o meglio in suffeudo, da Turrisendo, a Wibertino, secon-

---

(588) App., n. 12.

(589) Doc. citato sopra, nota 362.

(590) Castagnetti, *Le città* cit., p. 140.

(591) Doc. dell'anno 1156, citato sotto, nota 604.

(592) Varanini, *Società e istituzioni a Cerea* cit., p. 88.

(593) App., n. 6.

(594) Documenti degli anni 1147; app., n. 12, e doc. citato sopra, nota 581.

(595) ACV, perg. II, 7, 8r, 1174 aprile 30, Verona.

(596) Castagnetti, *'Ut nullus'* cit., p. 51.

(597) L. Simeoni, *Il comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*, I ed. 1922, poi in «Studi storici veronesi», X (1959), app. II, doc. 5, 1201 novembre 7.

(598) Documento dell'anno 1147, citato sopra, nota 581.

(599) App., n. 6. Aldegerio di Warimberto è presente in Angiari all'atto di un *missus* regio: doc. citato sopra, nota 581.

(600) App., n. 12.

(601) Documento dell'anno 1147, citato sopra, nota 581.

(602) Come alla nota precedente.

(603) Archivio segreto vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 7445, 1186 gennaio 30.

(604) Castagnetti, *'Ut nullus'* cit., app., n. 3, 1156 agosto 23.

do modalità in altra sede illustrate per cessione di decime (605). Per ora, ci limitiamo a ricordare che Wibertino, che possedeva ampiamente in altre località della pianura – Vigasio, Nogarole, Palude di Trevenzuolo, Trevenzuolo, Isola della Scala (606) –, fu anche il primo podestà del quale abbiamo notizia diretta (607). Dopo oltre due decenni più tardi, nell'anno 1203, fu podestà il figlio di Wibertino, Palmerio, il quale invano si oppose alla sentenza, emanata in un importante placito presieduto dall'arciprete, accompagnato da numerosi canonici, giudici, notai e *milites* veronesi (608), nel corso del qual placito venne sancita, fra l'altro, la condanna degli eretici e la loro espulsione dal paese (609). Wibertino e Palmerio, come altri esponenti della società locale, [144] che tenevano dal capitolo beni in feudo e giuravano fedeltà vassallatica, erano anche definiti *milites* locali o *milites terrerii* (610), per distinguerli dai *milites* veronesi che l'arciprete conduceva con sé, vassalli di rango superiore, dotati di benefici più cospicui, spesso in rapporti vassallatici con altri enti ecclesiastici e con famiglie laiche eventualmente più potenti, dotati di estesi possessi in tutto il territorio veronese. Palmerio partecipò direttamente alle vicende politiche veronesi dell'inizio del secolo XIII: nel 1212 appare fra i consiglieri del comune in un trattato di alleanza intercittadina (611), stipulato durante la prevalenza del partito dei Conti e l'esilio degli esponenti dei Monticoli.

## 5.2. Il capitolo e la comunità di Bionde

### 5.2.1. La prima pattuizione tra signore e comunità: il 'pactum' dell'anno 1091

Un altro episodio era accaduto in quegli stessi anni, non documentato direttamente, ma attestato in un atto più tardo, e concernente il villaggio di Bionde.

Prima di illustrarlo, ricordiamo che la comunità di Bionde era stata fra i primi protagonisti di un processo, diffusosi tra XI e XII secolo nelle campagne padane di tradizione longobardo-carolingia, che portò, nell'ambito di un quadro politico ridotto a dimensioni locali, al diffondersi di una complessa casistica di pattuizioni fra comunità soggette e signori, concretizzate in documenti scritti: carte di franchigia e convenzioni furono elaborate per dirimere controversie da tempo in atto, differenti, anche sostanzialmente, nel loro contenuto, come differenti nel tempo e nello spazio erano le situazioni locali. Oggetto delle [145] pattuizioni erano le modalità di amministrazione della giustizia, i tributi pubblici di varia natura, l'organizzazione eventuale della comunità locale; in alcuni casi, gli obblighi degli abitanti verso il castello (612).

La convenzione stipulata nell'anno 1091 fra l'arciprete del capitolo veronese, che deteneva da quasi un secolo la signoria del luogo, e gli abitanti di Bionde, è fra le più antiche e più note (613). In quell'anno a tale fine si recò in città una rappresentanza di abitanti di Bionde, alcuni dei quali sono elencati fra i presenti all'atto, subito dopo la menzione di due *milites* ovvero vassalli dell'arcidiacono del capitolo: Giovanni prete, probabilmente della chiesa locale, Giovanni decano e altri nove, fra cui il figlio di un gastaldo. Alla loro presenza l'arcidiacono Ardigzone e il diacono Papa (614) stabilirono un *pactum* con gli abitanti di Bionde, ecclesiastici e laici (615).

(605) Castagnetti, *La Valpolicella* cit., p. 151.

(606) Castagnetti, 'Ut nullus' cit., p. 52.

(607) *Ibidem*, app., n. 8, 1179 gennaio 16, Cerea.

(608) C. Cipolla, *Statuti rurali veronesi*, Venezia, 1990, p. 143-147, n. 1, 1203 febbraio 1-4, Cerea.

(609) G. M. Varanini, *I Catari a Cerea (1204-1222)*, in Chiappa, Sandrini, *Cerea* cit., pp. 94 ss.

(610) ACV, perg. 1, 23, 5v.

(611) Archivio di Stato di Cremona, *Archivio del Comune*, perg. 2419, 1212 agosto 27 e 28.

(612) Fasoli, *Castelli e signorie rurali* cit., pp. 72 ss.

(613) App., n. 13, 1091 febbraio 28, Verona.

(614) Papa è il soprannome del diacono Erimario, come appare dalla sottoscrizione di sua mano all'atto. Allo stesso atto si sottoscrive di mano propria l'arciprete Anto, che, pur non partecipando alla convenzione, ne dà evidentemente l'assenso, sottoscrivendo per primo. L'arciprete Anto e l'arcidiacono Ardigzone riappaiono in un documento di poco posteriore: ACV, perg. I, 5, 6r, 1094 aprile 11.

(615) La presenza di ecclesiastici, preti e diaconi, tra gli abitanti di una comunità, così da condividere interessi e finalità, è attestata fin dal secolo X, quando fra i richiedenti e destinatari insieme del privilegio di Ottone II agli uomini di Lazise figura un prete (doc. dell'anno 983, citato sopra, nota 269),



Essi concessero a loro la facoltà di eleggere il gastaldo, che doveva ricevere l'*investitura* signorile dal diacono Papa o da altro *senior* (616), a lui [146] succeduto, spettando per tale atto al *senior* la somma di soldi venti di denari veronesi (617). Nell'eventualità che il gastaldo potesse recare *offensio* al suo *senior*, poteva, dopo aver pagato la penalità, essere mantenuto nell'ufficio, *gastaldia*, per volontà dei *vicini*. Il gastaldo amministrava la giustizia relativa ai reati di minore entità, potendo comminare sanzioni fino alla somma di un soldo; erano sottratti alla sua giurisdizione i delitti maggiori (618), quali *iniuria* ovvero offese alla persona, furto e, forse, ferite – il testo è guasto in questo punto –. Gli abitanti o vicini corrispondevano alla *pars donica* ovvero *dominica*, cioè ai signori, un *amiscere*, consistente in un porco del valore di sei soldi o la somma equivalente a Natale, due agnelli a Carnevale, due a Pasqua. I vicini avrebbero anche provveduto alla coltivazione dei mansi, i poderi contadini dipendenti (619), che fossero stati *desmasiati*, che avessero cioè perso la loro unità poderale per vari motivi, probabilmente anche per assenza di coltivatori.

[147] I canonici avevano diritto all'esazione del fodro regio; all'esercizio del placito e all'ospitalità, *albergaria*, da parte della popolazione e ad altro ancora, il tutto, *omnia*, secondo la consuetudine: «sicut eorum usum et consuetum est» (620); mezzo secolo dopo, in relazione agli obblighi il riferimento sarà, oltre che alla consuetudine, anche al diritto (621), e poi solo al diritto (622). L'ospitalità per il placito, nei giorni cioè in cui i signori venivano ad amministrare la giustizia, costituiva un peso non indifferente, dal momento che il signore si spostava con un grosso seguito, costituito da esperti di diritto, *milites*, scudieri e servitori. In caso di inadempimento degli accordi stabiliti in questo *pactum*, era prevista per entrambe le parti una sanzione di dieci lire.

I vicini hanno l'obbligo – non si dice per quale motivo imposto, probabilmente come contropartita dell'accordo che sollevava i vicini da prestazioni consuetudinarie non menzionate, ma intuibili nel confronto con documentazione analogica coeva – di corrispondere annualmente venti moggi di frumento nella festività di s. Maria di agosto, dieci soldi in quella di s. Zeno a dicembre e cento soldi nel giorno del mercato di Garda, all'inizio di febbraio.

---

mentre tra i destinatari del privilegio di Enrico IV figurano un arciprete e due diaconi (doc. dell'anno 1084, citato sopra, nota 268).

(616) La qualifica di *senior* attribuita al diacono, cui è affidata la cura di nominare o confermare il gastaldo locale, svela che già alla fine del secolo XI il rapporto tra il signore e gli abitanti del distretto signorile tendevano a configurarsi sotto l'aspetto feudale, quell'aspetto che nel secolo seguente sarà concretizzato nel giuramento della 'fedeltà terriera': Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 38-39. Per una zona del territorio veronese, si vedano alcune esemplificazioni in Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 96-97 e *passim*.

(617) Poco oltre si afferma che a concedere l'*investitura* sarà il canonico che regge lo xenodochio del diacono Dagiberto e ne amministra i beni in dotazione: si tratta, dunque, ancora dei beni, almeno nel nucleo principale, che nell'anno 931 Dagiberto aveva donato al capitolo (cfr. sopra, t. c. note 45 ss.).

(618) Sui maggiori o pieni diritti signorili, definiti nella seconda metà del secolo XII quali *iura comitalia*, oggetto dei *placita comitalia*, comprendenti omicidio, spergiuro, adulterio, furto, attacco proditorio, duello, si veda Tabacco, *La storia* cit., p. 155, che si riferisce ad una situazione di area piemontese; per l'area veneta, Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 80-85; per l'area lombarda, si veda Castagnetti, *Arimanni in 'Langobardia'* cit., pp. 226-227, ove si illustra un privilegio dell'anno 1157, con cui Federico I, conferendo in feudo, si noti, il *comitatus* su un territorio al cremonese Tinto Mussa, elenca con ampiezza i diritti di *comitatus*: ricordiamo castelli, villaggi, mercati, *albergaria*, *districtus*, placito, fodro ecc. (*DD Friderici I*, n. 290, 1159 dicembre 30).

(619) Sulla persistenza dei mansi ossia dei poderi contadini dipendenti ancora nel secolo XII in territorio veronese, si veda A. Castagnetti, *Aziende agrarie, contratti e patti colonici (secoli IX-XII)*, in G. Borelli (a cura di), *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese*, voll. 2, Verona, 1982, I, p. 55.

(620) Il ricorso alla consuetudine è una procedura 'consueta' per accertare i diritti e gli obblighi delle parti, quando si vogliono stabilire patti e convenzioni tra signori e comunità. Sulla consuetudine come fonte di diritto si veda Calasso, *Medioevo* cit., pp. 181 ss.

(621) App., n. 15, patti con Poiano: «sicut ius et mos est», «sicut ius atque consuetudo est», in relazione al placito generale.

(622) App., n. 8, controversia con i vicini di Cerea, in relazione al placito signorile: «sicut ius est»; l'atto è redatto dal notaio Paltonario, esperto anche di diritto e di placiti (cfr. par. 6.2).

### 5.2.2. Vicende ulteriori (1120-1163)

Nella documentazione della prima metà del secolo XII due atti [148] concernono direttamente le vicende della signoria dei canonici sul villaggio e, soprattutto, le modalità di esercizio della stessa.

Alla fine dell'anno 1120 l'arciprete Tebaldo, proseguendo nella sua azione di rivendicazione dei diritti del capitolo, già posta in atto nel gennaio nei confronti del conte Alberto per limitare la sua signoria su Cerea, giunge ad un accordo o *pactum* con due fratelli di Bionde, che appaiono in una posizione sociale equivalente a quella di signori fondiari, i quali, come si deduce dai termini stessi dell'accordo, pretendevano evidentemente di sottrarre alla signoria diretta del capitolo gli uomini o almeno una parte di coloro che coltivavano le terre di loro due fratelli.

Dapprima l'arciprete ottiene un giudizio o *laudamentum* (623), emesso da un gruppo di *boni homines*, riuniti nel refettorio dei canonici; meno di due decenni dopo, riunioni analoghe saranno propriamente definite quali *curiae vassallorum* o *curiae parium* (624); ma qui né iboni homines né i due fratelli sono definiti vassalli.

La situazione, sancita dal *laudamentum*, si presenta come invertita rispetto a quella descritta nella controversia con il conte Alberto. Qui a rivendicare una giurisdizione sui propri uomini sono i due fratelli di Bionde, mentre a rivendicare la pienezza del potere signorile sono i canonici, i quali ottengono che i coltivatori delle terre dei due fratelli, qualora disponessero di terre anche da parte del capitolo, siano tenuti a partecipare ai pesi derivanti dall'ospitalità per signori in occasione dello svolgimento dei *placita* in Bionde, oltre che essere soggetti a tutte le prestazioni e a tutti gli obblighi come gli altri abitanti nel distretto signorile, mentre spetta l'esenzione dalla sola *albergaria* a coloro che risiedono sulle terre dei due fratelli, non disponendo di terre della chiesa; infine, viene fatto divieto ai due di estendere ulteriormente i loro possessi acquistando terre della canonica o dei *rustici* [149] del luogo, clausole dirette ad impedire un rafforzamento della loro posizione.

Alcuni giorni dopo, in Bionde (625), i due fratelli, alla presenza di alcuni dei *boni homines* dell'atto precedente e di *rustici* di Bionde, impegnano se stessi e i loro uomini a non recare danni, superiori a soldi cinque per anno, ai beni e agli *homines* del capitolo, ottenendo impegno in parte analogo dai canonici.

L'intera comunità è coinvolta negli atti del quinto e del sesto decennio del secolo, come risulta, tuttavia, solo da un documento che concerne il secondo momento della controversia.

Nell'anno 1163 il decano e i vicini di Bionde si presentano al tribunale di Alberto Tenca, rettore dei Veronesi in nome dell'imperatore Federico I: il rettore aveva delegato due suoi assessori, i giudici Arduino degli Avvocati e Alberico Pastora, quali arbitri per la controversia che i vicini di Bionde, rappresentati dal loro decano, avevano con il conte Bonifacio di San Bonifacio, il quale pretendeva di potere pascolare cavalli e buoi nei prati di Bionde e di raccogliervi il fieno (626). A sostegno della tesi del comune di Bionde, il decano produce alcuni testi per dimostrare lo svolgimento favorevole di un *placitum* concernente analoga lite svoltasi di fronte ai consoli cittadini fra i vicini di Bionde e il padre di Bonifacio, il conte Malregolato: non si fa riferimento ad una data precisa, ma l'episodio va posto fra l'anno 1139, anno della prima comparsa del conte Malregolato, e l'anno 1142, anno della sua morte (627). Fu allora emessa sentenza favorevole agli abitanti di Bionde, sentenza che ora viene ribadita. Non c'è traccia, si osservi, dell'intervento dell'arciprete del capitolo, il signore legittimo, come sappiamo, di Bionde.

[150] Fin dal primo periodo, dunque, i consoli cittadini intervennero nelle questioni concernenti le comunità del territorio e i signori, legittimi o meno, ecclesiastici o laici; nel contempo, possiamo osservare la rapidità con cui le comunità rurali si orientarono verso il comune

(623) *ACVCarte*, n. 45, 1120 dicembre 11, Verona.

(624) App., n. 21, 1139 gennaio 11, Verona; *ACVCarte*, n. 92, 1139 gennaio 21, Verona; app., n. 22, 1139 settembre 16, Verona; *ACVCarte*, n. 133, 1148 dicembre 30, Verona.

(625) *ACVCarte*, n. 46, 1120 dicembre 15, Bionde.

(626) Castagnetti, 'Ut nullus' cit., app., n. 5, 1163 luglio 14, Verona. Cfr. Castagnetti, 'Ut nullus' cit., pp. 7-8.

(627) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 75.

cittadino per ottenere soddisfazione ai loro diritti, in assenza o impossibilità di intervento dei loro *domini* legittimi, i canonici della cattedrale.

### 5.3. Investitura del castello e convenzioni con i vicini di Poiano (1138) e gli arimanni di Marzana (1121)

Nel terzo e quarto decennio del secolo furono stipulate convenzioni anche fra il capitolo e alcune comunità della Valpantena, che, con l'investitura del castello, stabilirono anche le modalità di esercizio della signoria, in un periodo in cui il castello, abbandonato progressivamente come centro abitativo, se mai lo era stato per tutti gli abitanti, anche nel periodo di massima insicurezza, come nel secolo X, tornò ad assumere una funzione prevalentemente militare e di deposito per i beni degli abitanti dei villaggi vicini (628).

Tale finalità, invero, non appare espressa esplicitamente nel *pactum* stipulato fra l'arciprete del capitolo e i vicini di Poiano nell'anno 1138 (629): essi debbono riattare il castello e pagare un censo di quaranta soldi; debbono ospitare nel castello, secondo il diritto e la consuetudine, l'arciprete per il *placitum generale* (630) o, se l'arciprete rinuncerà a svolgerlo, corrispondere cento soldi; in questa eventualità, l'amministrazione della giustizia avverrà in città: se l'accusato si rifiuterà di recarvisi, sarà l'arciprete o altri per lui a recarsi in Poiano, ospitato nella casa dell'accusato e a sue spese.

Viene anche prescritto che né il signore né i vicini potranno [151] immettere nel castello persone di condizione servile, *famuli* o servi, poiché attraverso costoro si sarebbero potuti immettere i loro padroni, persone e enti potenti, che avrebbero potuto compromettere la signoria del capitolo.

Più dettagliato si presenta il *pactum* stipulato in precedenza, nell'anno 1121, tra i canonici e gli abitanti di Marzana e di due villaggi prossimi. Alla presenza di alcuni canonici e di abitanti di Marzana, l'arciprete Tebaldo investe *per lignum* il gastaldo Pellegrino, nella sua persona e nella persona di tutti i suoi *vicini*, del castello di Marzana in perpetuo (631). Le clausole successive specificano che per *vicini* si debbono intendere gli *arimanni* abitanti nelle località di Marzana, Turano e Quinto, i quali devono edificare all'interno abitazioni per ripararvi i propri beni: «ad salvandum bona eorum»; riattare il castello, riedificare le mura, i camminatoi, la torre ecc.

Al fine di non compromettere la giurisdizione signorile, essi si impegnavano a non introdurre nel castello uomini di condizione servile, *famuli*, per evitare che attraverso questi vi si introducesse anche qualche potente. I canonici conservavano il diritto di amministrare la giustizia: qualora essi non avessero tenuto il placito nella località, i vicini avrebbero pagato dieci lire in moneta veronese; si impegnavano, inoltre, a corrispondere la somma di venti lire per la venuta eventuale del re o del duca: si tratta del fodro regio (632).

Il riferimento agli *arimanni* svela la persistenza di una consuetudine antica che in tale modo qualificava gli uomini liberi, provvisti di beni propri sufficienti a permettere loro l'assolvimento dei compiti pubblici, non più ora nei confronti degli ufficiali regi, ma dei signori locali (633).

[152] Per comprendere quale potessero essere i rapporti tra *arimanni* e signore del luogo, rapporti che nel *pactum* di Marzana non sembrano essere diversi nella sostanza da quelli dei vicini di Poiano, possiamo utilizzare un altro documento, qui edito, che concerne appunto un *arimannus* di un paese confinante, Grezzana, il cui castello già dal privilegio ottoniano dell'anno 983 appariva in possesso del capitolo, come quelli di Marzana e di Poiano.

(628) Sul castello come deposito si veda Settia, *Castelli* cit., pp. 441 ss.

(629) App., n. 15, 1138 febbraio 6, Verona, nel chiostro della canonica.

(630) Sul *placitum generale* nell'ambito delle signorie del secolo XII si veda Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 81-83.

(631) App. n. 14, 1121 maggio 3, Verona, nel chiostro della canonica.

(632) Sul fodro regio cfr. sopra, t. c. note 79-80; utile il raffronto con il fodro esatto dalla comunità di San Giorgio di Valpolicella: sopra, t. c. nota 345.

(633) G. Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto, 1966, pp. 144 ss.; Castagnetti, *Arimanni in 'Langobardia'* cit., *passim*.

Nell'anno 1139, in Verona (634), alla presenza dell'arciprete della pieve di Grezzana (635) e di alcuni gastaldi, certo Almanno di *Codegnago*, località non identificata, da ubicare vicino a Grezzana, 'investe' del suo allodio l'arciprete del capitolo veronese, promettendo che corrisponderà ogni anno il *fodrum*, secondo la sua possibilità; nel caso che volesse alienare parte dei beni allodiali, dovrà prima offrirla alla chiesa al prezzo corrente; se questa rifiuterà di acquistare, di esercitare, cioè, un diritto di prelazione, egli avrà facoltà di vendere, ma solo ai 'suoi' *arimanni*, agli *arimanni* cioè del capitolo; se trasgredirà, il signore potrà ottenere tutto il suo allodio; solo con tali patti l'arciprete si accinge ad 'investirlo' del suo allodio. Almanno, alla fine, affida al gastaldo locale l'atto di immettere il capitolo nel possesso dei beni, poiché egli è *arimannus* del capitolo, come si ritiene comunemente: «... quia ipse Almannus arimannus ... ecclesie esse dicebatur».

Si tratta del riconoscimento di una soggezione, che, a difesa anche futura degli interessi signorili, viene confermata attraverso la cessione formale dei beni al signore, beni dei quali l'arimanno torna ad essere 'investito' in proprietà – si continua a parlare di allodio –, ma che divengono, per così dire, il pegno dell'assolvimento dei suoi obblighi, in particolare della corresponsione annuale del fodro signorile [153] o *Privatfodrum* (636). Nel contempo, possiamo constatare che l'allodio dell'arimanno è gravato da obblighi pubblici, ai quali egli non può sottrarsi con la vendita, poiché in tale eventualità dovrà vendere ad un acquirente che sia in grado di assolvere i medesimi obblighi; e il più adatto fra questi e il più sicuro per il signore è certamente un altro dei 'suoi arimanni', cioè un altro arimanno abitante nel distretto signorile. Siamo in una situazione analoga a quella attestata nel secolo precedente per gli arimanni della Saccisica, anche se per questi ultimi veniva impiegato il termine *arimannia* per designare i beni propri dell'arimanno, qualificazione, sotto questo aspetto, ormai desueta e abbandonata (637).

## [155] VI. Consuetudini feudali e feudo di signoria

### 6.1. Consuetudine e diritto feudale in una *sententia* ducale (1123)

Mi è accaduto più volte di soffermarmi su un documento rimasto sconosciuto fra le carte dell'archivio capitolare, che descrive lo svolgimento di una seduta giudiziaria, presieduta dal duca di Carinzia nel settembre del 1123 in Verona (638), sul cui significato nell'ambito dell'evoluzione delle strutture pubbliche ci soffermiamo nel prossimo capitolo.

Al cospetto del duca Enrico (639), di giudici, del conte veronese e di altri conti, di *capitanei* e avvocati di chiese, l'arciprete del capitolo Tebaldo, con due diaconi e l'avvocato, 'reclama' contro quei canonici che infrangevano una consuetudine, *usus*, da tempo adottata dalla chiesa: secondo questo *usus*, qualora un singolo canonico avesse compiuto una *investitura* relativa ai beni da lui detenuti e goduti in feudo – «...si aliquis ex canonicis aliquam investituram de suo feudo faceret» –, se il canonico cessava di vivere o adottava la regola della vita comune, i beni concessi dovevano tornare «in communi fratrum» ovvero nella mensa comune.

[156] Il duca, udita la *reclamatio*, a seguito del *consilium* dato dai giudici e dagli altri *sapientes* presenti, emette la sentenza, «protulit sententiam», una sentenza che risulta più articolata

(634) *ACV Carte*, n. 90, 1139 gennaio 11, Verona, già edito in Castagnetti, *Arimanni in 'Langobardia'* cit., n. 21.

(635) Sulle vicende di Grezzana nell'alto medioevo e in età comunale si veda Varanini, *Linee di storia medievale* cit., pp. 104-130.

(636) Cfr. sopra, t. c. nota 82.

(637) Castagnetti, *Arimanni in 'Langobardia'* cit., p. 35.

(638) App., n. 20, 1123 settembre 22, fuori Verona. Anche se non si tratta di un placito svolto secondo le forme tradizionali, come altre volte abbiamo segnalato (cfr. anche C. Wickham, *Justice in the Kingdom of Italy in the Eleventh Century*, in *La giustizia* cit., p. 242), la sentenza del duca, quando viene presentata in giudizio nella curia dei pari, viene ricordata come una seduta giudiziaria svoltasi nella forma tradizionale del placito (*ibidem*, p. 243, nota 100): «... hostendebant cartulam per manum notarii scriptam: hunc talem morem olim apud Henricum ducem de Marcha, cum in iudicio resideret prope ecclesia Sancti Zenonis ad iusticiam faciendam, probatum esse et quod idem dux hunc iam dictum morem confirmavit et etiam sua propria sententia, cum consilio iudicum aliorunqu sapientum, qui ibi aderant, constituit ...» (app., n. 22, 1139 settembre 16: il corsivo è nostro).

(639) Si tratta di Enrico IV duca di Carinzia: cfr. sotto, nota 731.

rispetto alla richiesta: il duca stabilisce che l'investitura, che in tale modo si svolgeva nel passato, concessa cioè dall'arciprete, dall'arcidiacono o da alcuni canonici senza il consenso comune dei confratelli, non avesse valore né dovesse essere compiuta in futuro; se, tuttavia, essa era stata fatta, dovesse essere considerata come vuota di contenuto ovvero vanificata nel suo effetto giuridico.

Sembra, pur nelle difficoltà di interpretazione derivanti dalla scarsa capacità del notaio redattore di chiarire gli aspetti formali del procedimento e quelli giuridici complessi della *sententia*, che il duca accetti la tesi dell'arciprete, cioè che, in caso di adesione da parte del canonico, che ha concesso il feudo, alla vita comune o in caso di sua scomparsa, l'investitura sia invalidata e che il bene dato in feudo torni a disposizione della chiesa: in tale forma sarà presentata la richiesta dell'arciprete nella curia dei vassalli del settembre 1139 (640).

L'interpretazione nella *sententia* ducale può apparire meno restrittiva rispetto alla richiesta dell'arciprete, in quanto limita l'obbligo della restituzione da parte dei vassalli solo nel caso che i beni siano stati concessi dai rettori della chiesa o da altri canonici senza l'approvazione della comunità, ma in tale modo il duca, mentre dichiara invalide le investiture concesse senza il rispetto di tali forme, viene a proclamare, *constituit*, come viene reso esplicito nella più tarda esposizione del contenuto del placito (641), un principio generale, la validità cioè delle investiture – potremmo dire ‘solo’ di queste investiture – compiute dai rappresentanti legittimi della chiesa, anzitutto dall'arciprete e dall'arcidiacono, poi da altri canonici, se convalidate dal *consensus communis*.

Ne possiamo dedurre che la validità dell'investitura non decade con la morte del canonico concedente, poiché ora un peso [157] determinante assume l'ente ecclesiastico, venendo ad essere ridotto, se non escluso, almeno nelle intenzioni, il ruolo del rapporto personale tra l'investitore e il vassallo e rafforzato il ruolo di controllo, per così dire, istituzionale dell'ente, secondo le direttive già enunciate nel programma del pontefice Gregorio VII, che ancor più dichiarava necessarie per la validità degli atti di cessione e di investitura in feudo di beni ecclesiastici l'approvazione di vescovi, metropoli e pontefici (642). Nella stessa direzione, in pratica, anche se con finalità proprie, si muoveva l'introduzione della ‘vita comune’ o ‘regolare’ nelle canoniche, sostenuta dai pontefici dagli inizi del secolo (643), quella vita comune che, se adottata dal canonico concedente, l'arciprete considera una delle due cause di cessazione della validità dell'investitura in feudo.

In tale modo, il duca, riconoscendo valide solo le concessioni in feudo compiute dai rettori o da altri canonici con il consenso di tutto il capitolo, rendeva invalide tutte le altre investiture effettuate per iniziativa individuale, superando la richiesta presentata dall'arciprete, che si limitava a dichiararne la cessazione alla morte o all'adozione della vita comune del canonico concedente (644), una richiesta che si fondava sulla consuetudine (645), la quale a sua volta, anche se non dichiarato dall'arciprete, era già stata sancita – per quanto concerne [158] invero l'eventualità della scomparsa del canonico, non l'adozione della vita comune, di cui si era trattato in tempi recenti – da una costituzione imperiale della fine del secolo X, quando l'imperatore Ottone, nel suo programma di protezione delle chiese e dei monasteri e di recupero dei loro beni, nella finalità di assicurare ai rettori di questi enti la possibilità di assolvere i loro impegni al servizio dell'Impero, aveva decretato che le concessioni scritte di beni, quali i livelli e le enfiteusi, fossero revocate alla morte del concedente, così che i beni fossero recuperati nella pro-

(640) App. n. 22, 1139 settembre 16, Verona.

(641) App., n. 22.

(642) C. Märtl, *'Res ecclesiae', 'beneficia ecclesiastica' und Regalien im Investiturstreit*, in *Chiesa e mondo feudale* cit., pp. 462-463.

(643) M. Maccarrone, *I papi del secolo XII e la vita comune e regolare del clero*, in *La vita comune del clero nei secoli XI e XII*, Milano, 1962, pp. 353 ss.

(644) Secondo l'esposizione del contenuto del placito ducale, effettuata dal notaio Paltonario (app., n. 20, 1139 settembre 16), l'arciprete avrebbe precisato, nella sua *reclamacio* al duca, che l'investitura sarebbe stata dichiarata invalida se effettuata dal singolo canonico senza «sine consilio aliorum fratrum», il che potrebbe riflettere in modo verosimile le modalità effettive della richiesta, se consideriamo che altri aspetti e particolari di rilievo il notaio redattore del placito ha tralasciato o malamente espresso.

(645) Cfr. sotto, t. c. nota 685, per l'affermazione del vescovo Raterio che i beni, dopo la morte degli assegnatari, debbono tornare *ad comunitatem*.

prietà effettiva delle chiese, sancendo in tale modo la inalienabilità delle *res ecclesiarum* (646). Se tale norma doveva valere per i contratti scritti, a maggior ragione essa doveva valere per le concessioni in beneficio (647).

La sentenza ducale, che sembra accogliere la richiesta dell'arciprete, inserendosi in una tradizione antica e rafforzandola, si inserisce invece, impedendo, appunto, che fossero effettuate investiture di feudo necessariamente limitate nella durata, nel solco di una tradizione più recente, che possiamo definire 'feudale' e che trova il suo fondamento giuridico nell'*edictum de beneficiis*, che si proponeva di rendere certa e stabile nel tempo la disponibilità del feudo per il vassallo (648). Nel sancire un rapporto 'istituzionale' tra l'ente e il vassallo, il secondo era sottratto all'aleatorietà del rinnovo per la scomparsa del *senior*, poiché, se il *senior* rimaneva ufficialmente ancora la persona che concedeva ritualmente il feudo, nei fatti questi doveva agire solo con il consenso o per delega dell'ente ecclesiastico, il che rendeva possibile la continuità del rapporto mediante la reinvestitura, divenuta presto pratica comune (649).

[159] La concessione della reinvestitura, anche nella dottrina, oltre che nella pratica, fu subordinata all'adempimento di alcuni atti formali: il vassallo, dopo la morte del concedente, in genere il rettore della chiesa, doveva presentare la richiesta di rinnovo della investitura entro un anno e un mese (650) o un anno e un giorno (651), rinnovo che doveva essere richiesto anche dai figli o altri eredi del vassallo, dopo la scomparsa di questo.

Ad esempio, Turrisingo, figlio di Tebaldo Musio, 'manifestò' all'arciprete Gilberto il feudo del quale il padre defunto era stato investito dall'arciprete precedente, Tebaldo, ora divenuto vescovo, adempiendo nello stesso atto ad un rinnovo del feudo, divenuto doppiamente necessario, per la successione dell'arciprete e per la scomparsa del padre (652).

Nella vicenda processuale si notino, da un lato, il ruolo svolto [160] dalla consuetudine e, dall'altro, il suo adeguamento al diritto feudale, sancito nelle sue linee generali dall'*edictum* di Corrado II, ad opera della *constitutio* ducale. Nel placito ducale l'arciprete aveva chiesto al duca che fossero dichiarati non validi gli atti di investitura compiuti da singoli canonici perché 'infrangevano' l'*usus* da tempo seguito nella sua chiesa in materia di detenzione appunto di feudi. Anche l'arciprete e il notaio, con lui o per lui, sono consapevoli della complessità di questi ruoli: quando l'arciprete presenta nella curia dei pari la *carta* riportante il giudizio del duca, egli, dopo avere dichiarato che il duca aveva 'confermato' tale consuetudine – «dux confirmavit hunc ... morem» –, correggendo o meglio ampliando il contenuto della sua richiesta rispetto a quanto registrato nel testo originale, aggiunge subito dopo che il duca, con una *sua propria sententia*, aveva stabilito, *constituit*, il principio che nessun canonico – si noti la formulazione propria dei

---

(646) MGH, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, Hannover, 1893, n. 23, 998 settembre 20.

(647) Cfr. Violante, *La fluidità* cit., pp. 16-18.

(648) Cfr. sopra, par. 2.1.3.

(649) Un esempio, anche se non propriamente 'feudale', di continuità di rapporti proviene dal 'patto' di Bionde dell'anno 1091 (app., n. 13), nel quale sono previste, da un lato, la successione del *senior* o diacono investitore, dall'altro lato, la successione del gastaldo della comunità, che deve appunto chiedere l'investitura al *senior* del momento, che, da parte sua, 'deve' concederla, ricevendo una somma pattuita: cfr. sopra, t. c. note 616 ss.

(650) Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua*, tit. VI, 12, p. 106 (nella parte più antica), con riferimento esplicito ad un *miles*.

(651) *Ibidem*, tit. X, 1, 2, p. 144, trattato di Oberto dell'Orto, che sottolinea come tale norma non sia seguita dalla *curia* milanese. La norma è compresa in una delle 'leggi' sui feudi di Federico I: *DD Federici I*, n. 91, 1154 dicembre 5, Roncaglia; si vedano anche alcuni diplomi federiciani: *ibidem*, n. 271, 1159 maggio 17, per Tinto Mussa; n. 329, 1161 giugno 22, alla chiesa di Avignone, ove sono prescritte norme dettagliate in materia di feudi ecclesiastici, *feoda ecclesie*, quasi a costituire un "piccolo trattato di diritto feudale", secondo le prospettive imperiali, come osserva Giordanengo, *Le droit féodal* cit., p. 65.

(652) Si vedano, a titolo esemplificativo, ancora per i Turrisingi, richieste di rinnovo dell'investitura e manifestazione di feudo degli anni 1189 e 1266 (documenti citati sopra, nota 328), nonché il rifiuto del vescovo di Trento di rinnovare l'investitura del feudo al figlio di Tebaldo di Turrisingo, con la motivazione che non aveva presentato la richiesta entro un anno e un giorno (doc. dell'anno 1218, citato sopra, nota 282).

privilegi imperiali e dei placiti pubblici: «... ut nullus canonicus ...» – potesse concedere investitura di beni della chiesa, a qualsiasi titolo da lui detenuti, senza il consenso degli altri canonici, ma non pone in risalto, pur essendone consapevole, che la *constitutio* ducale, invece, non aveva confermato semplicemente una consuetudine, ma aveva imposto che questa consuetudine fosse adeguata al diritto feudale, come era stato sommariamente decretato nell'*edictum de beneficiis* e come nella pratica esso si era venuto svolgendo, proteggendo i diritti dei vassalli, nella fattispecie impedendo che fossero concesse investiture 'a tempo'.

La sentenza emessa dal duca assunse un valore di norma feudale del diritto consuetudinario locale, una 'branca del diritto' sviluppatasi soprattutto nell'ambito della formazione del diritto feudale (653), a conferma di quanto sostengono gli storici del diritto, secondo i quali, come si esprime il Calasso, «il feudo fu ... la più grande creazione consuetudinaria del medio evo» (654).

[161] Non è un caso, quindi, che una *constitutio* ducale sia stata emanata e osservata nella pratica giudiziaria nell'ambito della Marca Veronese e nella città di Verona, che di quella Marca, ancora governata dai suoi duchi e marchesi, sia pure in forme via via meno continue ed efficaci, rappresentava il centro fin dalla sua formazione, una struttura, tuttavia, che ancora a metà del secolo era percepita quale una realtà viva ed operante, nella quale agiva il *dux de Marcha*, le cui *sententiae* assumevano valore giuridico (655).

## 6.2. Un dossier processuale su un feudo (1123-1140)

Tre documenti degli anni 1139-1140, che contribuiscono a costituire un 'dossier' processuale di diritto feudale, rievocano alcune fasi precedenti, di poco anteriori e poi successive al placito ducale; essi permettono di seguire le vicende della controversia, relativa al feudo di Amizone Tusco, che non si esaurirono con l'azione ducale di immissione del capitolo nel possesso conteso, poiché gli eredi dovettero mantenere il feudo o recuperarne la disponibilità, come risulta evidente dalle ulteriori azioni giudiziarie che l'arciprete intraprese.

Dalla documentazione posteriore (656) veniamo ad apprendere che nel placito o seduta giudiziaria, *iudicium*, l'arciprete, ottenuta la sentenza, che riconosceva legittimo l'*usus* seguito in materia di investiture feudali dalla chiesa, sottopose al duca un'altra questione, concernente una controversia specifica, la cui risoluzione dipendeva, [162] evidentemente, dalla soluzione della questione di 'principio'.

La controversia concerneva, appunto, il feudo già detenuto da Amizone Tusco, che conosciamo ancora attivo nell'anno 1120, quando partecipò all'arbitrato per Cerea (657), probabilmente scomparso di lì a poco, dopo avere refutato il feudo alla canonica, secondo quanto affermano i testimoni più tardi, come subito constatiamo.

L'arciprete chiese al duca di ottenere giustizia nei confronti di Milone e dei suoi fratelli, figli di Amizone Tusco, e di Ognibene, nipote dello stesso, che detenevano ingiustamente i beni, *predia*, della chiesa; poiché costoro, chiamati in giudizio, non si erano presentati – era una pratica diffusa, posta in atto anche nei confronti del tribunale imperiale (658) –, il duca, seguendo il *consilium* dei suoi giudici e *sapientes*, aveva immesso la chiesa nel possesso del feudo.

---

(653) Calasso, *Medioevo* cit., p. 212.

(654) *Ibidem*, p. 188.

(655) La realtà della Marca Veronese non era percepita solo sotto l'aspetto 'giuridico' e in ambienti 'preparati'. Anche nell'ambito del territorio e delle singole comunità rurali, negli stessi anni il *fodrum*, cioè il tributo per l'approvvigionamento, ormai corrisposto in denaro, era pagato regolarmente, oltre che al re, anche al duca, come mostrano i 'patti' di San Giorgio e di Marzana: cfr. sopra, parr. 3.3.2. e 5.3. Per la persistenza del 'quadro' territoriale della Marca Veronese anche nella seconda metà del secolo XII e per l'azione dei suoi marchesi, si veda Castagnetti, *Le città* cit., pp. 26-29.

(656) App., n. 21, 1139 gennaio 11, Verona.

(657) App., n. 6, 1120 gennaio 28, Cerea.

(658) J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck, voll. 4, 1868-1874, IV, n. 96, 1118 agosto 28, in territorio vicentino, in *episcopatu Vicentino*; cfr. Castagnetti, *I conti* cit., pp. 36-37.

### 6.2.1. Gli antefatti: refutazione del feudo di Amizone Tusco, opposizione degli eredi e placito ducale

Nel gennaio dell'anno 1139, l'arciprete convocò alcuni vassalli della sua chiesa – ricordiamo Tebaldo Musio, Giordano avvocato e cinque *iuris docti*, ultimo dei quali è Paltonario – affinché esaminassero il *negotium* ovvero la controversia fra la sua chiesa e Guido, figlio del defunto Amizone Tusco, circa il feudo paterno (659) – dell'altro figlio Milone, probabilmente il primogenito, chiamato in causa dall'arciprete nel placito ducale (660), più non si parla, forse per la sua scomparsa –. Procedendo i vassalli all'escussione dei testimoni, per [163] primo depose sotto giuramento Tebaldo Musio, il quale confermò di avere assistito di persona alla restituzione, *refutatio*, alla canonica del feudo effettuata da Amizone Tusco; parimenti, Rafaldo di Ottone Grasso giurò di avere visto Amizone restituire il feudo che aveva avuto da Totone di Lavagno, probabilmente un canonico. Pertanto Giordano, avvocato del capitolo, su consiglio dei vassalli emise sentenza favorevole alla chiesa, tuttavia non definitiva.

Nel settembre dello stesso anno 1139 (661), vertendo ancora la controversia tra l'arciprete Gilberto e Guido figlio di Amizone Tusco per il feudo concesso al padre da Totone di Lavagno e, si aggiunge ora, da Ardizzone arcidiacono, quindi entro i primi anni del secolo (662), le due parti elessero 'arbitri' e 'giudici' alcuni vassalli della chiesa, dei quali sono dati i nomi, senza qualificazione – Giovanni di Merlara e Bonzeno, che conosciamo essere giudici; Giordano, avvocato del capitolo; Zavarisio, visconte –, affinché, con il *consilium* degli altri vassalli, emettessero il loro *laudum* o giudizio (663).

Alla curia dei vassalli Guido presentò le proprie ragioni, asserendo di essere stato privato, senza motivazioni sufficienti e, soprattutto, senza un *laudum* dei suoi *pares*, del *feudum paternum*. Replicò l'arciprete che Guido era stato a buon diritto privato del feudo, poiché era consuetudine, *mos*, della chiesa che, quando un canonico conferiva, traendolo dal suo *beneficium*, un bene, *aliquid*, in feudo, *per feudum*, ad altra persona, cioè un vassallo, senza l'approvazione degli altri canonici, il feudo, lui defunto, ritornasse nel patrimonio comune e l'*investitura* perdesse ogni valore.

[164] A sostegno e legittimazione di questa consuetudine, l'arciprete mostrò, facendola leggere, una *cartula*, rogata da un notaio – si tratta del placito ducale dell'anno 1123 –, che recava come tale *mos* fosse stato 'provato' al cospetto di Enrico, duca della Marca, che, sedendo in giudizio per amministrare la giustizia, presiedendo, dunque, un placito, lo aveva confermato e, per sua propria *sententia*, aveva deliberato, *constituit*, che nessun canonico, che detenesse beni della chiesa, *per beneficium* o in altro modo, potesse concedere un'*investitura*, senza il consiglio e quindi il consenso dei confratelli e che, se compiuta, tale *investitura* non fosse valida.

L'arciprete Gilberto presentò, quindi, un'altra *cartula*, redatta dal medesimo notaio, nella quale era descritta la richiesta avanzata dall'arciprete Tebaldo al duca Enrico, nel corso della stessa seduta, affinché rendesse giustizia a lui e alla sua chiesa nei confronti di Milone e dei suoi fratelli, figli di Amizone Tusco, e del nipote di questo; ma di ciò abbiamo detto.

Ancora, l'arciprete narra che, persistendo la lite fra Milone e i suoi fratelli circa il feudo, il visconte, quindi Zavarisio, con gli altri vassalli della chiesa aveva dato nuovamente ragione alla chiesa, ciò che veniva negato da Guido.

---

(659) App., n. 21, 1139 gennaio 11, Verona.

(660) L'azione processuale di Milone e dei suoi è ricordata nel documento successivo del settembre: app., n. 22, 1139 settembre 16.

(661) App., n. 22, 1139 settembre 16.

(662) L'arcidiacono Ardizzone, che abbiamo già incontrato presente alla stipulazione del 'patto' di Bionde dell'anno 1091 (app., n. 13), appare ancora in alcuni documenti dell'inizio del secolo seguente: *ACVCarte*, n. 3, 1101 giugno 15, Verona, e n. 5, 1102 aprile 19, Verona; suo successore è l'arcidiacono Milone: *ibidem*, n. 19, 1111 ottobre 18, Verona.

(663) Sui *lauda* e *laudamenta* delle *curiae* si veda Calasso, *Medioevo* cit., pp. 210-212.



### 6.2.2. *Le ultime fasi (1139-1140)*

Quanto in precedenza esposto concerne le fasi preliminari o gli antefatti della seduta della curia del 16 settembre 1139. In questo giorno, infatti, alla presenza di testi numerosi, come subito appreso è detto, e dei vassalli, l'arciprete Gilberto produce due vassalli che attestano l'avvenuto *laudum* di Zavarisio visconte. A questo punto, Giordano, avvocato del capitolo, con il consiglio dei suoi *pares*, elencati singolarmente – ricordiamo Tebaldo Muso *capitaneus*, due giudici, il visconte –, conferma il *laudum* favorevole ai canonici, espresso in una precedente curia dei *pares*, e, con un nuovo *laudum*, riconferma i canonici nel possesso del feudo conteso.

[165] La vicenda non finisce, forse perché Guido ha presentato altre prove, come si può dedurre dal documento successivo di pochi mesi. Nel gennaio dell'anno 1140, alla presenza di testi idonei – fra i *boni homines* sono presenti, ad esempio, Ottone di Riprando da Sarego e un Ugo figlio del *dominus* Turrisingo –, la curia dei vassalli, tornata a riunirsi per la stessa questione (664), constata anzitutto che Guido non si è presentato nel termine stabilito. Ciò presuppone che in un tempo di poco anteriore si fosse svolta un'altra fase del processo feudale, non pervenutaci, ma della quale intuivamo l'oggetto – Guido avrebbe impugnato le testimonianze relative alla restituzione del feudo da parte del padre suo defunto – e nella quale era stato fissata una seconda seduta, per permettere al convenuto di conoscere meglio l'accusa e di rinvenire e presentare le prove, secondo una prassi tradizionale dell'amministrazione della giustizia, che risaliva all'età carolingia: in questo caso, l'attore potrebbe essere stato Guido e l'arciprete, quindi, essere stato convenuto, come parrebbe di intendere dallo svolgimento successivo.

Al cospetto dei vassalli – quattro giudici, ai quali possiamo aggiungere Paltonario, che redige il *breve* –, Giordano avvocato, Zavarisio visconte, Atto Pevrada e altri, si procede all'escussione dei due testi, Tebaldo Musio *capitaneus* e Rafaldo di Ottone di Grasso, gli stessi della seduta del gennaio dell'anno precedente (665). I due confermano di avere assistito personalmente all'atto con cui Amizone Tusco aveva rifiutato ai canonici il feudo tenuto da Totone di Lavagno, precisando, in aggiunta a quanto affermato l'anno precedente, che l'atto era avvenuto nel chiostro dei canonici e, si badi, «in parlamento populi huius civitatis», aspetto sul quale torneremo a soffermarci (666). Allora, Giordano, avvocato del capitolo, e tutti i vassalli proferirono il loro *laudum*, secondo le *rationes* già nel passato udite e ora nuovamente conosciute, sentenziando che Guido non [166] aveva ragioni sul feudo e che non avrebbe dovuto muovere ulteriormente lite ai canonici.

Prima di concludere la narrazione, facciamo presente che le testimonianze di Tebaldo Musio e di Rafaldo di Ottone Grasso si riferiscono ad un periodo necessariamente anteriore al placito ducale, quindi all'anno 1123, poiché già in questo placito l'arciprete aveva avanzato reclamo contro i figli di Amizone Tusco, i quali, con un procedimento assai diffuso nel tempo, non avevano nei fatti permesso che il feudo fosse restituito ai canonici, a seguito dell'atto di refutazione del padre.

### 6.2.3. *Il placito ducale dell'anno 1123 nelle presentazioni di due notai*

La diversità di 'presentazione' del placito ducale tra la redazione originaria dell'anno 1123 ad opera del notaio Bonifacio e quella effettuata dal notaio Paltonario nella curia dei vassalli del settembre 1139 (667), può essere considerata frutto della diversa preparazione dei notai: il notaio Bonifacio rivela una grossa difficoltà nel descrivere la seduta giudiziaria, poiché non coglie, in ogni caso non sa esprimere la complessità della seduta, soprattutto nei suoi aspetti pubblici, ad iniziare dal titolo a nome del quale il duca presiede la seduta, in quanto governatore della Marca Veronese, non conosce la struttura della *notitia iudicati* o non ha 'modelli' a disposizione da seguire. Eppure il notaio Bonifacio non era uno sprovvisto, poiché egli aveva redatto molti documenti per il capitolo, compresi il *breve* della controversia fra l'arciprete Tebaldo e il conte

(664) App., n. 23, 1140 gennaio 11, Verona.

(665) App., n. 22, 1139 gennaio 11, Verona.

(666) Cfr. sotto, t. c. note 779 ss.

(667) App., n. 22, 1139 settembre 16, Verona.

Alberto (668) e i due *brevia* che sanciscono l'accordo fra l'arciprete e i due fratelli di Bionde (669).

[167] Assai più articolata e precisa nel porre in luce gli aspetti pubblici e processuali appare l'interpretazione del placito offerta dall'arciprete nella presentazione del documento relativo nella curia dei vassalli nel settembre dell'anno 1139.

Il notaio Paltonario, che redige il resoconto, *breve*, degli antefatti e della seduta della curia, introduce, in una esposizione assai sintetica, il formulario tecnico con cui si dà avviso dell'apertura della seduta giudiziaria, presentando il tribunale e la finalità della riunione: «Cum in iudicio resideret ... ad iusticiam faciendam», secondo una tradizione rimasta viva proprio nella Marca Veronese (670): è sufficiente scorrere i placiti degli ultimi decenni del secolo precedente, svoltisi, anche a Verona (671), e quelli del secondo decennio del secolo seguente, presieduti dall'imperatore Enrico V, ad alcuni dei quali assistettero il conte Alberto e giudici veronesi: essi si svolsero a Venezia per questioni concernenti due monasteri locali (672), a Padova (673), a Treviso (674) e nel territorio vicentino (675); ed ancora, il placito presieduto in Monselice dal marchese Folco (676).

Nella formula di apertura, inoltre, possiamo notare una leggera [168] variante nell'avverbio iniziale: *cum* al posto di *dum*. La stessa variante rinveniamo in un placito, il solo, in pratica, di cui disponiamo, considerata l'età tarda, posteriore di oltre tre decenni ai placiti di Enrico V, sopra ricordati, un placito che testimonia, in modo isolato, la persistenza delle forme pubbliche tradizionali di amministrazione della giustizia (677): si tratta di un 'placito generale' svoltosi nel territorio gardense, a Torri, e presieduto dal conte di Garda. Ruoli determinanti in esso svolge proprio il nostro Paltonario, nella triplice funzione di componente del tribunale, primo nominato come giudice dopo il conte e prima di alcuni notai ed altre numerose persone; come 'trovatore di sentenza', in quanto, per comando del conte – «iussu et mandato ... Federici comitis» –, pronuncia appunto la sentenza, che il conte poi promulga; quale redattore, infine, del *breve*, ove si qualifica come «notarius sacri palatii et iudex comitum Gardensium» (678).

La 'ristrutturazione' del documento o *breve*, che poco rifletteva la struttura del placito nella redazione originaria del notaio Bonifacio, è effettuata, dunque, dal notaio Paltonario, che conosceva la *carta* precedente assai bene, poiché essa ci è giunta nella copia da lui stesso redatta, quasi sicuramente in questa occasione. Egli introduce, nel riprenderne il contenuto, altre precisazioni attente e opportune: completa, ad esempio, il titolo pubblico del duca Enrico, definendo-

(668) App., n. 6, 1120 gennaio 28, Cerea.

(669) *ACVCarte*, n. 45, 1120 dicembre 11, Verona, e n. 46, 1120 dicembre 15, Bionde; cfr. sopra, t. c. note 623-625.

(670) Wickham, *Justice* cit., p. 239.

(671) Oltre ai placiti, presieduti dai duchi di Carinzia e marchesi della Marca, citati sotto, nota 728, si vedano anche quelli presieduti dall'imperatore Enrico IV: Manaresi, *I placiti* cit., III/2, n. 469, 1090 gennaio 31, Padova; n. 475, 1095 maggio 31, Padova. Cfr. Wickham, *Justice* cit., p. 220, in particolare nota 63, nella quale sono ricordati, in larga parte, i placiti citati alle note seguenti.

(672) *CDP*, II, n. 77, 1116 marzo 11, Venezia, riedito in L. Lanfranchi (ed.), *S. Giorgio Maggiore. II. Documenti 982-1159*, Venezia, 1968, n. 110; *CDP*, II, n. 78, 1116 marzo 12, Venezia.

(673) *CDP*, II, n. 79, 1116 marzo 18, Padova, riedito in E. Spagnesi, *Wernerius Bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio*, Firenze 1970, n. 3; *CDP*, II, n. 80, 1116 marzo 22, Padova = Spagnesi, *Wernerius* cit., n. 4.

(674) *Ibidem*, n. 13, 1118 agosto 1, Treviso, riedito in B. Lanfranchi Strina (ed.), *SS. Trinità e s. Michele Arcangelo di Brondolo*, II, Venezia, 1981, n. 55..

(675) Doc. dell'anno 1118, citato sopra, nota 658.

(676) Doc. dell'anno 1115, citato sopra, nota 434.

(677) Wickham, *Justice* cit., p. 243; *ibidem*, nota 100, l'autore utilizza la documentazione dell'*ACV*, nell'edizione, allora in corso di stampa, di *ACVCarte*, che erroneamente egli attribuisce ad Alessandra Tasca.

(678) Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., app., n. 1, 1150 febbraio 16, Torri, redatto da Paltonario, che così si sottoscrive: «Ego Paltonarius notarius sacri palatii et iudex comitum Gardensium interfui et hanc sententiam dixi et hoc breve scripsi». Si noti che anche la notizia della costituzione del tribunale nel placito signorile in Cerea, il cui *breve* è stato redatto da Paltonario, viene data con una formula analoga di apertura: «Cum esset ... ad iusticiam faciendam ac deliberandam in placito generali, sicut ius est, ...» (app., n. 8, 1139 gennaio 26).

lo appunto *dux de* [169] *Marcha*, una titolazione che rende ragione dell'attività pubblica di amministrazione della giustizia nelle forme tradizionali del placito – «cum resideret ...» –; anche l'espressione *dux de Marcha*, in apparenza impropria – il duca presiede in quanto 'marchese' della Marca Veronese –, risale ai placiti 'ducali' tra X e XI secolo (679).

Ancora, il notaio effettua, come abbiamo notato, una distinzione, non presente nel documento originario, tra *beneficium* del canonico e *feudum* da questo ad altri concesso.

La sua capacità tecnica di redattore di documenti complessi, quali sono gli atti giudiziari (680), per i quali aveva probabilmente a disposizione dei modelli, risulta anche dalla redazione della seduta della curia dei vassalli, della quale abbiamo trattato, in particolare per quanto concerne l'esposizione delle ragioni ad opera delle parti in causa e, soprattutto, la completezza con la quale dà resoconto degli antefatti della controversia – il placito ducale e le successive curie dei pari – e, nuovamente, la chiarezza con cui espone lo svolgimento della seduta in atto della curia.

Il notaio Paltonario mostra, nel complesso, una preparazione 'tecnico-giuridica', che conferma la qualificazione di *iuris peritus* o *iuris doctus* e giudice, attribuitagli in un paio di occasioni significative (681).

### 6.3. Pervasività degli aspetti feudali

Gli atti processuali descritti inducono a svolgere alcune riflessioni circa la diffusione e la pervasività degli aspetti feudali nella società [170] tra i secoli XI e XII. Il nostro interesse si appunta, nella redazione del placito ducale, sull'espressione relativa al *feudum* del singolo canonico: «... si aliquis ex canonicis aliquam investituram de suo feudo faceret». Da questa prima espressione traspare una ambiguità accentuata e, secondo noi, rivelatrice, poiché il termine *feudum* è impiegato, anzitutto, per designare il bene a disposizione del canonico e, nello stesso tempo, il bene assegnato in feudo. L'arciprete o per lui il notaio rogatore non distinguono, nel presentare la *reclamacio*, tra i beni in dotazione al canonico e la parte di questi beni che il canonico concede in feudo: «... si aliquis ex canonicis aliquam investituram de suo feudo faceret». La mancata distinzione potrebbe essere la conseguenza di una confusione tra situazioni diverse di possesso sotto l'aspetto giuridico, una confusione che potrebbe essere frutto della scarsa chiarezza con cui è redatto tutto il documento, oppure riflettere una sostanziale affinità nel titolo di detenzione dei beni tra concedente e investito.

Il singolo canonico poteva disporre dei beni secondo diverse modalità di ripartizione: una limitata alle rendite, che dalle terre sarebbero state raccolte, ammassate nel magazzino o *canipa* e poi distribuite; una seconda, attestata nel secolo XII, basata sulla ripartizione di beni e rendite in *villicatus*, ovvero affidate, su partizione geografica, all'amministrazione di un *villicus* (682); una terza basata sulla ripartizione di almeno una parte dei beni del capitolo, assegnati – non importa ora a quale titolo – ai singoli in quanto terre, per cui ne avrebbero riscosso direttamente le rendite.

---

(679) Nella presidenza dei placiti, i duchi di Carinzia non assumono il titolo di *marchio* e, spesso, non specificano il 'predicato' territoriale; solo tra X e XI secolo il duca Ottone accosta al suo titolo la specificazione territoriale, quale 'duca della Marca Veronese': Manaresi, *I placiti* cit., II/1, n. 224, 996 marzo 25, Verona; n. 240, 998 luglio 18, Verona; n. 267, 1001 novembre 3, Verona.

(680) Il notaio Paltonario è redattore di molti degli atti processuali per Cerea: Padoa Schioppa, *Il ruolo* cit., p. 279, nota 65 ex.

(681) Placito dei conti di Garda, citato sopra, nota 678; *ACV Carte*, p. 176, colonna di destra; app., n. 11, introduzione.

(682) Per la gestione di beni, rendite e diritti in una parte della Valpolicella, l'antica *vallis Provinianensis*, sono attestati un *villicatus Sancti Floriani* e un *villicus*, che risiedeva in Semonte: Castagnetti, *La Valpolicella* cit., app., n. 10, 1181 dicembre 13 e 14, Semonte e Negrar; cfr. *ibidem*, p. 77. Un atto di amministrazione interna mostra la ripartizione in 'villicati' e l'assegnazione delle rendite relative a canonici, suddivisi in piccoli gruppi di poche persone, sulla base di una ripartizione per villaggi, distribuiti con criteri non sempre omogenei, ripartizione forse ispirata a criteri di equa distribuzione delle rendite: *ACV*, perg. II, 9, 3r, datata 1200 aprile 22, con discordanze cronologiche.

[171] Le tre pratiche e più l'ultima, per quanto indebita, erano da lungo tempo in atto, se questa era stata duramente condannata già due secoli prima dal vescovo Raterio, che, nella dotazione di un piccolo monastero (683) o di un collegio di chierici minori (684), prescriveva che, nella distribuzione dei redditi fra i membri dei singoli enti, si procedesse non ad una divisione «per campos et vineas», ma ad una ripartizione «per modios atque sextaria», precisando, poi, per alcune assegnazioni a singoli ecclesiastici, che, dopo la morte degli assegnatari, i redditi tornassero in comune, *ad comunitatem* (685).

Anche la connotazione feudale dei *beneficia* dei canonici trova i suoi precedenti negli scritti di Raterio. Nel corso della nota controversia che oppose poco dopo la metà del secolo X il vescovo al capitolo veronese, il presule fa riferimento a *beneficia militaria* (686), già in precedenza da lui concessi ai canonici e poi distratti a favore di una nuova congregazione di chierici minori: si trattava di beni appartenenti al patrimonio della chiesa vescovile, di probabile origine fiscale, i cui redditi contribuivano a costituire i *beneficia*, oggetto di concessione a vassalli vescovili. Compito precipuo dei vassalli era quello di assolvere agli obblighi militari, anzitutto in servizio eventuale del sovrano, come testimoniano, per i vassalli vescovili veronesi, alcuni passi degli scritti stessi rateriani (687).

La sottrazione dell'oggetto dei benefici – il reddito proveniente dalle terre – compiuta a danno dei canonici e, soprattutto, la loro destinazione alla congregazione dei chierici minori, che comportava anche [172] il frazionamento e l'impovertimento dei redditi singoli, avrebbero reso difficile, se non impossibile, l'osservanza degli obblighi inerenti ai benefici stessi, particolarmente di quelli di natura militare, da assolversi direttamente o in modo succedaneo (688).

Orbene, noi sappiamo che nel secolo XII ancora persistevano ed erano richiesti gli obblighi pubblici del *fodrum* e del *servitium* dovuti al re e imperatore dalle chiese vescovili, obblighi che già dal secolo precedente si erano andati convertendo in contribuzioni in denaro (689): per quanto concerne le chiese, conosciamo dalla metà del secolo XII anche le modalità di riscossione per alcune chiese vescovili della Marca Veronese, che si concretizzavano nelle richieste da parte dei vescovi ai loro vassalli di contribuire con somme di denaro proporzionali ai beni e redditi detenuti in feudo (690).

Per il capitolo veronese rimane solo documentazione della fine del secolo concernente l'esazione del *fodrum regale*, non però dai vassalli, ma dalle comunità rurali soggette (691). Ma è probabile che sui feudi assegnati nel passato ai canonici, se ancora vigenti, gravassero degli oneri pubblici, convertiti in denaro, come quelli ora descritti per le chiese vescovili.

[173] Non è detto, pertanto, che l'impiego generico del termine *feudum* nella *reclamacio* presentata nel placito ducale non fosse, nel caso specifico, più preciso o almeno più pregnante delle distinzioni introdotte nella presentazione del placito effettuata posteriormente nella curia

(683) Weigle, *Urkunden* cit., n. 7, 966 febbraio, Verona.

(684) *Ibidem*, n. 8, 967 metà novembre, Verona.

(685) *Ibidem*, p. 29.

(686) *Die Briefe des Bischofs Rather von Verona*, ed. F. Weigle, Weimar, 1949, n. 26, 966 dicembre in., p. 143.

(687) *Die Briefe* cit., n. 26, 966 dicembre (?); *Ratherii Sermo de Martha e Maria*, in *Ratherii ..... Opera minora*, I, Turnholt, 1976, p. 148. Cfr. C. G. Mor, *Raterio di fronte al mondo feudale*, in *Raterio da Verona*, Todi, 1973, pp. 174-175

(688) F. Weigle, *Ratherius von Verona im Kampfum das Kirchengut 961-968*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XXVIII (1937-1938), pp. 26-32; F. Weigle, *Il processo di Raterio di Verona*, «Studi storici veronesi», IV (1953), pp. 43-44; V. Cavallari, *Raterio e Verona. Qualche aspetto di vita cittadina nel X secolo*, Verona, 1967, pp. 69-70, 147-152; Mor, *Raterio* cit., pp. 182-184.

(689) Cfr. sopra, t. c. nota 345.

(690) Brühl, *Fodrum, Gistum* cit., I, p. 698; A. Haverkamp, *Herrschaftsformen der Frühstauffer in Reichsitalien*, voll. 2, Stuttgart, 1970-1971, II, p. 692, nota 77; Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 113-114 per la chiesa vescovile padovana; pp. 227-234 per le curie feudali, tra XII e XIII secolo, delle chiese vescovili di Padova, Treviso, Ceneda, Trento.

(691) Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 171-172, per Grezzana, nella Valpantena, soggetta al capitolo.

dei vassalli. Una prima distinzione, attribuita alla sentenza ducale, concerne il titolo di detenzione: “in beneficium aut non”, per cui la *constitutio* ducale viene fatta valere non solo per i feudi, ma anche per qualsiasi dotazione ‘ordinaria’, ovvero sui redditi o terre che dalla mensa comune vengono assegnati ai singoli canonici; si noti, tuttavia, che anche il *beneficium* può essere inteso anzitutto come *beneficium* ecclesiastico (692).

Viene poi operata una distinzione tra il *beneficium* detenuto dal singolo canonico e la concessione *in feudum* da lui effettuata verso altra persona. I *beneficia* dei canonici potevano anche non essere costituiti da dotazioni della ‘mensa’ comune, ma derivare da antiche assegnazioni ‘beneficarie’ o, come ora possiamo definire, ‘feudali’. Anche in questa eventualità e forse ancor più, stanti le antiche finalità ‘militari’ e quindi di ‘servizio pubblico’ o ‘regio’ di tali *beneficia*, si presentava opportuno un controllo di tutto il capitolo, nella sostanza ad opera dei rettori dell’ente, poiché tutto l’ente poteva essere considerato responsabile.

Nel passato, del resto, tutto il capitolo aveva difeso le proprie prerogative contro quella che era ritenuta una invadenza illecita del vescovo Raterio nell’ambito dell’autonomia amministrativa, particolarmente se questa invadenza infirmava l’assolvimento di compiti che il vescovo stesso aveva attribuito a singoli canonici con l’assegnazione di *beneficia militaria*, per i quali gli investiti, si noti, rimanevano vincolati al servizio regio, per la presumibile origine fiscale dei *beneficia*.

Paradossalmente, forse, la poca perizia del notaio Bonifacio [174] aveva potuto esprimere in modo immediato, nell’uso apparentemente equivoco del termine *feudum*, la sostanza reale dei *beneficia* o *feuda* dei quali si era trattato nel placito.

Se tutto, beni e redditi in godimento e assegnazioni ‘feudali’, nelle parole dell’arciprete, dei suoi canonici e del suo avvocato come nella redazione originaria del placito ducale, vengono compresi sotto il termine *feudum*, non dobbiamo stupirci se due anni dopo, nell’atto di investitura a Tebaldo Musio, il medesimo arciprete, che adopera il termine *feudum* nell’indicare la natura dell’atto, appunto una *investitura ad feudum*, e la modalità con cui l’investito e i suoi eredi terranno i beni, cioè *in feudo*, afferma che secondo la medesima modalità, *in feudo*, appunto, la propria chiesa, *sua canonica*, detiene, ovvero ha ricevuto, i beni dall’imperatore.

#### 6.4. Dalla signoria rurale ‘allodiale’ al ‘feudo di signoria’ dall’Impero

La tendenza a percepire sotto l’aspetto feudale non solo i rapporti fra persone e fra l’ente ecclesiastico e i signori che sono ‘infeudati’ di castelli e signorie – si ricordi la pretesa dei conti di San Bonifacio di ‘legittimare’ la loro signoria su Cerea mediante l’investitura feudale –, ma anche fra la chiesa e le comunità soggette (693), aspetti che abbiamo colto negli atti fra XI e XII secolo, risulta anche da un altro atto coevo al placito ducale, un atto propriamente feudale, ma che estende il rapporto feudale non solo verso gli investiti in feudo di diritti signorili e fiscali, quanto verso il Regno e l’Impero, prospettando un rapporto feudale diretto tra la chiesa e la persona dell’imperatore, un atto che, sotto questo aspetto, se accettato, si mostra assai rilevante, anzitutto per la sua precocità.

[175] Abbiamo segnalato, trattando delle vicende e della posizione sociale e politica della famiglia capitaneale dei Turriseudi, che nell’atto dell’anno 1125, con cui l’arciprete del capitolo concede in feudo a Tebaldo Musio la signoria su tre località dell’alta Valpantena – Alcenago, Lugo e Cologne – ed altri diritti e beni, l’arciprete specifica che l’investito e i suoi eredi terranno quanto concesso «in feudo cum omni honore et districtu ... et cum toto quod ipse domnus archipresbiter cum ipsa sua canonica habet et tenet a domno Henrico imperatore in feudo» (694), una precisazione, quella del riferimento all’imperatore, che trova corrispondenza esatta nei privilegi imperiali, poiché i tre villaggi furono confermati per la prima volta tra le proprietà del capitolo nel privilegio dell’anno 1084 dell’imperatore Enrico IV (695), anteriore di soli

(692) Calasso, *Medioevo* cit., p. 190, ove si sottolinea l’analogia tra il *beneficium* delle relazioni vassallatico-beneficarie e quello ecclesiastico; cfr. anche sopra, t. c. note 145-147.

(693) Cfr. sopra, nota 616.

(694) App., n. 18, 1125 dicembre 30.

(695) Doc. dell’anno 1084, citato sopra, nota 100.

quattro decenni all'investitura di Tebaldo Musio; né il riferimento poteva essere ad Enrico V poiché questi non ha elargito alcun privilegio al capitolo.

Altre considerazioni, in rapporto alla situazione della famiglia e all'investitura successiva dell'anno 1137, con le precisazioni interne esatte (696), ci hanno indotto a ritenere autentico nel complesso il documento, redatto dal notaio Amelgauso, poco attivo invero per il capitolo (697), documento giuntoci in un'edizione moderna di una copia duecentesca, non più reperibile. Non va ignorata, quindi, la possibilità di un'interpolazione proprio in merito all'affermazione della detenzione della giurisdizione come feudo di concessione imperiale, soprattutto in relazione alla documentazione coeva, quale risulta, più che da nostre analisi dirette, dagli studi vertenti, appunto, sulla natura di concessione imperiale dei 'feudi di signoria' di chiese e monasteri.

[176] Nei secoli X-XI i diritti giurisdizionali o signorili erano concessi in piena proprietà, come appare con tutta chiarezza nel dettato dei privilegi imperiali e da quelli succedutisi: la concessione avviene costantemente sotto forma di donazione – "concedimus, largimur, donavimus" –, in piena proprietà, *proprietary iure* (698), ad iniziare da quello di Ottone II dell'anno 983 (699), concessione ribadita nella stessa forma nel privilegio dell'anno 1014, con la precisazione ulteriore che i canonici «possideant et detineant» i *castra* e le *villae* enumerati (700), e nei privilegi posteriori (701).

Se questa era la forma consueta di trasferimento di beni e diritti pubblici dal regno alle singole chiese, per rafforzarne l'autonomia di funzionamento signorile, la situazione mutò con la maturazione di due processi. Da un lato, l'istituto vassallatico-beneficiario compì la sua evoluzione verso forme patrimoniali, acquisendo stabilità e trasmissibilità ereditaria, con un processo di chiarificazione anche giuridica, nel quale ebbe larga parte la dottrina dei giuristi cittadini italiani, elaborata fra XI e XII secolo (702). Contributo determinante fu recato dall'altro processo, per certi aspetti rivoluzionario, di chiarificazione ideologica per la distinzione tra l'ordinamento politico e l'ordinamento ecclesiastico, avvenuto nel corso della Lotta delle investiture, con lo scontro dottrinale e giuridico espresso dalla libellistica di parte, soprattutto imperiale, che giunse negli anni intorno al 1110 ad elaborare i concetti di *secularia* e di *regalia* (703), il secondo [177] divenuto poi di uso corrente, per designare i diritti pubblici, giurisdizionali e fiscali, e terre di provenienza dal fisco regio. Con tale espressione i diritti giurisdizionali e signorili furono definiti nella *promissio*, non attuata, con cui il pontefice Pasquale II si impegnava con Enrico V a provvedere alla loro restituzione al regno (704). Ne conseguì che, dopo il

---

(696) Cfr. sopra, nota 295.

(697) Del notaio redattore, Amelgauso, conosciamo solo un altro atto rogato per il capitolo, una vendita fra privati in Vigasio: *ACV Carte*, n. 39, 1117 maggio 30, Vigasio.

(698) G. Tabacco, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, «Studi medievali», ser. III, XI (1970), pp. 580 ss., 601 ss.

(699) App., n. 1, 983 giugno.

(700) App., n. 2.

(701) Diplomi degli anni 1027, 1047, 1084, 1136 e 1154, citati sopra, note 97, 99, 100 e 103.

(702) Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 170.

(703) M. Nobili, *Il 'Liber de anulo et baculo' del vescovo di Lucca Rangerio, Matilde e la lotta per le investiture negli anni 1110-1111*, in *Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica*, Roma, 1992, pp. 169-170 e p. 205, ove si conclude che nel Regno Italico i *regalia* costituirono il contenuto specifico del 'feudo di signoria', con il rinvio agli studi di Giovanni Tabacco; di questo studioso il Nobili riprende (*ibidem*, pp. 195-196, nota 121) anche la breve rassegna delle ricerche relative all'origine italiana del concetto di *iura regalia* (cfr. Tabacco, *Gli orientamenti feudali* cit., p. 236). In merito, si veda ora Märkl, *'Res ecclesiae'* cit., pp. 466 ss.

(704) *Constitutiones* cit., I, n. 85: «eadem regalia, id est civitates, ducatus, marchias, comitatus, monetas, teloneum, mercatum, advocatias regni, iura centurionum, et curtes, quae manifeste regni erant, cum pertinentiis suis, militiam et castra regni». Più ampia la definizione federiciana: «Regalia sunt hec: arimanie, vie publice, flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia, que vulgo dicuntur tholonea, monete, mulctarum penarumque compendia, bona vacantia, et que indignis legibus auferuntur, nisi que specialiter quibusdam conceduntur, et bona contrahentium incestas nuptias et damnatorum et proscriptorum, secundum quod in novis constitutionibus cavetur, angariarum et parangariarum et plaustorum et navium prestationes, et extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem, potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam expediendam, argentarie, et palatia in civitatibus consuetis, piscationem redditus et salinarum, et bona committentium crimen maiestatis, et di-

concordato di Worms dell'anno 1122 (705), l'assegnazione, anche nel Regno Italico, dei poteri temporali o *regaliae* alle chiese e per esse ai vescovi, agli arcipreti e agli abati venne concepita sotto l'aspetto feudale (706), senza per questo che i vescovi [178] entrassero nella vassallità regia, poiché continuava ad avere valore l'interdizione, proclamata dai pontefici riformatori, di prestare omaggio (707).

Orbene, la dichiarazione dell'arciprete del capitolo nell'atto di investitura a Tebaldo Musio, se accettata come autentica, come noi riteniamo (708), attesta la comparsa precoce nella documentazione 'privata' di tale concezione 'feudale' dei rapporti fra Impero e chiese [179] maggiori detentrici di giurisdizioni signorili (709), concezione della quale già erano stati posti i presupposti teorici e le condizioni politiche, ma che era forse già da tempo percepita come tale e attuata nella pratica, fino a che diverrà generalizzata nell'età di Federico Barbarossa.

I privilegi imperiali, invero, per le singole chiese poche volte mostrano nella loro formulazione la nuova concezione, poiché essi, in genere, riprendono il formulario antico, dalla concessione di *mundeburdio* e immunità alla donazione di beni e diritti. A volte, assai poche, essa appare in modi chiari, ad esempio nel privilegio dell'anno 1163 per il monastero veronese di S. Zeno (710): l'imperatore Federico I, dopo aver dichiarato di accogliere abate e monastero sotto la sua protezione, lo 'investe' «de omni honore et iure suo», procedendo poi, secondo il tenore degli antichi privilegi, a confermarli beni e diritti, ma dopo avere ricevuto dall'abate il giuramento di *fidelitas* e la prestazione dell'*hominium*, l'atto di omaggio, poco diffuso nel Regno Italico (711), raramente impiegato nei privilegi federiciani a chiese e monasteri (712).

midium thesauri inventi in loco Cesaris, non data opera, vel in loco religioso; si data opera, totum ad eum pertinet» (*ibidem*, n. 175, "Definitio regalium", p. 244 = *DD Friderici I*, n. 237, 1158 novembre 22 o 23).

(705) Per le vicende generali, il significato e le ripercussioni nei regni di Germania e d'Italia si vedano Violante, *L'età della riforma* cit., pp. 243-271, e Capitani, *Storia* cit., pp. 341-360.

(706) Violante, *L'età della riforma* cit., pp. 254-255; Haverkamp, *Herrschaftsformen* cit., II, pp. 436 ss.; C. Violante, *Il concetto di 'Chiesa feudale' nella storiografia*, in *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII*, Milano, 1995, p. 19; Violante, *La signoria rurale nel contesto storico* cit., p. 52; G. Tabacco, *La costituzione del Regno Italico al tempo di Federico Barbarossa*, in *Popolo e stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa*, XXXIII Congresso storico subalpino, Torino, 1970, p. 169; Tabacco, *Le strutture del Regno Italico fra XI e XII secolo*, I ed. 1978, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., pp. 134-135; Tabacco, *La storia* cit., pp. 173-174; G. Tabacco, *Vescovi e comuni in Italia*, I ed. 1979, poi in G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino, 1979, p. 417; Tabacco, *Gli orientamenti feudali* cit., pp. 236 e 239; G. Tabacco, *L'Impero Romano-Germanico e la sua crisi (secoli X-XIV)*, in *La storia. I grandi problemi* cit., p. 325, Tabacco, *La genesi culturale* cit., p. 334; G. Tabacco, *I rapporti tra Federico Barbarossa e l'aristocrazia italiana*, in *Federico I Barbarossa e l'Italia* = «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 96 (1990), p. 65.

(707) Parisse, *Les évêques* cit., pp. 72 e 81.

(708) Nella prospettiva delineata nel testo si inserisce anche un atto dell'anno 1181, con il quale l'arciprete del capitolo riceve il giuramento di fedeltà di abitanti delle terre della chiesa situate nell'ambito del *villicatus* di San Floriano di Valpolicella; gli uomini dichiarano di essere soggetti alla signoria dell'arciprete e, per lui, della *canonica*, aggiungendo quella che appare come una dichiarazione di principio imposta dall'arciprete stesso: essi riconoscono che la *canonica*, arciprete e canonici che in essa vivono hanno su loro la *iurisdictio* e il *districtus* che l'*imperium* e l'imperatore hanno su loro: «... et ommen iurisdictionem et districtum, quod imperium et imperator habet super me, habet canonica et archipresbiter et canonici stando supra canonica» (doc. citato sopra, nota 682), una dichiarazione che tiene conto di quanto stabilito dalle 'leggi di Roncaglia' circa la rivendicazione all'Impero in merito, anzitutto, alla *iurisdictio* e al *districtus*, come è mostrato da V. Colorni, *Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un manoscritto parigino (Bibl. Nat. Cod. Lat. 4677)*, in *Scritti in memoria di A. Giuffrè*, I, Milano, 1966, pp. 146-147, ad illustrazione della prima legge: «Omnis iurisdictio et omnis districtus apud principem est ...».

(709) Tabacco, *Gli orientamenti feudali* cit., pp. 232-233, sottolinea l'impiego da parte dei signori territoriali dell'istituto feudale per costituire raccordi politici stabili, impiego anteriore all'elaborazione dottrinale e alla politica 'feudale' di Federico I; porta poi alcuni esempi di concessioni feudali.

(710) *DD Friderici I*, n. 422, 1163 dicembre 6, Monza.

(711) Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 118-119, nota 73.

(712) Quello dell'abate di S. Zeno è uno dei tre casi segnalati da Haverkamp, *Herrschaftsformen* cit., II, pp. 437-438.

Un processo analogo si verificò per le signorie ‘dinastiche’ di tradizione pubblica, i cui membri si fregiavano ancora dei titoli marchionali e comitali e i cui poteri vennero ‘feudalizzati’ (713), e per le signorie [180] di nuova formazione (714).

A un periodo anteriore al secolo XII è possibile fare risalire, anzitutto, la concezione ‘feudale’ degli uffici pubblici presente nelle *Consuetudines feudorum*, come viene espressa in alcuni testi arcaici (715), non senza resistenze e limitazioni, come viene dichiarato in apertura [181] del breve trattato (716) del giudice pavese Ugo da Gambolò (717), il quale asserisce che l’investitura *per beneficium* degli uffici di *ducatus*, *marchia* e *comitatus*, che egli definisce *regales dignitates*, non deve essere considerata ereditaria per diritto, *iure successionis*, pur prospettandosi la possibilità o, forse meglio, la consuetudine della reinvestitura imperiale agli eredi (718), nel quale passo sembra non si neghi, tuttavia, la natura ‘feudale’ dell’ufficio, ma solo se ne differenzi la condizione in riferimento, appunto, alla successione.

Esprimono e rafforzano questa concezione le costituzioni imperiali di Lotario III dell’anno 1136 (719) e di Federico I degli anni 1154 (720) e 1158 (721).

L’applicazione e la diffusione concrete di tale nuova concezione feudale dei poteri signorili si venivano elaborando in modi complessi fra XII e XIII secolo (722), come mostrano il testo

---

(713) Il problema della ‘feudalizzazione’ degli uffici pubblici, marchionali e comitali, è chiaramente delineato nei suoi aspetti e nei suoi interrogativi da C. Violante, *Marchesi, conti e visconti tra circoscrizioni d’ufficio signorie e feudi nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, in *Formazione e strutture* cit., II, pp. 9-14. Per un bilancio della storiografia sul tema si veda Tabacco, *Gli orientamenti feudali* cit., pp. 228-231. Da ultimo, Castagnetti, *La feudalizzazione* cit. sotto, nota 729.

(714) Un esempio è costituito dal rinnovo dell’investitura in feudo della signoria su Zevio ai da Lendinara, investitura concessa per la prima volta ad Odelrico Sacheto dal duca di Baviera Enrico il Superbo intorno all’anno 1137 (cfr. sopra, t. c. nota 203); nella testimonianza del nunzio, inviato presso l’imperatore e il duca dai da Lendinara (P. Scheffer-Boichorst, *Veroneser Zeugenverhör von 1181. Ein Beitrag zu den Regesten Kaiser Friedrichs I. und zur Geschichte der Reichsburg Garda*, I ed. 1894, poi in P. Scheffer-Boichorst, *Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts. Diplomatische Forschungen*, Berlino, 1897, p. 29), viene descritta la modalità dell’investitura: l’imperatore Federico I e il duca di Baviera Enrico il Leone investono con una *bereta* il nunzio per i da Lendinara (per la vicenda si veda Castagnetti, *Le città* cit., p. 90), atto che è identico a quello compiuto dall’arciprete nell’investitura dell’anno 1125 a Tebaldo Musio. Ancora, in una testimonianza resa ad un processo del 1202, concernente l’esercizio della giurisdizione vescovile in Porto di Legnago, viene fatto riferimento esplicito e preciso al privilegio concesso nel 1184 da Federico I al vescovo (*DD Friderici I*, n. 881, 1184 novembre 3, nella *villa* di San Zeno presso Verona): l’imperatore, stando presso il palazzo di S. Zeno, investì «cum un wanto» il vescovo Ognibene di beni e diritti detenuti dall’Impero, nominandolo nel contempo «re, imperatore, duca e marchese» sulle terre della sua chiesa (ACV, perg. I, 28, 2r), espressioni che nel privilegio non compaiono, ma che ben significano l’equiparazione del vescovo ai *primates* del regno nella detenzione e nell’esercizio degli *iura regalia*, che erano ormai considerati come detenuti a titolo feudale.

(715) Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua*, I, tit. III, pp. 92-93: «Quae sit natura feudi. Natura feudi est haec, ut si princeps investierit capitaneos suos de aliquo feudo, non potest eos desvestire sine culpa, id est marchiones et comites et ipsos, qui appellantur proprie capitaneos»; cfr. Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 130, nota 6, e p. 171. Sulla struttura e sui tempi di composizione delle *Consuetudines feudorum* cfr. la bibliografia citata sopra, nota 246.

(716) Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua*, I, tit. IX, pp. 139 ss.

(717) Ugo da Gambolò fu console di Pavia nell’anno 1112, primo dell’elenco dei consoli (cfr. Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 170). Altra documentazione che lo concerne è segnalata da M. Ansanì, *Strategia documentaria e iniziativa politica vescovile a Pavia sullo scorcio dell’XI secolo*, «Rendiconti dell’Istituto lombardo. Classe di lettere e scienze morali e storiche», CXXXI (1997), p. 38, nota 54 (documento dell’anno 1099, edito in app., e documenti degli anni 1102, 1110 e 1112); *ibidem*, pp. 38-41, per la considerazione delle presenze di Ugo, che diviene capostipite di una famiglia dell’aristocrazia consolare del primo comune pavese, nell’evoluzione politica e sociale del periodo.

(718) V. Colorni, *Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero. I. Periodo comitale e periodo comunale (800-1274)*, Milano, 1959, pp. 32-34; Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 170-171.

(719) *DD Lotharii III*, n. 105, 1136 novembre 6, Roncaglia.

(720) *DD Friderici I*, n. 91, 1154 dicembre 5, Roncaglia.

(721) *DD Friderici I*, n. 242, 1158 novembre, Roncaglia.

(722) Tabacco, *Il feudalesimo* cit., p. 104.



delle *Consuetudines* milanesi dell'anno 1216 (723) e gli atti della pratica [182] quotidiana, ad esempio quelli di un processo dell'anno 1224 nel territorio di Monferrato, nel corso del quale i testi attribuiscono l'origine di poteri e giurisdizioni di una stirpe signorile su un territorio alla concessione in feudo dall'Impero, sancita nei *privilegia* (724).

L'elaborazione giuridica, tuttavia, è anteriore di un secolo, attestata ampiamente dalle consuetudini raccolte disordinatamente nelle redazioni più antiche dei *Libri feudorum*, non più tarde dell'inizio del secolo XII (725); e ancor più anteriori, a nostro parere, sono la percezione 'feudale' e la sua applicazione negli atti della pratica, pur se le attestazioni documentarie sono, ancora per tutto il secolo XII, sporadiche, almeno sulla scorta della ricerca e della documentazione, edita ed inedita, da noi esaminata molto parzialmente. Ma su questi aspetti ci proponiamo di tornare in altra sede.

## [183] VII. Dal governo del duca al comune cittadino

### 7.1. La Marca Veronese e il placito ducale dell'anno 1123

#### 7.1.1. Il placito ducale: duca e conti

La Marca Veronese (726), comprendente alla fine del secolo XI i comitati di Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Ceneda (727), era stata governata dai duchi di Carinzia, i quali, fino agli ultimi decenni del secolo, vi presiedevano placiti (728).

Ci siamo più volte soffermati sulla seduta giudiziaria o placito (729), presieduto nel settembre del 1123 fuori Verona, presso il monastero di S. Zeno, sede tradizionale dell'autorità pubblica imperiale e dei suoi rappresentanti (730), dal duca di Carinzia Enrico IV (731), [184] marchese della Marca Veronese, assistito da giudici, conti, *capitanei* e notabili locali (732).

Fra i conti, oltre ad Alberto, conte veronese, *comes istius comitatus*, nominato per primo, secondo la tradizione, non sempre rispettata, che prevedeva l'assistenza del conte locale, per placiti presieduti da ufficiali superiori o messi regi e imperiali, da identificare con il conte vero-

---

(723) E. Besta, G. L. Barni (ed.), *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, Milano, 1949, p. 113, cap. 21, n. 18; cfr. Tabacco, *L'allodialità* cit., pp. 610-611; Tabacco, *Gli orientamenti feudali* cit., p. 235.

(724) F. Gabotto, U. Fisso (ed.), *Le carte dell'Archivio capitolare di Casale Monferrato fino al 1313*, I, Pinerolo, 1907, n. 95, 1224 aprile 22, pp. 191, 194, 203, 214, 216, documento segnalato e utilizzato da Tabacco, *L'allodialità* cit., p. 610.

(725) Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua* cit., primi sei *tituli*, attribuiti al secolo XI (Giordanengo, *Le droit féodal* cit., p. 125), e il trattato di Ugo da Gamboldò, per il cui periodo di attività, attestato per gli anni 1099-1112, si veda sopra, nota 717.

(726) Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 50-113.

(727) Castagnetti, *Le città* cit., p. 51.

(728) Manaresi, *I placiti* cit., III/1, ((n. 448)), 1078 maggio 4, Verona; n. 449; n. 1078 maggio 12, Vicenza; n. 450; 1085 marzo 3, Padova; III/2, n. 465; 1085 marzo 25, Padova; n. 466; n. 468, 1089 ottobre 13, Treviso. Cfr. Castagnetti, *Le città* cit., pp. 57-60.

(729) App., n. 20, 1123 settembre 22, fuori Verona. Il documento, reperito, più di due decenni or sono, nel corso di un spoglio sistematico delle pergamene di ACV, è stato utilizzato dapprima nei due contributi sulle famiglie comitali della Marca (Castagnetti, *I conti* cit., pp. 37-40, e Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 67), poi ripreso in A. Castagnetti, *La Marca Veronese-Trevigiana*, Torino, 1986, pp. 43-44, e in Castagnetti, *Le città* cit., pp. 23-24, 94-95; di recente, in Castagnetti, *Feudalità e società comunale*, cit. sotto, nota 801, t. c. note 120 ss., e in A. Castagnetti, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, di prossima pubblicazione negli Atti della XLVII Settimana su *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 8-12 aprile 1999, t. c. note 319-321.

(730) Sulla residenza degli imperatori e dei funzionari pubblici presso il monastero di S. Zeno fuori le mura di Verona nei secoli XI e XII si vedano le osservazioni di Brühl, *Fodrum, Gistum* cit., I, p. 489, e di H. Keller, *Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 49 (1969), pp. 59-60.

(731) C. Fräss-Ehrfeld, *Geschichte Kärntens*. I. *Das Mittelalter*, Klagenfurt, 1984, p. 186.

(732) Per l'inquadramento storico cfr. Castagnetti, *Le città* cit., pp. 94-95.

nese Alberto, poi marchese, del quale a lungo abbiamo trattato, sono identificabili Ugo di Padova, attivo nella prima metà del secolo (733), e Rambaldo di Treviso (734).

### 7.1.2. I giudici

La seduta giudiziaria, presieduta dal duca in Verona, rappresenta l'ultimo atto significativo, a noi noto, di una unità politico-amministrativa, che, pur nello sviluppo delle autonomie signorili e, soprattutto, delle autonomie cittadine dal secolo XI in poi, sopravviveva ancora e trovava espressione nella 'cornice' territoriale della Marca Veronese. Essa preannuncia, nel contempo, la futura nuova situazione politica, attuata soprattutto sulla spinta delle autonomie cittadine.

I giudici presenti, ai quali spetta di emettere il parere giuridico, che il duca sanziona con la sua autorità, sono quasi tutti giudici che hanno assistito negli anni precedenti l'imperatore Enrico V: Teuzo, il primo e più noto, veronese, attivo dal 1091, ricorre in cinque placiti imperiali del 1116 (735); Adamo pure assiste a placiti imperiali [185] (736); Alberto è l'estensore della sentenza emessa da Guarnerio, messo imperiale, a Monselice nel 1100 (737); Azzo da Ferrara, attivo dal 1113, compare nei placiti imperiali del 1116 e del 1118 (738). Essi rappresentano il nerbo di un gruppo di giudici che operano di preferenza nella Marca Veronese in forma relativamente stabile (739).

I giudici sono seguiti da un nutrito gruppo di causidici, esperti del diritto che in questa occasione pubblica, come in altre, non sono connotati della qualifica di giudice, riservata solo ai primi, già attivi nell'amministrazione della giustizia al seguito di imperatore e duca. Poiché, come subito dimostriamo, la maggiore parte di loro è di estrazione locale, è probabile che lo fossero anche i pochi rimanenti non identificati, un aspetto questo rilevante per l'evoluzione della società cittadina e il processo di formazione delle autonomie comunali (740).

Benenato è attestato come giudice negli anni 1125 (741) e 1138-1139 (742); Anto nell'anno 1138 (743); Lamberto giudice dal 1139 (744); Markeso causidico nell'anno 1127 (745). I due Milone trovano corrispondenza in omonimi personaggi veronesi attestati quali *iurisperitus* dall'anno 1139 (746) e giudice dall'anno 1146 (747); [186] molteplici le corrispondenze, coinvolgenti certamente più persone, con Enrico, Giovanni e Wido (748).

### 7.1.3. Gli esponenti della società feudale: i vassalli maggiori o 'capitanei'

Primo fra i *capitanei* è Tebaldo Musio (749), il primo dei due omonimi, sul quale ci siamo soffermati.

---

(733) Castagnetti, *I conti* cit., pp. 50-51.

(734) A. Castagnetti, *Le famiglie comitali della Marca Veronese (secoli X-XIII)*, in *Formazione e strutture* cit., p. 95.

(735) Spagnesi, *Wernerius* cit., p. 32.

(736) *Ibidem*, p. 45. I giudici Adamo e Alberto, menzionato alla nota seguente, sono presenti all'atto dell'anno 1120 concernente la controversia tra il capitolo e il conte Alberto di San Bonifacio: app., n. 6; cfr. sopra, t. c. note 425 ss.

(737) *Ibidem*, p. 162.

(738) *Ibidem*, p. 40; Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 60.

(739) Spagnesi, *Wernerius* cit., p. 45.

(740) Cfr. sopra, nota 224.

(741) Ficker, *Forschungen* cit., IV, n. 99, 1125 dicembre 10.

(742) *ACV Carte*, n. 79, 1138 gennaio 21; n. 81, 1138 marzo 8; n. 92, 1139 gennaio 21.

(743) App., n. 15, 1138 febbraio 6.

(744) App., n. 22, 1139 settembre 16.

(745) ASV, *Clero intrinseco*, Istrumenti antichi, reg. I, c.153, doc. 1127 giugno 4.

(746) Fainelli, *Consoli podestà* cit., p. 229.

(747) *Ibidem*, p. 233.

(748) Fainelli, *Consoli podestà* cit., pp. 224 ss., per un riscontro sommario.

(749) Cfr. sopra, t. c. nota 289.

Fra gli altri *capitanei*, dei quali possiamo leggere il nome, seguono Arderico e Penzo *de Monticello*, l'odierna Monticello (750). I da Monticello detenevano l'avvocazia della chiesa vescovile, come apprendiamo da un atto di poco posteriore. Nell'anno 1131, il vescovo Enrico, stando in Cologna (751), ora Cologna Veneta, accetta la restituzione dei diritti, probabilmente di natura beneficiaria, che l'avvocato dell'episcopio, Arderico da Monticello, ed altre due persone avevano su due chiese locali; subito, per intervento ed esortazione dei suoi *fideles*, cioè vassalli, fra i quali è nominato Ottone da Sarego, consacra le chiese, liberandole, da ogni condizione servile, ovvero da legami di soggezione verso laici e inserendole pienamente nella *libertas ecclesiae* (752). Arderico assiste anche al testamento del conte e marchese Alberto di San Bonifacio (753).

[187] Un documento dell'inizio del Duecento mostra che la famiglia deteneva il castello omonimo in feudo dai marchesi d'Este (754).

Nel placito ducale dell'anno 1123 ai due da Monticello segue il *capitaneus* Ottone *de Seratico*, della famiglia signorile omonima, che prende il nome dal castello di Sarego, a sud-ovest di Vicenza, non distante da quello di Monticello. Un da Sarego è alla metà del secolo XI fra i vassalli del vescovo veronese (755). Un Ottone, che può essere identificato con il nostro o con lui, in ogni caso, è certamente ricollegabile, appare, verso la fine del secolo, in contatto con i marchesi estensi: un Ottone *de Seratico* si trova in Borgo San Donnino (756), quando il re Corrado concesse al marchese Folco di essere esentato dalla corresponsione del banno regio, nell'eventualità di trasgressione delle leggi (757). Si tratta di una presenza significativa, non solo in se stessa, ma soprattutto per il fatto che da alcuni anni il re Corrado si era ribellato al padre Enrico IV (758): il re ebbe l'appoggio di Alberto Azzo II e dei figli Ugo e Folco; ma poco dopo, prima Ugo, [188] poi il padre tornarono nel campo imperiale, mentre Folco rimase fedele al partito filoromano (759). La presenza, quindi, di Ottone da Sarego va inquadrata non solo nella scelta politica generale di adesione al partito riformatore e filoromano, ma anche in una prospettiva 'regionale' di adesione alle scelte politiche del marchese Folco.

Possiamo avanzare l'ipotesi che anche i da Sarego potessero avere ricevuto il loro castello dai marchesi estensi, come i da Monticello, il cui castello poco distava da quello di Sarego: se così fosse, da questo rapporto deriverebbe la loro qualifica di *capitanei*. In ogni caso la famiglia capitaneale era ampiamente interessata al territorio veronese, oltre che per antichi vincoli vassallatici con la chiesa vescovile e permanenti rapporti con quella capitolare e per la dislocazione

---

(750) Castagnetti, *Vicenza cit.*, p. 48, nota 183. Un Liuto *de Montesello*, probabilmente della stessa famiglia, assiste nell'anno 1089 ad un placito in Treviso del duca Liutaldo, concernente una controversia per beni della chiesa vescovile di Padova nella pieve vicentina di Breganze: Manaresi, *I placiti cit.*, III/2, n. 468, 1089 ottobre 13, Treviso.

(751) G. Cardo, *Storia di Cologna Veneta*, Venezia, 1896, pp. 424-425, n. 9, 1131 marzo 26; Torelli, *Regesto mantovano cit.*, n. 213; Gualdo, *Raccolta cit.*, n. 68.

(752) Castagnetti, *Vicenza cit.*, p. 46; G. Cracco, *Religione, chiesa, pietà*, in Cracco, *Storia di Vicenza cit.*, II, p. 390.

(753) Doc. dell'anno 1135, citato sopra, nota 183.

(754) Doc. dell'anno 1207, citato in Castagnetti, *Vicenza cit.*, p. 48, nota 183.

(755) Cavallari, *Cadalo cit.*, n. 23, 1046 aprile 23, p. 136: si tratta di una permuta di beni tra Vualterio, vescovo di Verona, e Cadalo, vescovo di Parma, già visdomino della chiesa veronese; i beni ceduti dal secondo si trovano nelle valli di Illasi e di Tramigna, per i quali vengono inviati due *missi* e *vassi* del vescovo veronese, *Lancio de Coloniola* e *Milo de Saratico*. Interessi dei da Sarego nella valle, anche in Colognola, sono attestati in documentazione del secolo XII: fra loro è attestato anche un Ottone, che possiede in Colognola (Marino, *Il monastero cit.*, n. 54, 1144 aprile 6, Verona). Nella documentazione del capitolo appare un Ottone: app., n. 21, 1139 gennaio 11, e n. 23, 1140 gennaio 11.

(756) Manaresi, *I placiti cit.*, III/2, n. 1097 agosto 20.

(757) Per una concessione analoga, anteriore di quasi un secolo, si veda Tabacco, *La storia cit.*, p. 125.

(758) La ribellione del re Corrado si manifesta nell'anno 1093, con il passaggio al partito filoromano e canossiano e con l'alleanza con alcune città lombarde: Violante, *L'età cit.*, p. 231; Capitani, *Storia cit.*, pp. 339-340; Struve, *Matilde cit.*, pp. 449-452.

(759) Castagnetti, *I conti cit.*, p. 85.

dei possessi (760), anche per i rapporti parentali con la famiglia capitaneale dei Turrissendi (761).

Ottone da Sarego assiste nell'anno 1116 ad un placito in Padova dell'imperatore Enrico V, elencato per ultimo fra un gruppo di *virii nobiles*, che si apre con Enrico duca di Carinzia e Alberto conte di Verona (762). Nell'anno 1131, infine, è presente alla restituzione effettuata da Arderico da Monticello al vescovo vicentino Enrico (763).

Un anno dopo, i suoi figli, Uberto ed Ottone, con i parenti Aripando e Alberto, figli del defunto Liuterio, sottopongono la chiesa di Sarego – probabilmente l'antica chiesa privata della famiglia, situata entro o presso il castello signorile, ove l'atto viene redatto – al capitolo dei canonici di Vicenza (764).

[189] Ultimo dei nomi leggibili è quello del *capitaneus* Tiso Brenta, probabilmente un da Camposampiero, famiglia signorile gravitante fra i territori di Treviso e di Padova, i cui primi membri, non ancora designati come da Camposampiero, appaiono nel penultimo decennio del secolo precedente nell'atto di effettuare, assieme a membri della famiglia poi denominata da Romano, una donazione cospicua al monastero dei Ss. Pietro ed Eufemia di Villanova, situato non lontano da Onara, castello appunto dei futuri da Romano, mostrando di essere schierati con il partito riformatore della Chiesa romana, alla quale il monastero è previsto venga assoggettato direttamente (765).

I nomi di altri *capitanei*, forse un paio, non leggibili per la corruzione del testo seguente, potevano comprendere, con verosimiglianza, nomi di altri *capitanei* trevigiani o padovani, dal momento che era presente, con i conti veronese e trevigiano, anche quello di Padova. Ma per questo territorio la documentazione, non solo in questo caso, mentre mostra precoci presenze signorili, è indubbiamente avara di attestazioni sulla presenza di *capitanei*, anche se è possibile porre in questo rango almeno la famiglia dei da Baone, il cui capostipite, Ugo, si trova elencato per primo fra i *vavasores*, che sappiamo essere stati di rango capitaneale, che in Bergamo assistono nell'anno 1088 ad un placito di re Corrado, figlio di Enrico IV (766):[190] pur se non è segnalato il loro signore rispettivo, per il nostro si sarà trattato, con tutta probabilità, del marchese estense, dal quale aveva avuto l'investitura del castello di Baone, che il marchese a sua volta aveva ricevuto dalla chiesa vescovile (767).

---

(760) Il manso, oggetto della transazione 'feudale' dell'anno 1125, sulla quale ci siamo soffermati, appartenente ad Ottone da Sarego, era situato a Moruri, località che appare tra quelle soggette ai marchesi estensi nel privilegio dell'anno 1077: *DD Heinrich IV*, n. 289.

(761) Cfr. sopra, t. c. nota 272.

(762) *CDP*, II, n. 79, 1116 marzo 18, riedito in Spagnesi, *Wernerius* cit., n. 3.

(763) Doc. dell'anno 1131, citato sopra, nota 751.

(764) Gualdo, *Raccolta* cit., n. 71, 1132 agosto 8. Cfr. Cracco, *Religione, chiesa* cit., p. 391.

(765) G. B. Verci, *Storia degli Ecelini*, voll. 3, Bassano, 1779, III, *Codice diplomatico eceliniano*, n. 7, 1085 aprile 29 = Gloria, *Codice diplomatico* cit., I, n. 285, estratto; cfr. Kehr, *Italia pontificia* cit., VII/1, pp. 118-119. Per la situazione politica, nella quale si inserisce l'atto citato, si veda Castagnetti, *I conti* cit., p. 51, e A. Castagnetti, *I da Romano e la loro ascesa politica (1074-1207)*, in *Nuovi studi ezze-liniani*, a cura di G. Cracco, voll. 2, Roma, 1992, I, pp. 15-39. Un cenno su Tiso Brenta, attivo nell'anno 1124, si legge in Castagnetti, *I conti* cit., p. 39.

(766) Manaresi, *I placiti* cit., III/2, n. 467, 1088 gennaio, Bergamo. Sul rango capitaneale dei *valvasores* presenti al placito si veda Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 27.

(767) Castagnetti, *I conti* cit., p. 85. Un riferimento, significativo, pur nella sua genericità, ai *capitanei* si rinviene in un atto rilevante dell'anno 1129 (*CDP*, II, n. 192, 1129 settembre 3, Piove di Sacco), con il quale gli abitanti della Saccisica effettuano una donazione alla chiesa vescovile padovana, con la clausola che il vescovo non possa cedere i beni a conti e *capitanei*: fra i secondi erano probabilmente inclusi i da Baone, ma l'eventuale qualifica capitaneale non è attestata nella documentazione padovana finora esaminata (cfr. Castagnetti, *Regno, signoria* cit., pp. 382-383). Solamente nella seconda metà del secolo XII iniziano ad essere attestati *capitanei* nella documentazione padovana: ricordiamo le famiglie dei da Vigonza (cenni in Castagnetti, *I conti* cit., p. 117); da Tergola e da Limena (cenni in S. Bortolami, *Pieve e 'territorium civitatis' nel medioevo. Ricerche sul campione padovano*, in P. Sambin [a cura di], *Pievi e parrocchie nel Veneto dal X al XV secolo*, Venezia, 1987, p. 63).

#### 7.1.4. Gli esponenti della società cittadina: verso il Comune

Dopo giudici, conti e *capitanei*, sono elencati tra gli astanti alcuni maggiorenti locali: fra loro ricordiamo Godo avvocato, che va identificato con uno dei membri più influenti della famiglia veronese degli Avvocati, che tanta parte ha avuto nelle vicende del primo comune (768); Amizo de Gela, avvocato del capitolo (769), che poi [191] interviene nell'atto, affiancando l'arciprete nelle richieste; tre Crescenzi, uno dei quali sarà console cittadino nell'anno 1136 (770), quando apparirà per la prima volta la magistratura consolare negli atti finali della controversia per Ronco (771), già mercanti, acquirenti del castello e della giurisdizione signorile di Albaredo d'Adige, avvocati del monastero di S. Zeno dal secondo decennio del secolo XII (772).

#### 7.2. Curie dei pari, cittadinanza e magistrature comunali

Nel processo di evoluzione dei rapporti tra signoria feudale del capitolo e vassalli un ruolo decisivo svolge anche il comune cittadino, fin dalla sua prima formazione. Oltre agli ostacoli che la signoria incontra nell'esercizio della giurisdizione nel contado, nei confronti di comunità rurali e di singole persone, vassalli locali, altri e più gravi ostacoli essa incontra da parte dei *militēs*, da quelli appartenenti ad antiche famiglie, di tradizione comitale e feudale, a quelli di tradizione originaria cittadina, come abbiamo avuto modo di illustrare sommariamente: costoro agivano contando sull'impunità, per il fatto che, quasi tutti, a vario titolo, partecipavano all'attività pubblica cittadina e finanche politica, rivestendo magistrature civiche: basta ricordare alcuni membri dei rami cadetti della famiglia comitale, i vassalli maggiori, detentori di giurisdizioni signorili, o anche minori, come il *civis* Eliazario (773).

Questi vassalli, già sottrattisi in larga parte agli obblighi positivi del vassallaggio, ebbero ora a loro disposizione un'altra via per limitare o negare anche la giurisdizione della curia dei vassalli, nel caso si fossero dovuti trovare in pericolo di perdere il feudo, il che poteva [192] avvenire per gravi azioni compiute in danno del signore o perché venisse loro contestata la validità stessa della durata dell'investitura, come accadde, appunto, ai figli di Amizone Tusco: dal quarto decennio del secolo XII ebbero la possibilità di ricorrere all'arbitrato dei consoli del comune cittadino,

A Verona (774) le prime comparse dei consoli, oltre che avvenire in relazione a problemi suscitati dal controllo di castelli del contado, a difesa degli interessi della famiglia comitale contro un monastero veneziano per il castello di Ronco all'Adige (775) o del principale monastero veronese, quello di S. Zeno, contro le pretese del comune e della chiesa ferraresi sul castel-

---

(768) Castagnetti, *La famiglia veronese* cit., pp. 286-291. Il Godo presente al placito ducale va identificato con il secondo Godo, attivo politicamente nel quinto decennio del secolo: Castagnetti, *La famiglia veronese* cit., pp. 284-286. Questo Godo avvocato appare anche in altra documentazione, nell'atto di locare in perpetuo ad un abitante di Montorio un appezzamento con l'obbligo di provvedere all'impianto di un vigneto: *ACV Carte*, n. 102, 1140 aprile 8, Verona. Per l'attività di trasformazione delle colture nelle zone prossime alla città e per l'impianto di colture viticole nelle colline, nell'ambito delle quali l'iniziativa di Godo è la prima documentata fra i laici, si veda Castagnetti, *Aziende agrarie* cit., p. 52.

(769) Cfr. sopra, t. c. nota 428 e *passim*.

(770) Castagnetti, *Le città* cit., p. 109.

(771) Biancolini, *Dei vescovi* cit., n. 11 e 12, 1136 giugno 28; n. 13, 1136 giugno 30; il terzo documento è stato riedito in Castagnetti, *Le città* cit., app. II, n. 2.

(772) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 22-23.

(773) Cfr. sopra, par. 2.2.3: "Violenze ed usurpazioni".

(774) Citiamo, per conferma e confronto, la situazione padovana, ove la prima apparizione dei *consules civitatis*, in numero di ben diciassette, avviene in relazione ad una annosa controversia per feudi tra i canonici e Ugezzone da Baone: *CDP*, II, n. 339, 1138 maggio 13, Padova; cfr. Castagnetti, *Le città* cit., pp. 112-113, e app. II, n. 3.

(775) Documenti citati sopra, nota 771.

lo di Ostiglia (776) – in entrambi i casi, com'è evidente, si difendevano gli interessi della cittadinanza veronese, soprattutto per mantenere il controllo delle principali vie fluviali, Adige e Po –, avvengono anche per dirimere controversie fra i canonici e alcuni detentori di loro beni a titolo non specificato (777), come avvengono per risolvere la grossa controversia per Cerea (778).

La cittadinanza, però, non si era interessata alle questioni feudali [193] più gravi e complesse solo dal momento della costituzione del comune, quando essa poteva, di fatto, imporre il proprio arbitrato, perché era ormai organizzata politicamente e dotata di magistrature stabili. Proprio la documentazione relativa al feudo di Amizone Tusco e dei suoi figli ci svela che l'intervento della cittadinanza si attuava anche nel periodo precedente la costituzione del comune mediante un controllo 'collettivo' degli atti di maggiore rilevanza, che coinvolgessero gli interessi generali della cittadinanza o per assicurare la 'pace', sancendo la composizione anche di conflitti 'feudali', come quello relativo alla controversia tra una importante chiesa cittadina e un suo vassallo, poi oggetto di un placito ducale, una ratifica, dunque, che poneva l'azione della cittadinanza nel solco di una elevata tradizione pubblica di esercizio della giustizia e che non poteva non 'legittimare' la cittadinanza stessa su un piano politico. Il *populus* continuerà ad esercitare direttamente un controllo politico, in questioni generali e particolari, nel primo periodo comunale, fino a che gli atti dei magistrati saranno sottoposti all'approvazione della *concio* o del *parlamentum* cittadini (779), prima che si compia l'evoluzione istituzionale verso apparati rappresentativi stabili.

Nell'ultimo documento esaminato del 'dossier' processuale concernente il feudo di [194] Amizone Tusco, i due vassalli, che portano la loro testimonianza nella curia dei pari, Tebaldo Musio *capitaneus* e Rafaldo di Ottone Grasso, precisano che l'atto di refutazione del feudo era stato compiuto da Amizone Tusco «in parlamento populi huius civitatis». L'atto avvenne sicuramente prima dell'anno 1123, poiché al placito ducale l'arciprete presentò anche il 'reclamo' circa il feudo in questione, che in quel momento era ancora tenuto dai figli di Amizone Tusco (780). La cittadinanza, dunque, riunita in *parlamentum*, si era fatta garante dell'atto e del rispetto dell'atto stesso, intervenendo di fatto in una controversia feudale, sollecitata dai contendenti o di propria iniziativa, nonostante che il contenuto dell'atto in sé non suscitasse alcuna preoccupazione di ordine politico generale, come certamente era, invece, avvenuto per questioni di ben altra rilevanza politica, che potevano minare perfino la sicurezza territoriale.

In questa prospettiva l'intervento, dunque, dei consoli nelle questioni feudali, dapprima nella funzione giuridica di arbitri, più avanti di giudici a pieno diritto (781), non costituisce una novità, poiché riprende una pratica già posta in atto dalla cittadinanza, che, dal canto suo, aveva mostrato, almeno dal primo decennio del secolo XII, di agire in modo politico autonomo, giungendo a stringere un trattato commerciale e di alleanza politico-militare con Venezia (782), proprio dopo la riconciliazione del conte Alberto con la contessa Matilde e il pontefice (783).

Non si tratta, in ogni caso, di una pratica locale, dal momento che già un passo 'arcaico' delle *Consuetudines feudorum* assegnava una funzione giudiziaria in materia di controversie feudali al *comes* e al *populus*, riuniti insieme in assemblea, prescrivendosi che il vassallo, che

---

(776) Castagnetti, *Società e politica* cit., app. II, n. 8, 1151 maggio 31 (riproposto in Castagnetti, *Le città* cit., app. II, n. 5); cfr. Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 66-76.

(777) *ACV Carte*, n. 100, 1140 febbraio 10, Verona (si tolga il riferimento nel regesto ad Ardizzone Tusco, non nominato nel documento): promulga la sentenza il console Odelrico Sacheto, a nome degli altri *consules civitatis*, dichiarando, in merito ad una controversia su beni di certo Totone Balbo, beni dei quali non è detto il titolo del possesso, che la sentenza emanata era conforme ad una *consuetudo longissima et antiquissima*, stabilita da re, duchi, marchesi e altri principi, nonché alla legge longobarda.

(778) *ACV Carte*, n. 130, 1147 maggio 18, Verona, e n. 131, 1147 maggio 19, Verona; cfr. sopra, t. c. nota 579.

(779) Si noti che ancora negli anni 1178 e 1179, in un atto concernente interessi economici della collettività e in un altro riguardante l'attività di giurisdizione signorile della chiesa vescovile, del capitolo e del monastero di S. Zeno sulle comunità rurali soggette, le deliberazioni relative vennero assunte nella *concio* cittadina: Castagnetti, *Le città* cit., pp. 184-189.

(780) App., n. 22, 1139 settembre 16; cfr. sopra, par. 6.2.

(781) Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 133, in nota.

(782) Castagnetti, *Le città* cit., pp. 82-85.

(783) Cfr. sopra, t. c. nota 516.

non avesse risolto la controversia con il suo *senior*, dovesse essere costretto «a comite vel a populo» a giurare di non avere detto il falso, prima che la controversia fosse portata al cospetto del tribunale regio (784).

### [195] 7.3. Il controllo politico del comune cittadino (1136-1152)

Il primo periodo – anni 1136-1151 – di vita politica del comune cittadino fu decisivo, oltre che per l'evoluzione istituzionale interna, dal consolato al primo esperimento del rettore unico (785), anche per l'avvio del processo che estende la giurisdizione sul contado. Per quest'ultimo aspetto costituisce un momento essenziale l'affermazione da parte del comune di Verona del controllo politico sui detentori, ecclesiastici e laici, di signorie rurali, che infirma il collegamento diretto delle signorie, non solo di quelle ecclesiastiche, con l'Impero, che si configurava ormai come rapporto feudale (786).

Le controversie fra il capitolo e i conti per Cerea mostrano in modi ancor più efficaci l'intervento del comune, come mostrano la vigilanza che questo esercitava di fatto sugli interessi della famiglia comitale, a difesa dei diritti generali della cittadinanza verso minacce esterne, come nelle vicende di Ronco all'Adige, nella cui documentazione appaiono per la prima volta i consoli cittadini, che assistono agli atti risolutivi con i quali viene assicurato il controllo del castello alla famiglia comitale contro le pretese di un monastero veneziano (787), proteggendo di fatto, con la famiglia, gli interessi della cittadinanza tutta, poiché il castello di Ronco si trovava sull'Adige, via essenziale di comunicazione e di commercio.

I consoli cittadini erano intervenuti in un'altra controversia che [196] coinvolgeva la famiglia comitale, questa volta mossa da una comunità rurale, quella di Bionde, emettendo altra sentenza sfavorevole ai conti (788). La vicenda testimonia, come abbiamo osservato, anche la rapidità con cui le comunità rurali si orientarono verso il comune cittadino per ottenere soddisfazione ai loro diritti, in assenza o impossibilità di intervento dei loro *domini* legittimi, i canonici della cattedrale.

Non si deduca meccanicamente da quanto esposto una condotta politica manifestamente avversa dei ceti e delle famiglie dominanti del primo comune nei confronti della famiglia comitale.

*Capitanei*, rivestenti magistrature comunali, quali consolato e rettorato, con cittadini, parimenti consoli, poterono rivestire la funzione di tutori del conte minorente Bonifacio, figlio di Malregolato: essi furono Alberto Tenca, il rappresentante di maggior prestigio della famiglia capitaneale degli Erzoni (789), ed Eliazario, attestato fra i primi consoli dell'anno 1136 (790). I due tutori, oltre che difendere in giudizio gli interessi della famiglia comitale nella controversia per Cerea (791), poco tempo dopo, nell'anno 1152, agirono questa volta per una funzione pubblica, poiché l'atto concerneva la ricognizione, compiuta di fronte al vescovo e ai due tutori del conte, di un testamento, risalente a quindici anni prima (792), tipica funzione tradizionale, questa, del conte: il trapasso di funzioni dal conte al comune e alla cittadinanza è bene rappresenta-

(784) Lehmann, *Das longobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua*, tit. VII, cap. 3, pp. 110-111; cfr. Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 133, nota 8.

(785) Castagnetti, *Le città* cit., pp. 133-138.

(786) Si veda l'esempio anticipatore costituito dall'investitura feudale dell'anno 1125 effettuata dall'arciprete del capitolo a Tebaldo Muso: app., n. 18; cfr. sopra, par. 6.4.

(787) Per la controversia del castello di Ronco, conteso alla famiglia comitale dal monastero veneziano di S. Zaccaria e risoltasi nell'anno 1136 in un compromesso, alla presenza dei consoli veronesi – si tratta dei primi documenti nei quali appaiono i *consules civitatis* (documenti citati sopra, nota 771) –, si veda Castagnetti, *Le città* cit., pp. 103-107.

(788) Cfr. sopra, t. c. note 626-627.

(789) Castagnetti, *Le città* cit., p. 135 e *passim*.

(790) *Ibidem*, p. 137-138.

(791) Cfr. sopra, t. c. note 202, 351, 576.

(792) Il documento è edito da V. Cavallari, *Ricerche sul conte cittadino e sulle origini delle autonomie*, Verona, 1971, pp. 225-227, doc. 1152 giugno 23; ma la lettura della qualificazione di *consul* riferita ad Eliazario va corretta in quella di *civis*: Castagnetti, *'Ut nullus'* cit., p. 96, nota 81.

to dal tutore Alberto Tenca, che, a significare la correlazione e la supplenza insieme esercitata dai magistrati comunali nei confronti delle prerogative tradizionali del [197] conte, si dichiara per l'occasione anche *rector Veronensium*, mentre il secondo tutore si dichiara *civis*, in rappresentanza, dunque, del *populus* cittadino.

Il comune e le sue magistrature, in modi molteplici e diversi, stanno subentrando nelle funzioni pubbliche residue esercitate dal conte, ma questo è solo un aspetto del processo per cui il comune sta estendendo il controllo politico su tutte le forze detentrici di poteri signorili nel comitato (793), assoggettando al suo controllo, con le signorie laiche, come quelle dei conti, le signorie degli enti ecclesiastici, costituiti, per Verona, stante l'assenza di grandi monasteri rurali, dalla chiesa vescovile, dal monastero di S. Zeno e dal capitolo dei canonici. Di questo ultimo le vicende di Cerea mostrano i primi segni di crisi della sua 'parabola politica'.

Il fatto è che la cittadinanza, ancor prima di organizzarsi in comune, si era posta e perseguiva obiettivi complessi, fra i quali rientrava il controllo politico e militare, anzitutto, del territorio costituente l'antico comitato, a sua volta premessa indispensabile per l'azione di difesa degli interessi commerciali, per i quali era essenziale il controllo delle vie fluviali. Gli obiettivi furono perseguiti, prima e dopo la costituzione del comune, con una sostanziale unità di azione di tutti i gruppi costituenti i ceti dominanti.

I magistrati del primo comune, per quanto possano coincidere con i membri delle curie feudali dei maggiori enti ecclesiastici – non solo, dunque, delle chiese vescovili –, sono *consules civitatis Verone*, come recitano i documenti di Cerea dell'anno 1147 (794), non del comune, poiché tale termine, indicante l'organismo politico che si viene via via costituendo in modo sempre più articolato e complesso, appare nella documentazione veronese più tardi e non in modo continuativo (795), permanendo a lungo il legame diretto fra consoli, e poi [198] podestà, e tutta la cittadinanza, la quale continua all'occasione ad essere coinvolta, non solo formalmente, nelle decisioni dei suoi magistrati, da quelle di grande rilevanza a quelle minori, un esempio delle quali è costituito dalla refutazione ai canonici di un feudo «in parlamento populi huius civitatis» (796).

Essi svolgono per la loro stessa funzione compiti ben diversi da quelli svolti eventualmente nelle curie feudali, poiché rappresentano, fin dal primo momento della loro comparsa, proprio in quanto magistrati della città, gli interessi generali delle cittadinanze, interessi che sono certamente diversi, spesso assai più ampi, a volte perfino in conflitto, rispetto a quelli delle signorie, laiche ed ecclesiastiche, chiesa vescovile compresa, il che ben si coglie nei momenti e negli episodi in cui i consoli intervengono, per risolvere le controversie fra signori, laici ed ecclesiastici, o fra i signori e le comunità soggette; ma anche per proteggere gli interessi dei signori, quando la lesione di questi interessi ad opera di altri signori o, ancor più, di altre città venisse a costituire una minaccia per gli interessi collettivi della cittadinanza.

Proprio questi interessi debbono essere posti in luce, tanto più che non sono generalmente dichiarati in atti pubblici, come non appaiono evidenti gli interessi e le azioni di ceti mercantili e produttivi, poco e per nulla documentati; in alcuni casi e in alcuni comuni, però, questi ceti appaiono agire in quanto tali. La considerazione, ad esempio, del trattato dell'anno 1107, stipulato fra Verona e Venezia (797), un trattato commerciale con forti implicazioni politiche e militari (798), e della folta rappresentanza di Veronesi, recatasi a tal fine nella città lagunare, rappresentanza dalla quale mancano conti e *capitanei*, ma sono elencati fra i primi due Crescenzi (799), mostra che gli interessi vitali della cittadinanza possono essere espressi e realizzati anche senza la presenza e l'azione dei ceti feudali, per cui è [199] opportuno correggere la rappresentazione della società cittadina coeva, quale appare dalla documentazione tradizionale, da noi utilizzata.

Anche se i rapporti feudali continuano ad agire all'interno della società veronese, utilizzati ora per assicurarsi nuove forme di predominio, aggregando gruppi di vassalli al seguito delle

(793) Si veda, per tutto il processo accennato nel testo, *ibidem*, pp. 3-9.

(794) *ACV Carte*, n. 130, 1147 maggio 18, Verona.

(795) Castagnetti, *Le città cit.*, p. 102.

(796) Cfr. sopra, t. c. nota 780.

(797) Doc. dell'anno 1107, citato sopra, nota 166.

(798) Castagnetti, *Le città cit.*, pp. 82-84.

(799) Castagnetti, *Ceti e famiglie cit.*, pp. 22-23.



famiglie maggiori, gruppi di pressione, fazioni o *partes*, per l'affermazione nella società, con la crescita di prestigio e potenza, e negli organi di governo cittadino (800), al fine di comprendere le finalità dell'azione politica non è sufficiente individuare una collocazione di ceto, dal momento che non sussiste un nesso immediato tra appartenenza ad un ceto e correlativa azione politica. Anche se un nesso siffatto fosse accertabile per l'età precomunale, la partecipazione attiva e, soprattutto, 'direttiva' all'attività politica del comune cittadino implica un'azione necessariamente più complessa, che non può prescindere dagli interessi collettivi, già espressi dalla cittadinanza, senza l'intervento dei ceti feudali tradizionali, prima ancora della costituzione del comune (801).

---

(800) Castagnetti, 'Ut nullus' cit., pp. 39-40; cfr. G. Tabacco, *Ghibellinismo e lotte di partito nella vita comunale italiana*, in *Federico II e le città italiane*, Palermo, 1995, I, pp. 335-336.

(801) R. Bordone, *La società cittadina del regno d'Italia*, Torino, 1987, *passim*; G. Rossetti, *Il comune cittadino: un tema inattuale?*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. Bordone, J. Jarnut, Bologna 1988, pp. 29-31 e *passim*; A. Castagnetti, *Feudalità e società comunale*, di prossima pubblicazione, in lingua polacca, negli atti del Convegno di Varsavia: "Il feudalesimo nell'Europa medievale e moderna" (31 maggio-1 giugno 1997), e, in lingua italiana, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di M. Del Treppo*, a cura di G. Vitolo, Napoli, 1999.

## [201] APPENDICE \*

**I. Privilegi imperiali (983 e 1014); *edictum de beneficiis* (1037)****1.**

983 giugno, Verona.

L'imperatore Ottone II conferma beni e diritti ai canonici della chiesa veronese.

Edizione: *DD Ottonis II*, n. 305.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Si dignis nostrorum fidelium petitionibus adsensum prebuerimus, devotiores eos esse in obsequio nostri famulatus minime diffidimus.

Quocirca omnium sanctae Dei ecclesiae fidelium nostrorumque presentium scilicet ac futurorum comperiat universitas, qualiter interventu nostrae dominae matris Adheleide imperatricis semper augustae sancte Mariae canonicis Veronensibus preceptum confirmationis et corroborationis, quatinus nos pro Dei amore nostraeque animae remedio de quadam corte que nominatur Quinto sita in comitatu Montesiricano, quam quidam nomine Lanzo pro remedio animae sue donavit prefatis Veronensibus canonicis, cum capella et cum omnibus eius pertinentiis, alteram autem que vocatur Titulus, ubi dicitur Uilla, cum capella sua in honore Sancte Marie constructa cum omnibus pertinentiis suis quam obtulit Angelbertus clericus qui cognominabatur Reginzo, in eodem comitatu positam, terciam vero que nuncupatur Badabones, quam tribuit Notkerius Veronensis [202] episcopus pater Veronensium clericorum, positam in Tridentino comitatu cum capella et omnibus pertinentiis et adiacentiis eius, insuper cassales duos in Veronensi comitatu iacentes in corte regia que vocatur Zirpa, quos obtulit Andreperga que Giza vocatur, cum omnibus terris vineis pratis campis cultis et incultis molendinis seu cum omnibus rebus eorum mobilibus et immobilibus que dici aliquo modo vel nominari possunt, concedere dignaremur, eo videlicet ordine ut, ubicumque a prenomatis canonicis suorumve successoribus aliquando possessum est vel in futuro possessurum erit, omnium contradictione et diminoratione violentorum exclusa, firmiter proprietario detineant iure.

Hoc etiam nostra imperiali auctoritate addimus pro redemptione et remedio anime nostri patris imperatoris Ottonis et nostrae dominae matris imperatricis Adeleide nec non et nostre et concedimus largimur donamus, quo homines cuncti permorantes atque residentes in castris ipsorum canonicorum, quorum castrorum nomina haec sunt: Cerreta, Biunda, Porcile, Pullianum, Martiana, Gratiana, Pruno, Castellione, ut fodrum quod iniuste et non legaliter dederunt, quod nefas nam erat, preceptali pagina nostre auctoritatis volumus ut deinceps non dent, nec non et ipsi qui in civitate soliti erant dare theloneum precipiendo iubemus; nec in tempore ullo aliquis eis auferat vel de hoc amplius molestare ipsos temptet. Precipientes denique iubendo sancimus ut nullus dux episcopus marchio comes vicecomes nullaque nostri regni magna vel parva persona sancte Veronensis ecclesie canonicos de omnibus prememoratis causis seu de omnibus libellariis colonis ad sese pertinentibus aliisque in prediis eorundem canonicorum ressidentibus molestare disvestire angariare vel per placita fatigare nisi tantum ante illorum presentiam audeat vel presumat. Contra quod nostrae confirmationis sive concessionis preceptum si quis aliquando insurgere temptaverit, sciat se compositurum auri purissimi libras centum, medietatem kamere nostrae et medietatem canonicis ibidem pro tempore deservientibus. Quod ut verius credatur

---

\* Nella riproduzione dei documenti editi, soprattutto di quelli editi in tempi non recenti, abbiamo adottato i criteri moderni per la grafia; abbiamo modificato la punteggiatura e siamo ricorsi all'a capo, quando l'abbiamo ritenuto opportuno per rendere più comprensibile il testo. Non abbiamo riportato l'apparato critico, stante la finalità di utilizzazione 'didattica' della presente pubblicazione, particolarmente dell'appendice documentaria. La segnalazione della posizione archivistica di un documento indica che la nostra edizione è stata condotta direttamente sulla fonte manoscritta. In assenza di tale indicazione, è stata seguita l'edizione più recente.

diligentiusque ab omnibus observetur, hanc paginam propria manu corroborantes eam inferius iussimus sigillare.

Signum domni Ottonis secundi serenissimi imperatoris (M.) et invictissimi augusti.

Adelbertus cancellarius advicem Petri episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. (SI. D.)

Data pridie iun. anno dominicae incarnationis DCCCCLXXXIII, indictione XI, regni vero domni secundi Ottonis XXVI, imperii vero eius XVI; actum Verone; feliciter amen.

[203] 2.

1014, Verona.

L'imperatore Enrico II conferma beni e diritti ai canonici della chiesa veronese.

Edizione: *DD Heinrici II*, n. 310.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Heinricus divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Si dignis nostrorum fidelium petitionibus assensum prebuerimus, devociore eos esse in obsequio nostri famulatus minime diffidimus.

Quocirca omnium sanctae Dei ecclesiae fidelium nostrorumque presentium scilicet ac futurorum comperiat universitas, qualiter interventu vel petitione domni Hiltiprandi venerabilis episcopi sanctae sedis Veronensis aecclisae, quo sanctae Mariae canonicis Veronensibus preceptum confirmationis et corroboracionis, nos pro Dei amore nostraeque animae remedio vel patris nostri matrisque de quadam corte que nominatur vulgariter State cum cunctis suis pertinentiis ac Clusa Gardensi nec non altera corte quae dicitur Badabiones posita in Tridentino comitatu et tribus villis – una nuncupatur Bergusio, altera Belveno, tertia vero Bundo – cum cunctis earum pertinentiis, tertia quoque corte quae dicitur Querenta, quas Notkerius episcopus pater Veronensium clericorum pro animae suae remedio praefatae Veronensi aecclisae optulit, insuper autem casalibus duobus in Leuniaco maiore cum cunctis pertinentiis suis et piscaria una cum silva que dicitur Cologaria, quos quoque vel quas praefatis canonicis Veronensibus Uualderada Dei ancilla concessit, quarta autem corte quae dicitur Quinto sita in comitatu Montesilicano, quam quidam nomine Lanzo predictae optulit aecclisae cum capella et cum omnibus eius pertinentiis, quinta vero quae vocatur Titulus, ubi dicitur Uilla, cum capella sua in Sanctae Mariae honore constructa cum cunctis eius pertinentiis quam optulit Anzebertus clericus qui Reginzo vocabatur, in eodem posita comitatu, insuper casalibus duobus in comitatu Veronensi iacentibus in corte regia quae vocatur Zirpa, quos optulit Andreperga quae Giza vocabatur, cum cunctis pertinentiis et adiacenciis eius, quae de omnibus prescriptis [204] locis dici aliquo modo vel nominari possunt, concedere dignemur. Nos quoque consilio eius adquiescentes huius precepti paginam pro animae nostrae remedio nostrorum parentum pro confirmacione et corroboracione eorum locorum quae prescripta sunt fieri iussimus, eo videlicet ordine ut, ubicumque a praenominatis canonicis suorumve successoribus aliquando possessum est vel in futuro possessum erit, omnium contradictione et diminoracione violentum exclusa, firmiter proprietario detineant iure.

Hoc etiam nostra imperiali auctoritate addimus pro redemptione et remedio anime nostrae nostrorumque parentum et concedimus largimur donamus, quo homines cuncti permorantes atque residentes in castris ipsorum canonicorum, quorum castrorum nomina haec sunt: Cerreta, Biunda, Porcile, Pullianum, Martiana, Gratiana, Pruno, Castellione, Arbetum, ut fodrum quod iniuste et non legaliter preterito in tempore dederunt, quod nefas nam erat, publicae parti amplius hinc deinceps non dent, sed per hanc nostrae preceptalem paginam auctoritatis volumus, quo pro animae nostrae remedio praefati canonici, qui nunc sunt et pro tempore erunt, predictum fodrum colligendo teneant et habeant, placita quoque et districta cum omni functione et reddito praenominatorum castrorum corcium et villarum similiter preceptali pagina nostrae auctoritatis possideant atque detineant. Nec non et ipsi qui in civitate soliti erant dare theloneum precipiendo iubemus ut in tempore nullo aliquis eis auferat vel de hoc amplius molestare ipsos temptet. Praecipientes denique iubendo sancimus ut nullus dux marchio archiepiscopus episcopus comes vicecomes nullaque nostri regni magna vel parva persona sanctae Veronensis aecclisae

canonicos de omnibus prememoratis causis seu de omnibus libellariis colonis ad sese pertinentibus aliisque in praediis praedictae aecclesiae ac eorundem canonicorum ressidentibus molestare disvestire angariare vel per placita fatigare sine legali iudicio audeat vel presumat. Contra quod nostrae confirmationis sive concessionis preceptum si quis aliquando insurgere temptaverit, sciat se compositurum auri purissimi libras centum, medietatem kamerae nostrae et medietatem canonicis ibidem pro tempore deservientibus. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, hanc paginam propria manu corroborantes eam inferius iussimus sigillare.

Signum domni Heinrici secundi (M.) serenissimi et invictissimi imperatoris augusti.

[205] Heinricus cancellarius vice Euerardi episcopi et archicancellarii recognovi. (SI. D.)

Data anno dominice incarnationis MXIII, indictione XII, anno domni Heinrici imperatoris augusti regnantis XII, imperii vero eius I; actum Veronae; feliciter amen.

### 3.

1037 maggio 28

Editto di Corrado II sui benefici nel Regno Italico.

Edizione: *DD Conradi II*, n. 244 (la divisione in paragrafi è nostra).

(C.) In nomine sancte et individue Trinitatis. Chuonradus gratia Dei Romanorum imperator augustus.

1. Omnibus sancte Dei ecclesie fidelibus et nostris tam presentibus quam et futuris notum esse volumus, quod nos ad reconciliandos animos seniorum et militum, ut ad invicem semper inveniantur concordēs et ut fideliter et perseveranter nobis et suis senioribus serviant devote, precipimus et firmiter statuimus, ut nullus miles episcoporum abbatum abbatissarum aut marchionum vel comitum vel omnium, qui beneficium de nostris publicis bonis aut de ecclesiarum praediis tenet nunc aut tenuerit vel hactenus iniuste perdidit, tam de nostris maioribus vasvasoribus quam et eorum militibus, sine certa et convicta culpa suum beneficium perdat, nisi secundum constitutionem antecessorum nostrorum et iudicium parium suorum.

2. Si contentio emerit inter seniores et milites, quamvis pares adiudicaverint, illum suo beneficio carere debere, et si ille dixerit hoc iniuste vel odio factum esse, ipse suum beneficium teneat, donec senior et ille quem culpatur cum paribus suis ante nostram presentiam veniant, et ibi causa iuste finiatur. Si autem pares culpatur in iudicio senioribus defecerint, ille qui culpatur suum beneficium teneat, donec ipse cum suo seniore et paribus ante nostram presentiam veniant. Senior autem aut miles qui culpatur, qui ad nos venire decreverit, sex ebdomadas antequam iter incipiat, ei cum quo litigavit innotescat. Hoc autem de maioribus vasvasoribus observetur.

[206] 3. De minoribus vero in regno aut ante seniores aut ante nostrum missum eorum causa finiatur.

4. Precipimus etiam, ut, cum aliquis miles sive de maioribus sive de minoribus de hoc seculo migraverit, filius eius beneficium habeat; si vero filium non habuerit et abiaticum ex masculino filio reliquerit, pari modo beneficium habeat, servato usu maiorum vasvasorum in dandis equis et armis suis senioribus; si forte abiaticum ex filio non reliquerit et fratrem legitimum ex parte patris habuerit, si seniore offensus habuit et sibi vult satisfacere et miles eius effici, beneficium quod patris sui fuit, habeat.

5. Insuper etiam omnibus modis prohibemus ut nullus senior de beneficio suorum militum cambium aut precariam aut libellum sine eorum consensu facere presumat. Illa vero bona, que tenent proprietario iure aut per precepta aut per rectum libellum sive per precariam, nemo iniuste eos divestire audeat.

6. Fodrum de castellis, quod nostri antecessores habuerunt, habere volumus; illud vero, quod non habuerunt, nullo modo exigimus.

7. Si quis hanc iussionem infregerit, auri libras centum componat, medietatem kamere nostre et medietatem illi, cui dampnum illatum est.

Signum domni Chuonradi serenissimi Romanorum imperatoris augusti. (M. IMP.)

Kadolohus cancellarius vice Hermanni archicancellarii recognovit.

Datum v. kal. iunii indictione V, anno dominice incarnationis millesimo XXXVIII, anno autem domini Chuonradi regis XIII, inperii XI; actum in obsidione Mediolani; feliciter amen.

## II. Capitolo, comunità, castello, conti e vassalli a Cerea (923-1147)

### 4.

anno 923, Verona.

Eriprando, arcidiacono della chiesa veronese, concede ai *liberi homines* abitanti nel castello di Cerea di abitarvi e custodirlo, con l'obbligo di pagare ogni anno quattro soldi d'argento ed ospitare il *missus domini* ogni volta che fosse venuto nel castello.

[207] ACV, *Carte Muselli*, sub anno 922, copia del sec. XVIII (il testo è molto scorretto). Edizione: *CDV*, II, n. 187.

In Christi nomine. Eriprandus archidiaconus sancte Veronensis ecclesie, Alteverto et Andrea germanus, Petrus, Giselbertus presbyter, Gotefredo Boniperto dicitur, et Teudiperto clerico, Romano filio quondam Verecundo, Amelberto, Gauso, Traso, Sebru, Teudeberto, Ildeberto, Grauso, Berengario, Auspertocio, Leudiberto, Teudiberto, Sabadino, Christoforo, Teudemario, Gariberto, Ildeberto, Albutio, Lupo, Giso, Teudiberto, Gisemperto, Zeno, Odelperto, Beto, Ursemario, Ladomartino, Betuloatula, Bonivertus fer. filius quondam Lampo, Andrea, Boniverto, Vidale, Grauso, Ermulo, Martino, Gisemberto, Teucio, Andrea, Petrus, Adolfo, Martino, Audiberto, Getuso, Gundisberto, Ficicio, Audiberto, Lunedeo, Ioannes, Giuntio. Dominico, Cipriano, Eginio, Usberto, Gisemperto, Buniperto, Ursu, Petrum, Garimberto habitatores, Alteverto et Andrea germanus in civitate Verona, aliis vero omnibus habitatores in castro Cereta liberis hominibus. Notum igitur omnibus fieri volumus quia postulavit vos ergo Eriprandus archidiaconus ut pro persecutione Ungarorum castrum, quem eodem loco Cereta turrim erant, circumdarent hanc munire, secuti et ipsis meam postulationem obaudiens ut ubi adhuc nihil de muro clausve, quia perficiendum per grande opus in hunc cum ipse videbatur nec ut grati desperaretur hanc firmitatis paginam convenientie per consensum sacerdotum nostrorum facere providimus, ideoque ego superscriptus Eriprandus concedo vobis sepe dictis et ad vestris filiis et haeredibus diebus vite vestre per hanc paginam convenientie seu concessionem, quas ex nostro proprio edificio infra ipsum castrum edificatam habetis, ut in antea edificare studeatis sicut inter vos divisum et terminatum est et nunc detinetis, et habendum et residendum et faciendum inibi una cum accessione et ingresso quicquid vobis fuerit opportunum absque omni mea et successorum meorum contradictione; ea vero ratione ut vobis ipsum castrum ad perfectum perducatis muro et circumdatum de petra sicut inchoatum habetis et inibi habitetis, et vestras mobillas intus et foris mitatis absque calunia per potestatem, et quando necessitas evenerit cura ex eodem castrum geratis, et vigiletis et custoditis, et per vos semper meliorentur iuxta vestram possibilitatem, et per securitatem huius sancte Veronensis ecclesie, cuius est proprietas; et persolvatis [208] vos et heredibus vestris nobis et successoribus nostris singulis annis in missa sancti Zenonis, quod est de mense decembris, argentus denarios bonos spendibiles, qualis in illis diebus hic in civitate Verone per caput ambulaverint, solidos numero quatuor; et ipsum censum infra ipsum castrum ad ministeriale demandatum et adimpletum sit omnia per vos aut missis vestris; et si quispiam ex vobis edificium suum per aliquam necessitatem venundare volueritis, licentiam illi tribuimus super ipsam terram venundari, et facere quod necesse fuerit inter vos ipsis, necnon inter extraneis personis: nam desuper ipsa terra non habetis licentiam foris tollendi qui taliter inter vos ambarum partium stetis; et convenit et missum domini quociens venerit infra ipsum castrum recipere debeat et secundum vestrum posse ei deservire; aliud nullum super imponatur. De quibus et penam inter se posuerunt, ut quis ex ipsis aut successoribus eidem Eriprando archidiacono vel ex heredibus predictorum hominibus se de hac convenientia subtrahere quesierint et non permanserit in ea omnia quod superius legitur, componat pars parti fidem servanti pena argentum solidos num. centum; et post pena composita hec praesens pagina libelli seu convenientie firma, stabilis perpetualiter permaneat, sicut supra legitur cum stipulatione subnixa.

Acto in civitate Verona in Christi nomine feliciter.

Ego Eriprandus archidiaconus in hanc locatione a me facta subscripsi.

Signum + manus Adelberto qui Ado vocatur, Leudiberto qui Leudo vocatur pistor, Rimper-  
to filio quondam Aciverto, qui lege Romana vivere visi sunt testes.

Signum + manus Erigo frater Mannutio filio quondam Gundiberto, et Placuitio qui Planzo  
vocatur testes.

Ego Ropertus notarius rogatus qui hanc paginam scripsi et post tradita complevi.

## 5.

1042 settembre 28, Porto Mantovano.

Isnardo, figlio del defunto Adelardo del comitato veronese, concede a livello a Bonifacio marchese e duca il castello di Cerea, che egli tiene a livello dal capitolo dei canonici di Verona, con i diritti di giurisdizione e per il censo annuo di lire cinque.

[209] Archivio Capitolare di Verona, due perg. in reg. I, 5, 3r, copie della prima metà del secolo XII: una copia del notaio Bonifacio, più aderente al dettato dell'originale (antica segnatura: A, 59, 14, 4), e altra copia del notaio Paltonario, che lo ha certamente 'corretto' (antica segnatura: B, 46, 3, 7); dello stesso notaio una terza copia in reg. II, 5, 2r (antica segnatura: A, 28, 1, 4). Il periodo di attività dei notai, quale appare dalla documentazione del capitolo, sono i seguenti: per Bonifacio gli anni 1101-1137 e per Paltonario gli anni 1137-1150 (*ACVCarte*, p. 265). Il redattore dell'atto, Dodo, notaio e giudice del sacro palazzo, è anche redattore di un placito, relativo ad una controversia concernente il monastero di S. Maria in Organo, placito presieduto in Padova da Poppo, patriarca di Aquileia e messo dell'imperatore Corrado II (R. Volpini, *Placiti del 'Regnum Italiae' (secc. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, III, Milano, 1975, pp. 245-520, n. 31, 1035 settembre 15). Omettiamo le autenticazioni delle copie.

Edizione: Ughelli, *Italia sacra* cit., V, col. 755.

In Christi nomine. Placuit atque convenit inter Isnardo filius quondam Adelardi de comitatu Veronense nec non et Bonefacius marchio et dux filius quondam Teudaldi itemque marchio, ut in Dei nomine debeat dare sicut et dedit ipse namque Hisnardo eidem Bonifacii marchii et dux ad fictum censum redendum usque dum ipse Isnardo et suos heredes per libellum tenuerit libellario nomine idest in integrum castrum unum qui pertinet de scola canonice Sancte Marie reia-centem in finibus Veronenses ad locus ubi nominatur Cereta ipsum predictum castrum cum muro et tonimen, cum fosatum circumdatum, cum omni districta, placito, precum, fictum et censum ipso castro cum placitum et districta sicut supra legitur in integrum una cum haccessionibus et ingressibus earum seu cum superioribus et inferioribus earum; ea ratione uti a modo faciat ipse Bonifacius marchio et dux et suos heredes de predicto castro et districta et placito, prece et ficto et censo quitquit voluerit usque dum ipse Isnardo et suos heredes per libellum pertinuerit sine omni eidem Isnardo suisque heredes contradictione et persolvere exinde debeant pro unoquoque anno ficto censum denarios bonos Veronenses solidos centum, dati et consignati ipsi denarii per se ipse Bonifacius aut suos heredes vel per eorum misso eidem Isnardo aut suos heredes vel ad eorum [210] misso; alia eorum nulla superimposita non fiat; pena vero inter se posuerunt et sic obligaverunt quod si quis unus ex ipsis aut eorum heredibus non compleverint omnia qualiter superius legitur ut si distulerint ante expletum suprascriptum tempus, tunc componant pars parti fidem servanti pena argentum denarios bonos Veronenses solidos centum, et post pena soluta presens hunc libellum usque ad expletum suprascriptum tempus in suo maneat vigore, quia taliter inter eos stetit atque convenit sub ista pena et obligatione inconvulsa cum stipulatione subnixa.

Factum est hoc in comitatu Mantuanensi in loco qui dicitur Porto prope ecclesia Sancti Michaelis Archagneli. Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo quadragesimo secundo, tercio kalendas octubris, indicione undecima.

Signa manuum Isnardi qui hunc libellum ut supra fieri rogavi.

Signa manibus Vvidoni et Alberti seu Teudaldi atque Lanfranci etiam Ugoni atque Herizoni rogati testes.

(SN) Scripsi ego Dodo notarius et iudex sacri palatii post tradita complevi et dedi.

6.

1120 gennaio 28, Cerea.

Nella controversia fra Tebaldo, arciprete del capitolo, e il conte Alberto circa gli obblighi dei *ministrales* della chiesa in Cerea, i giudici sentenziano che i *ministrales* non siano tenuti ad alcuna prestazione verso il conte per i loro feudi.

G. G. Dionisi, *Codex diplomaticus Veronensis ...*, in ASV, *Dionisi-Piomarta*, registri 1542-1543, II, p. 167, copia del secolo XVIII.

Edizione: *ACVCarte*, n. 42, con l'omissione di due brevi passi (r. 19 di *ACVCarte*: si corregga la lettura «Gerardus item Amizo Tusco» in «Gerardus capitaneus et Ambrosius et Amizo advocatus et item Amizo Tusco»; r. 38: «facere debeant fratribus» in «facere debeant; set archipresbiter et archidiaconus cum consensu fratribus»); ancora, r. 11: «curtis albe» in «curtis alte»).

[211] (SN) Die veneris qui est quinto calendas februarii in vico Cerete in atrio ecclesie Sancte Marie; presentia bonorum hominum eorum nomina hic subter leguntur: hii sunt Robertus marchio, Adam et Albertus iudices, Girardus capitaneus de Nogarole et Ambrosius de Clavega et Amizo advocatus canonice sancte Veronensis ecclesie; et item Amizo Tusco et Girardus frater Warimberti et Aldegerus eius filius et Zavarisius vicecomitis filius et Aicardus [.....] Ibi que, in eorum presentia, lis orta erat inter dominum Tebaldum archipresbiterum et canonicos sancte Veronensis ecclesie, et Albertum comitem, dicendo ipse comes quod ministrales, quos canonici habent in predicto loco Cereta ex parte curte alte maioris et minoris senodochii, de feudo, quod ipsi ministrales ex parte suprascripte canonice tenebant, quia ipse comes dicebat inde abere fodrum et albergariam, porcum et multonem, placitum et districtum et coltam; responsumque est ex parte prenominate ecclesie et canonice Sancte Marie predicto comiti Alberto et per declaratas et apertas rationes ostensum est quod ipsi ministrales nullum servitium per ipsum anticum feudum supradicto comiti Alberto facere debent nec per antiqua tempora fecerant. Set cum ipsi supradicti iudices, scilicet Robertus [marchio] et Gerardus capitaneus et Ambrosius et Amizo advocatus et item Amizo Tusco et Zavarisius et ceteri agnoverunt rei veritatem, quod ita erat sicut ex parte ecclesie suprascripte et canonice adfirmabatur. Tunc omnes suprascripti iudices et sapientes insimul se concordaverunt per ambarum partium consensu, scilicet domini archipresbiteri ceterorumque canonicorum et domini Alberti comitis, et ita laudatum est et ordinatum est ab eis, scilicet quod supradicti ministrales de suo antico feudo, quod ipsi ex parte predictae ecclesie et canonice tenent, nec fodrum, nec coltram, nec albergariam faciant, nec porcum nec multonem reddant, nec districtum nec ullum servitium predicto comiti per ipsum anticum feudum faciant; set cum omni honore ad supradictam ecclesiam et canonicam ipsum feudum deserviant absque omni impedimento supradicti Alberti comitis suorumque heredum vel aliarum personarum magne vel parve. Iterumque laudatum et ordinatum est a supradictis iudicibus ceterisque sapientibus, qui ibi interfuerunt, per consensum suprascripti domini Alberti comitis, de terris que sunt in predicto loco Cereta et in eius territoris, que pertinent ad suprascriptam canonicam sancte Veronensis ecclesie, quod ipse comes, nec gastaldiones nec decanes illius vel aliqua persona, per ipsum nullam investituram vel dacionem in aliis personis facere [212] debeant; set archipresbiter et archidiaconus cum consensu fratribus, qui modo sunt vel qui pro temporibus fuerint, investituram de ipsis terris faciant per ipsos vel per suos nuncios comuni consilio fratrum.

Factum est hoc in anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo vicesimo, suprascripto die veneris, indictione tercia decima.

Ego Adam iudex interfui.

(SN) Ego Bonifacius notarius rogatus ibi fui et hoc breve scripsi et complevi.

7.

1137 dicembre 17, Cerea

Gilberto, arciprete del capitolo dei canonici di Verona, investe sei persone di Cerea del loro feudo, che esse avevano tenuto dal defunto conte Alberto, e della terza parte del banno sugli uomini che abitano sulle loro terre.

Edizione: Castagnetti, *'Ut nullus'* cit., p. 114, n. 2; *ACV Carte*, n. 78.

(SN) In nomine domini Dei eterni. Die veneris qui est sextodecimo kalendas ianuarii, in caminata Sancte Marie de Cereta, presentia bonorum hominum, quorum nomina hec sunt: Bonuszeno iudex, Ugo sine fatiga, Botus filius Atti, Tebaldus de Rodulfo, Iordanis, Ambrosius de Clavega, Oto Paulinus et reliqui. Ibique in eorum presentia Gilbertus venerabilis archipresbiter maioris Veronensis ecclesie investivit Carnarolum atque Landulfum et Wasconem et Castellatum et Warimbertum atque Girardinum fratres filios quondam Girardi nominative de feudo quod habuerunt olim ex parte comitis Alberti in loco et fundo Cereta et de tercia parte de bando illorum hominum qui habitant supra terras suas; similiter de tercia parte eorum que sui homines dabunt, idest qui habitant supra terras ipsorum sicut superius dictum est, quando vicini de Cereta menam facient cum suprascripto archipresbitero suisque successoribus de placito generali, idest quando omnes vicini de Cereta fuerint pacti cum suprascripto archipresbitero aut cum suis successoribus ne veniant in iamdicta Cereta ad tenendum placitum generale.

[213] Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Iessu Christi millesimo centesimo trigesimo VII, suprascripto die, indicione quintadecima.

(SN) Ego Paltonarius notarius sacri palatii interfui et hoc breve scripsi.

## 8.

1139 gennaio 26, Cerea

Gilberto, arciprete del capitolo, ascolta nel placito generale le testimonianze dei *sacramentales* di Cerea circa la controversia con i *vicini* per il pranzo da offrire a sé e ai suoi *militēs*; il decano dei *vicini* si impegna a fare ammenda in merito, fornendo il vitto a lui e ai suoi *militēs* per due volte al giorno.

ACV, perg. I, 6, 4r (antica segnatura: perg. A, 16, 10, 9), originale; ACV, perg. I, 6, 4r (antica segnatura: perg. A, 18, 2, 15), secondo originale, con alcune varianti, che utilizziamo se integrative.

Edizione: Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., app., n. 15, con la data del 27 gennaio; *ACV Carte*, n. 93, colonna di sinistra; *ibidem*, p. 174, le osservazioni sulla datazione.

Il documento è stato rogato dal notaio Paltonario, che nel documento n. 9 della presente appendice, redatto dal notaio Uberto – certamente l'Uberto di Zevio elencato fra i notai nel documento presente e in quello precedente –, viene qualificato come «iuris peritus et notarius», mentre nei due documenti da lui rogati egli tralascia di elencare se stesso, come ugualmente non elenca se stesso fra i testi il notaio Uberto nel doc. 9.

(SN) In nomine domini Dei eterni, die iovis qui est sexto kalendas februarii. Cum esset Gilbertus archipresbiter Sancte Marie atque Sancti Georgii maioris Veronensis ecclesie, iuxta ecclesiam Sancte Marie de loco Cereta ad iustitiam faciendam ac deliberandam in placito generali, sicut ius est, et essent cum eo Iohannes de Merlaria, Wido Butellus, Aldegerius de Maralda, Bonuszeno iudices, Ubertus de Gepito, Conradus de Roveclara, Masnerius de Nogara notarii, ibique in presentia bonorum hominum, quorum nomina hec sunt: Riprandus filius comitis Wiberti, Adelardus advocatus de episcopatu, [214] Ubertus de Vetus, Ugo sine fatiga, Atto Pevrada, Tebaldus de Rodulfo, Oto filius Ermenardi, Raimundus filius Ugozonis, Wifredus de Sancto Iohanne, Ugo de Pressoaldo, Ugozone de Bonadigo, Nassinwerra, Tebaldus filius Bonizenonis, Tedaldus Muso, Oliverius filius Bernardi, Aldus Pezafura, Conradus et Muso fratres et reliqui. Ibique orta lis est inter predictum Gilbertum archipresbiterum et omnes vicinos de Cereta de prandio; dicebat enim ipse Gilbertus archipresbiter quod iam dicti vicini de Cereta debebant sibi dare et omnibus suis militibus atque ei[u]s servientibus honeste victum bis in die et omnia alia



necessaria secundum temporis qualitatem quamdiu ad placitum generale sederet; set omnes iam dicti vicini de Cereta omnino renuebant et dicebant quod non debebant dare convivium vel victum predicto Gilberto archipresbitero Sancte Marie maioris Veronensis ecclesie eiusque militibus, nisi semel in die quamdiu placitum generale teneret. Cumque inter se taliter litigarent, tunc predictus Gilbertus archipresbiter vocavit sacramentales de iamdicto loco Cereta, quorum nomina hec sunt: Taglafaba, Iohannes de Darfo, Iohannes de [215] Pantagladio, Felise de Cugullo, et precepit illis ut ipsi sacramentales dicerent veritatem si iamdicti vicini de Cereta debent sibi dare victum eiusque militibus bis in die aut semel in die quamdiu placitum generale tenet; tunc ipsi iamdicti sacramentales sunt confessi atque testati quod omnes vicini de Cereta, excepto milites, qui per feudum habent a predicto archipresbitero Gilberto eiusque fratribus, debent pascere predictum Gilbertum archipresbiterum eiusque milites per duas vices in die quamdiu placitum generale tenet ipse predictus Gilbertus archipresbiter, secundum tamen temporis qualitatem. Cumque ipsi sacramentales taliter dixissent et dicendo testati essent, sicut superius dictum est, tunc Iohannes de Landulfo, qui erat deganus de Cereta, iussu atque precepto omnium vicinorum, quorum nomina hec sunt: Albericus de Nogarole, Carnarolus, Aldegerius filius Warimberti, Landulfus, Wascone, Scurtamatus, Iohannes de Giselberto, Iohannes de Ciria, Iohannes et Orlandus de Corbegli fratres, Petrus de Rozo, Persenaldus de Darfo, Martinus filius Lanzonis, Bonifacius de Inglerada, Prando, Pauketa, Gandulfus de pre Ceredano, Iohannes de Furno, Petrus de Dagiverga, Odo, Simizela, Iohannes de Tomba, Iohannes de Rege, Petrus de Piscatore, Iohannes de Vetasio, Templella, Opizo de pre Gugniverto, Adelmarus, Iohannes de Litulfo, Negrellus, Piso, Iohannes de Engo, Tedisius, Naso, Lendene, Gandulfus et Dominicus de Bruna, Iohannes Pantagladio, Stancarus, Englebertus de Lorenzo, Cauco de Scagla, Teudo, Adam de Amoverga, Iohannes de Andrea Tignarara, Ceretanus de Asto, Iohannes Detle, Toto de Spongado, Iohannes de Pantulfo de Cugullo, Andreas, Lanfrancus de Fraina, Albertus de Rusa et reliqui, dedit wadium de mendare in manu predicti Gilberti archipresbiteri nominative de ofensa, quam ipse Iohannes deganus cum omnibus vicinis de Cereta fecerat supradicto Gilberto archipresbitero, scilicet ideo quia ipse Iohannes de Landulfo deganus ceterique vicini de Cereta non dederunt pastum nec victum supradicto Gilberto archipresbitero eiusque militibus per duas vices in die sicut debebant dare quamdiu placitum generale tenuit.

Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo trigésimo nono, suprascripto die, indictione secunda.

(SN) Ego Paltonarius notarius sacri palatii interfui et hoc breve scripsi.

## 9.

1139 gennaio 26, Cerea

Gilberto, arciprete del capitolo, ascolta nel placito generale le testimonianze dei *sacramentales* di Cerea circa la controversia con i *vicini* per il pranzo da offrire a sé e ai suoi *militēs*; il decano dei *vicini* si impegna a fare ammenda in merito, fornendo il vitto a lui e ai suoi *militēs* per due volte al giorno.

Originale, ACV, perg. II, 7, 1r (antica segnatura: perg. B, 44, 4, 9).

Edizione: *ACV Carte*, n. 93, colonna centrale.

(SN) In nomine Domini. Die iovis sexto kalendas februari, iuxta ecclesia Sancte Marie, sita in vico Cerete. Cum resideret in iudicio dominus Gilbertus archipresbiter Sancte Marie et Sancti Georgii matricularis Veronensis ecclesie et essent cum eo Iohannes de Merlaria, Wido Butellus, Bonuszeno, Aldegerius de Maralda iudices, Ubertus de Iebito, Masnerius de Nogara notarius, in presencia bonorum hominum hii sunt: Riprandus filius comitis Wiberti, Adelardus avocator episcopati, Ubertus da Vetus, Atus Piperata, Oto de Ermanardo, Tebaldus de Bonuszeno, item Tebaldus de Redulfo, [216] Enricus de Pruno, Wifredus da Sancto Iohanne, Ugo de Presualdo et reliqui. Ibique in eorum presencia lis est nata inter iam dictum Gilbertum archipresbiterum et omnes vicinos Cerete; dicebat enim ipse archipresbiter quod omnes vicini de Cereta debebant ei dare comedere eiusque militibus atque servientibus bis in die cum placitum generale tenet in Cereta, sed omnes vicinos Cerete omnino renuebant et dicebant quod non debebant dare vic-

tum suprascripto archipresbitero ei[u]sque militibus atque servientibus, nisi semel in die quam diu placito generale tenet. Cumque inter se litigarent taliter, tunc predictus archipresbiter, racionibus suis ostensis, vocavit sacramentales de loco eodem Cereta, quorum nomina hec sunt: Tallabaffa, Iohannes de Darfo, Iohannes de Panetallado, Felise de Cugullo, et precepit illis ut ipsi veritatem dicerent, si suprascripti vicini de Cereta debere dare sibi victum per duas vices in die aut semel in placito generali. Tunc supradicti sacramentales dixerunt et dicendo sunt testati quod omnes vicini habitantes in loco et fundo Cereta, excepto milites, debent pascere supradictum archipresbiterum eiusque servientes per duas vices in die et albergarias facere et omnia necessaria dare in placito generali. Tunc Iohannes de Landulfo qui erant (scil.: erat) decanus de Cereta, iussu vicinorum quorum nomina hec sunt: Albericus da Nogarole, Carnarolus, Aldegerius filius quondam Warimberti, Landulfus, Wascone, Iohannes de Giselbertus, Iohannes de Ciria, Orlandus de Corbelli, Gandulfus de pre Ceredano, Iohannes de Rege, Dominicus de Bruna, Stanca-rius, Iohannes de Spongado, Dominicus de Zeno da Cugullo et reliqui, dedit wadium de mendare in manu supradicti Gilberti archipresbiteri nominative quod non dederant comedere supradicto Gilberto archipresbitero eiusque servientibus per duas vices in die in placito generali.

Factum est hoc anno dominice incarnationis millesimo CXXX nono, predicto die iovis, indicione secunda.

(SN) Ego Conradus notarius ibi interfui et hoc breve scripsi.

## 10.

1139 gennaio 27 (?), Cerea.

Giovanni di Landolfo, decano dei *vicini* di Cerea, si impegna con l'arciprete Gilberto a fare ammenda per non avergli fornito il pasto due volte [217] al giorno, durante il *placitum generale*, secondo quanto manifestato in precedenza dai *sacramentales*.

ACV, perg. III, 8, 1v (antica segnatura: perg. B, 46, 3, 15).

Edizione: *ACV Carte*, n. 93, colonna di destra.

(SN) Die iovis qui est sexto die exeunte mense ianuarii in vico Cereda, in atrio ecclesie Sancte Marie residente domino Gilberto archipresbitero Veronensis et matricularis ecclesie pro iusticia facienda, aderant cum eo Iohannes de Merlara, Vuido Budello, Bonuszeno, Aldegerius de Maralda iudices, Paltonerus de Cereda iuris peritus et notarius, Conradus de Roveclara, Mannerius de Nogara notarius, Ugo sine fatiga, Tebaldu de Rodulfo, Zeno de Alda, Ugo de presbitero Litaldo, Vuifredus de Sancto Iohanne et reliqui. Ibi in eorum presencia Iohannes de Landulfo decanus vicinorum de suprascripta Cereda, iussu et mandato vicinorum, dedit vuadium emendandi in manu iamdicti archipresbiteri Gilberti nominative quod non dederant ei comedere duas vices in die cum generale tenuit placitum, quam altera die, id est die mercurii, sacramentales eiusdem curtis, id est Tallabafa et Iohannes de Darfo et Iohannes de Panetallado et Felix de Cugullo, interrogati coram suprascriptis vicinis manifestaverunt quod duabus vicibus debebant ei dare comedere pro placito generali in die, pena centum libras, Aldegerius filius quondam Vuarimberti fideiusor; et herbergarias autem inter omnes dare debent preter domus militum in quibus habitant quia per feudum ab archipresbitero tenent.

Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo trigesimo nono suprascripto die et loco predictorum testium presencia indicione secunda.

(SN) Ego Ubertus notarius rogatus ibi interfui et hoc breve scripsi.

## 11.

1145 agosto 22 e 23.

Testimonianze sui diritti dei conti veronesi o di San Bonifacio in Cerea.

ACV, perg. I, 9, 1r (antica segnatura: perg. A, 47, 4, 1), copia coeva.

[218] Edizione: Simeoni, *Per la genealogia* cit., 82-85, ediz. parziale; *ACVCarte*, n. 120, nella colonna di sinistra, con omissione di alcuni brevi passi e con sviste frequenti. Di questa ultima edizione correggiamo le seguenti letture, poiché possono compromettere la comprensione del testo: rr. 77-78 di *ACVCarte*: «quod domini de Sancto Bonifacio abuisse albergariam in Cereta et per dies ortum tenebant alodium» in «quod domini de Sancto Bonifatio a tortum teneba[n]t alodium»; r. 136: «factum per eius fieri» in «factum per vim fieri» (Simeoni, *Per la genealogia* cit., p. 83 ex., legge «per ius»); rr. 178-179: «dixit Gutefredus» in «dux Gutefredus»; r. 205: «percipientibus omnibus» in «precipientibus hominibus»; rr. 234-235: «quondam suum monalicum Tedisium» in «quendam suum monahcum Tedulfum».

ACV, perg. II, 7, 3r (antica segnatura: perg. B, 45, 1, 13), copia coeva.

Edizione: Simeoni, *Per la genealogia* cit., 86-87, ediz. parziale; *ACVCarte*, n. 120, nella colonna di destra, il cui testo non riproduciamo, poiché le testimonianze, con varianti di poco rilievo, sono riferite nel testo precedente. Riportiamo di seguito i due passi con gli elenchi dei presenti in due momenti diversi, il primo concernente i *pares* della curia, il secondo i consoli cittadini.

Primo passo (*ACVCarte*, n. 120, colonna di destra, rr. 88-98): «(SN) Die mercurii qui fuit undecimus kalendas septembris, in palacio episcopi Tebaldi, coram paribus, i sunt Tebaldus Musius (non «Tebaldus, Musicus») et Turisendus eius filius, Rodulfus da Lendenara, Eliazar, Iohannes Monteclo, Oldericus Sacco, Redaldus, Zavarisius vicecomes, Bonuszeno da Porto, Milo et Uberto da Zerpa, Oto de Ermenardo et aliorum».

Secondo passo, di lettura assai difficoltosa, anche con l'ausilio della luce di Wood, del quale proponiamo una lettura che si discosta da quella proposta da *ACVCarte*, n. 120, colonna di destra, rr. 168-169; utile il confronto con il testo delle rr. 245-246 della colonna sinistra, che precede la testimonianza di *Richardus Cauchi*, che di seguito viene ripresa: «Richardus da la Cauco, [.....] da la Boregia (?), Enric[.] da la Carcere, Ade da la Scala, Enrici de Cortinis consules, in eorum presentia iurav(it) dicere veritatem et tacere falsitatem».

Gandulfus de Cereta sub districto sacramento dixit: «Ego dico quod audivi [219] meos maiores dicentes illud quod comitissa Richelda tenebat in Cereta a torto tenebat, et vidi comitissam Richeldam ipsam et filium placitare Ceretam et vidi comitem Ubertum ospitari in domo mea. Et Oto de pre Beriço adiunxit et dixit: “Ser conto, male facitis quod ospitamini in chasa mea”; et ipse respondit: “Ego non move me sed venite et setete iusta me et abiai dritu”; set Oto dixit: “Ego non sedeo et non reclamavero nisi mihi prius feceritis ius devobismet”; et vidi Tedi-sium et alios fratres intromittere terram in tempore mortis comitisse Matildis, et degani comitis servierunt chanonicis, set degani comitis non venerunt, set comes propter hoc non dimisit tenere».

Iohannes Regis dixit: «Ego vidi comitem Bonifatium ipsum et uxorem eius Richeldam abere et tenere Ceredam et placitari in ea et audivi dici quod tenebat per Albertum tercium».

Personaldus de Cereta dixit per sacramentum: «Ego vidi comitem Bonifacium et comitissam Richeldam abere et tenere Ceretam et audivi dici quod tenebat per Albertum tercium et vidi chanonichos post mortem comitisse Matilde intromittere terram».

Albertus de Cereta dixit: «Cum audivi quod marchio Albertus mortuus erat, intromisi castrum ex parte Sancte Marie per wifam et per eorum rationem castri et ville ex precepto chanonichorum, et audivi dicere patrem meum et audivi dicere quod comes Bonifatius tenebat Ceretam, set nescio per quem, et fatiebat eidem ecclesie tortum, et hoc facto audivi dici quod missi Crassi venerunt et voluerunt intromittere terram, set homines terre prohibuerunt; postea venerunt missi episcopi Bernardi et voluerunt intromittere, set prohibitum eis fuit ut audivi dici, et audivi patrem meum dicentem quod comitissa Matilda investivit comitissam Richildam».

Iohannes de Cereta dixit: «Chanonici venerunt Ceretam, Benço et alii, et preceperunt hominibus Cerede: “estototo providi, si moritur Albertus marchio, intromittite castrum et villam ex parte Sancte Marie”; et dixit quod comes tenebat castrum et fatiebat chanonicis tortum et non permittebat eos abere fictum et nullus abebat fictum, et dixit quod quidam miles Crassi noctu venit ad intromittere terram, set prohibitum fuit eis, et dixit quod episcopus Bernardus venit ad Ceredam et voluit intromittere terram et prohibitum fuit ei.

Iebetanus dixit quod audivit dici quod domini de Sancto Bonifacio a tortum teneba[n]t alodium Sancte Marie, et, se sciente, chanonici abebant fictum castrum.

[220] Paltonarius notarius dixit: «Antequam missus Grassi veniret ad Ceretam per intromittere terram nomine chanonichorum et Albertus de Iohanne de Tunba quod fictum abebat, postea dictum fuit ministris ut intromitterent terram et Dominicus intromisit, et ibi fui circa primum sonnum fuit, et dico quod audivi patrem meum dicentem quod pater eius dicebat quod terra erat chanonichorum, set homo fatiebat eis tortum et alii antiqui homines de terra dicebant idem et audivi patrem dicentem et alios antiquos homines quod, quando comites Sancti Bonifatii intraverunt terram, per forciam intraverunt per castrum quod fuit traditum, et quando chatellum novum fuit factum, comitissa Matilda tenebat ad suam manum, et audivi dici quod comitissa Matilda tulit terram comiti Alberto et Richilde et filiis; et tunc audivi dici quod comitissa Matilda reddidit terram comitisse Richilde et filiis precibus pape, quod comes Albertus serviebat pape in Verona».

Iohannes conversus testatus est quod vidit missos chanonichorum habere quartas sue terre et tercium vini sue vinee, et audivi dici quod dabant fictum castrum, idest solidos IIII et IIII fesci de feno et IIII ame de porco. «Nec vidi placitum facere, nec villanos aliorum hominum ospitari; et dixit quod vidit homines, super quos quarte mittebantur, portare pastos, anonam et fenum domi gastaldionis et comedere cum eis et nullum aliud servitium vidit eos abere de hominibus Cerete, nec audivi». Et dixit quod vidit comitem Ubertum plus septem vicibus ospitari Cerete, et dixit quod audivit comitem Ubertum comedisse nuptias cuiusdam villani, qui postea dolore exivit de Cereta, et audivit quod homines eiusdem Uberti abstullerant porcellos et plumatios ad comedendum in Cereta et dixit: «Ibi vidi hoc factum per vim fieri»; testatusque quod vidit comitem Bonifacium domum donnicatam in Cereta facere et tenere ibi placitum.

Guniverto de Revre dixit sub iure iurando: «Ego fui cum comite Uberto avus Grassi bis in Cereta et vidi eum tenere placitum in Cereda et tunc fui in Cereda cum comite Henricho patre Grassi et tenebat ibi placitum, me astante et videndo, et non vidi Albertum tercium tenere Ceretam nec audivi dici quod placitum teneret».

Bonussenior de Gusolengo iuravit dicere veritatem et tacere bausiam de his verbis, qui dixit quod vidit comitem Ubertum patrem comitis Bonifatii cum amore abere et tenere Ceretam. «Et egomet ivi cum Pipino et Rustico, missi comitis, ad Ceretam et ibi bene recepti fuimus et postea una [221] cum Alberto Faichepoi et cum isdem missis et bene susepti fuimus; et scio quod papa Pascasius erat ad Sanctum Zenonem et comes Ubertus invitavit eum ad ospitium et volebat eum manere ad Ceretam».

Guittardus: «Ego vidi ducem Gutefredum et comitissam Matildam et audivi episcopum Tebaldum dicentem quod Gutefredus dux fecerat sibi fidelitatem nominatim pro Cereta et ipse idem Gotefredus eidem episcopo warentavit, et comitem Ubertum audivit (scil.: audivi) patrem comitis Bonifatii, qui venit ad episcopum Adelberum, et dicebat quod venit ad curtem iussu comitisse Matilde, quod vult servire feudum de Cereda pro comitissa Matilda, et dux Gutefredus iam erat mortuus et dixit: “Utinam tenere ab episcopatu sicut teneo a comitissa”».

Rusticus de Novalle: «Ego vidi illum quod dicebant comitem Ubertum patrem comitis Bonifatii ire per Bodolonem et per Novelledo, et alio tempore audivi dici quod comes Ubertus ibat ad Ceretam et audivi dici quod tenebat in Cereta placitum, et hoc fuit bona peça ante famem validam et iam eram in etate XV annorum et audivi dici quod Henricus comes pater Grassi ibat ad Ceretam ad placitandum, et non audivi nec vidi quod Albertus tercius aberet vel teneret Ceretam».

Die mercurii undecimo kalendas septembris, in palatio episcopi Tebaldi, in presentia parium sicut in breve legitur: iuravit Teuço de hac lite comitum et chanonichorum dicere veritatem et reticere falsitatem et dixit quod, cum esset in Cereta, vidit missos comitis Henrici precipientibus hominibus illius terre ut prepararent necessaria comiti et ut altera die custodirent placitum ante comitem, et vidit eosdem homines ante comitem facere iustitiam et custodire placitum, et audivit quod comes Ubertus, pater Henrici, tenuit hoc a comitissa Matilda pro feudo et ipsam ab episcopo.

Dominicus in eadem curia, sub sacramento dixit se vidisse comitem Henricum fecisse albergarium in Cereta et per dies tres tenuisse ibi placitum, et homines illius terre ante ipsum iustitiam fecisse, de auditu idem dixit quod Teuço.

Idraldus de Porto in eadem curia testatus est se vidisse comitem Henricum fecisse albergariam in Cereta et homines illius terre ante eum custodire placitum et dixit quod alio tempore audivit per bonos homines curtis quod comes Ubertus tenuit hoc pro feudo a comitissa Matilda et ipsa ab episcopo.

[222] Ugo iudex de Zerpa dixit quod fuit ibi ubi Ubertus Villenovensensis abas interrogavit quendam suum monachum Tedulfum nomine ut diceret veritatem de hoc quod sciret de Cereta; ipse vero dixit quod fecit albergariam cum Uberto comite in Cereta, et eo defuncto cum comite Henrico.

Idem Ubertus abas dixit idem.

Dominus Ubertus Çerpe dixit idem.

Dominus Milo Çerpe dixit idem.

+ M CXLV, indicione VIII, multis presentibus ex autentico Baraterii sumsi.

In presentia consulum et aliorum testium.

Richardus Cauchi sub sacramento dixit: «Ego ivi cum Adelardo Maldente ad Ceretam, quidam homo Cerete abstullerat duos boves cuidam homini Adelardi et conquestus est Adelardus comiti Henrico fratri patris comitis Alberti, et ipse fecit reddere boves et vidi illum hominem qui abstullerat boves dare wadium banni in manu iamdicti Henrici comitis, et hoc fuit antequam caderet pons Verone et quando pes fuit incisus Conrado Monçanbani».

Idraldus dixit idem quod supra.

Albinellus per sacramentum, quod: «In sero quo mortuus est marchio Albertus ex parte Grassi ivi intromittere Ceretam ex parte sui et suorum parentum, et hoc feci consilio Carnaroli et Carnenbrase sine omni contradictione et hoc feci per wifam quam posui in una sepe castri».

Ugerius sub sacramento dixit: «Ego vidi comitem Bonifatium patrem comitis Alberti abere et tenere Ceretam plus V annis antequam acciperet uxorem, et fui in Cereta cum eo et vidi eum ibi tenere placitum, et si quis se reclamabat de aliquo, ius fatiebat.».

Iohannes de Fasco sub sacramento: «Ego vidi comitem Bonifatium antequam haberet uxorem abere et tenere Ceretam et etiam post et placitare».

In die martis X kalendas septembris, Willelmus de Rechiomina: «Ego audivi Winiçonem de Arcole et David de Roncho quod Cereta et Englare erat feudum hereditarium et audivi hoc cum vivebat adhuc comes Albertus et satis postea vixit et fui multoties cum marchione Alberto in Cereta et vidi eum placitari in Cereta et fui etiam cum comite Bonifatio ad placitandum».

Michael sub sacramento dixit quod: «A tempore famis maioris et antea vidi chanonicos Sancte Marie tenere Ceretam et abere fictum castri, id est solidos IIII et unum fascum feni et I starium anone et distringere usque nunc [223] et solidos C abere pro placito et nullum abere vel vidi distringere Ceretam preter canonicos. Comitem autem Ubertum testatus est se non vidisse ospitari in Cereta et vidi una vice cum comes veniret Cerete a vilanis cum sagitis expulsus esse, et dixit quod nec comitem Bonifatium nec marchionem Albertum vidit tenere Ceretam vel placitum ibi facere».

Henricus de Artuicho dixit quod quidam homo dixit comiti Alberto ut faceret investire Bonifatium filium suum de Cereta, ipse vero respondit: “non”, quia feudum hereditarium erat.

Odelricus Sacceto dixit quod fuit ibi episcopus Bernardus investivit marchionem Albertum de Cereta et de Bonolone et de Canova et Englare.

(SN) Ego Bonusçeno inperialis aule iudex ordinarius ut vidi et legi ita scripsi preter signa tabellionis et testes.

## 12.

1147 marzo 24, Cerea

Benedetto *Bucafusca*, messo e legato del re Corrado III, immette i canonici nel possesso del castello di Cerea.

Edizione: Ughelli, *Italia sacra* cit., V, col. 756.

In nomine Dei eterni. Die dominico qui est nono kal. aprilis, in vico Cereta, in praesentia bonorum hominum, quorum nomina haec sunt: Prevede filius Opizonis, Wasco, Scurtamatus,

Castellanus, Octo filius Carnaroli, Varimbertus, Girardinus fratres milites de Cereta, Lendene, Albertus filius Ioannis de Tumba, Ingleberius filius Dominici de Bruna, Ioannes de Grima, Zeno eius filius, Petrus de Grima, Bracosatullus, Negrellus filius Petriboni, Tanglabasa, Zevedanus, Bigolus, Petrus filius Opizonis ferrarii, Dominicus de Marculfo et reliqui habitatores in vico Cereta, ibique in eorum presentia Benedictus Bucafusca, missus et legatus invictissimi regis Conradi Romanorum, misit Bernardum et Mainfredum canonicos Sanctae Mariae et Sancti Georgii maioris Veronensis ecclesiae in possessione de castello de Cereta et etiam nomine de omni curte de Cereta, quod est iuris eiusdem ecclesiae.

[224] Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo quadragesimo septimo, suprascripto die, indictione X.

Ego Paltonarius notarius sacri palatii interfui et hoc breve scripsi.

### III. Patti con comunità rurali (1091-1142)

#### 13.

1091 febbraio 28, Verona.

Ardizzone arcidiacono e Papa diacono stabiliscono con i vicini di Bionde le modalità per l'elezione del gastaldo locale e gli obblighi ai quali sono sottoposti.

Edizione: Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., n. 14.

Die veneris qui est secundo calendas marcii, in civitate Verona, in caminata Ardicii archidiaconi sancte Veronensis ecclesie, presencia bonorum hominum, quorum nomina hic subtus leguntur, id est in presencia Atinulfi prudentis iuris et Rainerii militum eiusdem archidiaconi, Iohannis de Willelmo de Foro et Martini et Iohane presbitero et Iohannis decano et Iohannis de Pulicia et Bernardi de Andrea et Martini de Iohane gastaldio et Bernardi de Pacifico et Iohannis de Aldigunda et Andulfi et Liutprandi filii Iohannis de Arderico et Iohannis de Ambrosio et Petri de Teuzone et item Petri de Teuzone et reliqui. Ibique in eorum presencia concedit et pactum fecit iam dictus dominus Ardicio archidiaconus et Papa diaconus ipsius sancte Veronensis ecclesie id est cum hominibus, qui sunt habitaturi in loco, qui nuncupatur Biunde, vel eorum heredibus, clericis vel laicis, deinde in antea quaecumque tempus voluerint mittere gastaldius in predicto loco, ipsi vicini elegere debent et ipse Papa diaconus aut alius senior, qui post eius disceso venerit, investire debet et pro ipsa investitura abere debet denariorum Veronensium solidos viginti; et si ipse gastaldius offensionem fecerit adversus seniore suum, emendare debet et abere debet ipsa gastaldia, si ipsi vicini voluerint. Et ipsi vicini bannum dare non debet a gastaldio ultra solidum unum, exepo de iniuria et de furto et de capitis .....; de amisciris, que ipsi vicini facere [225] debent ad partem donicam, in nativitate Domini porcum unum de solidis sex aut solidos sex, in carnelevario agnos duos bonos et in resurrecione Domini similiter; et mansos, qui sunt desmasiati, esse debent in curte de ipsis vicinis ad melius quod ipsi previderint ad partem ecclesie; canonicus, qui tenet senodochium Dagiberti diaconi, facere debet investitura; et abere debent ipsi canonici fotrum regis et albergaria et placitum et omnia sicut eorum usum et consuetum est. Promiserunt et obligaverunt se ipse dominus archidiaconus et Papa diaconus suorumque succesoribus adversus ipsos vicinos clericos et laicos suorumque heredibus, si alia supra inposita facere presumsissent, obligavit componere denariorum Veronensium libras decem et ipsum suorum factum omni tempore firmum permaneat. Et ipsi vicini promiserunt se suorumque heredibus a pars predicti archidiaconi et Papa diaconi vel canonicis suorumque succesoribus dare debent in omnique misa sancti Zenonis, que venit de mense decembris, denarios Veronenses solidos decem; omnique festivitate sancte Marie, que venit de mense augusti, de fermento modias viginti; omnique mercato Gardense denariorum Veronensium solidos centum; si ipsi vicini suorumque heredibus se subtraxerit, quod non adimpleverint omnia, ut supra dictum est, obligaverunt componere similiter libras decem et post pena soluta presens hoc pactum in suum obtineat roborem quia omnia sicut inter eorum convenit. Unde duo brevi uno tinore scripti sunt.

Factum est hoc anni ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo nonagesimo, suprascripto die veneri, indictione quintadecima.

+ Ego Anto archipresbiter in hoc breve manu mea subscripsi.

+ Ego Ardicio archidiaconus in hoc brevi manu mea subscripsi.

+ Ego Erimarius diaconus, qui Papa dicitur, in hoc brevi manu mea subscripsi.

+ Ego Bonifacius diaconus in hoc brevi manu mea subscripsi.

+ Ego Bonefacius levita quamquam indignus manu mea subscripsi.

Signa + manibus suprascriptorum Rainerii, Iohannis, Martini, Iohannis, item Iohannis, Bernardi, Martini, item Bernardi, Iohannis, Andulfi, Liuprandi, Iohannis, Petri, item Petri, qui ut supra interfuerunt.

Ego Iohanes notarius qui ibi fui et hoc breve scripsi et complevi.

[226] 14.

1121 maggio 3, Verona

Tebaldo, arciprete della canonica di Verona, investe Pellegrino gastaldo e tutti i *vicini-arimanni* del *castrum* di Marzana e sono concordati gli obblighi della comunità.

Edizione: Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., n. 11; *ACV Carte*, n. 48.

Die martis qui est tercius die mensis madii, in civitate Verone, in claustro canonice sancte Veronensis ecclesie, presencia clericorum atque laicorum bonorum hominum, eorum nomina hic subtus leguntur, hii sunt de canonicis Tebaldus archipresbiter suprascripte canonice et Signizonis presbiteri et Bonifacius et Wido et Theodosius et Vitalis et Henricus diaconi et ceteri, et de laicis, hii sunt Blanco et Iohannes Ardido et Clementus et Adam de Henrico et Iohannes Bratilo de vico Marciana et Martinus Salola et item Martinus Bonaga et Toto presbiter et Pitulo et Calvus et Dominicus Gattaro et Milo et reliqui. Ibi in eorum presencia supradictus Tebaldus archipresbiter per lignum quod in sua tenebat manu investivit Pelegrinum gastaldium, qui Gallardo dicitur, per consensum suprascriptorum canonicorum et aliorum tam maiorum quam minorum, tam in persona ipsius Pelegrini quamque in personis omnium suorum vicinorum nominative de castro Marciane eo tamen ordine ut ipse Pelegrinus et omnes arimanni habitantes in suprascripto loco Marciane et Turani et Quinti et in eorum fines et territoriis et heredes eorum abeant et teneant perpetualiter totum suprascriptum castrum ex parte suprascripte canonice Sancte Marie et Sancti Georgii et intus edificent domos ad salvandum bona eorum; ita ut ipsi homines debent habere suprascriptum castrum aptatum et levatum et bene restauratum de muro de malta calcine cum ambulatore circumdatum, sicut antea fuit, et turrim de ipso castro, que est emersa, adquare usque ad merlos de ipso castro dehinc ad festum sancti Martini prosimo veniente et inde in antea ad annos duos et postea deinde in antea ad annos tres debent habere suprascriptam turrim elevatam et merlatam in altitudinem, sicut antea fuit, ita ut per eos meliorentur set non peiorentur. Modo vero pactum finitum est constitutum silicet inter canonicos et suprascriptos arimannos ita ut ipsi arimanni vel heredes eorum perpetualiter [227] per festum omnium sanctorum non debent dare omni anno predictis canonicis suisque successoribus pro placito de suprascripto loco Marciane nisi libras decem Veronensis monete, si canonici, qui de illo tempore erunt, nolunt in ipso loco in ipso anno placitum tenere; et si evenerit quod ipsi volunt in ipso loco placitare, ipsi vilani non debent dare suprascriptas decem libras, set quicquid ibi per placitum invenerit abeat; set in electione canonicorum esse debent de placito tenere vel suprascriptas decem libras accipere; et quando rex aut dux venerit in ista terra, tunc suprascripti vilani debent dare libras viginti suprascriptis canonicis si ipsi vicini non abent suprascriptas decem libras in ipso anno datas; et si date sunt per illum annum, tunc ipsi arimanni debent alias decem libras suprascriptis canonicis persolvere et postea per totum illum annum amplius placitum eis facere non debent, excepto si reclamatio de aliquibus ex ipsis arimannis ad suprascriptam canonicam venerit et ipse ante [e]os venire noluerit ad faciendam iusticiam, tunc de ipsis canonicis ex parte comuniter debent in ipso loco ire et ad domum illius, qui venire ad faciendam iusticiam contemserit, se ospitare et de proprio suo vivere absque impedimento aliorum vicinorum usque dum ipse contumax iusticiam factam abet. Et si contierit quod ipsi arimanni supra-

dictas decem libras per terminos supra ordinatos non persolverint, tunc de[bent] ipsi vilani ad communum fratrum persolvere duplum, omni alia occasione remota et hoc pactum firmum permanente. Iterum pacti sunt inter se quod ipsi suprascripti arimanni non debent in ipso castro nullum alterius famulum suscipere nec de suis bonis in ipso castro salvum facere sine consilio communo et licencia suprascriptorum canonicorum et vicinorum; et si evenerit quod aliquis alienorum famulorum in ipso castro edificare voluerit contra voluntatem eorum, tunc canonicas debent ei contendere ut non edificen[t] ibi. Nulla alia superimposita esse debet, excepto illa constituta servicia, que olim suprascripto Bonifacio diacono facere solebant, hec ad communum fratrum facere debent. Pena vero pars altera inter se posuerunt et insuper suprascriptus Pelegrinus wadium dedit ita si suprascripti arimanni non adimpleverint sicut supra legitur, oblicaverunt componere libras quinquaginta; et si predicti canonici aut successores eorum non compleverint omnia qualiter supra legitur vel si aliqua parte de predicta investitura ultra hoc, quod supra legitur, facere voluerit suprascriptis hominibus, oblicaverunt componere libras quinquaginta. Et ipse Pelegrinus posuit fideiussores suprascripti arimanni et post pena soluta [228] presens pactum et investitura in suo maneat robore. Unde duo brevi uno tinore scripti sunt.

Factum est hoc in anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo vicesimo primo, suprascripto die martis, indictione quartadecima.

## 15.

1138 febbraio 6, Verona.

Gilberto, arciprete del capitolo dei canonici di Verona, investe i *vicini* del *castellum* di Poiano e sono concordati gli obblighi con la comunità.

Edizione: Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., n. 12; *ACVCarte*, n. 80.

(SN) In nomine domini Dei eterni, die mercurii qui est sexto die mensis februarii, in claustrum canonicorum Sancte Marie maioris Veronensis ecclesie, in presentia bonorum hominum, quorum nomina hec sunt: Anto, Bonus Zeno iudices, Sigefredus filius quondam Iohannis iudicis, Anto de Corte Alta, Aldrado et reliqui. Ibi in eorum presentia Gilbertus archipresbiter suprascripte ecclesie Sancte Marie investivit iure locacionis Enricum et Amizonem, Trasmundum et Uguzonem de Puglano nomine omnium aliorum vicinorum nominative de castello, quod vocatur Puglanum, ea vero ratione ut ipsi Enricus et Amizo et omnes vicini de iam dicto loco Puglano reficere et confirmare debent supradictum castrum, quod Pulianum dicitur, de turre et muro cum petra et calce secundum arbitrium duorum bonorum hominum dehinc usque ad festivitatem sancti Michaelis et postea ad novem annos proximos venturos expletos et persolvere debent pensionis nomine supradicto Gilberto archipresbitero eiusque fratribus atque successoribus in perpetuum in omni festivitate omnium sanctorum solidos quadraginta in civitate Verona. Penam vero inter se posuerunt ut, si ipsi vicini omnes aut eorum heredes non solverint suprascriptos quadraginta solidos iam dicto archipresbitero eiusque fratribus atque successoribus, sicut dictum est, tunc obligaverunt se componere in duplum; wadium vero dederunt Enricus et Amizo, Trasmundus et Ugozone nomine omnium aliorum vicinorum in manu supradicti [229] Gilberti archipresbiteri sub pena quadraginta librarum denariorum Veronensium, si ipsi non restauraverint atque confirmaverint castellum suprascriptum, sicut superius dictum est; et fideiussores fuerunt Oliverus de Breto, Walframme, Gontardus, Oliverus de Donella nomine aliorum vicinorum. Item inter se pacti sunt quod archipresbiter eiusque fratres vel successores non debent mittere famulum seu servum, famulam aut ancillam inter ipsum castrum, sine consilio vicinorum et vicini similiter non debent mittere famulum aut servum in ipsum castrum sine consilio archipresbiteri suorumque fratrum; et si fecerint, nichil valeat et componat pars parti servanti solidos centum. Item pacti sunt ut, si ipse archipresbiter eiusque fratres vel successores non voluerint tenere placitum generale in ipso castro de Puglano, sicut ius et mos est, tunc omnes vicini de Puglano debent dare suprascripto Gilberto archipresbitero eiusque fratribus vel successoribus solidos centum denariorum Veronensium in iam dicta festivitate omnium sanctorum, omni alia occasione remota. Si autem iam dictus archipresbiter eiusque fratres vel successores voluerint ibi pergere et placitum generale tenere atque iusticiam exercere, sicut ius atque



consuetudo est, tunc suprascripti vicini honeste eos recipere et servire atque omnia necessaria secundum temporis qualitatem eis tribuere debent. Item pacti sunt si reclamatio facta fuerit archipresbitero eiusque fratribus vel successoribus super aliquem pro qualicumque causa, tunc iamdictus archipresbiter eiusque fratres vel successores debent mittere pro eo ut veniat ad Veronam ante eos et ibi iusticiam faciat; et si venire non voluerit, tunc archipresbiter eiusque fratres vel eorum missus ad domum ipsius, ubi habitat, vadant et cum eius dispendio atque sumptibus ubi iusticiam de eo faciant. Et si evenerit quod archipresbiter aut aliquis ex fratribus propter commune negotium tocus domus inde pertransierit aut remanserit, tunc supradicti vicini honeste ei servire et obedire secundum temporis qualitatem debent.

Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo trigésimo octavo, suprascripto die, indictione prima.

(SN) Ego Paltonarius notarius sacri palatii interfui et hoc breve scripsi.

[230] 16.

1139 dicembre 9 e 1142 novembre 11, Verona

Alberto Tenca e Guglielmo, con il consenso del vescovo Tebaldo e del conte Malregolato, stipulano un *pactum* con gli uomini della pieve di San Giorgio di Valpolicella.

ACV, busta 955, Diplomi veronesi, copia del secolo XVIII.

Edizione: Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., app., n. 16; Castagnetti, *La Valpolicella* cit., app., n. 5.

Die sabbathi qui fuit quinto idus decembris. Dum in Dei nomine dopnus Conradus gratia Dei regnaret in Italico regno et Tebaldu episcopus esset Veronensis ecclesie et Malregolatus esset comes Veronensis comitatus, dopnus Albertus Tinca et dopnus Guilielmus filius quondam itemque Guilielmi, habitatores in civitate Verone, per parabolam et consensum dopni Tebaldi episcopi et Malregolati comitis, sicut subtus legitur, pactum et conventum fecerunt cum Conrado de Toto et Vernesio gastaldio et Lanfranco de Davido et Iohanni de Pontoni et Ambrosio Zacone et Girardo de Costa et Vivaldo de Pontoni et Alberto Scarpa et Baldo Porcha et Altfredo de Tezo et Henrico de Pecia, Girardo da Cruce et Tonso de Mazeruega et Girardo de Cornano, qui sunt plebis Sancti Georgii, per se et suos vicinos eiusdem plebis. Pactum sive conventum tale est quod omnes homines predicte plebis et curie Sancti Georgii in integrum de tota curia, qui soliti sunt et fuerunt facere fotrum domno comiti Bonifacio et domno Herzoni, qui fuit pater predicti domni Alberti, et ipsi homines et eorum heredes dehinc in antea usque in sempiternum sive in perpetuum in omni anno non debent dare predictis domnis Alberto et eorum heredibus et ministralibus inter omnes nisi novem libras denariorum Veronensium et etiam, quando placitum in tertio anno illuc custodierint, similiter non debent dare eisdem domnis et suis heredibus nisi novem libras inter pastum et omnes res; et in illo quando fecerint fotrum per placitum ducis, inter domnos et suos ministrales debent dare denariorum Veronensium sexdecim libras et nihil amplius in eo anno; et quando rex venerit de ultra monte, debent dare libras viginti denariorum et nihil amplius; sed tamen ..... attendere debent in eo anno quando venerit rex vel dux, si [231] fotrum regis ac ducis fuerit collectum et exuctum a debentibus publicas functiones per totum comitatum Veronensem. Et omnes suprascripte plebis et curie Sancti Georgii, tam illi qui faciunt ..... quam illi qui non faciunt et eorum heredes et qui modo illuc habitant et adhuc habitaverint in suprascripta curte, non debent dare bannum nisi solidos quinque; et de adulterio nisi solidos quinque denariorum Veronensium, nisi adulterium fuerit commissum inter proximos usque ad quartum gradum et nisi fuerit uxoratus cum aliqua muliere vel uxorata cum aliquo homine. Et in hoc suprascripto pacto debent stare et esse homines predicte plebis, tam illi qui modo illuc habitant quam illi qui adhuc in futuro tempore ad habitandum venerint. Et ad confirmandum hoc suprascriptum pactum et conventum predictus dopnus Albertus et Guilielmus regem et ducem in hoc breve signo et scripta firmare se facere debent et etiam episcopum et comitem. Et in presentia suprascripti domni Tebaldi episcopi et Malregolati comitis, Eliazaris, Odoni causidici, Odolrici Sacheti, Garzabani, Enrici de Artuicho et Martini diaconi predicte plebis, predictus domnus Albertus Tencha et Guilielmus in quosdam de predictis

hominibus suprascripte plebis et in eorum personis invicem suorum aliorum vicinorum de suprascripto pacto ut tam eis quam aliis suis vicinis valeat et eorum heredes, secundum quod superius legitur, investituram fecerunt sub pena ducentarum librarum denariorum tali pacto quod, si ipsi domni vel sui heredes alia superposita hominibus predictae curie Sancti Georgii vel suis heredibus vel illis qui adhuc illuc venerint ad habitandum fecerint et in suprascripto conventu non permanserint omni tempore, tunc debent emendare eisdem hominibus suprascripte plebis et eorum heredibus denariorum Veronensium ... libras ducentum et postea in suprascripto conventu et pacto permanere omni tempore.

Actum est hoc in casa suprascripti episcopi in civitate Verone, anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi MC trigesimo nono, indictione secunda.

Et postea die mercurii qui fuit undecimus mensis novembris, in presentia Miloni causidici et Anselmi, Henrici de Specia, Retegelli, Othonis Bocafrigida, Naamanni et aliorum hominum. Predicti domni Albertus Tencha et Guilielmus pactum fecerunt cum Zenone Pigozio gastaldio suprascripte curie Sancti Ieorgii, qui venerat ex parte suorum vicinorum cum quibusdam suis vicinis, scilicet cum Bonohomine pro clerico suprascripte plebis et [232] Lanfranco de Corgnano et Lanfranco de Canova et Cikerio da Carenzano et Betizone et Bellabono de Guido et Michelo et Iohanne et Tebaldo de Pontone, ut valeat eis et suis heredibus in perpetuum et etiam suis vicinis, sicut supra legitur, sed tamen ita ut que superius sunt scripta et semper firma permaneat. Pactum sequens et conventum hoc est et ideo factum ut predicta scripta melius et apertius intelligantur quod homines suprascripte plebis debent dare in duobus annis semper in omni anno libras novem denariorum in festo sancti Martini et nihil amplius; et post transactos duos annos semper in tertio anno transactis duobus annis, suprascripti domni et sui heredes debe[n]t illuc custodire placitum et in eo tertio anno homines suprascripte plebis debent dare domnis suprascriptis in octava sancti Michaelis novem libras et nihil amplius; et quando rex venerit, si fotrum regis fuerit datum et collectum per Veronensem episcopatum in aliis locis, tunc in eo anno infra quindecim dies priusquam in Veronensem episcopatum venerit, debent predicti vicini dare suprascriptis domnis libras viginti et non amplius; et quando dux venerit, debe[n]t dare libras sexdecim et non plus; et si, ut superius legitur, per terminos non attenderint, tunc debe[n]t dare duplum de eo quod remanserit ad solvendum infra triginta dies ac propterea in suprascripto pacto stare; et si quis ex suprascriptis vicinis, qui debebit dare fotrum, non solverit gastaldio illud quod convenienter fuerit missus, quando ipsi domni custodierint pactum placitum, debebunt facere iustitiam de eo; et debent domni petere fotrum a gastaldio et non ab aliis.

Actum in Verona MCXL secundo, indictione quinta.

Ego Dodus notarius rogatus et ex iussione domni episcopi Tebaldi et Malregolati comitis et Alberti Tencha et Guilielmi hoc breve, sicut superius habetur, scripsi et interfui.

#### IV. Investiture feudali (1125-1137)

17.

1125 febbraio 20, Verona.

Egromanno investe in feudo *sine fidelitate* Ottone detto Tega di un manso in Moruri, che egli tiene a sua volta in feudo da Ottone da Sarego.

[233] Archivio segreto vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 6884.

(SN) Die veneris qui est decimo kalendas marcias, in civitate Verona, in casa abitacionis Hegromanni filii quondam Adam, in presencia bonorum hominum, hii sunt Hubertus filius Ardicionis de porta Sancti Zenonis et Hermenardus, Garelius atque Trasmundus pizacaseus et Gunterius filius Vuidonis cantorii. In eorum presencia suprascriptus Hegromannus investivit per feodum Ottonem qui Tega dicitur nominative de manso uno quod iacet in loco et fundo Maurori, per eius fines et territoria per singula loca ubi inventum est vel inventum fuerit de rebus ad eundem mansum pertinentibus, quod olim laborabatur per Iohannem Bosellum, totum silicet quod Hegromannus in feodo tenet ab Ottone de Saratica in suprascripto loco et fundo Maurori

in integrum; eo videlicet ordine ut ipse Otto abeat in feodum ex sua parte; et si filium masculum abuerit, similiter abeat; et si masculum filium non abuerit, una de filiabus suis abeat qualem Otto voluerit; et sine fidelitate facienda; et servire ei debet tantum in civitate Verona de placito et bisogno; et pactum fuit inter illos hoc modo: si fuerit inpeditum eidem Hottoni ab aliquo homine feodum illum, aut expedierit aut cambium dederit ei aut rediderit ei libras hocto monete Veronensis, quas habeo accepte pro isto feodo.

Factum est hoc in anno dominice incarnationis millesimo centesimo vigesimo quinto, suprascripto die veneris, indicione tercia. Unde duo brevia uno tenore sunt scripta.

Signo + pro manu suprascripti Hegromanni, qui hoc breve fieri iusit ut supra.

Signo ++++ pro manibus suprascriptorum Huberti, Trasmundi et Hermenardi atque Gunterii, qui ut supra interfuerunt.

(SN) Ego Iohannes notarius interfui et hoc breve scripsi et complevi.

## 18.

1125 dicembre 30, Verona

Tebaldo, arciprete del capitolo, investe in feudo Tebaldo Muso di beni e diritti, ricevendo il giuramento di fedeltà.

[234] Edizione per estratto: Cipolla, *Le popolazioni* cit., p. 39, da copia del secolo XIII, non reperita.

Die iovis secundo kal. genuarii, in civitate Verona – Ibiq̄ue in suprascriptorum bonorum [hominum] presentia per lignum que in suorum detinebat manibus domnus Tebaldus archipresbiter et Lafranchus et Arcualdo presbiteri – investivit Tebaldum Musonem ad feodum de Alcenagum et de eius curia et pertinencia et de Lugo et de eius curia et pertinencia et de Colognis et de eius curia et pertinencia, exceptis terris Olderici de Grisolengo, que sunt intra Cologne, et de medietate pro indiviso Treçolani cum sua curia et pertinencia et de quatuor mansos in Negrario, que tenentur per domum domini Teduni, et toleneum porte civitatis et palacium Sancti Zenonis, ita tamen quod Tebaldus Muso et eius heredes semper habere et tenere debeant in feudo cum omni honore et districtu et cum cacis et cum pacis et cum bosco et cum toto eo quod ipse domnus archipresbiter cum ipsa sua canonica habet et tenet a domino Henrico imperatore in feudo; iuravit dictus Tebaldus Muso fidelitatem contra omnes personas et domnus archipresbiter traxit beretam unam de capite et obsculavit eum.

Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi M. centesimo vigesimo sexto, indicione quarta.

Ego Almengausus notarius rogatus hunc breve scripsi et complevi et interfui et complevi.

## 19.

1137 maggio 27, Verona.

Turrisendo del fu Tebaldo Musio manifesta il feudo, che già il padre aveva tenuto dall'arciprete Tebaldo, ora vescovo.

ACV, perg. II, 6, 8v, originale (antica segnatura: perg. B, 11, 4, 1)

Edizione: *ACV Carte*, n. 77.

(SN) Die iovis qui fuit tercius exeunte mense madii, in claustra Sancte Marie maioris ecclesie, in presencia testium nomina eorum sunt hec, [235] videlicet Rudulfi de Ortis et Rudulfi vicecomitis et Musti de Castello et Artinisius causidici et Azo aurifex, in istorum testium presencia dominus Turisendus, filius condam Tebaldi Musi, manifestavit et dixit quod ipse habet et tenet in feudo et eius pater Tebaldus Musius, olim defuntus, habuit et tenuit a domino Tebaldo, qui modo episcopus est: «Et ille meus pater defuntus, ego habeo et ten[e]o a domino Gilberto archipresbitero maioris ecclesie Verone in feudo totum Lugum et Alzenagum et totum Colo-

niam, exceptis terris Garzapani que sunt in dicta villa Colonie, et medietate pro indiviso tocius ville seu curie Trezolani et quatuor mansos in Negrario et palacium porte Sancti Zenonis et toloneum porte civitatis et pecia una terre que iacet prope castellum Sancti Petri, a duobus lateribus et uno capite via, ab alio capite Adelardus de Castello; et pecia una terre, que iacet prope fontem Sancti Petri, ab uno latere et uno capite via, ab alio latere dicta canonica, ab alio capite Ubertus Agacius, et una pecia terre ibi prope, ab uno latere dicta canonica et Rodulfus vicecomes, ab alio latere ecclesia Sancti Petri in Castello et ecclesia Sancti Clementis et Gerardus de Castello et ab uno capite via; et pecia una terre cum domo et orto que iacet in hora Sancti Iohannis, ab uno latere et uno capite Armannus tenet pro dicta canonica et ab alio latere via, ab alio capite Widotus ferarius; et si plus invenio, per scriptum vobis domino archipresbitero dabo et manifestabo».

Actum est hoc in civitate Verona, anno Domini millesimo centesimo trigesimo septimo, indicione quinta decima.

(SN) Ego Almericus sacri palacii notarius rogatus hoc breve feudi scripsi et interfui.

## V. Un placito ducale e una controversia feudale (1123-1140)

### 20.

1123 settembre 22, Verona.

Enrico duca sentenza che non siano valide le investiture di feudo compiute dall'arciprete del capitolo della cattedrale o da altri canonici senza il consenso comune dei canonici.

[236] Edizione: Castagnetti, *Le città cit.*, app. I, n. 1; *ACVCarte*, n. 54, copia del notaio Paltonario.

(SN) Die sabati qui est decimo kalendas octubris, foris suburbium Verone, in casa nova supra volta que est iuxta ecclesiam Sancti Zenonis, presentia dompni Enrici ducis seu iudicum et aliorum bonorum hominum, quorum nomina subter leguntur, hii sunt Teuzo, Adam et Albertus et Azo iudices, Benenatus et Anto, Enricus, Iohannes, Milo et Lambertus et Wido, item Milo et Markeso et Amelricus, Petrusbonus et Rodulfus causidici, Albertus comes istius comitatus et Adelpertus et Ugo et Rambaldus comites, Tebaldus ..... Ardericus, Penzo de Monticello, Oto de Seratico, Tiso Brenta ..... capitanei, Godus advocatus, Amizo de Gela, Albertus campanilus, Girardus et Enricus germani, Albericus de Coleniola, Bonuszeno et Crescentius et Tebaldus pater et filii, Cadalus, Enricus Mantuanus et Vitalis notarius, Albericus, Wizardus pater et filius, Rodulfus de ponte, Cono, Rafaldus pistor et reliqui plures. Ibique in eorum presentia Tebaldus archipresbiter et Theodosius atque Enricus diaconi sancte Veronensis ecclesie insimul cum Amizone avvocato ecclesie ceperunt se reclamare de quodam usu suprascripte ecclesie quem olim habebant et nunc a quibusdam fractus erat; usus autem talis erat quod si aliquis ex canonicis aliquam investituram de suo feudo faceret, post mortem eius statim in communi fratrum revertebatur vel si ipsi in communi vita veniebant, similiter revertebatur. Cum ipse dompnus Enricus dux talem audivisset reclamationem, tunc per iudicum consilium, qui ibi aderant, aliorum sapientum talem protulit sententiam a supradictis sapientibus firmatam ut ista talis investitura que olim tali modo fiebat etiam si ab archipresbitero vel archidiacono vel a quadam parte canonicorum sine communi consensu fratrum facta fuerit, nichil valeat nec deinceps fiat; si vero facta fuerat, penitus evacuetur.

Factum est hoc in anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo vigesimo tercio, suprascripto die, indicione prima.

Signum + manus suprascripti dompni Enrici ducis qui hoc signum crucis fecit.

(S) Ego Teuzo iudex interfui.

Ego Adam iudex interfui.

(S) Ego Albertus iudex interfui.

[237] (SN) Ego Bonifacius notarius rogatus ibi fui et hoc breve scripsi et complevi.

**21.**

1139 gennaio 11, Verona

Nella controversia tra i canonici e Guido del fu Amizone Tusco, Giordano, avvocato del capitolo, con il consiglio della curia dei vassalli, dà sentenza favorevole ai canonici.

ACV, perg. I, 6, 4r b, originale (antica segnatura: perg. A, 12, 1, 11 b).

Edizione: *ACVCarte*, n. 91; l'11 gennaio corrisponde a mercoledì, non a giovedì.

(SN) Die iovis qui est tercius idus ianuarii, tempore domini Tebaldi Veronensis episcopi et tempore domini Gilberti matricularis Veronensis ecclesie archipresbiteri, et cum ipse archipresbiter quosdam ex vasallis ipsius ecclesie convocasset, scilicet Tebaldum Musium, Henricum da Foro, Iordanum advocatum ipsius ecclesie, Atonem Piperatam et Iohannem de Merlara et Vuidonem Butellum, Bonumzenonem de Bonefacio et Bonumzenonem de Lamberto atque Paltone-rium iuris doctos et Tobaldum da Sancto Iohanne da Foro et Gandulfum sellarium atque Ardemannum, quatenus de negotio quodam quod suprascripta ecclesia de quodam feudo quod fuit de quondam Amizonis Tusi cum Vuidone filius ipsius quondam Amizonis habebat inter eum et ecclesiam cognoscerent et diffinirent ipsum negotium, tunc dominus Tebaldus Musius interrogatus a vasallis suprascripte ecclesie, quod de hoc negotio sciret, tunc dominus Tebaldus Musius iuravit corporaliter quod vidit Amizonem Tuscum reffutare feudum illud quod a canonica maiori tenebat; et postea ibi Rafaldus de Otone Grasso similiter iuravit quod vidit suprascriptum Amizonem refutare illud feudum quod ipse a Toto da Lavanio tenebat. Ibi in claustro suprascripte canonice postea suprascriptis allegacionibus auditis et per consilium supra dictorum vasallorum, Iordanus suprascriptus advocatus ipsius matricularis ecclesie Sancte Marie secundum ipsam ecclesiam de suprascripto feudo sententiam protulit et Vuidonem filium quondam [238] Amizonis quietum et tacitum esse pronunciavit de suprascripto feudo.

Actum est hoc in civitate Verona in presencia suprascriptorum vasallorum et in presencia Armani, Henrici da Pruno et Nigrelli eius filii, Otonis de Riprando de Seratico, Uberti da Bagnolo, Stancarii de Castello, Ugonis de Turisendo, Pinzonis, Maifredi et aliorum hominum, in refectorio ipsius canonice, in anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo CXXX nono, die suprascripto, indicione secunda.

(SN) Ego Dodo notarius rogatus a suprascripto archipresbitero ibi fui et audivi et ut supra legitur scripsi.

**22.**

1139 settembre 16, Verona

Nella lite che opponeva l'arciprete della chiesa cattedrale di Verona e i canonici a Guido del fu Amizone Tusco per un feudo, Giordano, avvocato del capitolo, con il consiglio della curia dei pari, dà sentenza favorevole ai canonici.

Edizione: Castagnetti, *Le città cit.*, app. I, n. 2; *ACVCarte*, n. 98; il 16 settembre corrisponde a sabato, non a martedì.

(SN) In nomine domini Dei eterni. Cum esset lis orta inter Widonem filium quondam Amizonis Tusci et Gilbertum archipresbiterum et canonicos ecclesie Sancte Marie maioris Veronensis de feudo, quod olim habuit predictus Amizo Thuscus ex parte Totonis de Lavagno et parte Ardicionis archidiaconi, communi consilio ab utraque parte suscepto, quosdam vasallos eiusdem ecclesie, quorum nomina hec sunt: Iohannes de Merlaria, Bonuszeno, Iordanis, Zavarisius, arbitros atque iudices, sibi eligerunt ut quod ipsi, consilio tamen aliorum vasallorum, inde per laudum dicerent ab utraque parte firmum atque ratum esse debeat. Ipse enim Wido petebat possessionem ipsius feudi paterni, dicendo atque asserendo se iniuste et non per laudum suorum parium de possessione eiusdem feudi a predictis canonicis expulsum esse. At ex contrario respondebatur eum iuste et secundum rationem de possessione ipsius feudi exclusum esse; mos quippe huius ecclesie olim talis fuit quod aliquis ex canonicis de beneficio suo alicui homini per

[239] feudum aliquid sine consilio aliorum fratrum daret, eo canonico mortuo statim in communi aliorum fratrum revertebatur, aut, si ipse in communi vita cum fratribus veniret, similiter omnis investitura ab eo facta evanescebat; et hostendebant cartulam per manum notarii scriptam: hunc talem morem olim apud Henricum ducem de Marcha, cum in iudicio resideret prope ecclesia Sancti Zenonis ad iusticiam faciendam, probatum esse et quod idem dux hunc iam dictum morem confirmavit et etiam sua propria sententia, cum consilio iudicum aliorumque sapientum, qui ibi aderant, constituit ut nullus canonicus de rebus ipsius ecclesie sive per beneficium teneat sive non, ulterius sine consilio aliorum fratrum aliquam investituram faciat et si fecerit nullo modo valeat; similiter aliam hostendebant cartulam per manum eiusdem notarii scriptam, in qua continebatur quod olim Tebaldus archipresbiter, cum suis fratribus, ad eundem Henricum ducem similiter cum in iudicio resideret venerunt, dicentes atque postulantes quatenus idem venerabilis dux iusticiam eis faceret de Milone eiusque fratribus filiis suprascripti Amizonis Tusci, et de Omniabene nepote eius, qui iniuste predia iuris nostre ecclesie detinent, et quod idem dux eos ad iudicium vociferare fecit et minime ad iusticiam faciendam venerunt, et quod idem dux possessionem eiusdem feudi suprascriptis Tebaldo archipresbitero eiusque fratribus, consilio iudicum aliorumque sapientum, qui ibi aderant, dedit; similiter dicebant quod postea cum lis esset inter Milonem eiusque fratres cum canonicis de suprascripto feudo, quod vicecomes cum ceteris vassallis eiusdem ecclesie possessionem eiusdem feudi secundum predictas rationes sibi dederunt; set ipse Wido omnimodo contradicebat et dicebat quod vicecomes ceterique vasalli eiusdem ecclesie possessionem ipsius feudi canonicis non dederunt.

Cumque tale litigium inter eos esset, tunc die martis qui est sextodecimo kalendas octubris, in claustro canonicorum, in presentia bonorum hominum, quorum nomina hec sunt: Milo filius Atinulfi, Henricus de Artuicho iudices, Rafaldus filius Iohannis Grassi, Oto Butellus, Oto de Arnaldo et reliqui, ibique, in eorum presentia, Gilbertus archipresbiter eiusque fratres produxerunt duos vasallos eiusdem ecclesie, quorum nomina hec sunt: Lambertus iudex, Gandulfus sellarus, dicentes, atque testantes quod olim vicecomes cum ceteris vassallis secundum predictas rationes possessionem de suprascripto feudo iam dictis canonicis dederunt et per sacramentum testimonium suum probaverunt atque firmaverunt. Et cum ipsi testes tale [240] testimonium dixissent et per sacramentum affirmaverunt, tunc Iordanis advocatus ipsius ecclesie, consilio aliorum suorum parium, quorum nomina hec sunt: Tebaldus Muso capitaneus, Iohannes de Merlaria, Bonuszeno, Zavarisius vicecomes, Girardus de Capitepontis, Thebaldus de Sancto Iohanne, Ardemannus, Vivianus, Rodulfus filius Amizonis, Wido Butellus, dixit: «Secundum illas rationes, quas audivimus, et secundum testimonium nostrorum parium, quod modo audivimus, possessionem illam, quam pares nostri olim ecclesie dederunt per laudum, confirmamus et laudando dicimus ut canonici habeant possessionem ipsius feudi».

Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo trigessimono, suprascripto die, indicione secunda.

(SN) Ego Paltonarius notarius sacri palatii interfui et hunc brevem scripsi.

### 23.

1140 gennaio 11, Verona.

Nella lite che opponeva il capitolo dei canonici a Guido del fu Amizone Tusco per un feudo, Giordano avvocato del capitolo dei canonici, con il parere dei vassalli, dà sentenza favorevole ai canonici.

ACV, perg. I, 6, 4v, originale (antica segnatura: perg. B, 31, 1, 15).

Edizione: Castagnetti, *Le città cit.*, app. I, n. 3; *ACV Carte*, n. 99.

(SN) In nomine domini Dei eterni. Cum Wido filius quondam Amizonis Tusci non fuisset ad terminum communiter positum inter ipsum et canonicos Sancte Marie et Sancti Georgii maioris Veronensis ecclesie super negotio de quo inter ipsos litigium erat, tunc die iovis, qui est undecimo die mensis ianuarii, in cantinella, in presentia bonorum hominum quorum nomina hec sunt: Enricus de Pruno, Negrellus eius filius, Oto filius Riprandi de Seratico, Stancarus de Castello, Ermanus de Arboreia, Ugo de dompno Turisendo, Mainfredus, nec non in presentia ipso-

rum canonicorum, hii sunt Gilbertus archipresbyter, Reginzo, Richardus, Rusticus sacerdotes, Waldus diaconus, Bernardus, Naimerus subdiaconi, Ubertus de Massa similiter, in [241] presentia vassallorum de iam dictis canonicis, quorum nomina hec sunt: Iohannes de Merlaria, Bonuszeno filius Lamberti, item Bonuszeno filius quondam Bonifacii, Wido Butellus iudices, Iordanis advocatus eiusdem ecclesie, Zavarisius filius vicecomitis, Enricus de Foro, Atto Pevrada, Girardus Scerpo, Tebaldus de Sancto Iohanne, Gandulfus sellarus, Ardemannus. Ibique in eorum presentia Tebaldus Muso capitaneus, vassallus eiusdem ecclesie, et Rafaldus filius quondam Otonis Grassi dixerunt quod ipsi interfuerunt ibi ubi Amizo Tuscus pater ipsius Widonis refudavit canonicis suprascripte ecclesie in parlamento populi huius civitatis, in claustro ipsorum canonicorum, illud feudum quod olim Toto de Lavagno sibi dedit et hoc suum testimonium sacramento corporaliter facto affirmaverunt. Cumque ipsi Tebaldus Muso et Rafaldus taliter essent testati, tunc statim in eodem loco Iordanis, advocatus ipsius ecclesie, et omnes supradicti vassalli atque fideles suprascriptorum canonicorum laudaverunt et per laudum affirmaverunt secundum eas rationes, quas olim audiverunt, et secundum testimonium, quod nunc intellexerunt, predictus Wido filius Amizonis nullam rationem habet in iamdicto feudo et nullam ulterius litem predictis canonicis faciat, set semper de predicto feudo quietus maneat.

Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo quadragesimo, suprascripto die, indicione tertia.

(SN) Ego Paltonarius notarius sacri palatii interfui et hunc brevem scripsi.

[243]

#### **Indice dei nomi di persona**

Sono omissi i nomi presenti nella documentazione in appendice.

Abbreviazioni: arcipr. = arciprete; arcid. = arcidiacono; capit. = *capitaneus*; caus. = causidico; c. = conte, contessa; cons. = console; fam. = famiglia; gast. = gastaldo; giud. = giudice; f. = figlio, figlia; imp. = imperatore; march. = marchese; mo. = moglie; not. = notaio; pr. = prete; q. = quondam; vesc. = vescovo; ved. = vedova; Ver. = Verona; v. = vedi

Adalberto Atto di Canossa c. 67

Adamo 47

Adamo giud. 105, 184

Adamo di Bella giud. 57

Adamo di Scala giud. 55

Adelardi fam. 91

Adelardo 128

Adelardo avv. 137

Adelardo f. Isnardo 99, 100

Adelasia ved. Tebaldo 69, 72

Adelbero vesc. Ver. 119, 120

Adelmota mo. Guglielmo 84

Aicardo q. 68

Alberico da Lendinara 91

Alberico da Nogarole 92, 142

Alberico f. Isnardo 99, 100

Alberico Pastora giud. cons. 140, 149

Alberto c. f. Bosone c. 68

Alberto giud. 105, 185

Alberto (Terzo, di San Bonifacio) c. Ver., march. 52, 53, 89, 91, 93, 96, 104, 105, 107, 109,

111, 112, 116-118, 120, 122-126, 129, 130, 135, 140, 141, 148, 166, 167, 184, 186, 188, 194

Alberto Azzo II march. 15, 187

Alberto da Lendinara 91

Alberto da Monticello 188

Alberto Sordo 62

Alberto Tenca rettore Ver. 76, 83-87, 90, 138, 149, 196

*Albertus de Cereta* 117, 118, 122-124, 132

*Albinellus* 123, 127  
 Aldegarda f. q. Bernardo *monetarius* 69  
 Aldegerio f. Warimberto 105, 137, 139, 142  
 Aldo q. Wido 69  
 Almanno di *Codegnago* 152  
 Alzati C. 45  
 Amelgauso not. 175  
 Amizone *de Gela*, *Gera* avv. 51, 57, 105, 190  
 Amizone *de Gela*, *Gera* avv., f. Giordano avv. 53, 58  
 Amizone Tusco 105, 123, 161-166, 191-194  
 Andenna G. 78

### **Andreperga Giza 16**

Angelberto Reginzo 15  
 [244] Anninskij S. A. 45  
 Ansani M. 181

### **Anselmo c. Ver. 12, 13, 20, 24, 98**

Anto arcipr. 145  
 Anto di Palude 143  
 Anto giud. 185  
 Appelt H. 7  
 Arderico da Monticello capit. 186, 188  
 Ardizzone arcid. 145, 163  
 Arduino 67  
 Arduino c. (Gandolfingi) 40, 41, 103, 121  
 Arduino f. Godo (II) (Avvocati) 57, 149  
 Aripando da Monticello 188  
 Armenardi, Ermenardi fam. 55, 93, 137  
 Arnaldo f. Norpaldo 22, 23  
 Astuti G. 63, 128  
 Atto c. 14  
 Atto Peverada, Pevrada 56, 137, 165  
 Audiberto Audo diac. 20  
 Audone diac., arcid., vesc. Ver. 19, 23, 34, 50  
 Avvocati fam. 51, 149  
 Azzo giud. 185  
 Azzo march. 15  
 Azzo (III) march. (d'Este) 104, 105  
 Azzo (IV) march. (d'Este) 104  
 Azzo (VI) di Este march. 15

Baone (da) fam. 122, 189  
 Barbieri E. 9  
 Barni G. L. 181  
 Bassafolia 84  
 Bauerreis M. 61  
 Beatrice ved. Bonifacio di Canossa march., mo. Goffredo duca 119  
 Benedetto VI pont. 28  
 Benedetto *Bucafusca* messo regio 139  
 Benenato giud. 185  
 Berengario I re, imp. 16, 19, 20, 35  
 Bericino f. Carnarolo 142  
 Bericino f. *Carnenbrase* 124

### **Bernardo f. q. Ottone 69**

Bernardo *monetarius* q. 69  
 Bernardo vesc. Ver. 18, 21



Bernardo vesc. Ver. 60, 91, 120  
 Berta ved. Uberto (San Bonifacio) 117  
 Bertolini M. G. 101, 106  
 Besta E. 181  
 Biancolini G. B. 42, 52, 68, 72, 81, 84, 87, 117, 130, 191  
 Biscaro G. 58, 124  
 Bloch H. 7  
 Bluhme F. 109  
 Böhmer J. F. 11  
 Bonelli B. 71  
 Bonifacio (II) c. Ver. (San Bonifacio) 39  
 Bonifacio (III) c. Ver. (San Bonifacio) 86, 117, 118, 122, 123, 128-130  
 [245] Bonifacio (IV) c. Ver. f. Bosone Malregolato c. (San Bonifacio) 90, 107, 138, 141, 149, 196  
 Bonifacio di Canossa march., duca 99, 101, 102, 121  
 Bonifacio f. Alberto c. 93, 122  
 Bonifacio march. (d'Este) 92  
 Bonifacio not. 166, 168, 173  
*Bonussenior de Gusolengo* 118, 124  
 Bonzeno giud. 135, 163  
 Bonzeno di Bonifacio giud. 57  
 Bonzeno di Lamberto giud. 57  
 Bordone R. 199  
 Borelli G. 28, 69, 146  
 Bortolami S. 190  
 Bortolan D. 42  
 Bosone c. 68, 81  
 Bosone Malregolato c. Ver. (San Bonifacio) 82, 87, 138, 149, 194  
 Bougard F. 31, 127  
 Brancoli Busdraghi P. 37, 40, 42, 45-48, 53, 59, 63-65, 85, 100, 114, 115, 176, 179-181, 194  
 Bresslau H. 7  
 Brühl C. 26, 27, 87, 88, 172, 183  
 Bruyning L. F. 12  
 Budriesi Trombetti L. 37, 42

Cadalo diac., vesc. Parma, antipapa 86, 187  
 Calaone (da) fam. 122  
 Calasso F. 63, 147, 160, 163, 173  
 Callisto II pont. 29  
 Cammarosano P. 33  
 Camposampiero (da) fam. 189  
 Canossa march. fam. 10, 54, 100, 101, 103, 111, 112, 116, 120, 121, 139  
 Capitani O. 61, 86, 116, 177, 187  
 Carcere (di) fam. 55, 93  
 Cardo G. 186  
 Carlo di Godo 60  
 Carlo Magno imp. 33, 80  
 Carnarolo 124, 137, 139-142  
*Carnenbrase* 124  
 Castagnetti A. 9, 12-23, 27-30, 34, 35, 38-43, 46, 48-52, 55-62, 65-87, 90-93, 95, 98, 101-115, 121-132, 136-138, 141-146, 149-153, 161, 162, 168, 170, 172, 180, 183-199  
 Castellano 139, 141  
 Cavallari V. 86, 172, 187, 196  
 Chiappa B. 124, 143  
 Cipolla C. 74, 76, 78, 79, 83, 143  
 Clemente III antipapa 29

Colorni V. 178, 181  
 Corrado II imp. 28, 29, 44, 45, 85, 100, 160  
 Corrado III re 79, 87, 126, 139  
 Corrado re f. Enrico IV 187, 189  
 Cortese E. 63  
 Cracco G. 39, 43, 186, 188  
 Crescenzi fam. 49, 51, 58, 191, 198  
  
 Dagiberto diac. 18-21, 24, 25, 50, 146  
 [246] De Sandre Gasparini G. 61  
 Didone c. 36  
 Dionisi G. G. 14-16, 22, 23, 28  
 Diurni G., 106, 131  
*Dominicus* 128, 129, 130  
 Dossi I. 71  
  
 Egromanno q. Adamo 47, 49  
 Eliazario cons. 51, 55, 56, 62, 89, 96, 137, 138, 191, 196  
 Engelberto 34  
 Enrico caus. 186  
 Enrico (III) c. Ver. (San Bonifacio) 117  
 Enrico (IV) c. Ver. (San Bonifacio) 42, 43, 117  
 Enrico c. f. Uberto (II) c. (San Bonifacio) 118, 123, 128-130  
 Enrico di Artuico giud. 122  
 Enrico di Cortine 55  
 Enrico III duca di Carinzia 188  
 Enrico IV duca di Carinzia e della Marca Veronese 73, 155, 164, 168, 183,  
 Enrico f. Enrico (IV) c. 42, 43  
 Enrico X il Superbo duca di Baviera e di Sassonia 65, 180  
 Enrico XII il Leone duca di Baviera e di Sassonia 92, 94, 96, 141, 180  
 Enrico II imp. 18, 27, 28  
 Enrico III imp. 25, 41  
 Enrico IV imp. 29, 69, 94, 145, 175, 187, 189  
 Enrico V re, imp. 124, 125, 167, 168, 175, 177, 188  
 Enrico vesc. Vicenza 186, 188  
 Epone capit. q. Tebaldo 69, 70, 72, 73, 77, 82  
 Erimario Papa diac. 145  
 Erizo q. da Sarego 69  
 Ermenardi fam. v. Armenardi  
 Ermenardo 137  
 Ermengarda c. f. q. Wiberto c., mo. Gandolfo c. 14, 24  
 Erzone, Erizo 84  
 Erzone capit. 86, 87  
 Erzoni fam. 74, 83-86, 89, 90, 101, 196  
 Estensi march. fam. 52, 91, 92, 94, 96, 97, 101, 104  
  
 Fainelli V. 7, 55, 185, 186  
 Falce A. 102  
 Fasoli G. 30, 31, 48, 64, 97, 125, 145  
 Federico I imp. 100, 146, 149, 159, 180, 181  
*Federicus* c. 168  
 Ferlinda 14  
 Ficker J. 162, 185  
 Firpo L. 44  
 Firpo M. 30  
 Fisso U. 182

Fissore G. G. 59  
 Folco (I) march. (d'Este) 15, 55, 94, 104-106, 167, 187, 188  
 Folcoino 62, 75  
 Fontaniva (da) fam. 58  
 Fräss-Ehrfeld C. 183  
 Fumagalli V. 14, 31, 33, 101, 125  
  
 [247] Gabotto F. 182  
 Gagliardi F. 56  
 Galasso G. 78  
 Gandolfingi fam. 40, 67, 102, 124, 137  
 Gandolfo c. Ver. 13, 14, 34, 35, 36  
*Gandulfus de Cereta* 110, 117, 118, 129, 130, 133  
 Ganshof F.-L. 25, 33, 37  
 Garsendonio f. Alberto c. 93  
 Garzapano f. Odelrico 76, 89  
 Gasparri S. 33  
 Gausulfo diac. 98  
 Gemma mo. Turrisingo 72, 73  
 Gerardo f. c. Maltraverso 62  
 Gilberto arcipr. 159, 163, 164  
 Giordanengo G. 63, 159, 182  
 Giordano f. Amizone *de Gela*, avv. 53, 56, 58, 135, 162-165  
 Giovanni caus. 186  
 Giovanni decano 145  
 Giovanni pr. 81  
 Giovanni pr. 145  
 Giovanni di Landolfo 137, 141  
 Giovanni di Merlara giud. 57, 163  
 Giovanni Monticolo 55-57  
 Girardino f. q. Girardo 139, 141, 142  
 Girardo 105, 141  
 Girardo da Nogarole capit. 92-94, 105-107  
 Giselberga 16  
 Gisla f. Bosone c., mo. Turrisingo 68, 81  
 Gisla f. q. Macili 67, 68  
 Gisla mo. Arduino c. 40  
 Gladiss D. 7  
 Gloria A. 7  
 Godo (I) avv. 51  
 Godo (II) avv. 57, 190  
 Goffredo di Lorena duca 119  
 Golinelli P. 103  
 Gota f. Epone mo. Manfreda Maltoleto 72  
 Grasso (San Bonifacio) 118, 123, 133, 141  
 Gregorio VII pont. 157  
 Grimaldo c. 36  
 Gualdo G. 4, 186, 188  
 Guarnerio messo imp. 185  
 Guglielmo capit. 84-87  
 Guglielmo f. q. Guglielmo capit. 84-87, 90  
 Guglielmo (I) Marchesella 91  
 Guido card. 120, 138  
 Guido f. q. Amizone Tusco 162-165, 192  
 Guido Butello giud. 57  
*Guittardus* 118, 119

*Guniverto de Revre* 116, 118, 128

Hausmann F. 7  
 Haverkamp H. 172, 177, 179  
 Hirsch H. 7  
 Hlawitschka E. 14, 33  
 Huter F. 72

Iacobo f. Giovanni Monticolo giud., cons. 57  
*Idraldus de Porto* 119, 128, 130  
*Iebetanus* 132  
 [248] Ingelbaldo diac. f. q. Norpaldo 22, 23, 29, 66, 84  
 Ingelbaldo f. Odelberto 21, 72  
 Ingelfredo c. Ver. 15, 16, 19, 35, 36  
*Iohannes conversus* 122, 128, 129, 132  
*Iohannes de Cereta* 123, 132, 133  
*Iohannes de Fasco* 122, 128  
*Iohannes Regis* 116-118, 122, 128  
 Isnardo f. q. Adelardo 99  
 Isnardo f. Ermenardo 55, 95  
 Isnardo da Lendinara 96  
 Isnardo da Nogarole f. Girardo 93

Jordan K. 92

Kehr P. F. 7, 23, 29, 30, 62, 75, 138, 189  
 Keller H. 30, 50, 64, 65, 183, 189  
 Kroell M. 11, 25

Lamberto giud. 185  
*Lancio* 187  
 Landolfo 141, 142  
 Lanfranchi L. 167  
 Lanfranchi Strina B. 167  
 Lanfranco c. 36  
 Lanza E. 7  
 Lanzo 15, 97  
 La Rocca C. 11, 12, 18, 30, 67, 10, 104  
 Lehmann K. 63, 64, 115, 159, 180-182, 194  
 Lendinara (da) fam. 55, 86, 90-97, 100, 101, 141, 180  
 Leonardelli C. 71  
 Leone IX pont. 29  
 Limena (da) fam. 190  
 Liudigerio vesc. Vicenza 42  
 Liutaldo duca di Carinzia 186  
 Liuterio da Monticello q. 188  
 Liuto da Barbasso 112  
 Liuto da Monticello 186  
 Liutolfo q. Aicardo 68, 70  
 Lotario re 16  
 Lotario III re, imp. 29, 77, 78, 126, 135, 181  
 Ludovico il Pio imp. 11, 25  
 Ludovico III re 20  
 Lusuardi Siena S. 109

Maccarrone M. 157

Macili f. q. Turrisingo 67, 68  
 Malafredo f. Bonifacio (III) c. e Richelda 130  
 Malregolato c. Ver. v. Bosone  
 Manaresi C. 15, 35, 45, 67, 107, 109, 117, 131, 167, 169, 183, 186, 187, 189  
 Manfredo Maltoleto 62, 72, 82  
 Marchesella fam. 91, 94  
 Marcheso giud. 185  
 Marino E. 72, 78, 187  
 Martinello 41  
 Märtil C. 157, 177  
 Matilde di Canossa c., march. 41, 103, 111, 112, 118-122, 124, 125, 129, 139, 194  
 [249] Menant F. 37, 45, 46, 50, 75  
 Michael 129  
 Miller M. C. 11, 12, 30, 61  
 Milone *de Saratico* 187  
 Milone giud. 185  
 Milone c. Ver., march. 13, 19, 24  
 Milone f. Amizone Tusco 162, 164  
 Milone vesc. Ver. 23, 29  
 Monticello (da) fam. 58, 66, 186-188  
 Monticoli fam. 56, 144  
 Montorzi M. 63  
 Mor C. G. 63, 97, 171, 172  
 Mühlbacher E. 11  
 Muratori L. A. 104, 106

Nicolini U. 73  
 Nicolò f. q. Turrisingo 82  
 Niermeyer J. F. 75  
 Nobili M. 176  
 Nogarole (da) fam. 91-96, 141  
 Norpaldo 22, 23  
 Notkerio vesc. Ver. 15-21, 24, 25, 36, 50, 72

Oberto dell'Orto giud. 65  
 Obizzo I di Este march. 15, 96  
 Odelberto *Acio, Ocio, Ozo* 20-23, 72, 74  
 Odelrico da Bussolengo 76  
 Odelrico Sacheto cons. 55, 56, 62, 65, 89, 120, 180, 192  
 Ognibene vesc. Ver. 20, 180  
 Onorio II antipapa 86

Onorio II pont. 125  
 Ottenthal E. 7  
 Ottone duca della Marca Veronese 36, 169  
 Ottone I re, imp. 25, 27, 35, 80, 113

Ottone II imp. 14, 18, 26, 27, 69, 145, 176  
 Ottone III imp. 158  
 Ottone da Monticello 188  
 Ottone *de Saratica*, da Sarego 47, 49, 186-188  
 Ottone di Ermenardo 55, 137  
 Ottone di *pre Bericho* 130, 131  
 Ottone di Riprando da Sarego 165  
 Ottone f. Carnarolo 139, 141, 142  
 Ottonello f. Turrisingo 77, 83  
 Ottone *Tega* 47, 49

Overmann A. 125

Pacifico arcid. 11

Padoa Schioppa A. 59, 138, 139, 169

Palmerio 143, 144

Paltonario, *Paltonarius* not. 103, 117, 118, 123, 124, 127, 132, 135, 147, 157, 162, 165-169

Papa diac. v. Erimario

Parisse M. 61, 178

Pasquale II pont. 116, 124, 177

Pasquali G. 48

Pauler R. 14

Pecorella C. 63

Pecorario 60

Pellegrino gast. 151

Peredeo 21

[250] *Personaldus de Cereta* 116, 122

Petrucci A. 107

Pietro Torello 91

Pozza M. 101

Provero L. 100

Rachewiltz S. 35

Radding Ch. M. 107

Rafaldo di Ottone Grasso 163, 165, 166, 193

Rambaldo c. Treviso 184

Raterio vesc. Ver. 18, 34, 38, 80, 113, 157, 171, 173

Ratoldo vesc. Ver. 11, 12, 67

Recchia Monese V. 68

*Richardus Cauchi* 123, 128

Richelda c., mo. Bonifacio di Canossa march. 102, 118, 128, 130

Richelda c., mo. Bonifacio (III) c. 117

Richenza imp. 135

Riedmann J. 35

Rippe G. 48

Riprando c. (Gandolfingi) 111, 112, 124

Riprando f. Wiberto c. (Gandolfingi) 137

Roberto march. (d'Este) 91, 94, 104-107

Rodolfo da Lendinara 55, 92, 95, 96

Rodolfo da Lendinara capit. 86, 94-96

Rodolfo visconte 72

Romano (da) fam. 189

Rossetti G. 20, 31, 40, 41, 59, 102, 121, 199

Rossi Saccomani A. 76, 96

*Rusticus de Novalle* 117-119, 128

Sambin P. 190

San Bonifacio fam. 16, 72, 75, 78, 82, 83, 103, 117, 138, 139, 174

Sancassani G. 9, 10

Sandrini A. 124, 143

Sarego (da) fam. 69, 187, 188

Scartozzoni F. 10, 77

Scheffer-Boichorst P. 180

Schiaparelli L. 7, 8, 25

Schwartz G. 60, 119, 120

Sergi G. 30, 31, 36, 58, 110, 128

Settia A. A. 31, 99, 150  
 Sickel Th. 7  
 Siginzo pr. 69  
 Simeoni L. 17, 56, 57, 60, 62, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 93, 96, 101, 103, 116, 119, 120, 122, 124, 125, 138, 140, 142  
 Sofia da Lendinara mo. Obizzo I march. 96  
 Spagnesi E. 167, 184, 185, 188  
 Struve T. 103, 187  
 Stumpf-Brentano K. F. 106

**Tabacco G. 30, 31, 33, 44, 45, 53, 57, 59, 75, 128, 146, 151, 176-182, 187, 199**

Tado c. Ver. 67  
 [251] Tasca A. 168  
 Tebaldino f. q. Turrisingo 83  
 Tebaldo 69  
 Tebaldo 69  
 Tebaldo 70  
 Tebaldo arcipr., vesc. Ver. 51, 53, 56, 60-62, 74, 79, 87, 104, 119, 120, 138, 143, 148, 151, 155, 159  
 Tebaldo f. q. Ottone 69  
 Tebaldo Musio, Muso capit. 53-55, 73-79, 82, 84, 137, 159, 162-166, 174, 175, 178, 180, 186, 193, 195  
 Tebaldo q. Turrisingo 71, 159  
 Tergola (da) fam. 190  
 Tetuica mo. Turrisingo 67  
*Teuço* 118, 128, 129  
 Teuzo giud. 184  
 Tinto Mussa 146, 159  
 Tiraboschi G. 40  
 Tiso Brenta capit. 189  
 Torelli fam. 94  
 Torelli P. 41, 52, 67, 68, 87, 93, 112, 186  
 Totone Balbo 192  
 Totone di Lavagno 163, 165  
 Tranfaglia N. 30  
 Tridentino da Lendinara 96  
 Turrisingi fam. 23, 44, 69, 70, 77, 80, 81, 83, 84, 159, 175  
 Turrisingo 67  
 Turrisingo 68, 69  
 Turrisingo 69  
 Turrisingo 70  
 Turrisingo 73  
 Turrisingo c. Garda, rettore Ver. 79, 80, 143  
 Turrisingo f. q. Epone 72, 73  
 Turrisingo f. Macili 67, 68, 82  
 Turrisingo f. Norpaldo 23, 66  
 Turrisingo f. Tebaldo Musio 55, 74, 76-79, 82, 159  
 Turrisingo f. q. Tebaldo Turrisingi 83  
 Turrisingo giud. 67

Ubaldo q. Liutolfo 70, 72  
 Uberto (I) c. Ver. (San Bonifacio) 117  
 Uberto (II) c. Ver. (San Bonifacio) 42, 43, 54, 103, 117, 118, 122, 123, 128-130, 132  
 Uberto Bastardo 15  
 Uberto da Lendinara 96

Uberto da Monticello 188  
 Uberto f. Enrico (III) c. (San Bonifacio) 117  
 Uberto f. Norpaldo 22, 23  
*Ugerius* 122, 128  
 Ugezzone da Baone 192  
 Ughelli F. 29, 30, 99  
 Ugo c. Padova 184  
 Ugo da Baone 189  
 Ugo da Gambolò giud. 181, 182  
 Ugo f. Turrisingo 77, 165  
 Ugo march. 101, 105  
 Ugo march. 15  
 Ugo re 16  
 Ugo *sine fatiga* 135, 137

[252] Vaccari P. 31  
 Valderada 28  
 Varanini G. M. 10, 12, 19, 21-23, 28, 67, 70, 81, 109, 124, 141, 143, 152  
 Verci G. B. 77, 189  
 Vicini E. P. 48  
 Vifredo di Nogara 111  
 Vigonza (da) fam. 190  
 Violante C. 18, 26, 30, 31, 45, 60, 61, 63, 64, 86, 100, 110, 119, 125, 158, 177, 179, 187  
 Visconti fam. 55  
 Vitolo G. 199  
 Vivaro (da) fam. 58  
 Voltelini H. 17, 18, 25, 26  
 Vualterio vesc. Ver. 38, 187

Warimberto 105, 139, 141, 142  
 Warimberto f. Girardo 142  
 Wasco 137, 139, 141-143  
 Wecelino pr. 42  
 Weigle F. 28, 171, 172  
 Wiberto c. (Gandolfingi) 137  
 Wiberto, Wibertino f. Wasco 139, 141-143  
 Wickham C. 155, 167, 168  
 Wido caus. 186  
 Wido q. 69  
*Willelmus de Rechiomina* 122, 128, 129

Zavarasio visconte 55, 105, 163-165  
 Zufeto vesc. Ver. 120

[253]

#### **Indice dei nomi di luogo**

Sono omessi i nomi di luogo presenti nella documentazione in appendice; sono omessi i nomi di regni e di regioni storiche; sono segnalati con asterisco i nomi dei castelli presenti nella cartina storico-geografica

Adige fiume 28, 74, 81, 97, 101, 192, 193  
 Albaredo d'Adige 191  
 Alcenago 21, 29, 74, 175  
 Altavilla 42  
 Angiari 14, 29, 67, 102, 112, 135, 139, 141, 142



Aquileia 13, 62, 85

*Arbetum* 28

*Asiana villa* 23

*Aspus* 13

Avignone 159

*Badabiones* 16, 17, 21

Badia Polesine 91, 94, 96

Baone 190

Bari 93, 96, 126

Belfiore 28, 138

Bergamo 37, 50, 189

\*Bionde 18, 28, 32, 97, 109, 110, 136, 144, 145, 148, 149, 158, 163, 166, 194

Bolbeno 17

Bonavigo 100

Bondeno 68

Bondo 17

Borgo San Donnino 187

Bovolone 60

Breganze 186

Breguzzo 17

Brendola 21-24

Brenzzone 60

Brescello 68

Brescia 37, 50, 60, 139

Calmasino 29, 30

Campitello 68

Castagné 21

Castelrotto 19

Castiglione Mantovano 71-73

\*Castion 28

Cavallone 16

Ceneda 50, 172, 183

\*Cerea 10, 13, 14, 27, 30, 53, 55, 56, 76, 91, 93-99, 101, 103, 104, 107, 108, 110-113, 116-124, 126-132, 135-143, 148, 162, 166, 168, 169, 174, 192-195

Cinto Euganeo 15, 30, 96, 97

Chiusa 28

Cittanova 48

*Clusa Gardensis* 28

*Codegnago* 152

*Collegaria silva* 28

Cologna Veneta 186

Cologne 29, 74, 175

Colognola 73, 187

[254] Concadalbero 56

Corgnan 87, 90

Coriano 52, 130

Creazzo 42

Cremona 37, 50

Erbé 13

Erbezzo 28

Este 55, 95, 96, 104

Fagnano 29  
 Ferrara 48, 65, 92, 96, 185  
 Fibbio fiume 70, 72, 83  
 Friuli 15, 36

Garda 17, 28, 30, 69, 79-81, 83, 147, 168, 169  
 Gavello 96  
 Governolo 112  
 \*Grezzana 17, 28, 30, 97, 152, 172

Illasi 39, 187  
 Imola 48  
 Isola della Scala 67, 102, 112, 135, 143

Lagarina valle 17, 21, 23  
 Lazise 69, 145  
 Lecco 98  
 Legnago 28  
 Lendinara 94, 101  
 Lessinia 28  
 Lizzana 18  
 Lonigo 21  
 Lugo 29, 74, 175  
 Lusia 15

Malcesine 60  
 Mantova 17, 19, 73, 99  
 Marcellise 84  
 Marco 18  
 \*Marzana 17, 28, 30, 88, 97, 110, 136, 151, 152  
 Mazzagatta 91  
 Mazzurega 87  
 Menago fiume 28  
 Milano 50, 80, 139  
 Mincio fiume 112  
 Monselice 15, 23, 67, 92, 105, 106, 167, 185  
 Montagnana 92, 96  
 Monticello 186, 187  
 Montorio 69, 71, 72, 190  
 Monza 179  
 Moratica 51  
 Moruri 47, 188

Negrar 74, 170  
 Nogara 13, 20, 40, 68, 79, 80, 98, 102, 111, 121  
 Nogarole 94-96, 143  
 Nonantola 13, 40, 41, 98, 102, 121

Onara 189  
 Orte 93  
 Ossenigo 18, 21, 71, 83  
 Ostiglia 60, 92, 111, 112, 121, 192

[255] Padova 15, 36, 49, 50, 58, 62, 117, 125, 167, 172, 183, 184, 186, 188, 189, 192  
 Palude 143  
 Parma 86, 187

Parona 51  
 Pavia 17, 181  
 Pernumia 92  
*Pino* 19  
 Piove di Sacco 114, 190  
 Po fiume 101, 112, 192  
 \*Poiano 28, 30, 136, 147, 150, 152  
 Pontepossero 22, 28, 84, 85, 86, 100, 101  
 Ponton 87, 90  
 \*Porcile 28, 30, 75, 138  
 Porto di Legnago 60, 99, 180  
 Porto di Mantova 99  
 Povegliano 78, 92, 95, 141  
*Pretoriensis* valle 21  
*Provinianensis* valle 19, 170  
 \*Prun 28, 30, 62

Quinto 151  
 Quinzano 30

Regensburg 79  
*Rezinaga* 22  
 Roncaglia 159, 178, 181  
 Ronco all'Adige 13, 43, 60, 82, 117, 140, 191-193  
 Rovigo 96

San Bonifacio 43, 72  
 San Floriano di Valpolicella 178  
 San Giorgio di Valpolicella 85-90, 109, 110, 151, 161  
 Sarego, *Saratica* 47, 71, 72, 187, 188  
 Sarno 18, 71, 72  
 Semonte 170  
 Soave 68, 72, 78, 83  
 Sommacampagna 94, 95  
 Sovizzo 22

Tartaro fiume 28, 101  
 Teolo 15  
 Torri del Benaco 168  
 Tramigna fiume, valle 39, 187  
 Trento 13, 16, 18, 21, 22, 24, 44, 50, 62, 71, 72, 79, 83, 159, 172  
 Trevenzuolo 83, 143  
 Treviso 50, 167, 172, 183, 184, 186, 189  
 Trezzolano 74, 75  
 Turano 151

Valpantena 13, 17, 18, 21, 28, 29, 74, 83, 97, 150, 172, 175  
 Valpolicella 28  
 Vangadizza 91, 96, 101  
 Venezia 49, 52, 125, 167, 94, 196  
 Verona 13-17, 19, 21-24, 26, 27, 35, 36, 38, 42, 43, 47, 49, 52, 56-58, 60, 62, 65-70, 72-74, 76-83, 85, 87, 90-92, 95, 96, 99, 100, 120, 124, 126, 131, 138, 140, 142, 143, 145, 148, [256] 150-152, 155, 156, 161-163, 165-167, 169, 171, 180, 183, 184, 187, 188, 190, 192, 193, 195, 196  
 Vicenza 22, 36, 42, 43, 58, 62, 65, 67, 69, 183, 187, 188  
 Vigasio 143, 175

Villanova 189  
Villimpenta 51  
Volargne 28

Worms 61, 177


Zerpa 16  
Zevio 56, 65, 100, 180

[257]

**Tab. I. I conti veronesi o di San Bonifacio nelle testimonianze del processo per Cerea (1145)**


Nota. Nello schizzo prosopografico sono indicati in corsivo i membri della famiglia comitale menzionati negli atti testimoniali dell'anno 1145 (app., n. 11). Si rammenti che negli atti citati sono impiegati alternativamente i nomi di Uberto/Alberto per le medesime persone.

Abbreviazioni. c. = conte; c.V. = conte del comitato veronese; q. = quondam; m. = marchese; sp. = sposa




[258]

## Tab II. I Turrisendi fra XI e XII secolo



[259]



I castelli del Capitolo della Cattedrale di Verona (dipl. Ottone II, a. 983).  
Le date indicano la prima comparsa nella documentazione.